

dossier

XIX Legislatura

20 dicembre 2023

LEGGE DI BILANCIO 2024

Edizione provvisoria

A.S. n. 926-A

Volume II

Articoli da 51 a 89-*bis* e 108, commi da 31 a 33



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 175/1 - Volume II



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 200/1 - Volume II

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 51 (<i>Misure a sostegno del credito alle esportazioni</i>).....	13
Articolo 52 (<i>Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno</i>).....	17
Articolo 53 (<i>Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo</i>).....	19
Articolo 54 (<i>Misure in favore delle imprese</i>).....	21
Articolo 54-bis (<i>Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica</i>).....	34
Articolo 54-ter (<i>Fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi Trento</i>).....	40
Articolo 55, commi da 1 a 10 (<i>"Garanzia Archimede" SACE a condizioni di mercato</i>).....	42
Articolo 55, comma 11 (<i>Garanzia Green SACE</i>).....	55
Articolo 55, comma 12 (<i>Supporto tecnico-operativo al MEF di società partecipate</i>).....	58
Articolo 55, comma 13 (<i>Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche</i>).....	59
Articolo 56, commi da 1 a 1-quater (<i>Ponte sullo Stretto di Messina</i>).....	61
Articolo 56, comma 2 (<i>Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona</i>).....	67
Articolo 56, comma 3 (<i>Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture</i>).....	69
Articolo 56, commi 4 e 5 (<i>Interventi rete ferroviaria</i>).....	80
Articolo 56, comma 6 (<i>Linea ferroviaria adriatica</i>).....	83
Articolo 56, comma 7 (<i>Aggiornamento del documento sui programmi di investimento in sanità</i>).....	84
Articolo 56, commi da 7-bis a 7-quater (<i>Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica</i>).....	87
Articolo 56, comma 7-quinquies (<i>Ferrovia centrale umbra</i>).....	88
Articolo 56, comma 7-sexies (<i>Rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del "campus Nord" del Politecnico di Milano</i>).....	89
Articolo 56, comma 7-septies (<i>Porto di Civitavecchia</i>).....	90

Articolo 56, comma 7-octies (<i>Viadotto Sente-Longo</i>).....	91
Articolo 56, commi 7-novies e 7-decies (<i>Supporto tecnico ai commissari straordinari per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera e per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna Valmontone e del corridoio intermodale Roma-Latina</i>)	92
Articolo 56, comma 7-undecies (<i>Autorizzazione di spesa in favore della società Sport e Salute per la sede della World Anti-Doping Agency (WADA)</i>).....	94
Articolo 56, comma 7-duodecies (<i>Autorizzazioni di spesa</i>).....	96
Articolo 56, comma 7-terdecies (<i>Potenziamento rete viaria Provincia Vibo Valentia</i>)	97
Articolo 56, comma 7-quaterdecies (<i>Riqualificazione dell'area del polo siderurgico di Piombino</i>).....	98
Articolo 56, comma 7-quinquiesdecies (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione</i>).....	99
Articolo 56, commi 7-sexiesdecies e 7-septiesdecies (<i>Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci</i>)	101
Articolo 56, comma 7-octiesdecies (<i>Destinazione delle risorse non impiegate del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria</i>).....	104
Articolo 56-bis (<i>Sostegno alle imprese del territorio di Caivano</i>)	106
Articolo 56-ter (<i>Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche</i>)	116
Articolo 56-quater (<i>Modifiche all'articolo 1, commi 913 e 914, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>).....	117
Articolo 57 (<i>Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche</i>)	118
Articolo 58 (<i>Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana</i>)	120
Articolo 59 (<i>Investimenti dell'INAIL in edilizia sanitaria</i>).....	122
Articolo 60, commi da 1 a 3 (<i>Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca</i>)	123
Articolo 60, comma 3-bis (<i>EXPO 2025 Osaka</i>).....	125
Articolo 61 (<i>Borse di studio per l'Erasmus italiano</i>).....	126

Articolo 62, commi da 1 a 3 e 9 (<i>Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione</i>)	128
Articolo 62, comma 5 (<i>Copertura degli oneri per il pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti</i>)	134
Articolo 62, comma 6 (<i>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</i>)	136
Articolo 62, commi 7 e 8 (<i>Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore</i>)	137
Articolo 62-bis (<i>Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale</i>)	140
Articolo 62-ter (<i>Contributo all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile</i>)	142
Articolo 62-quater (<i>Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari</i>).....	144
Articolo 63, commi 1 e 2 (<i>Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud</i>).....	145
Articolo 63, commi 3 e 4 (<i>Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno</i>)	147
Articolo 63, comma 5 (<i>Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori</i>)	150
Articolo 63, commi 5-bis e 5-ter (<i>Formazione del personale scolastico e retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici</i>)	151
Articolo 64, commi da 1 a 6 (<i>Misure in materia di beni culturali nonché di sale cinematografiche e polifunzionali</i>)	156
Articolo 64, comma 6-bis (<i>Capitale italiana dell'arte contemporanea</i>).....	163
Articolo 64, comma 6-ter (<i>Fondo per la tutela del patrimonio culturale</i>)	165
Articolo 64, comma 6-quater (<i>Rifinanziamento del fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo</i>).....	167
Articolo 65, commi da 1 a 4 (<i>Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza</i>).....	168
Articolo 65, comma 5 (<i>Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato</i>).....	170
Articolo 65-bis, commi da 1 a 3, 6 e 7 (<i>Disposizioni in favore di Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	171

Articolo 65-bis, commi 4 e 5 (<i>Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	175
Articolo 65-bis, commi 5-bis e 5-ter (<i>Riconfigurazione della dotazione organica della carriera prefettizia</i>).....	177
Articolo 65-bis, commi 8 e 10 (<i>Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali</i>)	178
Articolo 65-bis, comma 9 (<i>Disposizioni relative alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari</i>)	179
Articolo 65-ter (<i>Installazione colonnine di emergenza</i>)	182
Articolo 66, comma 1 (<i>Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione</i>).....	183
Articolo 66, commi 2 e 3 (<i>Contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti</i>)	184
Articolo 66, commi 3-bis e 3-ter (<i>Reclutamento di personale presso il Ministero dell'interno</i>)	187
Articolo 66-bis (<i>Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale</i>)	189
Articolo 67 (<i>Misure in materia di magistratura onoraria</i>).....	192
Articolo 67-bis (<i>Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia</i>)	197
Articolo 67-ter (<i>Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa e potenziamento dei servizi per la giustizia minorile</i>)	199
Articolo 68 (<i>Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina</i>).....	202
Articolo 69 (<i>Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund</i>)	204
Articolo 70, commi da 1 a 1-quater e da 1-sexies a 1-octies (<i>Proroga dello stato di emergenza e attività di assistenza sul territorio nazionale connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina</i>)	207
Articolo 70, comma 1-quinquies (<i>Proroga stato emergenza all'estero per Ucraina</i>).....	215
Articolo 70-bis (<i>Adeguamento retribuzioni MAECI e ICE</i>).....	216
Articolo 70-ter (<i>Borse di studio studenti africani</i>).....	217
Articolo 71 (<i>Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici</i>).....	218

Articolo 72 (<i>Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli Uffici speciali per la ricostruzione</i>).....	222
Articolo 73 (<i>Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023</i>).....	230
Articolo 74 (<i>Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura</i>)	236
Articolo 74-bis (<i>Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole</i>)	239
Articolo 74-ter (<i>Finanziamento delle attività di competenza del MASAF</i>)	242
Articolo 75, comma 1 (<i>Attuazione dell'accordo con la Regione siciliana</i>).....	243
Articolo 75, comma 2 (<i>Attuazione dell'accordo con le Province autonome di Trento e Bolzano</i>)	246
Articolo 75, commi 2-bis e 2-ter (<i>Attuazione dell'accordo del 7 dicembre 2023 con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano</i>).....	248
Articolo 76 (<i>Sospensione della restituzione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità per le Regioni colpite dal sisma del 2016</i>)	251
Articolo 77 (<i>Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario</i>).....	253
Articolo 78 (<i>Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario</i>).....	258
Articolo 79, commi da 1 a 5 (<i>Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale</i>).....	261
Articolo 79, commi 5-bis e 5-ter (<i>Assunzioni personale di qualifica non dirigenziale nei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo</i>).....	268
Articolo 79, commi 5-quater e 5-quinquies (<i>Servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo</i>).....	271
Articolo 79-bis (<i>Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato</i>).....	273
Articolo 80, commi da 1 a 4 (<i>Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario</i>).....	275
Articolo 80, comma 4-bis (<i>Fondo per il riequilibrio finanziario delle province in dissesto o in predissesto alla data del 1° gennaio 2024</i>)	279
Articolo 81 (<i>Contributi progettazione enti locali</i>)	284
Articolo 81-bis (<i>Disposizioni a favore del comune di Poggioreale</i>)	286
Articolo 81-ter (<i>Disposizioni a favore del comune di Montereale Valcellina</i>)	287

Articolo 82, commi da 1 a 3 (<i>Interventi per il Giubileo</i>)	288
Articolo 82, comma 2-bis (<i>Esenzione IMU Comune di Umbertide</i>).....	293
Articolo 82-bis (<i>Trento Capitale europea del volontariato 2024</i>).....	294
Articolo 83 (<i>Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale</i>).....	295
Articolo 84 (<i>Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i>)	314
Articolo 85, commi da 1 a 4 (<i>Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate</i>)	324
Articolo 85, commi da 4-bis a 4-quater (<i>Modalità per congruaggio ristori Covid-19 enti locali – Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19</i>).....	329
Articolo 85, commi 4-quinquies e 4-sexies (<i>Riduzione di fondi destinati all’economia locale e agli investimenti dei piccoli comuni</i>)	335
Articolo 85-bis, comma 1 (<i>Contributo alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana</i>)	339
Articolo 85-bis, comma 2 (<i>Contributo alla Fondazione per la Sussidiarietà</i>) ..	340
Articolo 85-ter (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	341
Articolo 85-quater (<i>Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca</i>).....	343
Articolo 86, comma 1 (<i>Tabelle A e B</i>).....	346
Articolo 86, comma 1-bis (<i>Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa di un contributo in favore dell’ANAS</i>).....	361
Articolo 86, comma 2 (<i>Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione</i>)	363
Articolo 86, comma 2-bis (<i>Fondo per interventi legislativi in materia di investimenti pubblici</i>)	364
Articolo 86, comma 2-ter (<i>Fondo per interventi strutturali di politica economica</i>).....	365
Articolo 87 (<i>Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso</i>).....	366
Articolo 88, comma 1 (<i>Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale</i>)	367
Articolo 88, commi 2 e 2-bis (<i>Requisiti di anzianità contributiva per i trattamenti pensionistici anticipati e adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita</i>)	368
Articolo 88, commi da 3 a 6 (<i>Spending review dei Ministeri</i>)	370

Articolo 88, comma 7 (<i>Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario</i>).....	379
Articolo 88, comma 7-bis (<i>Imposta municipale propria – regione Friuli Venezia Giulia</i>).....	382
Articolo 88, commi da 7-ter a 7-sexies (<i>Misure sul trasporto aereo nel Friuli Venezia Giulia e incremento del Fondo di solidarietà di cui al decreto-legge n. 249 del 2004</i>).....	383
Articolo 88, commi da 8 a 10 (<i>Contributo degli enti locali alla finanza pubblica</i>).....	385
Articolo 88, comma 11 (<i>Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali</i>).....	389
Articolo 88, comma 12 (<i>Proroga norme di contenimento costi Agenzie fiscali</i>).....	392
Articolo 88, comma 13 (<i>Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo</i>).....	393
Articolo 88, comma 14 (<i>Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato</i>).....	395
Articolo 88, comma 15 (<i>Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari</i>).....	397
Articolo 88, comma 16 (<i>Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale</i>).....	399
Articolo 88, comma 17 (<i>Fondo italiano per il clima</i>).....	400
Articolo 88, comma 18 (<i>Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo</i>).....	402
Articolo 88, comma 19 (<i>Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa</i>).....	404
Articolo 88-bis (<i>Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 in tema di giustizia tributaria</i>).....	406
Articolo 88-ter (<i>Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75</i>).....	409
Articolo 89 (<i>Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico</i>).....	411
Articolo 89-bis (<i>Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).....	412
Articolo 108, comma 31 (<i>Modifiche al bilancio derivanti dalla riorganizzazione dei Ministeri</i>).....	413
Articolo 108, commi 32 e 33 (<i>Nuova determinazione del finanziamento alla Corte dei Conti</i>).....	416

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 51 *(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)*

L'**articolo 51** interviene sulla disciplina del **Fondo Legge 295/1973** e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. Le lettere *a)* e *b)* dispongono che **SIMEST provveda ad effettuare preliminarmente le stime degli accantonamenti** - anziché direttamente gli accantonamenti - con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente (**lett. a)**). **Sulla base** di tali stime, SIMEST **provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari (lett. b)**). Rileva, in proposito, quanto prevede la **lettera c)**, che **autorizza, nei limiti delle risorse disponibili** sul Fondo, **il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, ad effettuare** una serie di **operazioni finanziarie** consentite dal Testo unico del debito pubblico. A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, **sono versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del MEF. Le **somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie** e affluite all'entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo (**lett. c)**).

L'**articolo 51**, composto da un unico comma, interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973.

La **relazione illustrativa** afferma che l'articolo mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo *Export*, quale misura gestita da SIMEST S.p.A., a valere sul Fondo 295/73 e strettamente connessa alla Coassicurazione pubblica SACE – MEF per il supporto alle esportazioni, in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto all'esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, e come effetto dell'attuale scenario macroeconomico caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche ed elevata volatilità dei tassi di interesse e di cambio.

Le **lettere a) e b)** novellano e integrano il **comma 1-bis)** dell'**articolo 16 del D.lgs. n. 143/1998**, il quale – nella sua formulazione vigente – dispone che il gestore del fondo, **SIMEST S.p.A.**, provveda ad effettuare **accantonamenti**, in linea con le migliori pratiche di mercato, **con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente** a valere sul Fondo, applicando una metodologia proposta dalla stessa SIMEST e approvata dal Comitato agevolazioni (soggetto amministratore del Fondo).

La **lettera a)** dispone che **SIMEST provveda preliminarmente ad effettuare le stime degli accantonamenti**, anziché direttamente gli accantonamenti.

La **lettera b)** aggiunge la previsione secondo la quale, **sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari**, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità.

La **lettera c)** inserisce un nuovo **comma 1-ter)** nell'articolo 16, ai sensi del quale. per le finalità di cui al comma 1-*bis*, come sopra integrato e modificato, **nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del T.U. sul debito pubblico (D.P.R. n. 398/2003).

La lettera c) testé citata consente al MEF di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al **rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio** nonché a **sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti** previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

A tale fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, **sono versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Le **somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie** e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo.

Secondo la **relazione tecnica**, la facoltà concessa al MEF è finalizzata a **sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo** e funzionali alla copertura della componente di *stress* alla quale la misura è esposta.

• Il sostegno del credito all'esportazione

L'**articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295** ha istituito il "**Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi**" a sostegno delle imprese italiane, nelle loro attività di internazionalizzazione. Il Fondo – con carattere rotativo e fuori bilancio - è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, sia dagli introiti dei c.d. "contributi negativi" (differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo).

Con il **D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143**, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla **SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero** - la gestione

di diversi **interventi** di sostegno finanziario alle esportazioni e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, che, **in precedenza**, era **affidata al Medio Credito Centrale (MCC)**. Tra gli interventi, la concessione di contributi per operazioni di **credito all'esportazione** (decreto legislativo n. 143 del 1998, Capo II, articoli 14-19) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 24 aprile 1990, n. 100, art. 4 e legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 14), a valere sul **Fondo** di cui all'art. 3 della **legge n. 295/1973**¹.

Il **Fondo** qui in esame, sulla base di tale riassetto, modificato e integrato da successivi interventi normativi, è destinato a corrispondere **contributi agli interessi**, a supporto di

- **finanziamenti per il credito all'esportazione (art. 14 e ss. del D.lgs. n. 143/1998)**;
- finanziamenti per l'internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all'estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all'UE, tramite l'accesso a finanziamenti bancari agevolati (articolo 4 della L. n. 100/1990, come modificato dal D.lgs. n. 143/1998)².

Per quanto qui interessa, ai sensi dell'**articolo 14 del D.lgs. n. 143/1998**, i contributi agli interessi a valere sul Fondo legge 295/1973 sono corrisposti da SIMEST a fronte di **finanziamenti per il credito all'esportazione di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero**³.

I **destinatari dei contributi** agli interessi sono, ai sensi dell'**articolo 15** del D.lgs.:

- a) gli **operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere** nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione, **che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero**⁴ (**comma 1, lett. a**), da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021)
- b) le **banche, nazionali o estere**, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, **che concedano finanziamenti agli operatori nazionali** o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione **o alla controparte estera (comma 1, lett. b)**, da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021).
- c) gli **acquirenti esteri di beni e servizi nazionali**, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (**comma 1, lett. b**).

¹ Anche trasferita a SIMEST è stata la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo di rotazione, ex art. 2, del D.L. n. 251/1981 (**L. n. 394/1981**).

² In virtù del passaggio, con il **D.L. n. 104/2019** (L. n. 132/2019), della competenza in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese dall'allora Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), è stata stipulata, tra tale Ministero e la SIMEST una nuova **convenzione per la gestione del Fondo**. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un **Comitato ministeriale (Comitato agevolazioni)**, istituito **presso la SIMEST**, ai sensi della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

³ I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione (art. 14, comma 2 del D.lgs. n. 143/1998),

⁴ da banche nazionali o estere ovvero da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

Si rinvia al sito istituzionale di SIMEST per le modalità operative del contributo agli interessi su [credito acquirente](#) e su [credito fornitore](#).

L'**articolo 16** del D.lgs. n. 143/1998, contiene poi norme per ottimizzare la gestione del Fondo e la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo 295/1973.

Sotto tale ultimo profilo, ai sensi del **comma 1**, SIMEST è autorizzato ad effettuare, su direttive del MEF, **operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio**, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali **proventi o oneri** derivanti dalle operazioni di copertura vengono **accreditati o addebitati al Fondo**.

Ai sensi del **comma 1-bis**, come modificato dalla Legge di bilancio 2023, dispone che **SIMEST provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, accantonamenti** in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati **applicando la metodologia adottata dal Comitato agevolazioni** (amministratore del Fondo) su proposta della stessa SIMEST, e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), **unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni** finanziari.

Con **Delibera del 27 dicembre 2022, n. 58** il CIPESS ha approvato, ai sensi dell'articolo 17, il **Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni** finanziari del Fondo per l'anno **2023** (e **proiezioni per gli anni 2024 e 2025**).

La **legge di bilancio 2022** (Legge n. 234/2021) ha stanziato 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e complessivi 100 milioni per gli anni 2025 (capitolo 7298/MEF).

La **legge di bilancio 2023** (L. n. 197/2022) non ha rifinanziato il Fondo per il 2023, ma, all'articolo 1, commi 417 e 418, ha, come sopra accennato, modificato l'articolo 16, comma 1- *bis* del d.lgs. n. 143/1998 al fine di pervenire ad una nuova metodologia di calcolo degli impegni del Fondo 295 e disciplinato la continuità operativa del Fondo 295 nel 2023. Il **comma 418** ha infatti disposto che - **per l'anno 2023** - nelle more della **definizione e approvazione della nuova metodologia di calcolo degli impegni** di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* (rispetto a quella approvata con D.M. 28 maggio 2019), considerato l'attuale contesto di **volatilità dei tassi di interesse**, il Comitato agevolazioni **può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi** di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo.

Articolo 52 *(Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)*

L'**articolo 52** modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da **specificare il tetto di spesa** autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), **eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023** per l'emanazione del decreto attuativo, e **eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione** quali fonti di copertura.

Nel dettaglio, l'articolo 52 in esame sostituisce, all'articolo 16 (che istituisce il Credito d'imposta per investimenti nella Zes unica) del [decreto-legge n. 124 del 2023](#), il comma 6 in modo da prevedere che il credito di imposta per investimenti nella Zes unica è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**. Gli importi sono versati alla **contabilità speciale n. 1778** intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle **modalità di accesso al beneficio**, nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Si valuti l'opportunità di fissare un termine per l'emanazione del predetto decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel testo vigente, il suddetto articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 introduce, per l'anno 2024, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica** a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (commi 1 e 2). Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura.

Il comma 6, oggetto della sostituzione in esame, stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione** come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto

dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Nella relazione tecnica, il Governo fa presente che la disposizione, oggetto di novella, prevedeva l'utilizzo delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, demandando a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la puntuale individuazione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione da destinare alla concessione dei crediti d'imposta che avrebbero, quindi, **costituito il limite di spesa della misura**. Con la novella in esame si stabilisce il limite massimo di spesa della misura in 1.800 milioni di euro per l'anno 2024, prevedendo che tale importo venga versato alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Conseguentemente si demanda al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la sola definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

Articolo 53

(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e **durata fino a 5 anni**. I prestiti sono concessi a **tasso agevolato** nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il comma 1 dell'articolo 53 stabilisce che, al fine di assicurare continuità aziendale delle **PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo**, l'ISMEA è **autorizzato** ad erogare **prestiti cambiari** in favore delle stesse, per un **importo massimo** pari al **50 per cento** dell'ammontare dei **ricavi** registrati nel **2022** dall'impresa richiedente e, comunque, **non superiore a 30.000 euro**, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e **durata fino a 5 anni**.

Con riferimento alla definizione di "**settore ortofrutticolo**", la norma rinvia alla definizione recata dal [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), allegato I, parte IX (che elenca i prodotti ortofrutticoli) e X (che elenca invece i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).

I prestiti sono concessi, ai sensi del comma 2, a **tasso agevolato** nel rispetto delle disposizioni stabilite dal [regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, la cui disciplina si applica fino al 31 dicembre 2027, ai sensi di quanto disposto dal regolamento n. 2019/316/UE.

Le risorse a disposizione per gli interventi in esame sono indicate dal comma 3, che distingue la dotazione **per l'erogazione dei prestiti cambiari** da quella **per l'integrale abbattimento degli interessi** dovuti sulle rate di finanziamento.

In particolare per **l'erogazione dei prestiti cambiari** in esame, ISMEA è autorizzato, ai sensi del comma 3, ad **utilizzare**, fino ad esaurimento, le **risorse residue del fondo** costituito per gli interventi previsti dall'articolo 19, comma 2, decreto-legge n. 21 del 2022.

La disposizione richiamata autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. La norma subordina la concessione della garanzia al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento

(UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Per la concessione delle predette garanzie è stata stanziata, in favore di ISMEA, la somma di 20 milioni di euro per il 2022.

Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a **5 milioni di euro**, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge n. 193 del 2016.

Tale norma, come modificata dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ha autorizzato, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'ISMEA per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

Il disposto dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 riprende quello del sopracitato articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 là dove autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può (anche in questo caso) altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Articolo 54 *(Misure in favore delle imprese)*

L'**articolo 54**, al **comma 1** – modificato in sede referente - autorizza la spesa di **190 milioni** per l'anno **2024**, di **310 milioni** per l'anno **2025** e di **100 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030**, per il finanziamento dei **contratti di sviluppo**, relativi ai programmi di sviluppo industriale.

Al **comma 2** si consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, **direttive specifiche** per l'utilizzo delle predette risorse. Il **comma 2-bis**, inserito in sede referente, provvede alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari di cui al comma 1.

Il **comma 3** dell'articolo rifinanzia di **100 milioni** di euro per l'anno **2024** l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il **comma 4**, infine, incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di **110 milioni** per l'anno **2024** e di **220 milioni** per l'anno **2025**.

L'**articolo 54**, **comma 1**, modificato in sede referente, finanzia i **contratti di sviluppo** di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), **relativi ai programmi di sviluppo industriale**, autorizzando a tale fine la spesa di **190 milioni** per l'anno **2024**, di **310 milioni** per l'anno **2025** (in luogo dei 210 milioni per il 2025 previsti nel testo originario), nonché **100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030**. Lo stanziamento dal 2026 al 2030 è stato inserito in sede referente.

Il **comma 2** consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, **direttive specifiche** per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di **particolari finalità di sviluppo** (comma 2).

Ai sensi del **comma 2-bis**, inserito **in sede referente**, alla **compensazione** degli effetti finanziari in termini di **fabbisogno e di indebitamento** netto, derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni per l'anno 2031 e 20 milioni per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo** per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'**attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

Secondo quanto evidenzia la **relazione illustrativa**, lo strumento dei contratti di sviluppo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche grazie agli ampi margini di flessibilità che

caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una **forte risposta da parte del tessuto produttivo** ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la **dotazione finanziaria disponibile** – si rammenta, al riguardo, che l’ultimo rifinanziamento è stato disposto con la legge di bilancio 2023 (si rinvia, per un approfondimento, al *box* “Il contratto di sviluppo” successivo) - **risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività** dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo, sia pure considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell’ordine del 30/40%.

La relazione, inoltre, evidenzia che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato rendono ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).

Per quanto esposto, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo.

• Il contratto di sviluppo

I **Contratti di Sviluppo** - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno **strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse** da parte del tessuto produttivo nazionale, **con particolare riferimento alle aree del Sud** del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo **rientrano tra gli strumenti di politica di coesione economica**, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l’ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse (sul punto, si rinvia al paragrafo *infra*, accennandosi già qui dette risorse non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali).

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il “**contratto di sviluppo**” è stato introdotto nell’ordinamento dall’[articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008](#) in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L’articolo 43 ha affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - **INVITALIA** le **funzioni di gestione** dell’intervento.

Lo **strumento** è stato **riformato** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il [D.M. 9 dicembre 2014](#), che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli **aiuti di Stato** di cui al Regolamento generale di **esenzione per categoria** (di determinate tipologie di aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023⁵.

Il **D.M. 9 dicembre 2014** è stato modificato ed integrato più volte:

- dal [D.M. 2 novembre 2021](#), che ha introdotto **nuovi requisiti** volti a valutare la **relevanza strategica** dei **programmi di sviluppo** finanziati attraverso lo strumento;
- dal [D.M. 12 agosto 2022](#), per adeguarlo alla disciplina del *Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto di crisi Ucraina*;
- dal [D.M. 19 aprile 2023](#), per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
- dal [D.M. 13 settembre 2023](#), che apporta modifiche inerenti all'applicazione delle nuove disposizioni europee relative agli aiuti di Stato di esenzione per categoria, di cui al regolamento "GBER", nonché all'applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo "Ucraina".

Ai sensi dell'**articolo 4**, i **programmi finanziabili** sono:

- di **sviluppo industriale**, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di **sviluppo per la tutela ambientale**;
- di **sviluppo di attività turistiche**.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari **almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro** qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di **prodotti agricoli** o in caso di programmi di sviluppo di **attività turistiche** (comma 3).

I **beneficiari delle agevolazioni** previste per i contratti di sviluppo sono **l'impresa che promuove il programma di sviluppo** ("soggetto proponente") e le **eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti** di investimento che compongono il programma ("aderenti"). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete tra imprese** (comma 5).

Il **programma deve essere concluso entro 36 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma **può essere prorogato**, su **richiesta dell'impresa beneficiaria**, per un **massimo di diciotto mesi**, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

⁵ Per un approfondimento della disciplina europea degli aiuti di Stato, si rinvia al dossier "Gli aiuti di Stato" ([Parte generale](#) e [Parte speciale](#)).

L'articolo 4 ammette poi che **specifici Accordi di programma**, sottoscritti dal **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** e dalle **Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA**, possano **destinare una quota parte delle risorse disponibili** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).

L'articolo **9-bis**, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di settembre scorso, disciplina poi in modo specifico i **programmi di sviluppo di grandi dimensioni** (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro) aventi **una particolare rilevanza strategica** in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, **di rilevante impatto ambientale**, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale⁶, **ovvero** realizzati in forma congiunta **mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete**. Tali programmi di sviluppo sono **denominati "Accordi di sviluppo"**. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, **INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza** di almeno tre dei quattro **requisiti** per l'accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall'articolo 9, comma 6⁷, del decreto, come recentemente modificato, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli Accordi sono quindi **sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché**, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le **regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate**. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i **tempi di istruttoria sono di 90 giorni** (cfr. sito istituzionale [INVITALIA](#)).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un **incremento occupazionale**, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'**assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito**, ovvero risultino **disoccupati** a seguito di procedure di licenziamento collettivo, **ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*⁸.

⁶ Cfr. articolo 6 del D.M.

⁷ I **requisiti** indicati dall'articolo 9, comma 6, sono i seguenti: 1. positivo impatto sull'occupazione, 2. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata, 3. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale, 4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione.

⁸ La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle **agevolazioni**, che sono, comunque, **subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA** (*cf.* articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le **agevolazioni concedibili** attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli **articoli 8 e 8-bis**.

Le **agevolazioni**, ai sensi dell'articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: **finanziamento agevolato** nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, **contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa**. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (*cf.* articolo 16 del decreto), **nell'ambito della negoziazione** sulla base della tipologia di progetto, della **localizzazione dell'iniziativa** e della dimensione dell'impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli **accordi di programma** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** (di cui agli articoli 4, comma 6)
- degli **Accordi di sviluppo** (di cui all'articolo 9-bis), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, **finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi** o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.

Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell'articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una **partecipazione temporanea e di minoranza** nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al [sito istituzionale dei MISE](#) e al sito di [Invitalia S.p.A.](#), soggetto gestore per conto del MISE.

Risorse finanziarie

Le **risorse finanziarie** destinate **dall'anno 2014** ai contratti di sviluppo sono indicate nell'[apposita pagina](#) del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi *ad hoc*, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, **dal 2014 al 2022**, risorse pari a **7.912,4 milioni** di euro, come di seguito dettagliato:

- 250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)
- 336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)

- 352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)
- 90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 18 dicembre 2017)
- 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 23 marzo 2018)
- 1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)
- 155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia
- 112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
- 200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- 400 milioni di euro di risorse assegnate dall’articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- 500 milioni di euro per l’anno 2020 autorizzate dall’articolo 60, comma 2, del DL. n. 104/2020
- 50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR;
- 130 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per l’anno 2022, di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, L. 30 dicembre 2020, n. 178), specificamente destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività.
- 200 milioni di euro di risorse assegnate dal D.L. n. 41/2021, articolo 20, commi 7-10, destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.
- 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per il 2023, 80 milioni per il 2024 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo 7343/1/MISE, dalla Legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, Sez. II.
- 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036, disposti, a titolo di rifinanziamento sul

capitolo 7343/1/MISE dalla Legge di bilancio per il 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Sez. II⁹;

- 2.000 milioni di euro assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027¹⁰;
- 525 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 22 del D.L. n. 17/2022 a sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore *automotive*;
- 128,092 milioni euro per l'esercizio finanziario 2022 autorizzati sul capitolo 7343/1/MISE, dalla legge di assestamento 2022, L. 5 agosto 2022, n. 111.
- 524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, articolo 35, comma 1, lett. a) di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse sono state autorizzate.

Nel corso dell'attuale legislatura, con la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 389-390), sono stati stanziati:

- **160 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027** e **240 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- **40 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027** e **60 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
- **100 mila euro** per l'anno **2023** e **500 mila euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025** per il progetto di risanamento e **riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia**.

Il **D.M. 11 maggio 2023** ha disciplinato le **modalità di utilizzo delle risorse** destinate al rifinanziamento dei contratti di sviluppo dalla **legge di bilancio 2023** e le **modalità di utilizzo delle economie** rivenienti da precedenti assegnazioni con la **definizione di uno specifico sportello agevolativo in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico di filiere produttive strategiche**.

La [Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022](#) – pubblicata in G.U. 22 novembre 2022 - ha stabilito le **modalità di utilizzo delle risorse** assegnate ai contratti di sviluppo da

⁹ Con [direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022](#), le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) **per gli esercizi dal 2022 al 2026**, pari a **complessivi 1.370 milioni di euro**, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull'intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì **riprogrammate**, per la **quota non utilizzata**, le risorse assegnate dall'articolo 60, co. 2 D.L. n. 104/2020, a parziale modifica delle disposizioni già dettate dal [decreto ministeriale 5 marzo 2021](#).

¹⁰ Il [decreto ministeriale del 10 agosto 2022](#) ha destinato i fondi (due miliardi) assegnati dal CIPESS con la deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022 a istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord.

norme di legge approvate nel 2022 e delle risorse residue destinate agli stessi contratti con direttiva ministeriale 2 marzo 2022.

Contratti di sviluppo e PNRR

Il **contratto di sviluppo** costituisce anche **uno degli strumenti principali** prescelti per l'**attuazione** degli **investimenti del PNRR**. La revisione della relativa disciplina (operata con il [decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 2 novembre 2021](#) (cfr. *infra*) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli **investimenti per la cui attuazione** è stato scelto l'utilizzo dei **contratti di sviluppo**.

La **Missione 1 Componente 2** del PNRR si prefigge di **promuovere** la digitalizzazione, **innovazione e competitività** del sistema produttivo attraverso **investimenti in politiche industriali di filiera**. In particolare, nell'ambito dell'Investimento 5 "*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione*":

- l'[Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie"](#), con una dotazione finanziaria di **1 miliardo di euro** mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti)¹¹;
- l'[Investimento 5.2 "Competitività e resilienza delle filiere produttive"](#) è volto a potenziare la capacità delle filiere più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il *target* da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziare sono **750 milioni**. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (articolo 2, comma 6-*bis* del D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall'articolo 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell'Investimento in questione¹².

¹¹ Sono previsti i seguenti tre sub-investimenti:

- I. 5.1.1 "Tecnologia PV (PhotoVoltaics)": sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);
- I. 5.1.2 "Industria eolica": sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);
- I. 5.1.3 "Settore batterie": sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro).

Si rinvia a:

- [Decreto ministeriale 27 gennaio 2022](#) - Attuazione dell'Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'utilizzo dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).
- [Decreto direttoriale 25 marzo 2022](#) ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall'11 aprile 2022 fino all'11 luglio 2022 (la comunicazione dell'adozione del decreto è stata data in [G.U. del 2 aprile 2022](#)).

¹² Si rinvia a:

- [Circolare 28 marzo 2022, n. 120820](#) – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR.

Nella **Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile** si segnala, infine, l'**Investimento 5.3 "Bus elettrici"**, che prevede una dotazione di **300 milioni** euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il [decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021](#) ha dato attuazione normativa all'investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione delle modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all'Investimento. Con [decreto direttoriale 8 aprile 2022](#) è stata fissata l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è **INVITALIA**. Si rinvia all'apposita [pagina istituzionale](#).

Il **comma 3** dell'articolo, rifinanzia di **100 milioni** di euro per l'anno **2024** l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Si rammenta che la misura è stata recentemente rifinanziata di **50 milioni** di euro per il **2023** dal **D.L. n. 145/2023**, il cui disegno di legge di conversione in legge è in corso di esame al Senato in prima lettura ([S.912](#)).

La relazione illustrativa – nel rilevare come la "Nuova Sabatini" abbia una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, fa presente che nel 2021 e 2022, a fronte rispettivamente di n. 59.479 e di n. 56.152 domande di agevolazione – pari a circa il 45% delle istanze trasmesse dall'avvio dell'operatività della misura – gli istituti convenzionati hanno deliberato circa 19,5 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle imprese per l'acquisto, o l'acquisizione in caso di operazioni di *leasing*, di beni strumentali. Nei medesimi anni, il MIMIT ha concesso contributi rispettivamente per circa 815 milioni di euro e oltre 960 milioni di euro e disposto erogazioni, anche a valere su concessioni degli anni precedenti, rispettivamente per quasi 400 milioni di euro nel 2021 e oltre un miliardo di euro nel 2022.

A fronte dell'assorbimento di risorse registrato nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi del 2023 (pari a circa 60 milioni di euro mensili) e di quello ipotizzato per i restanti mesi dell'anno, la relazione illustrativa stima un fabbisogno di 578

- [Decreto ministeriale 13 gennaio 2022](#) – Attuazione dell'Investimento 5.2 "Competitività e resilienza delle filiere produttive" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il *target* al 31/03/222.
- [Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022](#) ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall'11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in [G.U. del 2 aprile 2022](#)).

milioni di euro al fine di garantire la continuità operativa della misura per tutto il 2024.

• La Nuova Sabatini

La “**Nuova Sabatini** “ è una misura istituita dall'[articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 \(legge n. 98/2013\)](#). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle **micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori**, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione¹³.

La nuova Sabatini sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di **beni strumentali materiali** - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* - **o immateriali** (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

- l'accesso a **finanziamenti agevolati** per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario. Il [D.L. n. 34/2019](#) ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del [TUB](#)) che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** fino all'80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
- tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal [D.L. n. 34/2019](#))
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- l'accesso ad un **contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al:
 - **2,75%** per gli investimenti ordinari
 - **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (**investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”**). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge

¹³ Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

di bilancio 2019 (L. [n.160/2019](#)) e successivamente confermata. La Circolare direttoriale **6 dicembre 2022**, [n. 410823](#), in attuazione del decreto interministeriale 22 aprile 2022¹⁴. Ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere **dal 1° gennaio 2023**, gli **investimenti green**, per essi intendendo “l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi”.

Nella attuale legislatura, la misura (*recte*: l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale in conto impianti, di cui all’articolo 2 comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata rifinanziata dalla **legge di bilancio 2023** per **30 milioni** di euro per l’**anno 2023** e **40 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è prorogato per ulteriori 6 mesi. E’ stato conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 414-415).

La misura è stata, infine, recentemente rifinanziata di **50 milioni** di euro per il **2023** dal **D.L. n. 145/2023** recante *misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, il cui disegno di legge di conversione in legge è in corso di esame al Senato in prima lettura ([S.912](#)).

I [dati attuativi della misura](#) sono costantemente aggiornati dal **Ministero delle imprese e del made in Italy**, sul suo [sito istituzionale](#), cui [si rinvia](#).

Si rinvia, altresì, alla Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Volume II – Appendice) allegata alla NADEF 2023 (Doc. LVII - n. 1-*bis*, All. I), [pag. 171](#), che illustra il profilo temporale degli stanziamenti alla misura via via susseguiti.

Il **comma 4**, infine, incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di **110 milioni** per l’anno **2024** e di **220 milioni** per l’anno **2025**.

• Fondo per la crescita sostenibile

Il **Fondo per la crescita sostenibile (FCS)** costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull’innovazione tecnologica - FIT, nell’ambito dell’azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall’[articolo 23 del D.L. n. 83/2012](#). A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.

¹⁴ Il Decreto interministeriale contiene la disciplina d’attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni (contributo statale).

Il FCS è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 23, comma 2 del D.L. n. 83/2012**, con le risorse del Fondo sono perseguite le seguenti finalità:

- a) la **promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo**, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;
- b) il **rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree** che versano in situazioni di **crisi complessa** di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di **accordi di programma**;
- c) la **promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero**, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Nel corso del tempo, con successivi interventi sulla norma, alle finalità generali sopra illustrate sono state aggiunte altre, più specifiche, quali:

- gli interventi in favore di **imprese in crisi di grande dimensione** (articolo 11 D.L. n. 148/2017);
- la definizione e l'attuazione dei **piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate** alla criminalità organizzata (articolo 15, co. 2, D.L. n. 161/2017);
- gli interventi diretti a **salvaguardare l'occupazione** e a dare **continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali** (articolo 1, co. 270, L. n. 178/2020).

Il D.M. 8 marzo 2013, in attuazione dell'articolo 23, comma 3, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

L'articolo 15 del decreto, in particolare, prevede al comma 1 che **gli interventi del Fondo siano attuati con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy**, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l'utilizzo delle procedure valutative che devono prevedere **specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese**.

L'articolo 18 dello stesso decreto, al comma 2, prevede che il Fondo operi attraverso le contabilità speciali, già intestate all'ex Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica: **contabilità n. 1201** per l'erogazione dei **finanziamenti agevolati**¹⁵ e **contabilità n.**

¹⁵ Il Fondo si alimenta anche con i "rientri" (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA, soggetto gestore, vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*. Si tratta del **capitolo 7483** "Fondo rotativo per

1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'**apposito capitolo di bilancio** – istituito nello stato di previsione del MIMIT - per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese (**cap. 7483/MIMIT**). Le agevolazioni del Fondo, in sostanza, sono concesse nella forma del **finanziamento agevolato**. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento comunitario o regionale.

Nell'attuale legislatura, la **legge di bilancio 2023** (L. n. 197/2022, articolo 1 comma 419) ha rifinanziato il Fondo di **1,5 milioni** di euro per l'anno **2023** e di **2 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2024**, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di **imprese cooperative** costituite dai lavoratori per il **recupero di aziende in crisi** e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale (cd. "Nuova Marcora").

Il **D.L. n. 104/2023**, tuttavia, all'**articolo 6, comma 12**, ha disposto una **riduzione** delle disponibilità del **Fondo** pari a **3 milioni** di euro per l'anno **2023**, a **9 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2027** e a **4 milioni** di euro per l'anno **2028**, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia ai progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «*Chips Joint Undertaking*», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.

la crescita sostenibile”, **p.g.1**). Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del **Fondo crescita sostenibile** (n. 1201).

Articolo 54-bis
(Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica)

L'articolo 54-bis, inserito in sede referente, dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano considerate, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche, come cooperative storiche concessionarie fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025**.

L'articolo 54-bis – inserito in sede referente - dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP) di cui alla **Deliberazione 26 luglio 2010 [ARG/elt 113/10 dell'ARERA](#)**, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del medesimo **TICOOP**, fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione, con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025**.

Si rammenta, rinviando più diffusamente al box *infra*, che **ARERA**, con la **deliberazione ARG/elt 113/10 *Regolamentazione delle cooperative elettriche*** e relativo Allegato A e – successivamente - con la **deliberazione 46/2012/R/eel¹⁶ e relativo TICOOP** in Allegato alla testé indicata delibera¹⁷, ha razionalizzato la materia delle cooperative elettriche storiche.

Il **TICOOP** nella sua **Parte II (articoli 3-12)**, reca la disciplina della **cooperativa storica concessionaria**, prevedendo, per tale tipologia di cooperativa elettrica, delle **disposizioni di carattere speciale e di favore**.

Nel **TICOOP**, viene stabilito, tra l'altro, che la cooperativa storica concessionaria può applicare **ai punti di prelievo** nella titolarità di clienti soci diretti **corrispettivi diversi dalle tariffe fissate dall'ARERA**, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura (art. 4). Inoltre, quanto agli **oneri generali di sistema**, la **cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti**, determina

¹⁶ *Aggiornamento ricognitivo della regolamentazione delle cooperative elettriche per il periodo di regolazione 2012-2015.*

¹⁷ La **deliberazione 46/2012/R/eel**, approvando il **TICOOP** periodo di regolazione 2012-2015, ha previsto di aggiornare la regolazione applicabile alle cooperative storiche dotate di rete propria e ai consorzi storici dotati di rete propria per il periodo di regolazione 2012-2015; il **TICOOP, de facto**, - secondo quanto specificato da **ARERA** nella recente **Deliberazione 18 luglio 2023 [317/2023/r/eel](#)** - che si descrive nel *box, infra*, continua a trovare applicazione anche a seguito del periodo di regolazione 2012-2015 nelle more della conclusione della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, già avviata dall'ARERA (cfr. *infra box*).

la quota di gettito da versare alla CSEA relativamente alle **componenti tariffarie ASOS e ARIM, in misura ridotta** (art. 5)¹⁸.

Appare opportuno ricordare che **ARERA, in data 1 giugno 2023**, in un [comunicato per gli operatori](#) ¹⁹ ha chiarito che “il regime speciale riconosciuto dal Testo Integrato Cooperative (TICOOP, Allegato A alla deliberazione 46/2012/R/eel) (...) alle c.d. cooperative storiche concessionarie, e le finalità sottese ai relativi benefici, *precludono in radice ogni tipo di estensione di detti benefici a ulteriori soggetti aderenti al contratto di rete* (di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/2009) *che non siano già, esse stesse, cooperative storiche concessionarie ovvero cooperative esistenti*. L'attuale assetto regolatorio definito dal TICOOP, e le finalità a esso sottese, consentono di chiarire che, in caso di adesione di una *cooperativa storica concessionaria ovvero esistente* al c.d. contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/09 (cfr. box *infra*), *i benefici di cui essa ha diritto ai sensi del TICOOP continuano a trovare applicazione limitatamente al perimetro oggettivo della relativa gestione conferita in sub-concessione e dei relativi soci diretti*. Ciò in quanto la finalità del TICOOP è quella di assicurare una specifica forma di tutela nei confronti di alcune specifiche modalità con cui il servizio elettrico (di distribuzione e fornitura) si è realizzato in alcune specifiche aree geografiche del Paese e in alcuni momenti storici. Pertanto (...) si ritiene che *la singola cooperativa storica concessionaria ovvero esistente possa non perdere i benefici che il TICOOP le riconosce, purché restino circoscritti alla rete elettrica e ai soci diretti della singola cooperativa storica concessionaria ovvero esistente e non possano essere estesi ad altri utenti ovvero ad altre reti gestite dal nuovo soggetto giuridico realizzato*”.

¹⁸ Specificamente, ai sensi dell'articolo 5, la cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti tariffarie ASOS e ARIM pari alla somma degli importi così calcolati: a) **l'importo che si otterrebbe applicando, con cadenza mensile, le aliquote** espresse in centesimi di euro/kWh delle medesime componenti tariffarie **all'energia elettrica eccedente l'energia autoprodotta in sito** attribuibile a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT; b) l'importo che si otterrebbe applicando, con cadenza mensile, le aliquote espresse in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT.

¹⁹ ARERA, [comunicato](#) 1° giugno 2023, *Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 31, comma 31.3 del TIT e alla sua applicazione alle cooperative storiche concessionarie ovvero esistenti*.

• *Le cooperative elettriche e le cooperative elettriche storiche*

Come evidenzia ARERA nelle premesse alla **Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel**²⁰ di avvio del procedimento di revisione della disciplina regolatoria delle cooperative storiche - le **cooperative** sono una fattispecie di **operatore elettrico** che prefigura un'**associazione volontaria di consumatori finali**, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell'associazione medesima. L'origine storica di tale fenomeno associativo, risalente al periodo compreso tra il XIX e il XX secolo, si riferisce alle **aree periferiche dell'arco alpino** e risponde alla finalità di **utilizzare, per la produzione di energia elettrica, le risorse idriche localmente disponibili**. Le cooperative elettriche svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci, l'attività di **autoproduzione di energia elettrica** e l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è **prioritariamente messa a disposizione dei soci**, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti.

Per garantire la **disponibilità dell'energia elettrica autoprodotta** ai clienti finali soci in zone a bassa densità di utenza (spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale), le cooperative elettriche hanno realizzato nel tempo **proprie reti elettriche**, al fine di connettere tra di loro gli impianti di produzione e i siti di utilizzo della relativa energia elettrica prodotta, **svolgendo, de facto**, in mancanza di altre reti elettriche, **il servizio di distribuzione di energia elettrica** (nonché l'attività di vendita di energia elettrica) **anche nei confronti di clienti finali non soci**. Le reti elettriche gestite dalle cooperative elettriche, **successivamente, sono state interconnesse** alla rete elettrica nazionale **garantendo l'alimentazione dei clienti finali connessi alle medesime reti** elettriche, anche in assenza di autoproduzione tipicamente derivante dalle fonti rinnovabili non programmabili (per lo più idrica ad acqua fluente).

Alcune cooperative elettriche sono state esonerate dalla nazionalizzazione introdotta dalla legge 1643/62 e, successivamente, sono state riconosciute e regolamentate dal D.lgs. n.79/99; le medesime cooperative elettriche presentano, generalmente, un **numero rilevante di clienti finali domestici, sia con la qualifica di "soci" sia con la qualifica di "non soci"**.

Inoltre, per le ragioni storiche sopra descritte, **le reti elettriche** realizzate e sviluppate dalle cooperative elettriche sono, **generalmente, le uniche reti elettriche presenti** nei rispettivi territori, alimentando, quindi, in esclusiva, intere porzioni dei territori che altrimenti sarebbero isolate.

In conseguenza di quanto sopra, il D.lgs. n. 79/1999 ha inteso salvaguardare le specificità delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, prevedendo che esse:

- si qualificano come autoproduttori in relazione all'energia elettrica che producono per uso proprio ovvero per uso dei clienti finali soci connessi alla propria rete (soci diretti);
- possano svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali non soci connessi alla propria rete.

²⁰ **Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel**, Documento di avvio del procedimento per la revisione e l'aggiornamento della disciplina regolatoria per le cooperative storiche dotate di rete propria e per i consorzi storici dotati di rete propria.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 79/1999, **le imprese distributrici** operanti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (1 aprile 1999), **comprese, per la quota diversa dai propri clienti finali soci, le società cooperative di produzione e distribuzione** di cui all'articolo 4, n. 8, della legge n. 1643/1962, **continuano a svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica sulla base di concessioni** rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall'allora Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e **aventi scadenza al 31 dicembre 2030**.

Ai sensi dell'**articolo 1-ter, comma 2, del D.P.R. 235/1977**, *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia*, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 463/1999, e **in deroga** a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 79/99, **nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano le società operanti alla data** di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter (**25 dicembre 1999**), ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8, L. 1643/1962, **esercitano ovvero continuano a esercitare l'attività di distribuzione di energia elettrica comunque fino al rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica da parte delle Province Autonome competenti**, le quali, con riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, svolgono generalmente le medesime funzioni svolte nel resto del territorio nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica²¹.

Ai sensi degli **articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/1977**, le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno predisposto, rispettivamente, il **Piano della distribuzione di Trento** e il **Piano della distribuzione di Bolzano**. I medesimi Piani della distribuzione individuano la situazione della distribuzione di energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle date delle rispettive pubblicazioni, **includendo anche l'elenco delle cooperative elettriche che svolgono, de facto, il servizio di distribuzione di energia elettrica, pur non essendo in alcuni casi concessionarie. Alla data del 18 luglio 2023** (data della deliberazione ARERA, le cui premesse qui si citano) **non risulta completata l'attività di rilascio delle concessioni di distribuzione nei diversi territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano serviti dalle cooperative elettriche; pertanto, parte delle cooperative elettriche che hanno richiesto il rilascio della concessione sono ancora in attesa del rilascio, ovvero diniego, da parte della Provincia Autonoma competente.**

L'**ARERA**, inizialmente con la **deliberazione ARG/elt 113/10** (citata nel testo dell'articolo qui in esame) e il relativo Allegato A e successivamente con la **deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP**²², ha:

²¹ Ciò in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter del D.P.R. 235/77.

²² La **deliberazione 46/2012/R/eel, approvando il TICOOP periodo di regolazione 2012-2015, ha previsto di aggiornare la regolazione applicabile alle cooperative storiche** dotate di rete propria e ai consorzi storici dotati di rete propria per il periodo di regolazione 2012-2015; **il TICOOP, de facto, secondo quanto specificato da ARERA nella recente Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel**, che si descrive nel *box*, infra, continua a trovare applicazione anche a seguito del periodo di **regolazione 2012-2015** nelle more della conclusione della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria. ARERA ha avviato la ricognizione.

a) razionalizzato la materia delle cooperative elettriche storiche, articolata e disorganica, introducendo un quadro definitorio volto a individuare le diverse fattispecie di società cooperative elettriche. A tal fine **ha definito**, tra l'altro:

- “**cooperativa storica**” una cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, n. 8, della L. n.1643/62, e già esistente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 79/1999 (1° aprile 1999);
- “**cooperativa storica concessionaria**” una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
- “**cooperativa storica non concessionaria**” una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale un'impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
- “**cooperativa esistente**” una cooperativa, non necessariamente storica, esistente alla data del 5 agosto 2010 e che, alla medesima data, operava in una delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e connetteva anche clienti finali non soci;
- “**cooperativa storica senza rete**” una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per la distribuzione di energia elettrica ai clienti finali soci;
- “**nuova cooperativa**” un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri clienti finali soci;
- definito la **regolazione** dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita, *unbundling* e qualità, nonché le modalità di applicazione dei regimi incentivanti dell'energia elettrica prodotta e/o immessa e dei regimi amministrati di ritiro dell'energia elettrica immessa nel caso delle cooperative elettriche.
- previsto una **regolazione distinta** tra cooperative storiche concessionarie, cooperative storiche non concessionarie, cooperative storiche senza rete e nuove cooperative, *e ha equiparato, transitoriamente e fino alla data di rilascio delle relative concessioni, le cooperative esistenti alla data del 5 agosto 2010 che connettono anche clienti finali non soci e operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano (cooperative esistenti dotate di rete propria) alle cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP.*

Successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/elt 113/10 e del relativo Allegato A, nel corso degli ultimi mesi del 2010 e i primi mesi del 2011, l'allora **Direzione Tariffe dell'Autorità, a seguito di richieste di chiarimento presentate da diverse società cooperative elettriche operanti nel Trentino-Alto Adige, ha provveduto a ribadire che:**

- **per cooperativa storica si deve intendere una società cooperativa di produzione e distribuzione** di energia elettrica di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 1643/1962 e già esistente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 79/99 (1 aprile 1999), con la conseguenza che, “**ai fini dell'applicazione del TICOOP**, in generale, una impresa elettrica di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 1643/62 **può essere considerata cooperativa storica solo se ha assunto la conformazione giuridica di cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 79/99**”;
- **per cooperativa esistente si deve intendere una società cooperativa elettrica esistente e quindi operante nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano**

alla data del 5 agosto 2010 (data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 113/10) e **che a tale data connetteva anche clienti finali non soci.**

L'articolo 31, comma 31.3, del TIT (Testo Integrato Trasporto) e l'articolo 41 del TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) prevedono il riconoscimento di agevolazioni in relazione alla realizzazione di una **forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite** lo strumento del c.d. **contratto di rete** di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009.

La forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite il contratto di rete²³ potrebbe coinvolgere – come evidenziato da ARERA - anche cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero cooperative storiche esistenti dotate di rete propria.

La stessa ARERA, con la lettera del 31 maggio 2023 e con il sopra citato **comunicato del 1 giugno 2023**, ha chiarito che la **potenziale adesione di cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero di cooperative storiche esistenti dotate di rete propria allo strumento del contratto di rete** dovrebbe comunque garantire che il regime speciale e i relativi benefici (per le finalità sottese ai relativi benefici e precedentemente descritte) attualmente riconosciuti dal TICOOP continuino a trovare applicazione limitatamente al perimetro oggettivo della relativa gestione conferita in sub-concessione e dei relativi clienti finali soci. Inoltre, ha chiarito che ***i benefici attualmente riconosciuti dal TICOOP sono circoscritti alla rete elettrica e ai clienti finali soci della singola cooperativa storica concessionaria dotata di rete propria ovvero della singola cooperativa storica esistente dotata di rete propria e non possono essere estesi ad altri utenti e/o ad altre reti elettriche gestite dal nuovo soggetto giuridico realizzato.***

ARERA, in esito alla **ricognizione delle cooperative elettriche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria**, avviata con la deliberazione 787/2016/R/eel, ha approvato:

- il **Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria** (Allegato A alla deliberazione 233/2020/R/eel);
- il **Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria** (Allegato B alla deliberazione 233/2020/R/eel
- **istituito il Registro delle Cooperative esistenti non storiche** (Tabella 2 allegata alla deliberazione 116/2022/R/eel)²⁴.

Da ultimo, con la **Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel** – le cui premesse sono qui citate – ha dato avvio al procedimento di **revisione della disciplina regolatoria** delle cooperative storiche dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, prevedendo la **conclusione del procedimento il 30 novembre 2023.**

²³ Come anche già evidenziato all'ARERA, con le comunicazioni del 29 ottobre 2022, del 17 novembre 2022, del 29 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, da parte di alcuni potenziali soggetti interessati.

²⁴ Secondo quanto risulta dal [sito](#) istituzionale della **Federazione energia Alto Adige**, in Italia, le cosiddette società cooperative "storiche" sono libere da vincoli e possono offrire energia a prezzi più convenienti rispetto alle aziende a gestione privata. Le cooperative hanno, infatti, la possibilità di coniugare produzione e distribuzione da un unico interlocutore, operando secondo il principio non profit: i soci diventano proprietari e gli utili vengono trasferiti agli utenti finali, grazie ai prezzi più bassi. 20 dei distributori operanti in Alto Adige sono organizzati sotto questa forma: il 18 per cento delle centrali locali con una potenza da 220 kilowatt a tre megawatt è gestito da società cooperative.

Articolo 54-ter
(Fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi Trento)

L'articolo 54-ter, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2024** per il finanziamento del **fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento**, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rotazione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.

Più in dettaglio, la norma in commento **autorizza una spesa di 500.000 euro** per il finanziamento del **fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento**.

Le risorse sono destinate al **riscatto di beni immobili ceduti al Fondo immobiliare dalle società cooperative che hanno fatto ricorso a** piani di cui all'articolo 67 della legge fallimentare. (RD. N. 267 del 1942), ovvero a **piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa**.

Si ricorda che l'articolo 67 della legge fallimentare individua gli atti sottoposti a revocatoria fallimentare **escludendo tuttavia da tale novero**, tra l'altro, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un **piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria** (articolo 67, comma quarto, lettera d)).

Le norme in esame prevedono che a **ciascuna cooperativa**, nei limiti di spesa sopra indicati, spetti un **importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto**, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Secondo lo [Statuto](#) (articolo 1) la società cooperativa Cooperativa Provinciale Garanzia fidi (Cooperfidi S.C.) è un **consorzio di garanzia collettiva dei fidi** (confidi) di primo e secondo grado istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è iscritta nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ed è disciplinata dalle norme sui confidi e dalle disposizioni applicabili, in quanto compatibili, alle società cooperative per azioni. Sita in Trento, essa (articolo 3 dello Statuto) intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese, fornendo loro le garanzie utili ad agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria.

Come risulta dal sito della Società, la legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1 del 10 febbraio 2005, all'articolo 26 (come successivamente modificato nel tempo) ha istituito presso Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) un fondo di rotazione, alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili, impianti e attrezzature strumentali allo svolgimento dell'attività di imprese cooperative e agricole.

I beni acquisiti possono essere ceduti, per il successivo riutilizzo delle risorse finanziarie, a soggetti diversi dalle imprese cooperative e agricole solo nei casi

individuati in apposita deliberazione, ove non più suscettibili di essere utilizzati per le finalità di quest'articolo.

La Cooperfidi, previa autorizzazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può collocare la gestione del fondo presso un soggetto senza fini di lucro, anche costituito in forma di società di capitali, da essa partecipato, avente i requisiti individuati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Tale fondo può essere destinato anche all'acquisizione di partecipazioni o di quote di società cooperative o di società partecipate dalle stesse aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione o l'apprestamento di immobili, anche tramite partecipazioni, destinati ad essere messi a disposizione di imprese cooperative.

Si affida a una deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'individuazione dei comparti della cooperazione e dell'agricoltura interessati dall'applicazione dell'articolo 26; la deliberazione stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisto, la locazione e l'alienazione dei beni da parte della Cooperfidi, con riferimento ai prezzi di mercato e sulla base di apposite perizie di stima.

I rapporti fra la Provincia e la Cooperfidi per la gestione del Fondo sono regolati da una convenzione che stabilisce:

- a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità;
- b) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione dei beni di proprietà della Cooperfidi, nonché delle spese di amministrazione del fondo;
- c) gli obblighi d'informazione e di rendicontazione della Cooperfidi nei confronti della Provincia;
- d) gli obblighi di restituzione di quote corrispondenti agli apporti della Provincia in caso di estinzione del fondo;
- e) gli altri adempimenti necessari per la gestione del fondo.

Gli interessi maturati sulla gestione del fondo e le somme derivanti dalla cessione in proprietà o dalla locazione dei beni affluiscono al Fondo. Su motivata domanda dell'impresa affittuaria, la Cooperfidi, previo assenso della Provincia, può concedere una riduzione del canone di affitto nella misura massima del 50 per cento. Tale agevolazione è concessa a titolo di *de minimis*.

I rapporti fra la Provincia e la Cooperfidi per la gestione del fondo sono regolati da una convenzione (n° di pratica CONV 9102/ 1702-2016 di data 23.12.2016).

I **criteri di attuazione dello strumento** in argomento sono stati aggiornati con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2217 del 20.12.2019 (reperibile presso il [sito istituzionale](#) della Giunta medesima).

Cooperfidi rende completa informativa della gestione dello strumento nella nota integrativa, Parte D, Sezione 1, "operatività con fondi di terzi" del proprio Bilancio d'esercizio, accessibile all'apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet (www.cooperfidi.it) accessibile al link.

A termini della normativa provinciale di riferimento, Cooperfidi rendiconta annualmente alla Provincia Autonoma di Trento sulla gestione e sull'utilizzo delle risorse ricevute.

Per informazioni ulteriori sul Fondo si veda l'apposita sezione del [sito internet di Cooperfidi](#).

Articolo 55, commi da 1 a 10
(“Garanzia Archimede” SACE a condizioni di mercato)

L'articolo 55, al comma 1, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al **31 dicembre 2029**, **garanzie** connesse a **investimenti** nei settori delle **infrastrutture**, anche a carattere sociale, dei **servizi pubblici locali**, dell'**industria** e ai processi di **transizione** verso un'economia pulita e **circolare** e la **mobilità sostenibile**, l'adattamento ai **cambiamenti climatici** la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'**innovazione industriale, tecnologica e digitale** delle imprese.

Il **comma 2** indica i **beneficiari** delle garanzie: *partner esecutivi* nell'ambito del **programma InvestEU**, **banche** e **gli altri soggetti abilitati** all'esercizio del credito in Italia (**lett. a**)), nonché **imprese di assicurazione nazionali e internazionali**, autorizzate all'esercizio in Italia del **ramo credito e cauzioni** (per fidejussioni e garanzie) e **sottoscrittori di prestiti obbligazionari** e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato (**lett. c**)). Le garanzie **possono riguardare i finanziamenti**, inclusi portafogli di finanziamenti, **concessi alle imprese**, con sede legale **in Italia** o con una stabile organizzazione in Italia, **diverse dalle PMI** e dalle **imprese in difficoltà** (**lett. b**)). Le garanzie possono essere concesse da SACE **previa istruttoria**, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie e assicurative, inclusa la previa valutazione dell'**idoneità** a generare **elementi di addizionalità** (**lett. d**)). Le garanzie sono concesse **per una durata massima di 25 anni** e per una **percentuale massima di copertura differenziata** in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti (**lett. e**)).

Ai sensi del **comma 3, modificato in sede referente**, gli **impegni** derivanti dall'attività di garanzia sono assunti da **SACE S.p.A.** per il **20%** e dallo **Stato** per l'**80%** del capitale e degli interessi di ciascun impegno, **senza vincolo di solidarietà**. Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. secondo un **piano annuale di attività**, che definisce l'**ammontare previsto di operazioni da assicurare**, e di un **sistema dei limiti di rischio** (*Risk Appetite Framework - "RAF"*). Piano e sistema dei limiti sono approvati con delibera CIPESS, su proposta del Ministro dell'economia e finanze. **Nel corso dell'esame in sede referente**, è stata **soppressa** la previsione secondo la quale l'attività di SACE è assistita dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**. In suo luogo, si prevede ora che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo in esame sono **garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato**.

Ai sensi del **comma 4**, **SACE rilascia – a condizioni di mercato**, secondo quanto specificato in sede referente - le **garanzie e le coperture** assicurative anche **in nome proprio e per conto dello Stato**. Il comma, inoltre, subordina al **nulla osta del Ministro** dell'economia e finanze il **rilascio** delle **garanzie e delle coperture assicurative di importo significativo**, ivi indicandolo. Il **comma 5**

demanda all'allegato tecnico (All. IV) del disegno di legge, che fissa i criteri cui SACE deve attenersi. Il **comma 6** dispone che SACE **determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie** in linea con le caratteristiche e il **profilo di rischio** delle operazioni sottostanti.

Il **comma 7** demanda a SACE S.p.A. le **modalità operative della assunzione e gestione delle garanzie**, della loro **escussione** e del **recupero dei crediti**. Escussione e recupero crediti, ai sensi del **comma 8**, sono svolte da SACE **anche per conto del MEF**. Ai sensi del **comma 9**, gli **impegni assunti dallo Stato** non possono superare l'importo complessivo massimo di **60 miliardi di euro** – cui si provvede a valere sulle **risorse libere** disponibili del **Fondo** a copertura delle **garanzie dello Stato**, già istituito dall'art. 1, comma 14 del D.L. n. 23/2020, e il **limite** di tali impegni è **fissato annualmente con legge di bilancio**.

Ai sensi del **comma 10**, il **limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere** per il rilascio di garanzie **nell'anno 2024** ai sensi dell'articolo in esame è fissato in **10 miliardi di euro**.

Il **comma 1** autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al **31 dicembre 2029**, **garanzie connesse a investimenti** nei settori delle **infrastrutture**, anche a carattere sociale, dei **servizi pubblici locali**, dell'**industria** e ai processi di **transizione** verso un'economia pulita e **circolare** e la **mobilità sostenibile**, l'adattamento ai **cambiamenti climatici** e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'**innovazione industriale, tecnologica e digitale** delle imprese.

La finalità esplicitata dalla norma è **supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia**, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, **connessi alla elevata rischiosità** anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, **all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari**.

Ai sensi del **comma 2**, le garanzie:

- **possono essere rilasciate** in favore:
 - dei soggetti identificati come *partner* **esecutivi** nell'ambito del **programma InvestEU** di cui al Regolamento (UE) 2021/523 ovvero di banche, di **istituzioni finanziarie nazionali e internazionali** e degli **altri soggetti abilitati** all'esercizio del credito in Italia (**lett. a**));
 - di **imprese di assicurazione nazionali e internazionali**, autorizzate all'esercizio in Italia del **ramo credito e cauzioni** in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di **sottoscrittori di prestiti obbligazionari**, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato (**lett. c**));
- **possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia**

e alle imprese aventi sede legale all'estero **con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese e dalle imprese in difficoltà (lett. b))**;

La [Raccomandazione n. 2003/361/CE](#) della Commissione europea, richiamata nel testo, individua le micro, piccole e medie imprese (a tale individuazione si è conformato l'ordinamento nazionale con il D.M. 18 aprile 2005). Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce:

- **media impresa** l'impresa che ha **meno di 250 occupati**, un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni** di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- **piccola impresa** l'impresa che ha **meno di 50 occupati**, e ha un **fatturato annuo**, oppure un totale di bilancio annuo, **non superiore a 10 milioni di euro**.
- **microimpresa** l'impresa che ha **meno di 10 occupati**, e ha un **fatturato annuo**, oppure un totale di bilancio annuo, **non superiore a 2 milioni di euro**.

Quanto alle **imprese in difficoltà**, si richiama la definizione di cui agli **Orientamenti** sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, adottati dalla **Commissione** europea con la **Comunicazione 2014/C 249/01**, e il cui periodo di applicazione è stato **prorogato** di tre anni, **fino al 2023** (cfr. Comunicazione [2020/C 224/02](#)). Ai sensi degli Orientamenti, Una impresa è qualificata **in difficoltà se**, in assenza di un intervento dello stato, è **quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine**. Nel caso di un'**impresa diversa da una PMI**, è in difficoltà un'impresa, qualora, negli ultimi due anni:

- il **rapporto debito/patrimonio netto** contabile dell'impresa sia stato superiore a **7,5**;
- il **quoziente di copertura** degli interessi dell'impresa (**EBITDA/interessi**) sia stato **inferiore a 1,0** (Sez. 2.2. punti 19-20).

- **possono essere concesse previa istruttoria** da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la **previa valutazione dell'idoneità** delle predette garanzie a generare **elementi di addizionalità**, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, ove applicabile (**lett. d**));

Si ricorda che per **Addizionalità**: nell'ambito del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) si indica il sostegno a operazioni che avviano a carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali, e che non avrebbero potuto essere realizzate nel periodo in cui può essere utilizzata la garanzia dell'Unione, o non nella stessa misura, dal Gruppo BEI o nell'ambito degli strumenti finanziari dell'Unione esistenti senza il sostegno del FEIS. Più in particolare, per addizionalità, come definita all'articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento (UE) 2015/10171. si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei

progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito. I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità.

- sono concesse **per una durata massima di 25 anni** e per una **percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento**, se rilasciate in relazione a **fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma**, che le **imprese** sono tenute a prestare per l'esecuzione di **appalti pubblici** e l'erogazione degli **anticipi contrattuali** ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il **50 per cento** nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle **garanzie su portafogli di finanziamenti**, la percentuale massima di copertura di **ciascuna tranche**, anche con percentuali asimmetriche tra *tranches*, è pari al **50 per cento**, o al **100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento**, fermo restando che **per le tranche "junior" o "mezzanine"** il relativo **spessore** non può in ogni caso superare il **15 per cento** dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di **copertura** è pari al **50 per cento (lett. e)**);

Si rammenta che la «*tranche junior*» è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; mentre, le «*tranche mezzanine*» sono la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior*

GARANZIA ARCHIMEDE SACE	
Durata massima	25 anni
Percentuale massima di copertura	70%
- <i>se rilasciata in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore</i>	60%
- <i>nel caso di esposizioni di rango subordinato</i>	50%
- <i>con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti</i>	
- <i>per ciascuna tranches, anche tra loro asimmetriche (diversa dalle "junior" o "mezzanine")</i>	50% o 100% se nella tranche è incluso non più del 50% di ciascun finanziamento
- <i>per tranche "junior" o "mezzanine" (il cui spessore non può superare il 15% dell'importo nominale del portafoglio)</i>	50%

Ai sensi del **comma 3, modificato in sede referente**, gli impegni derivanti dall'attività di garanzia qui in esame sono **assunti da SACE S.p.A.** nella misura del **20 per cento** e dallo **Stato** nella misura del **80 per cento** del capitale e degli interessi di ciascun impegno, **senza vincolo di solidarietà**.

Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con:

- un **piano annuale di attività**, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici (**in sede referente**, è stato **soppresso** l'inciso che imponeva di **evidenziare gli importi delle operazioni**), ed
- un **sistema dei limiti di rischio** (*Risk Appetite Framework - "RAF"*), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la **propensione al rischio**, le **soglie di tolleranza**, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati **rischi di concentrazione** verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il **piano annuale di attività** e il **sistema dei limiti di rischio** sono **approvati**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **con delibera** del Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

In sede referente, è stata **soppressa** il penultimo periodo del comma, che prevedeva che l'attività di SACE S.p.A. fosse assistita dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**. In suo luogo, si prevede ora che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo in esame siano **garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato**.

Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

Ai sensi del **comma 4**, a società **SACE S.p.A. rilascia – a condizioni di mercato**, secondo quanto specificato **in sede referente-** le **garanzie e le coperture assicurative** da cui derivano gli impegni **anche in nome proprio e per conto dello Stato**. La **richiesta di indennizzo** e qualsiasi comunicazione o istanza **devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.**

Il comma subordina al **nulla osta del Ministro** dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. il **rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative** il cui **importo è significativo**, e in particolare;

- il cui **importo massimo garantito** in quota capitale **ecceda 600 milioni** di euro (in luogo dei 375 milioni indicati prima della modifica apportata in sede referente) e superi il **25% del fatturato dell'impresa** beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e
- **in ogni caso qualora** l'importo massimo garantito in quota capitale **ecceda 1 miliardo** di euro **ovvero, per** le garanzie su singoli **portafogli di finanziamenti**, l'importo garantito del portafoglio superi **3 miliardi di euro**.

Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri devono essere calcolati riguardo alla percentuale garantita di ogni finanziamento singolo e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, se esistente.

Il **comma 5** demanda all'allegato tecnico, **allegato IV**, del disegno di legge. In conformità alle disposizioni di tale allegato devono essere definiti i **criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché della composizione del portafoglio di garanzie** gestito da SACE S.p.A., **inclusi** i profili della distribuzione dei **limiti di rischio**, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e **in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni statali** derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE.

Il **comma 6** dispone che SACE **determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie** in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti.

Il **comma 7** demanda a SACE S.p.A. le **modalità operative** ai fini della **assunzione e gestione delle garanzie**, della loro **escussione** e del **recupero dei crediti**, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie stesse, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento del soggetto garantito.

Ai sensi del **comma 8**, la società SACE – anche **per conto del MEF** – svolge le attività di **escussione della garanzia** e al **recupero dei crediti**, che può altresì delegare terzi **o gli stessi garantiti**. SACE S.p.A. opera con la dovuta **diligenza professionale**.

Ai sensi del **comma 9**, gli **impegni assunti dallo Stato** non possono superare l'importo complessivo **massimo di 60 miliardi di euro**.

A tali impegni- il cui **limite è annualmente fissato dalla legge di bilancio - si provvede a valere sulle risorse libere disponibili sul Fondo a copertura delle garanzie dello Stato** – istituito, durante il periodo pandemico, nell'ambito del meccanismo della “Garanzia Italia SACE” (ora non più attivabile) - **di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020** (L. n. 40/2020), tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, il **Fondo** in questione, già istituito per la Garanzia Italia SACE, è stato **impiegato** – quanto alle sue disponibilità residue – a copertura degli gli impegni assunti anche in relazione alle garanzie per la Riassicurazione Crediti Commerciali, *ex* articolo 35 del decreto-legge n. 34 2020, per la Riassicurazione Crediti Energia, *ex* articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21/2022, per la Garanzia SupportItalia *ex* D.L. n. 50/2022, **per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro**.

Tale fondo, dispone il comma 9, è alimentato con i **premi riscossi da SACE S.p.A.** per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente relativo al Fondo stesso, **al netto delle commissioni** trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità della Società, **salvo conguaglio** all'esito dell'approvazione del bilancio. Le **commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti**, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Ai sensi del **comma 10**, il **limite massimo** degli **impegni** che **SACE S.p.A.** può **assumere** per il rilascio di garanzie **nell'anno 2024** ai sensi dell'articolo in esame è fissato in **10 miliardi** di euro.

Le garanzie rilasciate in favore di **imprese di assicurazione nazionali e internazionali**, autorizzate all'esercizio in Italia del **ramo credito e cauzioni** (ai sensi del sopra indicato comma 2, lettera c)), **non possono superare il 10 per cento** dell'importo complessivo per l'anno, dunque non possono superare **1 miliardo di euro**. La percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si osserva che la misura qui in esame, **di carattere transitorio**, in quanto operante sino a tutto il **2029**, appare simile come meccanismo, pur prevedendo percentuali di garanzia differenziati, alla **nuova forma** di intervento in **garanzia di SACE**, che il D.L. liquidità, [D.L. n. 23/2020](#) (articolo 2, comma 1, lett. c)) ha introdotto, non già in via transitoria, bensì **a regime, previa autorizzazione della Commissione UE** (circa la conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia).

Tale misura, che si descrive in calce al *box* di approfondimento successivo, è stata implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il [D.L. n. 50/2022](#) (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo.

Il *box* di approfondimento successivo dà anche indicazione degli interventi straordinari in garanzia di SACE, introdotti in regime pandemico e nell'attuale contesto di crisi dei prezzi energetici. Si tratta di misure dallo schema analogo, nelle quali gli **impegni assunti da SACE**, operanti entro certi limiti, **sono garantiti dallo Stato**. Il **Fondo a copertura dei relativi oneri statali**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è quello di cui all'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 23/2020, impiegato anche dall'intervento qui in esame.

• SACE: il sostegno straordinario alla liquidità delle imprese e il supporto all'economia

SACE, già Istituto per i **servizi assicurativi del commercio estero**, è stata **trasformata in società per azioni** per effetto dell'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.

La Società svolge un ruolo centrale nell'attuazione delle **misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese**, ma non solo. I **compiti legislativamente attribuiti a SACE** sono, infatti, plurimi e sono stati **notevolmente estesi**, a decorrere **dall'anno 2020**.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti nella [Relazione n. 2/2023](#)²⁵“in un contesto macroeconomico complesso, profondamente modificato dall'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, nel corso del 2020 numerosi interventi normativi hanno previsto per SACE un nuovo ruolo di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, ruolo che si è affiancato all'operatività tradizionale”. A SACE sono stati, in particolare, attribuiti alcuni compiti di **supporto alla liquidità del tessuto produttivo**, sia nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19, sia nell'ambito della strategia per far fronte all'incremento dei prezzi dell'energia, nel contesto dell'attuale conflitto russo ucraino.

L'implementazione delle competenze di SACE, anche di quelle ordinarie, avvenuta in particolare nel corso della crisi pandemica, ha determinato la necessità, posta anche l'estensione degli impegni finanziari (garantiti dallo Stato) che la Società è stata autorizzata ad assumere, di una **revisione della sua governance**, nell'ambito della quale il Gruppo SACE è stato ceduto (al netto del gruppo SIMEST) da CDP al **Ministero dell'economia e finanze** (cfr. [D.M. 17 marzo 2022](#)²⁶, qui il [comunicato stampa](#)²⁷).

Garanzia Italia

L'**articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020**, convertito in L. n. 40/2020, ha autorizzato SACE S.p.A a concedere, fino al **30 giugno 2022**, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Hanno potuto beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovevano aver pienamente già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI (strumento utilizzato in via straordinaria durante il periodo pandemico a supporto della liquidità delle PMI), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono state escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali. L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)), successivamente, sino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2021 (articolo 13, comma 1, lett. a)), nonché, da ultimo, con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 59) al 30 giugno 2022.

²⁵ Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE S.p.A. n. 2/2023, relativa all'anno 2021.

²⁶ SACE S.p.A. è attualmente detenuta al 100% dal MEF, e detiene, a sua volta, il 100 per cento delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel *factoring*, costituita nell'anno 2009, iscritta all'albo degli intermediari finanziari e SACE BT S.p.A., costituita nel 2004 come società specializzata nell'assicurazione a breve termine (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l'acquisizione di ASSEDILE (poi SACE *Surety*). SACE BT a sua volta detiene il 100 per cento di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d'informazione commerciale e recupero crediti (si rinvia al [sito istituzionale](#) della società). Qui lo statuto della [società SACE](#).

²⁷ Il decreto ministeriale ha previsto il trasferimento da parte di SACE a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della partecipazione detenuta in SIMEST S.p.A., pari al 76 per cento del capitale sociale e il trasferimento da parte di CDP al [MEF](#) della partecipazione detenuta in SACE (pari al 100 per cento).

Agli impegni complessivamente assunti da SACE è stato posto un limite di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI (ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti).

Gli **impegni assunti da SACE sono stati garantiti dallo Stato** e, a tal fine, è stato istituito un apposito, dall'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 23/2020, un **Fondo a copertura dei relativi oneri statali** presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La **dotazione iniziale** del Fondo era pari a **1.000 milioni** di euro per il 2020. Per la gestione del fondo, il medesimo comma 14, ha autorizzato l'apertura di **apposito conto corrente di tesoreria centrale** intestato alla SACE S.p.A., su cui versare le commissioni incassate dalla stessa Società, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

Riassicurazione crediti commerciali

Il **decreto-legge n. 34/2020**, convertito in legge n. 77/2020, ha, successivamente, consistentemente rifinanziato il Fondo, di **30 miliardi** di euro per l'anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle **garanzie** rilasciate da SACE in favore delle **assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell'art. 35** del medesimo decreto (articolo 31, comma 1).

Gli stanziamenti complessivi a favore del Fondo, **unitamente a quelli già autorizzati** dal citato **D.L. n. 23/2020**, sono dunque stati complessivamente pari a 31 miliardi, di cui 29,3 miliardi di euro per la "Garanzia Italia" e 1,7 miliardi per le assicurazioni sui crediti commerciali.

La legge di bilancio 2021 ha poi consentito alle **imprese "mid-cap"** di accedere allo strumento "Garanzia Italia" SACE²⁸, a decorrere dal 1° marzo 2021 e **fino al 30 giugno 2022**, ai sensi della proroga contenuta nella Legge di bilancio 2022.

Riassicurazione crediti energia

Durante il contesto di **crisi energetica**, acuita dal conflitto russo Ucraino, l'**articolo 8, al comma 2 del D.L. n. 21/2022**, ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare **garanzie in favore di banche**, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di **altri** soggetti **abilitati** all'esercizio del **credito** in Italia, entro un **limite massimo di impegni** pari a **9 miliardi** di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui della "Garanzia Italia" di cui al D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), al fine di sostenere le specifiche **esigenze di liquidità** derivanti dai **piani di rateizzazione** concessi **dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia**.

Il medesimo articolo, al **comma 3**, ha autorizzato SACE S.p.A., a concedere in favore delle **imprese di assicurazione** autorizzate all'esercizio del **ramo credito e cauzioni** una **garanzia** pari al **90 per cento** degli **indennizzi** generati dalle **esposizioni** relative ai **crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia**, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle **fatture emesse entro il 30 giugno 2024** relative ai

²⁸ Alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel decreto-legge n. 23/2020).

consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (termini così prorogati dal **D.L. n. 176/2022** (L. n. 6/2023), **articolo 3, comma 8**), conformemente alle **modalità declinate dallo schema di garanzia** di cui all'articolo 35 del D.L. n. 34/2020. La norma, infatti, accorda di diritto, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, la **garanzia dello Stato** a prima richiesta e senza regresso. Contestualmente, istituisce nell'ambito del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. 40/2020), due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie prestate da SACE, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a **900 milioni** di euro e **5000 milioni** di euro (importo così innalzato dall'**articolo 3 del D.L. n. 176/2022**) alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla sua contabilità, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative. Si evidenzia che l'importo sopra indicato di 5000 milioni è stato così innalzato dall'**articolo 3 del D.L. n. 176/2022**, il quale ha **potenziato le misure** contro il caro bollette (**commi 1-7**), facendo rientrare tali nuove misure entro lo stesso schema del citato D.L. n. 21, articolo 8, comma 3.

Segnatamente, l'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la **rateizzazione** dei rincari delle bollette elettriche²⁹, per i **consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023** (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo **rilascio della garanzia SACE** su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la **garanzia SACE per gli indennizzi** corrisposti a fronte di **crediti rimasti insoluti** dei fornitori di energia elettrica e gas naturale, disponendo che la garanzia sia concessa conformemente alle disposizioni dell'art. 8, comma 3 del D.L. n. 21/2022. I commi 5 e 6 riconoscono la **possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE**, prestata alle medesime condizioni di cui all'articolo 15 del D.L. n. 50/2022 (cfr. subito *infra*), quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione.

SupportItalia

Infine, con l'**articolo 15 del D.L. n. 50/2022**, SACE è stata autorizzata a rilasciare, **fino al 31 dicembre 2023** (termine così prorogato dall'**articolo 3 del D.L. n. 176/2022**), **garanzie in favore di banche**, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli **altri soggetti abilitati** all'esercizio del **credito** in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle **imprese** aventi sede in Italia **colpite dagli effetti economici negativi** derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa. L'efficacia della misura è stata subordinata, ai sensi del comma 14, alla previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.108 TFUE.

²⁹ Ai sensi del comma 7, l'adesione al piano di rateizzazione è un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022.

Sulle **obbligazioni di SACE S.p.A.** derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta** e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito dall'articolo 1, comma 14, D.L. n. 23/2020, per la "Garanzia Italia SACE". La nuova garanzia SACE può essere concessa entro l'importo complessivo dei 200 miliardi della "Garanzia Italia SACE" ivi previsto. Inoltre, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la "Garanzia Italia SACE", ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto.

Nuova forma ordinaria di operatività di SACE

Il D.L. liquidità, [D.L. n. 23/2020](#) ha introdotto una **nuova forma** di intervento in **garanzia di SACE**, implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il [D.L. n. 50/2022](#) (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche della misura, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo. La misura, che **non è transitoria, ma opera a regime**, è finalizzata al sostegno e rilancio dell'economia e a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione.

SACE è **autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato** e in conformità alla normativa europea, **per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie** sotto qualsiasi forma e **controgaranzie**, verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, entro l'importo complessivo massimo di **200 miliardi di euro**. Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a **rilasciare, a condizioni di mercato** e in conformità alla normativa dell'Unione europea, **garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari**, cambiali finanziarie, titoli di debito e **altri strumenti finanziari** emessi da imprese con sede in Italia. L'attività è svolta con contabilità separata rispetto alle altre attività.

Sulle **obbligazioni della SACE S.p.A.** derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è **accordata di diritto la garanzia dello Stato** a prima richiesta. I **criteri e le modalità di rilascio della garanzia** nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono **definiti** in apposito **allegato tecnico** (aggiunto con il D.L. n. 50/2022).

L'efficacia di questa misura è stata **subordinata alla positiva decisione della Commissione UE** sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. E' stato demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, la possibilità di disciplinare, in conformità alla decisione della Commissione, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie ([articolo 2, comma 1, lett.c](#)), del D.L. n. 23/2020, che introduce un **nuovo comma 14-bis**, nell'articolo 6 del D.L. n. 269/2003 (L. n. 323/2003), recante la disciplina delle attribuzioni di SACE. Il comma 14-bis è stato successivamente novellato dall'articolo 17 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 77/2022)).

Articolo 55, comma 11 **(Garanzia Green SACE)**

L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo *Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cd. **Garanzie green SACE**), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse **in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fidejussioni**, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di **appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali** ai sensi della normativa di settore.

In particolare, il **comma 11** in esame - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 - dispone che, **per l'anno 2024**, le **risorse disponibili al 31 dicembre 2023** sul conto corrente di tesoreria relativo al **Fondo Green New Deal**, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge di bilancio 2020, siano **destinate alla copertura delle garanzie SACE per** la realizzazione dei **progetti economicamente sostenibili** volti ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, agevolare la transizione verso un'economia pulita o ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni, **nel limite di impegno** assumibile dalla stessa Società pari a **3.000 milioni** di euro.

Le predette garanzie sono concesse **in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma**, che le imprese sono tenute a prestare **per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali** ai sensi della pertinente normativa di settore.

Come evidenzia la **relazione illustrativa**, le risorse del **Fondo Green New Deal - già destinate alla Garanzia green SACE** - sono state legislativamente programmate fino al 2023. In particolare, allo strumento di SACE sono stati destinati, dalle annuali leggi di bilancio, a valere sul Fondo stesso:

- per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 470 milioni di euro (cfr. art. 64, comma 5, D.L. n. 76/2020 e art. 1, comma 231, L. di bilancio 2021, L. n. 178/2020)
- per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 565 milioni di euro (cfr. art. 1, comma 61 della Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e da ultimo, l'art. 1, comma 421 della L. di bilancio 2023, L. n. 197/2022).

Pertanto, la **norma qui in esame intende disporre una proroga** dell'operatività al 2024 della Garanzia Green SACE, a valere sulle risorse rimaste disponibili sul Fondo.

La **legge di bilancio 2020 - legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 85 a 89** - ha costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo** da ripartire **a supporto di progetti economicamente sostenibili**, che abbiano come obiettivo:

- la decarbonizzazione dell'economia,
- l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,
- la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,
- la rigenerazione urbana,
- il turismo sostenibile
- l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale
- **programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il [Green Deal](#) europeo (comma 86).**

Per il sostegno a tali interventi - definiti come "*Green and Innovation Deal italiano*" - il Fondo è stato dotato di **470 milioni** di euro per l'anno **2020**, di **930 milioni** di euro per l'anno **2021** e di **1.420 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2022 e 2023** (comma 85).

Per la realizzazione dei predetti progetti, il Ministro dell'economia e finanze, a valere sulle disponibilità del Fondo, è stato autorizzato ad intervenire con la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, nella misura massima dell'80 per cento e anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni (comma 86). Il Ministro è stato autorizzato ad intervenire anche attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata (comma 87). Per ciascuna delle finalità suddette è stata autorizzata l'istituzione di un apposito **conto corrente di tesoreria** centrale (comma 88).

L'**articolo 64 del D.L. n. 76/2020** ha disciplinato il rilascio delle predette garanzie, da parte della **SACE**, per conto del MEF, in virtù della **convenzione** tra questi stipulata, approvata con **delibera del CIPE (ora CIPESS) n. 56 del 29 settembre 2020**.

L'articolo 64, comma 2 ha disposto che **SACE S.p.A. assuma le garanzie nel limite di 2.500 milioni** di euro per l'anno **2020** e, per gli anni successivi, dei limiti di **impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio**.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo, le **garanzie possono riguardare**, tenuto conto degli **indirizzi** che il **CIPESS** può emanare **entro il 28 febbraio** di ogni anno e conformemente al *Green Deal* europeo:

- a) **progetti verso un'economia pulita e circolare** e per integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- b) **progetti verso una mobilità sostenibile e intelligente**, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Ai sensi del **comma 3**, il rilascio da parte di **SACE S.p.A.** delle **garanzie di importo pari o superiore a 600 milioni** di euro è subordinato a **decisione ministeriale** (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle imprese e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) sulla base dell'istruttoria trasmessa da **SACE S.p.A.**

Ai sensi del **comma 4**, sulle **obbligazioni di SACE S.p.A.** derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso**, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute da SACE stessa.

Secondo quanto previsto dal **comma 5**, le risorse disponibili del Fondo *Green Deal*, per l'anno 2020, sono state interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Per gli esercizi successivi, le risorse del fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono state determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.

Articolo 55, comma 12
(Supporto tecnico-operativo al MEF di società partecipate)

L'**articolo 55**, al **comma 12**, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la **facoltà di avvalersi**, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del **supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate**. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

In particolare, il **comma 12** in esame dispone, al fine di accelerare la realizzazione degli **interventi finanziari nell'economia**, che per l'espletamento delle **attività di natura amministrativa e contabile** connesse all'attuazione di tali interventi, il **Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo**, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea in materia di *in-house providing*.

Con **apposito disciplinare**, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 55, comma 13
(Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche)

L'articolo 55, comma 13, modificato in sede referente, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

Il comma 13, modificato in sede referente prevede la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina:

- dei criteri di **individuazione degli investimenti ritenuti prioritari** ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie disposte dal presente articolo, ovvero delle garanzie previste all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (vedi *infra*) e relative disposizioni attuative;
- delle **modalità di comunicazione e informativa**, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- e delle **procedure operative** inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie.

La stipula della suddetta convenzione è finalizzata ad assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, e, **come precisato in sede referente**, al coordinamento con il Piano di attività annuale di SACE (vedi il comma 3 del presente articolo).

Si prevede inoltre che, ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie previste, si tenga conto anche dei **criteri adottati per la definizione del [Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico](#)** istituito all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico è finalizzato alla pianificazione e programmazione di interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico primario, anche ad uso plurimo, compresa la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi serbatoi, nonché di interventi relativi alle reti idriche. Gli obiettivi del Piano sono: 1) l'incremento della sicurezza delle infrastrutture; 2) il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche; 3) l'aumento della resilienza dei sistemi ai cambiamenti climatici.

Agli **oneri** derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo di garanzia delle opere idriche** istituito dall'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

Il richiamato articolo 58 ha istituito presso la [Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali](#) - Csea), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe; il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità, nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 56, commi da 1 a 1-quater
(Ponte sullo Stretto di Messina)

L'articolo 56, comma 1 – che in sede referente è stato riscritto e integrato con l'aggiunta di tre ulteriori commi – al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032. Rispetto al testo originario, il nuovo testo risultante dalla riscrittura prevede quindi una riduzione di 2,32 miliardi di euro, ma non si tratta di un definanziamento: tali risorse vengono infatti imputate (in base al nuovo **comma 1-bis**) a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Il **comma 1-ter** prevede infine che gli accordi per la coesione da stipulare tra la Regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dar evidenza degli importi annuali del FSC destinati dal comma 1-bis alla realizzazione dell'opera.

Le ulteriori disposizioni recate dal testo iniziale del comma 1, in base alle quali con apposite delibere CIPESS sarà attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa, sono ora contenute (in seguito alla riscrittura operata in sede referente), senza sostanziali modifiche, nel **comma 1-quater**.

Le risorse per il Ponte (commi 1 e 1-bis)

Il **comma 1** – il cui testo risultante dalla riscrittura operata in sede referente corrisponde, ad eccezione dei diversi importi contemplati, a quello del primo periodo del comma 1 del testo iniziale – reca una disposizione finalizzata a consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del D.L. 35/2023.

A tal fine, **nelle more dell'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento** atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è **autorizzata la spesa di 9.312 milioni di euro** e ne viene disciplinata l'articolazione temporale negli esercizi finanziari 2024-2032.

Si fa notare che il testo iniziale prevedeva una autorizzazione di 11.630 milioni. La differenza tra i due importi (pari a **2.312 milioni di euro**) viene imputata (dal nuovo comma 1-bis) **a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**.

Complessivamente quindi il nuovo testo approvato in sede referente conferma l'**importo complessivo di 11.630 milioni destinato all'opera** in questione. La seguente tabella illustra la diversa articolazione temporale e delle fonti di

finanziamento prevista dal combinato disposto del nuovo testo dei commi 1 e 1-*bis*.

Anni	Testo iniziale	Testo approvato in sede referente (co. 1 e 1- <i>bis</i>)				
	Bilancio dello Stato	Bilancio dello Stato	FSC Amm.ni centrali	FSC Calabria e Sicilia	Totale	A carico FSC
2024	780	607	70	103	780	173
2025	1.035	885	50	100	1.035	150
2026	1.300	1.150	50	100	1.300	150
2027	1.780	440	400	940	1.780	1.340
2028	1.885	1.380	148	357	1.885	505
2029	1.700	1.700	-		1.700	-
2030	1.430	1.430	-		1.430	-
2031	1.460	1.460	-		1.460	-
2032	260	260	-		260	-
Totale	11.630	9.312	718	1.600	11.630	2.318

Nella relazione tecnica al testo iniziale del d.d.l. (AS 926) viene evidenziato che lo stanziamento di 11,63 miliardi di euro in questione assicura “unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall’apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023, l’integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 8-*bis* e seguenti, del medesimo decreto-legge. Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-*bis* il costo complessivo dell’opera è stato rideterminato escludendo:

- gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall’investitore privato, non coerenti con l’impianto finanziario delineato dal richiamato D.L. n. 35/2023;
- gli oneri funzionali all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo D.L., che sono previsti nell’aggiornamento complessivo del costo del progetto”.

Disposizioni relative al FSC (commi 1-*bis* e 1-*ter*)

Il **comma 1-*bis*, introdotto in sede referente**, per le finalità di cui al comma 1 (finanziamento del ponte sullo Stretto) dispone per il periodo 2024-2028 le seguenti autorizzazioni di spesa mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Ciclo di programmazione 2021-2027:

a) 718 milioni di euro (70 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 50 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 148 milioni per il 2028) imputati sulla quota afferente alle **amministrazioni centrali**;

b) 1.600 milioni di euro (103 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026, 940 milioni per il 2027 e 357 milioni per il 2028), imputati sulle risorse indicate per la **Regione Calabria e la Regione Siciliana** dalla delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023.

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 124/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2023), nel sostituire il comma 178 dell'art. 1 della L. 178/2020, ha definito una nuova modalità di programmazione delle risorse FSC 2021-2027 (complessivamente 91,43 miliardi)³⁰, prevedendo una "**imputazione in via programmatica**" delle risorse destinate alle amministrazioni centrali (lett. *a*) e alle Regioni e Province autonome (lett. *b*).

Con **delibera del CIPESS n. 25** del 3 agosto 2023 è stata assegnata la quota in via programmatica destinata alle **Regioni** e Province autonome per un importo complessivo di 32.366 milioni, di cui 3.053 milioni già anticipati con legge o con delibere CIPESS.

La quota destinata alle amministrazioni centrali non è stata ancora oggetto di delibera CIPESS.

La delibera **CIPESS n. 25 del 2023** ha attribuito in via programmatica alla **Regione Siciliana 6.625 milioni** di nuove risorse (che vanno ad aggiungersi ai 237 milioni già assegnati) e **2.230 milioni alla Regione Calabria** (che vanno ad aggiungersi ai 633 milioni già assegnati).

Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, dispone che gli accordi per la coesione da stipulare tra le Regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dare evidenza delle risorse annuali del FSC destinate dal comma 1-bis alla realizzazione dell'opera, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati alla lettera b) del medesimo comma 1-bis.

La formulazione del comma sembra demandare, dunque, allo strumento dell'accordo per la coesione – recentemente introdotto dal decreto-legge n. 124

³⁰ Nel preambolo della delibera CIPESS n. 25/2023 le risorse assegnate al FSC 2021-2027 sono indicate complessivamente in 91,4 miliardi, così destinate:

- 14,8 miliardi sono stati oggetto di riduzione in virtù di disposizioni legislative;
- 1,7 miliardi sono stati oggetto di preallocazione legislativa (a cui seguirà una delibera CIPESS di assegnazione);
- 11,1 miliardi sono stati già assegnati dal CIPESS con proprie delibere;
- 15,6 miliardi sono stati destinati al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR;
- 6 miliardi sono stati dichiarati "indisponibili" in attesa della ricognizione disposta dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, ai fini della copertura dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge, a valere sul FSC della programmazione 2014-2020, con l'utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 qualora la quota FSC 2014-2020 non dovesse presentare la relativa disponibilità.

Considerando i 32,4 miliardi (al lordo di 3,1 miliardi già assegnati) imputati in via programmatica in favore di regioni e province autonome dalla medesima delibera n. 25, residuano nelle disponibilità programmatiche FSC 2021-2027 ancora risorse pari a 12,8 miliardi.

del 2023 in sostituzione dei precedenti “Piani di sviluppo e coesione” – la determinazione della quota di risorse da destinare, per ciascun anno dal 2024 al 2032, alla realizzazione dell’opera a carico delle risorse FSC attribuite dalla menzionata delibera CIPESS, rispettivamente, alla Regione Siciliana e alla Regione Calabria, ferma restando la concorrenza integrale degli importi annuali di cui al comma 1-*bis*, lettera b).

L’**Accordo per la coesione** è il nuovo strumento previsto per la programmazione delle risorse FSC 2021-2027 (come ridefinita dall’art. 1, comma 1, del D.L. 124/2023), in sostituzione dei “Piani di sviluppo e coesione” precedentemente previsti dal citato comma 178 come riformulato. In particolare si stabilisce che l’Accordo per la coesione, **definito dal Ministro per gli affari europei**, il Sud, la coesione e il PNRR **con i singoli ministri** (lettera c) o **con i presidenti di regione e provincia autonoma** (lettera d), individuerà gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

Ulteriori risorse (comma 1-quater)

Il **comma 1-quater** – **introdotto in sede referente** e il cui testo corrisponde, senza variazioni sostanziali, a quello del secondo periodo del testo iniziale del comma 1 – prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno e fino all’entrata in esercizio dell’opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) presenta **informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse** (scompare, nel testo approvato in sede referente, la precisazione “a carico del bilancio nazionale” che era invece presente nel testo iniziale del secondo periodo del comma 1) **a copertura dei costi di realizzazione dell’opera.**

Lo stesso comma dispone che **con apposite delibere**, su proposta del MIT d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, **il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse** testé menzionate determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e la relativa articolazione annuale.

• Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto e le risorse necessarie

Nel disciplinare il riavvio dell’iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina, il decreto-legge 35/2023 ha previsto, al comma 2 dell’articolo 3, che il progetto definitivo dell’opera approvato il 29 luglio 2011 è integrato da una **relazione del progettista**:

- attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera;
- contenente le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo alle nuove norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica, nonché, tra l’altro, alla compatibilità ambientale e agli eventuali ulteriori adeguamenti

progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione.

Il successivo comma 3 dispone che la relazione in questione (corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima) è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che si esprime entro i successivi trenta giorni.

In proposito si fa notare che con il [comunicato stampa di Webuild del 30 settembre 2023](#) viene reso noto che il "Consorzio Eurolink, guidato da Webuild, ha consegnato la documentazione di aggiornamento del progetto definitivo a Società Stretto di Messina".

I commi 7 e 8 dell'articolo 3 del D.L. 35/2023 (che sono richiamati dalla norma in esame) disciplinano l'**approvazione** di una serie di documenti, ivi incluso il **progetto definitivo**.

In particolare il comma 7 prevede, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) trasmette al CIPESS per l'approvazione i seguenti atti e documenti: a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal MIT; b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; c) il progetto definitivo e la relazione del progettista di cui al comma 2 (poc'anzi illustrato); d) il piano economico-finanziario; e) la relazione istruttoria del MIT che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento. Il comma 8 dispone poi che l'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

In relazione al **costo complessivo dell'opera** in questione, si ricorda che i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge recano disposizioni finalizzate a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica (Allegato "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" al Documento di economia e finanza 2023, che quantifica il costo aggiornato dell'opera - comprensiva delle opere a terra - in 13,5 miliardi di euro).

Nella risposta all'[interrogazione 3/00697](#), resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta della Camera del 4 ottobre scorso, viene evidenziato che "il costo che il DEF prevedeva di 13 miliardi e mezzo contiamo che possa essere inferiore ai 12 miliardi, con un contributo da parte delle regioni Sicilia e Calabria e con un contributo da parte delle istituzioni europee" e che "l'obiettivo è chiaro, far partire i cantieri entro l'estate del 2024".

Nella risposta, resa nella seduta del 17 ottobre 2023, all'[interrogazione 5/01476](#), è stato evidenziato che "in merito al piano dei finanziamenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, per quanto attiene al contributo statale già nella prossima legge di bilancio saranno individuate le risorse destinate all'opera, con la relativa ripartizione annuale. In riferimento ai fondi FSC, la delibera CIPESS del 3 agosto scorso ha approvato la proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Tali risorse saranno ripartite attraverso appositi accordi di Coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con la partecipazione dei Ministeri interessati e di ciascuna regione, come previsto dall'articolo 1 del decreto Sud, approvato lo scorso 7

settembre dal Consiglio dei ministri. Nella stipula degli accordi di coesione con le regioni Sicilia e Calabria sarà, quindi, definita la quota regionale FSC destinata al finanziamento dell'opera.”.

Per un approfondimento sulle disposizioni recate dal decreto-legge 35/2023 si rinvia al [dossier n. 77/2 del 17 maggio 2023](#).

Articolo 56, comma 2
(Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona)

L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a **semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona** in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire **la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale** e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

A tale proposito è utile ricordare come [l'articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020](#), aveva previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:

- **il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria**, nominato Commissario straordinario ai sensi [dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019](#). A tale Commissario era affidato il compito di seguire la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.;
- **il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale**, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.

Tanto premesso, si segnala che **il comma 2 dell'articolo 56 del disegno di legge in esame** prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, al **Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale**, già Commissario straordinario per i compiti specificati sopra, **sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività che riguardano, in particolare, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.**

La disposizione in commento precisa, inoltre, che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019. Si stabilisce, inoltre, che **il Commissario straordinario possa nominare fino a due sub-commissari il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario, ovvero al 31 dicembre 2024.**

Da ultimo si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, **il Commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** (individuato, come detto in precedenza, nel Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria) **cessi le proprie funzioni**, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In base agli **elementi presenti nella relazione illustrativa**, l'intervento normativo in commento è volto a **concentrare in un'unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte**, e attualmente previste dal citato articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, **al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi** ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.

Articolo 56, comma 3***(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)***

L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di **investimenti e infrastrutture**. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.

Qui di seguito si riporta il prospetto contenuto nell'allegato V.

Finalità	Ministero	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Annui 2030-2038	Totale
Impianto funiviario di Savona – Subcommissari	MIT	0,2654							0,2654
Contributo per la realizzazione Campus dell'Università degli studi di Milano EXPO 2015	MUR	30	24	16	10				80
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale, di cui all'Allegato C del dPCM 14 settembre 2022	MUR	20	20	20	20	20	20		120
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio	MEF	40	50	55					145
Integrazione risorse per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)	PCM	40	40	45					125
Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289	PCM	50							50
Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT)	PCM	10							10

Finalità	Ministero	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Annui 2030- 2038	Totale
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5	MIT	20	20	40	40	40	40	40	560
Totale		210,3	154,0	176,0	70,0	60,0	60,0	40,0	1090,3

Impianto funiviario di Savona – Subcommissari

L'**Allegato V** autorizza la spesa di 265.400 euro per il 2024 per la finalità in epigrafe.

Riguardo all'impianto delle funivie di Savona, si veda la scheda relativa al **comma 2** del presente articolo.

Contributo per la realizzazione Campus dell'Università degli studi di Milano EXPO 2015

L'**Allegato V** autorizza la spesa di 30 milioni nel 2024, 24 milioni di euro nel 2025, di 16 milioni di euro nel 2026 e di 10 milioni di euro nel 2027, a titolo di contributo per la realizzazione del nuovo campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015.

Il riferimento è al progetto del [Campus scientifico in MIND - Milano Innovation District](#).

Il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, con delibera del 23/07/2019, ha autorizzato l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione della nuova sede del Campus, attraverso procedimento di finanza di progetto. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta straordinaria tenuta il giorno 11 dicembre 2020, ha deliberato l'approvazione della proposta di aggiudicazione, resa dalla Commissione giudicatrice, per l'affidamento del suddetto contratto a un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

Il Consiglio di amministrazione, nella [seduta del 23 novembre 2021](#), ha deliberato:

- di approvare, al fine dell'avanzamento del progetto per la realizzazione nuovo Campus MIND presso l'area EXPO - Nuova sede delle Facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Milano – la spesa complessiva per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti le attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Responsabile dei Lavori per un importo complessivo rivalutato da porre a base di gara pari ad € 6.800.000,00 (IVA, spese tecniche e oneri di legge compresi). La copertura della

spesa complessiva presunta di € 6.800.000,00 (IVA, spese tecniche e oneri di legge compresi), è garantita dalle risorse già stanziante per la realizzazione dell'opera;

- di approvare l'esperienza della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento delle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo complessivo a base d'appalto di € 5.039.537,97 (comprensivo di onorario e spese, oneri di legge esclusi);

- di dare mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Consiglio di amministrazione, nella [seduta del 28 marzo 2023](#), ha deliberato

- di approvare, al fine dell'avanzamento del progetto per la Realizzazione nuovo Campus MIND presso l'area EXPO – Nuova sede delle Facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Milano – gli importi previsti per i servizi tecnici, come ridefiniti in premessa sulla base del progetto definitivo approvato dall'Amministrazione:

- di approvare l'esperienza di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti alle attività di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli allestimenti e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione dell'opera, per un importo complessivo rivalutato da porre a base di gara pari ad € 8.549.711,91;

La copertura della spesa complessiva presunta di € 11.324.000,00 (IVA, e oneri di legge compresi), è garantita dalle risorse già stanziante per la realizzazione dell'opera.

Con [decreto del rettore del 14 settembre 2023](#), è stata:

- convalidata la revoca, disposta con provvedimento del RUP del 30 giugno 2023, per le ragioni indicate in premessa, della pubblicazione della procedura d'appalto in epigrafe, avviata in data 23 giugno 2023;

- autorizzata la pubblicazione di una nuova procedura d'appalto – sulla base dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione già approvati dal Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2023, come modificati dal presente decreto - che tenga conto dell'adeguamento economico delle competenze professionali poste a base d'appalto, derivante dall'adeguamento degli importi contrattuali definiti negli atti sottoscritti in data 29 giugno 2023, nonché delle intervenute modifiche normative come determinati in premessa e così definiti:

- importo complessivo a base d'appalto: € 20.104.359,22, di cui:

- Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori (opere listino 2019) € 14.407.405,95.
- Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per opere di Allestimento spazi € 5.696.953,27.

Il [bando di gara](#), pubblicato il 10 ottobre 2023, è stato poi rettificato il 27 ottobre 2023.

Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale, di cui all’Allegato C del DPCM 14 settembre 2022

L’**Allegato V** autorizza la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.

Con riferimento al “**Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale**” occorre anzitutto ricordare che l’**art. 1, comma 999, della L. 234/2021** ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il trasferimento della Scuola Politecnica — Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (*Great Campus*). Tale disposizione ricollega l'intervento alle finalità di cui all'**art. 1, comma 1333, della L. 296/2006**, con cui è stato disposto che le risorse residue menzionate da una precedente disposizione, l'art. 145, comma 52, della L. 388/2000, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia; inoltre, per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del suddetto polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, il comma 1333 ha autorizzato la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. Andando a ritroso nella catena normativa, l’**art. 145, comma 52, della L. 388/2000**, aveva a sua volta previsto che il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del D.L. 120/1989 fosse integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova, anche in relazione all'attuazione del sopraggiunto art. 4 del D.L. 269/2003 che ha istituito l’[Istituto italiano di tecnologia](#). Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione veniva autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

L’anello più risalente della catena normativa è il menzionato **art. 5 del D.L. 120/1989**, il quale prevedeva una serie d’interventi al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico in crisi, fra cui la provincia di Genova.

Il “[Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale](#)”, è stato individuato quale **progetto bandiera** della Regione Liguria, nell’ambito del PNRR, nel giugno 2022, e consiste nella realizzazione, presso Genova, di un nuovo centro di medicina traslazionale che unirà istituti di ricerca, ateneo e ospedali.

Si ricorda che i **progetti bandiera regionali nell’ambito del PNRR** sono previsti dall’**art. 33, comma 3, lett. b) del D.L. 152/2021**. In particolare, l’art. 33, comma 1, istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». L’art. 33, comma 3, lett. b) in parola attribuisce a esso, fra l’altro, il compito di prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera».

Qui il [protocollo generale d'intesa per l'elaborazione e la realizzazione dei progetti bandiera](#), sottoscritto il 20 aprile 2022 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministeri.

Il progetto è stato poi inserito all'interno dell'Allegato C del [DPCM 14 settembre 2022](#), recante «Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL», con un importo stimato complessivo pari a 280 milioni di euro.

Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della Regione Lazio

L'**allegato V** autorizza la spesa di 40 milioni per il 2024, di 50 milioni per il 2025, di 55 milioni per il 2026.

Integrazione risorse per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)

L'**allegato V** autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per il 2026, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei [Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026](#).

Il 24 agosto 2019 il CONI ha [reso noto](#) che l'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a [Taranto](#). [Qui](#) il dossier di candidatura. L'Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l'ultima delle quali nel 2009, a Pescara; a Bari si era svolta l'edizione del 1997. L'[atto costitutivo e lo statuto](#) del comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026" sono stati approvati il 9 giugno 2020.

L'art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022), comma 5-bis, novellato dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:

- quello di 4 milioni di euro, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020);
- quello di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).

Il comma 5-*bis* ha inoltre demandato a un DPCM adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, la nomina di un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Da [fonti di stampa](#) si apprende che, con DPCM in data 4 maggio 2023, si è proceduto alla nomina del commissario.

Si tratta dei poteri sostitutivi previsti in caso di mancata attuazione degli impegni legati al PNRR. In particolare, l'art. 12, comma 1, secondo periodo, attribuisce ai commissari *ad acta*, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'[art. 2 del D.LGS. 175/2016](#) (cioè il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Il comma 5, primo periodo, stabilisce che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 del medesimo D.L. 77/2021, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al [D.LGS. 159/2011](#), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 5, quarto periodo, prevede che tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del

Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011).

La disposizione da ultimo richiamata prevede una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 136/2013 (L. n. 6/2014), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009 (cioè gli enti e i soggetti ricompresi nell'apposito allegato ISTAT), con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale del 3% di cui sopra.

Il comma 5-ter dell'art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022), modificato dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. b), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), prevede che il Commissario straordinario, entro 90 giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, di cui al d.lgs. n. 229/2011, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si

rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura; b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità; c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

I commi *5-quater* e *5-quinquies* dell'art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022) sono inseriti dall'articolo 33, comma *5-ter*, lett. c), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023). Il comma *5-quater* ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

Il comma *5-quinquies* ha previsto che alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, sulle controversie relative a infrastrutture strategiche, che, fra l'altro, detta una particolare disciplina per quanto attiene alla tutela cautelare e al risarcimento per equivalente.

In particolare, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi specificamente contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

L'**Allegato V** incrementa di 50 milioni di euro per il 2024 la dotazione del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi sportivi internazionali.

La disposizione rinvia espressamente all'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002).

L'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002) ha istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma: a) relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.

Per ulteriori ragguagli sul Fondo, si veda il *Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato*, [volume I tomo II - i conti dello Stato e le politiche di bilancio 2022](#), pp. 266-267.

Al riguardo, si ricorda che i commi da 619 a 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), hanno disciplinato la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato "Istituto per il credito sportivo e culturale" e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

In particolare, il comma 623 ha assegnato al nuovo Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali, tra i quali il [Fondo di garanzia l'impiantistica sportiva](#) e i grandi eventi sportivi internazionali (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto). Con [DM del 18 luglio 2023](#) sono stati approvati i nuovi [criteri di gestione](#) del Fondo. Si veda anche il [regolamento sulle modalità di gestione](#).

Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT)

L'**Allegato V** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per l'adeguamento tecnologico degli operatori di rete mobile al sistema IT-ALERT.

In dettaglio, l'autorizzazione di spesa di cui all'**Allegato V riga 7, richiamato dal comma 3 dell'art. 56**, è finalizzata a far fronte alle esigenze di **adeguamento tecnologico degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile** derivanti dall'inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del **Sistema di allarme pubblico IT-ALERT**, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *uuu*), del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Il **sistema IT-alert** è un nuovo **sistema di allarme pubblico**, come definito dall'art. 2, co. 1, lett. *uuu*) del Codice delle comunicazioni elettroniche, per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, cioè per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari

presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso (art. 2, co. 1, lett. *ee*) del Codice delle comunicazioni elettroniche). Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il sistema IT-alert è conforme allo standard internazionale "*Common Alerting Protocol*" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali. Con [direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2023](#) "*Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-alert*", è stata aggiornata la precedente direttiva del 23 ottobre 2020, per allinearla alle modifiche introdotte al Codice delle comunicazioni elettroniche, di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, relativamente alle parti afferenti la regolazione del Sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile.

Si ricorda che la **legge di Bilancio 2023** (art. 1, comma 674 della legge n. xx 2022), ha **istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo**, con una dotazione di **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico denominato IT-ALERT.

Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5

L'**Allegato V** reca l'**autorizzazione di spesa**, per gli anni 2024 e 2025, nonché per gli anni dal 2026 al 2038, per coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle **linee metropolitane M4-M5 di Milano**.

In dettaglio, l'**Allegato V**, richiamato dal **comma 3 dell'art. 56**, autorizza la spesa di **20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** e di **40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038**.

L'autorizzazione di spesa è **a favore del Comune di Milano** ed è destinata a **coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5**, compresi quelli accessi dalle Società veicolo della M4 e della M5 inclusi nei canoni di disponibilità alle stesse erogati.

La disposizione rinvia poi ad un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle **modalità di erogazione del contributo**.

Si ricorda che per quanto riguarda la realizzazione delle linee **metropolitane** della città di **Milano**, la **legge di bilancio 2023** (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 483), ha disposto l'assegnazione al comune di Milano di **15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027** per la costruzione della **linea M4** della metropolitana. La norma ha altresì previsto che entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presentasse un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui

sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 della metropolitana, rappresentando con separata evidenza:

- il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi;
- il fabbisogno derivante dalla realizzazione dell'intervento, e specificando, altresì:
 - le tratte e i relativi costi;
 - le fonti di copertura disponibili;
 - il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare.

L'erogazione delle risorse è stata subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui sopra e al riscontro degli stessi da parte del MIT.

Si ricorda altresì che con [Decreto ministeriale n. 191 del 07/08/2023](#) è stato definito il riparto, per oltre 362 milioni €, delle risorse del Fondo investimenti destinate al trasporto rapido di massa (TRM) rifinanziato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel cui ambito sono stati assegnati al Comune di Milano, 20,9 milioni di €, per l'adeguamento dei sistemi antincendio della **linea 3** e 45 milioni € per l'adeguamento dei sistemi antincendio delle **linee M1 e M2**.

Articolo 56, commi 4 e 5 **(Interventi rete ferroviaria)**

L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

In particolare il **comma 4** modifica in parte il testo [dell'articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023](#) relativo alla realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nello specifico le modifiche apportate dal comma 4 prevedono che le somme a titolo di maggiori oneri, come determinate ai sensi del citato articolo 18 **siano corrisposte al contraente generale anche nei casi relativi alle varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.** Tra queste, sulla base di quanto previsto dalla normativa proposta rientrano anche le nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Da ultimo il comma in questione specifica, al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, che il soggetto attuatore sia autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, delle modifiche contrattuali derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

A tale proposito è utile ricordare come il richiamato articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 aveva introdotto, al comma 2, alcune disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire **la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati**, anche in parte, sulle **risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.**

In particolare, **i contratti interessati dalla disposizione in esame sono** relativi ai seguenti interventi:

- la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, 1° lotto funzionale.

Il 1° lotto funzionale rientra nel progetto complessivo che prevede la realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia - Verona - Padova che fa parte dell'**asse AV/AC Milano - Venezia**. Tale linea riveste un'importanza strategica sia a livello nazionale che europeo, infatti, è uno dei tasselli del **Core Corridor Mediterraneo** che collegherà i porti del sud

della Penisola iberica all'Europa orientale, passando per il sud della Francia, l'Italia Settentrionale e la Slovenia.

L'intervento consentirà di incrementare l'offerta di trasporto alta velocità, regionale e merci lungo la direttrice orizzontale **Milano – Venezia**, garantendo una migliore separazione dei flussi di traffico, con un conseguente incremento della capacità e della regolarità del servizio, riduzione dei tempi di viaggio e aumento della frequenza dei treni.

- la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale.

Il primo lotto Funzionale Verona – Bivio di Vicenza ha un valore di circa **2,5 miliardi di euro**, nell'ambito di un investimento complessivo di oltre €2,7 miliardi da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). La nuova tratta correrà per **44Km da Verona a Vicenza**, attraversando **13 Comuni** – 8 in provincia di Verona (Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, S. Bonifacio, Arcole e Monteforte d'Alpone) e 5 in provincia di Vicenza (Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina).

Il viaggio della nuova linea inizierà dalla stazione di Verona Porta Vescovo (Punta scambi estrema, lato Est) a partire da cui **correrà parallelamente alla linea storica per circa 3,5 km** fino a raggiungere la galleria artificiale di San Martino Buon Albergo (VR). Questa galleria consentirà alla ferrovia di sottopassare l'abitato e l'autostrada, e – risalendo al piano campagna – di continuare il viaggio fino al nodo di scambio nei pressi di Vicenza, punto in cui termina il tracciato del 1° Lotto Funzionale e da cui partirà il tracciato del 2° Lotto funzionale, l'attraversamento di Vicenza.

- la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Il Terzo Valico dei Giovi rappresenta uno dei principali investimenti delle nuove linee ad alta capacità veloce. Il progetto si sviluppa complessivamente per **53 km**, di cui **37 km in galleria**, e interessa **14 comuni** attraversando le provincie di **Genova** e di **Alessandria** e le regioni Liguria e Piemonte. Nel suo insieme la linea è caratterizzata da gallerie costituite da due canne gemelle a singolo binario, all'interno delle quali i treni potranno raggiungere una **velocità di 250 km/h**. Per ogni galleria, le due canne affiancate sono collegate tra loro da una serie di tunnel trasversali in modo che ciascuna possa servire da via di sicurezza per l'altra. La nuova linea sarà collegata alle linee esistenti attraverso quattro punti di innesto: l'interconnessione di Voltri, Genova (Bivio Fegino), Novi Ligure e Tortona.

In particolare, il comma 2 prevedeva che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi **si provvedesse, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024**, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del **'Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche'**, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente.

A tale riguardo si ricorda che **il predetto Fondo è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze** ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Successivamente, **a seguito dell'aumento dei materiali da costruzioni, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.**

Il comma 5 dell'articolo 56, da ultimo, autorizza una spesa pari a 825 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2024, e 300 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 175 milioni per l'anno 2027 per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Articolo 56, comma 6
(Linea ferroviaria adriatica)

L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad **accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.**

A tale proposito è utile ricordare come la linea Adriatica fa parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete europea TEN-T e costituisce il principale itinerario di collegamento per le merci provenienti dai (o dirette ai) porti del Mezzogiorno (tra cui Gioia Tauro, Taranto, Bari, Brindisi) e dell'Adriatico Centrale (tra cui Ancona, Ortona, Vasto, Termoli). Il progetto di potenziamento di tale linea è dotato, quindi, di una forte valenza strategica per l'intero Paese.

Per quanto attiene all'intervento normativo, si evidenzia che il comma in esame prevede che **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, **venga nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi**, con i poteri e le funzioni tipici dei Commissari straordinari e attribuiti dal decreto-legge n. 32 del 2019.

Articolo 56, comma 7
(Aggiornamento del documento sui programmi di investimento in sanità)

L'**articolo 56, al comma 7**, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs n. 281/1997³¹, l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo [Accordo del 28 febbraio 2008](#).

Il **comma 7 dell'articolo 56** prevede l'aggiornamento del documento recante la **Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità** di cui all' [Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto il 28 febbraio 2008](#). L'aggiornamento è rimesso ad un Accordo della stessa natura, da adottare ai sensi dell'**articolo 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281**.

Il citato articolo 4 prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale procedere all'aggiornamento dell'Accordo.

Il citato accordo del 28 febbraio 2008 concerne le procedure inerenti i finanziamenti ex **articolo 20** della Legge 11 marzo 1988, n. 67³², che ha autorizzato l'esecuzione di un **programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico** e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.

L'**articolo 5 bis del D.Lgs. n. 502/1992**³³, prevede che il Ministero della Salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'**articolo 20 della legge n. 67/1988**, possa stipulare **accordi di programma**

³¹ *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.*

³² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).*

³³ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali.

In proposito va ricordato che da alcuni anni – cfr. anche interventi [AGENAS](#) e [Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome](#) -, è stata sottolineata la necessità di promuovere un processo non rinviabile di semplificazione delle procedure inerenti i finanziamenti ex articolo 20 della Legge n. 67/88 da attuare mediante la revisione degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002 e 28 febbraio 2008. Le principali criticità sono riscontrabili nella complessità e nella durata della procedura che non consentono un agevole e tempestivo impiego delle risorse pubbliche rese disponibili. La lunghezza dell'*iter* determina spesso inoltre un parziale superamento della programmazione, con l'aumento dei costi degli interventi e/o l'emergere di nuovi/diversi fabbisogni che richiedono la variazione degli interventi stessi e, quindi, la conseguente necessità di procedere a rimodulazioni dell'Accordo di programma per aggiornarne i contenuti, nonché a revoche di interventi già approvati e relativa richiesta di sostituzione con nuovi interventi.

Va inoltre brevemente ricordato che le risorse per l'**edilizia sanitaria**, sono unificate in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 [L. n. 67 dell'11 marzo 1988](#)), per un ammontare definito in base alle seguenti autorizzazioni di spesa:

- l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico - rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - è stato incrementato di 1 miliardo (pertanto per il complessivo ammontare di **24 miliardi** di euro) dall'articolo 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010);
- successivamente, l'articolo 1, comma 555, legge n. 145 del 2018³⁴ ha incrementato complessivamente le risorse per **4 miliardi** di euro con riferimento al periodo 2021-2033, da destinare prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti (in base alla seguente modulazione: 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033).

Tali risorse sono state ripartite con [delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019](#) insieme alle somme residue derivanti dalla legge finanziaria 2010 per un totale di complessivi 4.695 milioni di euro.

A seguire, sono stati approvate successive autorizzazioni di spesa:

- un **incremento di 2 miliardi** di euro (risorse complessive per l'edilizia sanitaria aumentate complessivamente a 30 miliardi di euro) ai sensi dell'articolo 1, comma 81, legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), ripartite in base all'allegato B

³⁴ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*

annesso alla legge di bilancio 2021 (v. comma 443, articolo 1, legge n. 178 del 2020);

- ulteriore **incremento di 2 miliardi** (con rideterminazione delle risorse a 32 miliardi di euro) di cui al comma 442, articolo 1, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020), con destinazione (comma 444) di una quota dello 0,5% di tali risorse alla telemedicina. La ripartizione complessiva dell'incremento di 2 miliardi è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge di bilancio 2021;
- da ultimo, il comma 263, articolo 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha disposto l'**incremento** delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico **di ulteriori 2 miliardi** di euro per il periodo 2024-2035 (elevando a 34 miliardi la previsione finale). La **rideterminazione di ulteriori 2 miliardi di euro** è prioritariamente destinata alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro.

In particolare, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato (v. anche Il [DM Salute 20 luglio 2022](#)):

- a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021 ([qui il link](#)).
- b) per **100 milioni all'accantonamento quale quota di riserva** per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.

Articolo 56, commi da 7-bis a 7-quater
(Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica)

L'articolo 56, nei commi da 7-bis a 7-quater, introdotti nel corso dell'esame da parte della Commissione in sede referente, istituisce un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, **sono adottate le linee guida** e definite le modalità attuative, comprese quelle **relative alla assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché al monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale.**

In particolare, **il comma 7-bis** prevede che **le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica debbano essere coerenti con una serie di attività** tra le quali il contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica.

Tra le linee guida, inoltre, vengono citate anche la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariati pubblico-privato nonché la destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute.

In base a quanto previsto dal **comma 7-ter** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale si è detto in precedenza, individua per ciascuna delle linee di attività le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché i criteri e le modalità di presentazione da parte degli enti territoriali competenti dei progetti pilota.

Il comma 7-quater, infine, stabilisce **la dotazione finanziaria del fondo** che, come detto in precedenza è pari a 100 milioni di euro di cui 50 milioni di euro relativi all'anno 2027 e altre altrettanti 50 milioni di euro per l'anno 2028.

Articolo 56, comma 7-quinquies **(Ferrovia centrale umbra)**

Il comma **7-quinquies** dell'art. **56** assegna un finanziamento di **100 milioni complessivi** alla **Ferrovia centrale umbra**, scaglionati per **metà** sul **2025** e **metà** sul **2026**.

In dettaglio, la disposizione - introdotta dal Senato a opera dell'emendamento governativo 54.1000 - assegna alla **Ferrovia centrale umbra** **100 milioni** di euro per interventi **infrastrutturali** e **tecnologici** così ripartiti:

- ✓ **50 milioni** per il **2025**;
- ✓ **50 milioni** per il **2026**.

La disposizione **non** indica espressamente una **copertura finanziaria**; per l'esercizio **2024** essa non comporta oneri, i quali invece sono previsti per i successivi due esercizi del triennio.

Vale la pena rammentare che – secondo quanto risulta dal sito della regione Umbria – la Ferrovia centrale umbra “(ex ferrovia in concessione) è oggi gestita da Umbria TPL e Mobilità. In corrispondenza delle stazioni RFI di Perugia Ponte San Giovanni e Terni avviene l'interscambio dei servizi sulla linea FCU con quelli di **Trenitalia**, rispettivamente con la trasversale Foligno-Terontola (Arezzo) e con la Orte-Falconara (linea adriatica). Complessivamente le linee RFI, nel territorio umbro, assommano a 378,6 Km (2,3 % del totale nazionale), di cui 358 Km elettrificati e 182,4 Km a doppio binario.

Sulla rete RFI [vi sono] quattro linee in territorio umbro:

- la Orte-Terontola;
- la Terontola-Foligno;
- la Orte-Fabriano;
- la Terni-Rieti.

La **rete FCU** è costituita da una **dorsale principale di 147 km** che unisce Terni a Sansepolcro (AR), servendo i centri urbani di Terni, San Gemini, Acquasparta, Deruta, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Todi, Fratta Todina, Marsciano, Perugia, Umbertide, Città di Castello, San Giustino. A questa si allaccia il collegamento a forte pendenza (fino al 60 %) tra la stazione di Perugia Ponte San Giovanni e Perugia S. Anna, della lunghezza di 5,2 Km.

La Regione, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rilascia:

- le autorizzazioni per gli attraversamenti ed il parallelismo in fascia di rispetto ferroviario per impianti a rete (acqua, fognatura, gas, telefono ed energia elettrica) - *ex art. 58*;
- le deroghe per interventi in fascia di rispetto ferroviario, - *ex art. 60*. in relazione alla Ferrovia Centrale Umbra”.

Articolo 56, comma 7-sexies
(Rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del “campus Nord” del Politecnico di Milano)

L'articolo 56, comma 7-sexies, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di **16 milioni** di euro per il **2024**, **10 milioni** di euro per il **2025** e **19 milioni** di euro per il **2026** per la rigenerazione dell'ambito **Bovisa – Goccia** e del nuovo “campus Nord” del **Politecnico di Milano**.

Nello specifico, la disposizione in commento prevede che, ai fini della realizzazione della **rigenerazione [dell'ambito Bovisa – Goccia](#)** e del nuovo campus del Politecnico di Milano, (cosiddetto) “**[campus Nord](#)” a [Bovisa](#)** (un quartiere situato nella parte settentrionale della città di Milano), sia autorizzata la **spesa di 16 milioni** di euro per il **2024**, **10 milioni** di euro per il **2025** e **19 milioni** di euro per il **2026**. Corrispondentemente, la disposizione in esame prevede una riduzione di 16 milioni di euro, per il 2024, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all'art. 1, **comma 461** della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023) e di 19 milioni di euro, per il 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, **comma 392** [della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022).

Si ricorda che il citato art. 1, **comma 461** della [legge di bilancio 2023](#) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento** (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Si ricorda altresì che il suddetto art. 1, comma 392 della [legge di bilancio 2022](#) ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il «**Fondo per la strategia di mobilità sostenibile**», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Si rileva, infine, che la proposta emendativa che ha introdotto la disposizione in commento (em. 54.1000, testo 2) presenta, nella parte conseguenziale, una riduzione di 10 milioni di euro, per il **2025**, del fondo speciale di conto capitale (Tabella B del disegno di legge di bilancio) di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 56, comma 7-septies
(Porto di Civitavecchia)

Il comma **7-septies** dell'articolo **56** assegna un finanziamento di **35 milioni** per il **potenziamento e lo sviluppo del porto di Civitavecchia** per il **2024**.

In dettaglio, la disposizione - introdotta dal Senato a opera dell'emendamento governativo 54.1000 – autorizza la spesa di **35 milioni** di euro per il **2024** per le seguenti finalità:

- potenziamento e sviluppo del **porto di Civitavecchia**;
- potenziamento e sviluppo delle **infrastrutture di viabilità** per l'**interconnessione del porto con il territorio**;
- la **riqualificazione** delle connesse **aree industriali**.

La disposizione indica quale **copertura finanziaria** la **riduzione** della **precedente autorizzazione** di cui all'articolo **1, comma 461**, della **legge di bilancio per il 2023** (n. 197 del 2022), il quale ha istituito, nello stato di previsione del MIT, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (**FIAR**), il quale aveva una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In pratica, la dotazione per il 2024 del FIAB è ridotta a 25 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo **1, comma 2, lett. c)**, n. **8** del decreto-legge n. **59 del 2021 (fondo complementare PNRR)** ha già previsto per l'**aumento selettivo** della **capacità portuale** in Italia i seguenti importi:

- **72** milioni di euro per l'anno 2021;
- **85** milioni di euro per l'anno 2022;
- **83** milioni di euro per l'anno 2023;
- **90** milioni di euro per l'anno 2024;
- **60** milioni di euro per l'anno 2025.

In attuazione di questa disposizione è stato emanato il **decreto MIMS** (oggi MIT) del **13 agosto 2021**, il cui **articolo 1** provvede al riparto delle risorse, secondo la **tabella** a esso allegata.

Articolo 56, comma 7-octies
(Viadotto Sente-Longo)

L'articolo 56, comma 7-octies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza una spesa pari a **15,5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della Provincia di Isernia** al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti e Isernia.

In particolare la disposizione in esame è volta a finanziare gli interventi di **primo adeguamento del viadotto Sente-Longo**.

A tale proposito si ricorda che il **viadotto Sente Longo** è un ponte stradale tra i più alti e importanti d'Italia https://it.wikipedia.org/wiki/Viadotto_Sente_-_cite_note-1.

Con i suoi 185 metri di altezza e 1200 metri di lunghezza con campate di 200 metri, è un'imponente opera ingegneristica nonché uno dei monumenti strutturali più importanti d'Europa. Realizzato tra il 1974 e il 1977, in acciaio e calcestruzzo, è situato sull'omonimo fiume, nonché sulla linea di confine tra Abruzzo e Molise e collega le due regioni tra il territorio di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, e Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia sulla ex Strada Statale Isonia. Il 2 maggio 2011 è stato intitolato a Francesco Paolo Longo, operaio che perse la vita il 4 maggio 1974 durante i primi lavori di scavo del ponte.

Dal 25 settembre 2018 è chiuso al traffico a causa dei danni riportati dal terremoto del Molise del 14 agosto 2018, che causarono la rotazione di uno dei piloni nel suo tratto più alto.

Nel 2023 è stato avviato dal Ministero delle Infrastrutture uno studio per la riapertura (seppure con limitazioni e con divieto di transito ai mezzi pesanti) del ponte, con interventi previsti sui piloni 2 e 7 (e relativo consolidamento della frana presente sul pilone 7) e sull'impalcato per un costo totale di 15,8 milioni di euro e durata dei lavori di un anno.

Articolo 56, commi 7-novies e 7-decies
(Supporto tecnico ai commissari straordinari per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera e per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna Valmontone e del corridoio intermodale Roma-Latina)

I **commi 7-novies e 7-decies** dell'articolo 56, introdotti in sede referente, recano disposizioni per il supporto tecnico dei commissari straordinari per le opere relative alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna Valmontone e alla realizzazione del Collegamento intermodale Roma Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave). Viene, in particolare, previsto che gli oneri per il supporto tecnico siano a carico dei rispettivi quadri economici delle opere nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Il **comma 7-novies**, introdotto in sede referente, prevede che per il **supporto tecnico** del commissario straordinario dell'opera "**Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera**" e del commissario straordinario per la realizzazione del "**collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse**", nominati ai sensi dell'[art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019](#) (c.d. decreto sblocca cantieri), gli oneri sono a carico del relativo quadro economico **nel limite massimo dello 0,7 per cento**.

Con il D.M. n. 517/2021 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", in attuazione di quanto previsto dal PNRR, sono state ripartite e assegnate ai soggetti attuatori le risorse destinate alla misura M2C4-I4.1. Si ricorda inoltre che, con il [D.P.C.M. 16 aprile 2021](#), l'ing. Massimo Sessa è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del c.d. decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019), Commissario straordinario dell'intervento "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" del costo complessivo stimato di 2,3 miliardi. Si ricorda, inoltre, che i commi 519-520 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, hanno autorizzato la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera". Da ultimo, l'art. 3, comma 7-bis, D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) dispone che il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione dell'opera.

Il **comma 7-decies**, introdotto in sede referente, dispone che per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 1, comma 473,

della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) per la realizzazione del “**Collegamento intermodale Roma – Latina tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)**” si applica l’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019. Anche in questo caso viene previsto, inoltre, che i relativi oneri sono a carico del quadro economico dell’opera **nel limite massimo dello 0,7 per cento**.

L’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. 32/2019, come sostituito dal D.L. 76/2020, prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera commissariata, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Si ricorda che il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna – Valmontone. Il costo totale dell’intervento è pari a 1.371,30 milioni di euro al 31 agosto 2023, con una disponibilità di 718,080 milioni e un fabbisogno residuo di 653,220 milioni (dati SILOS – Sistema infrastrutture legge opere strategiche della Camera dei deputati).

Per quanto riguarda la Bretella Cisterna-Valmontone, con il DPCM del 16 aprile 2021 l’Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL SpA, è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, Commissario straordinario dell’intervento Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse.

Per quanto riguarda il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), da ultimo, in risposta alla interrogazione 5-01630 alla Camera, il Governo ha fatto presente che “Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno scorso è stato nominato il Commissario straordinario per il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina nord (Borgo Piave). Il successivo 30 giugno, il predetto Commissario ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una prima relazione sull’opera infrastrutturale e definito il cronoprogramma dei lavori. Circa lo stato di avanzamento dell’opera, dalla data del commissariamento, sono state avviate le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva. Più in particolare, è in corso una ricognizione del territorio per valutare una sua evoluzione e per verificare che non vi siano state modifiche che possano interferire con l’opera. Tale indagine è stata effettuata sovrapponendo il progetto del 2010 con rilievi fotografici aerei (...). Inoltre, è in corso la fase di rilievo topografico per la redazione della progettazione esecutiva, nonché per le necessarie attività di esproprio. Ultime queste operazioni, sarà completata la contestualizzazione e la fotografia dello stato attuale dell’infrastruttura che consentirà di individuare eventuali criticità nonché di pianificare la suddivisione in lotti, funzionale alla realizzazione dell’opera”.

Articolo 56, comma 7-undecies
(Autorizzazione di spesa in favore della società Sport e Salute per la sede della World Anti-Doping Agency (WADA))

L'articolo 56, comma 7-undecies, introdotto nel corso dell'esame in commissione, prevede in favore di Sport e Salute s.p.a. un'autorizzazione di spesa, per il 2024, di 18 milioni di euro, al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede.

La World Anti-Doping Agency (WADA) è l'agenzia internazionale indipendente che promuove lo sport senza doping; è stata istituita nel 1999, su iniziativa del Comitato Olimpico Internazionale, come fondazione con forma giuridica di diritto privato, i cui organi di vertice sono costituiti sia da soggetti indipendenti che da rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati.

La WADA emana un Codice in materia, gli standard operativi e la lista delle sostanze e dei metodi dopanti.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. la [pagina istituzionale](#).

Nei singoli Paesi sono state istituite agenzie nazionali quali derivazioni funzionali dell'Agenzia mondiale antidoping, con la responsabilità esclusiva in materia di adozione e applicazione delle norme in conformità al Codice mondiale antidoping.

In Italia, tramite un accordo tra CONI e Governo italiano, è stata istituita la Organizzazione nazionale antidoping (NADO Italia: qui [la pagina istituzionale](#)).

In particolare, la creazione di NADO Italia è avvenuta successivamente all'approvazione della L. 230/2007 (cfr. qui il relativo [dossier](#)) di ratifica ed esecuzione della [Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005](#), con l'obiettivo di agire come organizzazione nazionale antidoping in Italia e con il compito di promuovere, coordinare, monitorare e realizzare le attività di contrasto al doping, provvedendo all'effettuazione dei controlli antidoping su tutto il territorio nazionale e, nell'esercizio delle funzioni di giustizia antidoping, di gestire i risultati e accertare le eventuali violazioni.

Inizialmente NADO era direttamente e funzionalmente sottoposta al CONI, e per esso alla Coni Servizi S.p.A., con utilizzo di risorse sia finanziarie che di personale appartenenti a quest'ultima. Successivamente, in linea con le indicazioni degli organismi antidoping europei e mondiali, anche a seguito all'[accordo quadro tra Governo italiano, CONI e NAS dei carabinieri sottoscritto a febbraio del 2015](#) divenuto operativo nel maggio dello stesso anno, la NADO Italia è divenuta organismo funzionalmente autonomo e indipendente.

Nel frattempo, ai sensi dell'art. 1, commi 629 ss., della L. 145/2018 è stata costituita la Sport e Salute s.p.a., la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e

passivi della CONI Servizi. Attualmente gli oneri derivanti dalla gestione della NADO sono posti quindi a carico di quest'ultima.

Come emerso da interlocuzioni con gli uffici competenti, sia in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Milano - Cortina e sia come investimento strutturale per il Paese – che può contare solo su 1 del 30 laboratori accreditati attualmente attivi nel mondo (situato presso il [centro di preparazione olimpica Giulio Onesti](#)) – è stata ravvisata la necessità di potenziare il laboratorio antidoping al fine di creare un centro di riferimento a livello internazionale che possa essere aderente ai requisiti stabiliti con il [regolamento WADA in materia](#) (cioè nello specifico, sempre secondo quanto rappresentato dagli uffici competenti: la rispondenza agli standard ISO17025, l'aggiunta di strumentazione integrativa di quella attuale anche in grado di rivalidare tutti i metodi di analisi coperti dall'imminente accreditamento, la garanzia di standard minimi necessari per far fronte all'evento Olimpico e una superficie interna utile non inferiore a complessivi 3000 metri quadri, preferibilmente distribuiti su 2- 3 livelli).

L'intervento si pone altresì l'obiettivo - ancora secondo le interlocuzioni con gli uffici competenti - di preservare e stabilizzare una realtà unica per l'Italia, giacché un laboratorio potenziato nella sede e completo di dotazioni strumentali, impiantistiche e infrastrutturali tecnologicamente all'avanguardia può diventare punto attrattivo per l'aggiudicazione di futuri eventi sportivi internazionali e un riferimento per la ricerca scientifica nel settore.

Alla luce di quanto sopra, si valuti l'opportunità di riferire eventualmente la disposizione in esame alla sede della NADO anziché alla sede della WADA.

Articolo 56, comma 7-duodecies
(Autorizzazioni di spesa)

L'articolo 56, comma 7-duodecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce diverse autorizzazioni di spesa.

In particolare:

- l'autorizzazione di spesa relativa al piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili (**cosiddetto Piano invasi**) di cui [all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), è rifinanziata per **300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028**;
- l'autorizzazione di spesa, per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa, di cui [all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), è rifinanziata per **535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028**;
- l'autorizzazione di spesa, relativa al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di cui [all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n.234](#), è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per le infrastrutture portuali, di cui [all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73](#), è rifinanziata per **55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028**.
- l'autorizzazione di spesa, in favore del settore dell'autotrasporto, di cui [all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è rifinanziata per **100 milioni di euro per l'anno 2027**.

Articolo 56, comma 7-terdecies
(Potenziamento rete viaria Provincia Vibo Valentia)

L'articolo 56, comma 7-terdecies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede una serie di disposizioni volte a favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali nonché alla realizzazione di specifici interventi mirati ad **incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria** per i lavori necessari al **miglioramento strutturale e funzionale delle strade della Provincia di Vibo Valentia**.

In particolare la disposizione in esame stanziava **un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**.

Si prevede, inoltre, che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della Provincia interessata, vengano individuati gli interventi da finanziare che dovranno essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ed accompagnati dai relativi cronoprogrammi degli interventi.

Articolo 56, comma 7-quaterdecies
(Riqualficazione dell'area del polo siderurgico di Piombino)

L'articolo 56, comma 7-quaterdecies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, è volto a prevedere alcune misure per completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali per favorire la riqualficazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino.

A tale proposito il comma dell'articolo in commento, al fine di agevolare i programmi di investimento sull'area in questione, da parte degli operatori economici interessati, stabilisce che le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico, possono essere affidate in concessione agli operatori economici stessi in base ad un piano degli investimenti che sarà esaminato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si prevede che la durata delle concessioni possa essere stabilita nel limite massimo di trent'anni. Per quanto attiene al canone annuo, infine, si prevede che lo stesso venga determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano presentato al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 56, comma 7-quinquiesdecies
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione)

L'articolo 56, comma 7-quinquiesdecies – introdotto in sede referente - dispone che **le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni **e dal Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, **avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali**, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 19 del D.L. 124/2023 – il cui comma 1 è novellato dalla disposizione in commento - ha autorizzato le suddette amministrazioni, a decorrere dal 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le suddette assunzioni, in base alla presente novella, sono effettuate **in deroga alle vigenti facoltà assunzionali**.

Per gli enti territoriali si conferma che le assunzioni in oggetto sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, mentre **per la Presidenza del Consiglio dei ministri** si specifica che **la relativa dotazione organica è incrementata in misura corrispondente**.

Per completezza, si ricorda che il richiamato art. 19 del D.L. 124/2023 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri pubblici sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte dei suddetti enti territoriali. A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione. Sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata tramite la predetta manifestazione di interesse, con apposito DPCM sono definiti i criteri di

ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle suddette unità di personale, entro determinati limiti di spesa.

Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027³⁵, il personale in oggetto è reclutato, attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione.

L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene secondo i criteri stabiliti con il predetto DPCM, mentre coloro che in tale graduatoria sono collocati oltre i posti autorizzati, sono iscritti, secondo l'ordine di detta graduatoria, in un elenco appositamente istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Fino al 31 dicembre 2029, il personale così reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

Si prevede altresì che i vincitori del concorso pubblico frequentino in presenza un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato da Forze PA o da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all'assunzione, da parte delle Amministrazioni di assegnazione.

³⁵ Si tratta di un Programma nazionale plurifondo, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e cofinanziato sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), che persegue l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Le risorse destinate a tale obiettivo sono state ripartite tra [tre diverse categorie di regioni](#):

- le regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 100 % della media dell'UE;
- le regioni in transizione, con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 100 % della media dell'UE;
- le regioni meno sviluppate, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE. Le regioni di cui all'articolo in commento rientrano in tale categoria.

Articolo 56, commi 7-sexiesdecies e 7-septiesdecies
(Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci)

L'articolo 56, comma 7-sexiesdecies, introdotto durante l'esame **parlamentare**, estende alle spese sostenute nel **mese di luglio 2022** l'applicazione del **credito di imposta in favore** delle imprese che effettuino attività di **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a **7,5 tonnellate**, iscritte nell'albo nazionale **degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**, nella **misura massima del 12 per cento**, a fronte della **spesa sostenuta** per l'acquisto del **gasolio** impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene **nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024**.

Il **comma 7-septiesdecies** chiarisce che le introdotte disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, la disposizione interviene modificando l'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. Aiuti-ter), come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come modificato dal richiamato decreto-legge n. 48 del 2023, ha destinato 85 milioni di euro al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico accise (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) e cioè: effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto **di cose in conto proprio** e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell'IVA.

La medesima disposizione ha destinato (**terzo periodo della lettera a), su cui incide la norma in esame**) le **eventuali somme residue**, una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute con riferimento al contributo straordinario sopra descritto, al riconoscimento di un **credito d'imposta** alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, **lettera a), numero 1)** del medesimo Testo Unico, ossia:

effettuino attività di **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**;

siano **iscritte** nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose **per conto di terzi**.

Il contributo è destinato a coprire, nella misura massima del **12 per cento**, la spesa sostenuta nel **secondo trimestre del 2022**, e comprovata mediante le relative fatture,

per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria **euro 5 o superiore**, utilizzati, al netto dell'IVA.

In particolare, il **comma 7-sexiesdecies** estende alle spese sostenute nel **mese di luglio 2022** l'applicazione del **credito di imposta in favore delle** imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a **7,5 tonnellate**, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella **misura massima del 12 per cento** della **spesa sostenuta**, al netto dell'IVA, per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per le predette attività.

L'estensione del credito d'imposta avviene **nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024**.

La norma, inoltre, **esclude l'applicazione del comma 1-bis** del predetto articolo 14.

Tale ultima previsione stabilisce che i crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto (comma 1, lettere a e b):

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione di imposte e contributi dovuti all'INPS, nonché di altre somme a favore di Stato, regioni ed enti previdenziali;
- sono esclusi dai limiti di compensazione previsti *ex lege*;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto – volto all'individuazione della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all'esercizio dell'impresa - tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

La disposizione chiarisce poi che agli **oneri** di cui al presente comma si provvede a valere sulle **disponibilità in conto residui** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risorse che residuino, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese gestite da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi). Alla **compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione**

di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).

Il **comma 7-septiesdecies** specifica che la disposizione di cui al comma 7-*sexisdeciesdecies* acquista efficacia **dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 56, comma 7-octiesdecies
(Destinazione delle risorse non impiegate del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria)

L'articolo 56, comma 7-octiesdecies, introdotto in sede referente, prevede che le risorse del **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria** trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e **non impiegate** – con oneri quantificati in **14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** – **possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso**, cioè al fine di: **i)** incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; **ii)** sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

Più in dettaglio, la disposizione prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'art. 1, commi da 375 a 377, della L. 234/2021, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 1, commi 376 e 377, della medesima L. 234/2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti da tale previsione, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si **provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali**, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008.

A livello d'inquadramento normativo, si ricorda che l'**art. 1, commi 375-377**, della L. 234/2021, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «**Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria**», con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023 (**comma 375**).

Tale Fondo è destinato: a) a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; b) a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (**comma 376**).

La **ripartizione delle risorse del Fondo è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione**, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico (ora, delle imprese e del *made in Italy*) e il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa. Il decreto deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze (**comma 377**).

In base al [DM 31 dicembre 2021](#), di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, le risorse sono state appostate sul cap. 7620 dello stato di previsione del MEF.

Per **ulteriori approfondimenti** cfr. l'[apposito dossier](#) e il [tema sugli interventi in materia di editoria](#) predisposti dal Servizio studi.

Nel sistema del contributo pubblico all'editoria, occorre ricordare che il **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria si affianca al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1 della L. 198/2016** al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art. 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale. In base alla fonte istitutiva, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione affluiscono, dal 2016, fra l'altro, le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Il decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti devono essere stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

Inoltre, successivamente, alle risorse del Fondo si è attinto anche per varie, ulteriori, esigenze, fra le quali l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali (art. 57-bis, D.L. 50/2017-L. 96/2017182), la previsione di sostegno di progetti finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché a sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l'avvio di processi di innovazione digitale (art. 1, co. 810, lett. d), L. 145/2018-L. di bilancio 2019183), nonché misure di sostegno per l'accesso a prepensionamenti di giornalisti interessati da piani di ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale (art. 53-bis, co. 1 e 3, D.L. 50/2017-L. 96/2017).

Articolo 56-bis
(Sostegno alle imprese del territorio di Caivano)

L'**articolo 56-bis**, inserito in sede referente, al **comma 1**, dispone l'applicazione – nel territorio del Comune di **Caivano**– del **regime di aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli **aiuti di Stato** “*de minimis*” e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il **comma 2** demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito **accordo di Programma** con la Regione Campania e il Comune di Caivano.

Per le finalità di cui al comma 1, il **comma 3** destina risorse disponibili, sino a **15 milioni** di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Nel dettaglio, il **comma 1**, al **fine** di assicurare il **mantenimento** della **occupazione** e l'integrale **recupero** della **capacità produttiva**, dispone che **nel territorio** del Comune di **Caivano**, si applica il **regime di aiuto per le aree di crisi industriale** – di cui al D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989) - **limitatamente a quanto disciplinato dal D.M. del 24 marzo 2022**, e ai sensi di quanto previsto:

- dal **Regolamento (UE) n. 651/2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE e
- dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013** sugli aiuti di stato «*de minimis*», che esenta taluni aiuti di piccolo importo dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.

Si valuti l'opportunità di aggiornare il riferimento al nuovo Regolamento UE in materia di aiuti di Stato de minimis per il periodo 2024-2030, [Regolamento 2023/2831/UE](#), efficace dal 1° gennaio 2024 in luogo del precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il meccanismo di sostegno alle **aree industriali in crisi** delineato dalla legge n. 181/1989 è stato riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013. L'**articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83**, e ss. mod. e int., ha previsto l'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle [aree di crisi complessa](#) (articolo 27, commi 1-8) sia nelle **situazioni di crisi** industriali diverse da quelle complesse **che presentano, comunque, impatto significativo** sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di [aree di crisi non complessa](#) (articolo 27, comma 8-*bis*, inserito dall'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013). Il [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022](#) e la [circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022](#) hanno stabilito **nuove modalità di accesso e funzionamento** degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale, **complessa e non complessa**, di cui alla Legge n.

181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa. Il D.M. dispone il rispetto dei principi generali e delle specifiche condizioni fissate nel [Regolamento 651/2014/UE GBER](#). Le **imprese beneficiarie** del regime di aiuto possono chiedere di accedere ad un **sostegno finanziario** per iniziative:

- finalizzate alla realizzazione di **programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale**, eventualmente completati da progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale, **con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro**; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma d'investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
- che **comportino un incremento degli addetti** dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Il sostegno finanziario è riconosciuto nella forma del **contributo in conto impianti**, dell'eventuale **contributo diretto alla spesa e/o alla formazione** e del **finanziamento agevolato**, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal GBER. Il **finanziamento agevolato** concedibile **non può essere inferiore al 20 per cento** degli investimenti ammissibili.

Il **contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa** sono determinati **in relazione** all'ammontare del **finanziamento agevolato**. Il loro importo complessivo massimo è determinato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Per un dettaglio, si rinvia al *box* successivo.

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato *de minimis*, la norma qui in commento fa riferimento al [Reg. 1407/2013/UE](#) che dispensa anch'esso dalla procedura di notifica *ex ante* talune tipologie di aiuti di lieve entità.

Come sopra osservato, a decorrere **dal 1° gennaio 2024, opera il nuovo Regolamento 2023/2831/UE**, il quale trova applicazione **fino al 31 dicembre 2030** (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste. Quanto all'ambito di applicazione, il nuovo **regolamento opera in tutti i settori**, tranne **specifiche eccezioni**, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Il settore della **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura** è **incluso** nell'ambito di applicazione del regolamento, **a meno che** l'importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che - in caso di trasformazione dei prodotti agricoli - l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Il Regolamento **non si applica**:

- agli **aiuti** concessi **a favore di attività connesse all'esportazione** verso Stati intra e extra UE, o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla

costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

- agli **aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali** rispetto a quelli di importazione (articolo 1).

Il massimale di aiuto previsto è di **300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa** (o per impresa unica³⁶), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina ancora attualmente vigente.

Quando la concessione di nuovi aiuti «*de minimis*» comporta il **superamento dei massimali**, le nuove misure non possono beneficiare del «*de minimis*» (articolo 3).

Il massimale si applica a **prescindere dalla forma** dell'aiuto «*de minimis*» o **dall'obiettivo** perseguito e a prescindere dal fatto **che** l'aiuto concesso dallo Stato sia **finanziato interamente o parzialmente con risorse** provenienti dall'UE.

Ai fini del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di **sovvenzione diretta in denaro**, i cui valori sono **al lordo** di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una **sovvenzione**, l'importo dell'aiuto corrisponde all'**equivalente sovvenzione lordo** (ESL).

I **prestiti** beneficiano del regime «*de minimis*» se:

- a) il **beneficiario non è in procedura concorsuale** per insolvenza né soddisfa, secondo il diritto interno, le condizioni per accedervi su richiesta dei creditori (le **grandi imprese** devono trovarsi in una situazione comparabile a un *rating* del **credito** pari almeno a «**B-**») e
- b) fino a **1,5 milioni** di euro su un periodo di **cinque anni** o a **750 mila euro per un periodo di dieci anni** assistiti da una **garanzia** pari ad almeno il **50%** del prestito stesso; o
- c) l'**ESL** è calcolato sulla base dei **tassi d'interesse praticati sul mercato** al momento della concessione dell'aiuto.

Gli aiuti concessi sotto forma di **conferimenti di capitale** o sotto forma di misure per il finanziamento del rischio (**investimenti in equity o quasi-equity**), **rientrano** nel Regolamento «*de minimis*» se, rispettivamente, l'apporto pubblico nel primo caso, o il capitale fornito nel secondo caso, **non superano i 300 mila euro in 3 anni**.

Quanto al cumulo, **gli aiuti «de minimis» concessi non sono cumulabili** con aiuti di Stato concessi **per gli stessi costi ammissibili** o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio quando il cumulo supera le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche

³⁶ L'articolo 2 del Regolamento, definisce, al paragrafo 2, «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con questa, o in virtù di una clausola dello statuto di questa;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

circostanze, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli **aiuti** «*de minimis*» che **non** sono concessi per **specifici costi ammissibili** o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5).

Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il **comma 2** dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) **sottoscriva con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di Programma.**

Circa la stipula dell'accordo di programma e gli effetti ad esso ascritti dalla richiamata disciplina di cui al D.M. 24 marzo 2022, si rinvia al *box* ricostruttivo *infra*.

Infine, il **comma 3**, per le finalità dell'articolo, **destina** le risorse disponibili - sino a un massimo di **15 milioni** di euro - **che il decreto ministeriale 23 aprile 2021** assegna alle **aree di crisi industriale non complessa.**

Il **D.M. 23 aprile 2021** ha quantificato (a quella data) in **661,6 milioni** di euro le **risorse finanziarie assegnate** al Fondo per la crescita sostenibile (Fondo presso il quale sono iscritte le risorse per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui alla L. n. n. 181/1989) **ma non ancora programmate.** Conseguentemente, ha ripartito l'importo non ancora programmato nel seguente modo:

- 210 milioni per interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa
- **451,6 milioni ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa**, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello.

La **relazione tecnica** all'emendamento del Governo che ha inserito la disposizione in esame rileva che le risorse sopra attribuite alle aree di crisi industriale non complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione; risulta invece **ad oggi disponibile** per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro **201.642.835,66**, al netto dei:

- 100 milioni già stanziati per i territori alluvionati di maggio scorso dall'articolo 20-*undecies* del D.L. n. 61/2023. L'articolo 20-*undecies*, in particolare, reca un intervento pedissequo a quello in esame, a sostegno nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, destinando, appunto, fino a 100 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2021;
- 50 milioni già stanziati dall'articolo 18 del D.L. n. 181/2023 (cd. DL Sicurezza energetica) in favore dei territori colpiti dall'alluvione in Toscana, di cui alla Delibera del 3 novembre 2023.

Sull'importo disponibile suddetto, si provvede alla copertura dell'onere recato dalla norma qui in esame.

• **Il regime di aiuto per le aree industriali in crisi di cui al D.L. n. 120/1989 (convertito in Legge n. 181/1989)**

Si è sopra accennato che il meccanismo di sostegno alle **aree industriali in crisi** delineato dalla legge n. 181/1989 è stato da ultimo riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013³⁷.

In particolare, l'**articolo 27 del D.L. 83/2012** prevede, al **comma 1**, che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MiMiT adotti **progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)** e demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, *anche a seguito di apposita istanza presentata dalla regione interessata*, per specifici **territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale** di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Ai sensi del **comma 2**, i **progetti promuovono**, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, **investimenti produttivi anche a carattere innovativo**, la **riqualificazione delle aree interessate**, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Ai sensi dei **commi 3 e 4**, i progetti di riconversione e riqualificazione sono adottati tramite **accordi di programma** (di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990)

³⁷ Il **decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120** (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale.

Successivamente a tale decreto, il **decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410** (l. n. 513/1993) ha disposto, all'articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell'allora Ministero dell'industria (ora Ministero dello sviluppo economico) potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, **per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica** (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.

Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse rese disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

Infine l'**articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83** (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i "rientri" (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del MISE. Si tratta del **capitolo 7483** "Fondo rotativo per la crescita sostenibile", p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del **Fondo crescita sostenibile** (n. 1201).

Gli accordi disciplinano gli **interventi agevolativi**, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le **conferenze di servizi** strumentali all'attuazione del progetto sono indette dal MIMIT.

La disciplina agevolativa contempla la **concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato**.

Il **comma 5**, infatti dispone che la concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al D.L. 120/1989, incluse quelle sotto forma di finanziamento agevolato, è **applicabile, in via prioritaria** nell'ambito dei **progetti di riconversione e riqualificazione industriale di situazioni di crisi industriale complessa, nonché** per gli interventi agevolativi **nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse**, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina europea per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5)³⁸.

È stato demandato al MIMIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle **situazioni di crisi industriale complessa** e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (**comma 8**).

Il soggetto gestore della misura è l'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** (INVITALIA) cui il Ministero impartisce direttive prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

Quanto alle aree di crisi non complessa, il **comma 8-bis** dell'articolo 27, inserito dall'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013, ha demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Con [decreto direttoriale 19 dicembre 2016](#) il Ministero ha pubblicato l'elenco dei territori che possono accedere alle agevolazione per le aree di crisi industriali non complesse.

Il [Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022](#) ha stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa (D.M. 30 agosto 2019 e circolare ministeriale 16 gennaio 2020, n. 10088, come modificata dalla circolare direttoriale 26 maggio 2020, n. 153147).

Il decreto stabilisce, in particolare, i **termini, le modalità e le procedure** per la presentazione delle **domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione**

³⁸ L'articolo inoltre dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori **misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori** interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale e tali misure possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (comma 7).

per la concessione ed erogazione **delle agevolazioni** in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali complesse e non complesse (**articolo 1**), demandando (**articolo 4 e 5, comma 14**) ad un'apposita circolare esplicativa ([Circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022](#)) la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

È data priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.

A tale proposito, il D.M. dispone che il soggetto gestore operi nel rispetto dei principi generali del [Regolamento 651/2014/UE GBER](#) (**art. 2, comma 2**. Sui compiti del soggetto gestore, cfr. anche **articolo 3**). Sono ammissibili alle agevolazioni le **imprese costituite in forma di società di capitali**, incluse le società **cooperative** di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società **consortili** di cui all'art. 2615-ter del codice civile, nonché le **reti di imprese** mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, le quali, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso di una serie di requisiti dettagliati nell'**articolo 4**)

Sono **ammissibili alle agevolazioni**:

- i **programmi di investimento produttivo**, nel rispetto degli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER (artt. 13,14, e 17), diretti a:
 - a) la **realizzazione di nuove unità** produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
 - b) l'**ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti** tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
 - c) la **realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento** di unità produttive esistenti;
 - d) l'**acquisizione di attivi** di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Reg. GBER (**articolo 5, comma 3 -5**)³⁹.
- i **programmi** di investimento per la **tutela ambientale** i quali devono essere conformi al Regolamento GBER (artt. da 36 a 47) e devono essere diretti a:
 - a) **innalzare** il livello di **tutela ambientale** delle attività dell'impresa;
 - b) **consentire l'adeguamento anticipato** a nuove norme dell'Unione non ancora in vigore che innalzano il livello di **tutela ambientale**;
 - c) ottenere una maggiore **efficienza energetica**;
 - d) favorire la **cogenerazione** ad alto rendimento;
 - e) promuovere la **produzione di energia da fonti rinnovabili**;

³⁹ Per le **imprese di grandi dimensioni**, i programmi di investimento produttivo 3 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale depresse (ammesse alla deroga di cui all'[art. 107, paragrafo 3, lettera a\) del TFUE](#)) mentre nelle aree del territorio nazionale in via di sviluppo (ammesse alla deroga di cui all'[art. 107, paragrafo 3, lettera c\) del TFUE](#)) sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva (comma 4). Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (comma 5).

- f) **risanamento di siti** contaminati;
- g) il **riciclaggio** e il **riutilizzo dei rifiuti (articolo 5, comma 6)**;
- i **progetti per l'innovazione di processo** e l'innovazione dell'organizzazione (se conformi all'art. 29 del regolamento GBER). Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti devono essere realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e le PMI coinvolte devono sostenere almeno il 30% dei costi ammissibili del progetto (**articolo 5, comma 7**);
- i progetti per la **formazione del personale** (se conformi all'art. 31 del regolamento GBER). Tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalità del programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale (**articolo 5, comma 8**).
- i progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** (se conformi all'art. 25 GBER), finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale (**articolo 5, comma 9**).

I programmi devono essere sviluppati **nei seguenti settori economici** a) estrazione di minerali da **cave e miniere**⁴⁰; b) **attività manifatturiere**; c) **produzione di energia**, limitatamente ai programmi di investimento produttivo (e in conformità all'art. 17 del GBER) ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale; d) **attività dei servizi** alle imprese; e) **attività turistiche**, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva (**articolo 5, comma 10**).

Nel caso in cui l'intervento è disciplinato da un **apposito accordo di programma**, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, **può individuare ulteriori attività economiche** per l'applicazione dell'intervento, **nonché prevederne una limitazione** a specifici settori (**articolo 5, comma 11**).

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i **programmi di investimento produttivo** devono:

- a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi;
- b) prevedere **spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro**. (per le imprese partecipanti alla rete, non inferiori a 400 mila euro);
- c) essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda** di agevolazioni;
- d) **essere ultimati entro trentasei mesi** dalla data di stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni, pena la revoca, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria;
- e) **prevedere un programma occupazionale** da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, caratterizzato da un incremento degli addetti.

Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da

⁴⁰ Con esclusione delle miniere di carbone (decisione 2010/787/UE del Consiglio).

almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali (**articolo 5, commi 12-14**).

Le **agevolazioni** sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del **contributo in conto impianti**, del **contributo alla spesa** e del **finanziamento agevolato**, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Il **finanziamento agevolato** concedibile non può essere inferiore al **20% degli investimenti** ammissibili⁴¹. La **durata massima di dieci anni** oltre un periodo di **preammortamento**, massimo di **tre anni**, commisurato alla durata del programma. Il **tasso agevolato** di finanziamento pari al **20% del tasso di riferimento** vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e **pubblicato**. Il rimborso deve seguire un **piano di ammortamento a rate semestrali** costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli **interessi** di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. I finanziamenti relativi a iniziative comportanti **spese complessive ammissibili pari o superiori a 10 milioni** di euro devono essere assistiti da **garanzie reali**.

Il **contributo in conto impianti e il contributo alla spesa** sono determinati in **relazione all'ammontare del finanziamento** agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.

Gli **accordi di programma**, qualora prevedano il **cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi**, possono **determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili**.

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell'eventuale **partecipazione transitoria al capitale dell'impresa** (consentita alle condizioni dell'articolo 8, comma 1⁴²), **non può essere superiore al 75 per cento** degli investimenti complessivamente ammissibili (per un dettaglio, si rinvia all'**articolo 7**).

Quanto alle risorse finanziarie, si rammenta che la misura in esame è stata **più volte rifinanziata, da ultimo** con la **legge di bilancio 2021** (L. n. 178/2020, articolo 1, co. 80-81) ha incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di **140 milioni** di euro per l'anno **2021**, di **100 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026**, destinando le relative risorse

⁴¹ Fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all'utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione.

⁴² L'articolo 8, comma 1, facoltizza il soggetto proponente l'iniziativa agevolabile di **richiedere una partecipazione di minoranza** di INVITALIA al capitale dell'impresa. La partecipazione è definita: a) per le PMI, secondo i requisiti e i limiti indicati nell'art. 21 del GBER; b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno le caratteristiche indicate dall'art. 21, secondo specifiche modalità dettagliate e, comunque, previa notifica individuale della singola operazione alla Commissione europea. La partecipazione, che deve essere per sua natura transitoria, non può superare il 30% del capitale dell'impresa e non può comportare per il soggetto gestore responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie. L'assunzione e l'alienazione delle partecipazioni al capitale sono effettuate a condizioni di mercato.

(complessivamente pari, nel periodo 2021-2026 a 320 milioni di euro) alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012. Il Fondo è stato finanziato anche con le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» FESR.

Il **D.M. 23 aprile 2021** ha quantificato complessivamente le risorse in euro **661.642.835,66** provvedendo al relativo riparto fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.

Articolo 56-ter
(Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche)

L'articolo in esame istituisce un **fondo** con una dotazione di **7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026** per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di **strutture e infrastrutture pubbliche**.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la finalità dichiarata di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori.

Si demanda la definizione delle categorie di beneficiari, dei criteri e delle modalità di riparto delle somme ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. Il medesimo decreto dovrà altresì stabilire le modalità di assegnazione, erogazione e revoca del beneficio, nonché il monitoraggio degli interventi previsti. La disposizione specifica, inoltre, che ai fini di tale monitoraggio ogni intervento dovrà essere identificato da codice unico di progetto (CUP) e corredato di cronoprogramma relativo alla procedura e alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 56-quater

(Modifiche all'articolo 1, commi 913 e 914, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L'articolo 56-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca delle modifiche ai [commi 913 e 914 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 \(legge di bilancio 2019\)](#). In particolare modo, questo articolo si inserisce nell'ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana in favore delle zone periferiche delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame introduce, come detto, modifiche all'articolo 1, commi 913 e 914 della legge di bilancio 2019. In particolare la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in commento sostituisce il testo del comma 913 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

In particolare modo, tale sostituzione verte sul fatto che le risorse finanziarie derivanti dalla realizzazione dei progetti inseriti **nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia**, di cui all'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possano essere destinate, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento, in relazione ai lavori non ancora appaltati e nei **limiti del 40 per cento** del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità.

In chiusura, è previsto il limite temporale massimo del **31 dicembre 2027** per la conclusione delle attività ammesse al finanziamento.

La **lettera b)** introduce, dopo il comma 913, il **comma 913-bis**.

In particolare, tale modifica prevede che il termine di fine lavori sia fissato al **31 dicembre 2026** nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di cui alla lettera a) investano immobili di **interesse storico** o **artistico** ovvero immobili trasferiti agli **enti locali**, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal **Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie**.

La **lettera c)** introduce un'aggiuntiva al **comma 914** dell'articolo 1 della legge n. 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che il termine per la stipula delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.

Articolo 57

(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

L'**articolo 57** proroga il meccanismo previsto [dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022](#) ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

A tale riguardo è utile ricordare come l'**articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022** aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli **aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici**. Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. Si stabiliva, inoltre, che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei **settori speciali** - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei **settori della difesa e sicurezza**, in quanto compatibili.

Attraverso tale intervento normativo si mirava, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Passando quindi all'esame della disposizione in commento si dà conto delle principali modifiche apportate al sopra citato articolo 26:

- al comma 6-*bis*, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Si prevede l'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- al comma 6-*quater*, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, viene incrementata dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l'anno 2024 stanziando al contempo 100 milioni di euro anche per l'anno 2025;
- al comma 8, terzo periodo, in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (17 agosto 2023);

- al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

Articolo 58
(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

L'**articolo 58** si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 58 prevede che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, vengano **valutati preliminarmente** i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria **disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie**, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.

La disposizione punta, come si è detto, all'incentivazione di forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda che l'articolo 54, comma 13, della legge n. 449/1997 ha disposto la soppressione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione di mutui da parte del Tesoro (presso la Cassa Depositi e Prestiti o istituti di credito) destinati a specifiche finalità. Resta escluso dall'abrogazione il caso in cui si tratti di mutui sottoscritti con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi. Le organizzazioni e le istituzioni in questione devono essere vincolate per statuto a concedere mutui soltanto per finalità specifiche di interesse pubblico.

La relazione illustrativa ricorda che le organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la **Banca europea per gli investimenti** (BEI) e la **Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa** (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed ai sensi dell'articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993

e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.

La richiamata relazione illustra nel dettaglio la **procedura del finanziamento**.

Nel dettaglio si prevede che la Repubblica italiana, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze (definito il «Prenditore»), e le citate Banche possano stipulare un **contratto di finanziamento**, denominato «Contratto Quadro» o «Accordo Quadro», in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse *tranches* a seguito della successiva stipula di singoli «Contratti di Prestito». Il Contratto è definito «Quadro» in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da «cornice» alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi «Contratti di Prestito». Parallelamente, il «Soggetto Promotore» (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre amministrazioni pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso contratto, denominato «Contratto di Progetto» o «**Accordo di Progetto**», in forza del quale il Promotore assume per tutta la durata dell'intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.

Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere sostituiti con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, la relazione governativa rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior *rating* sul mercato delle citate istituzioni, **risultano molto più convenienti** rispetto ad analogo provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell'erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerga che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell'offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime. In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la norma in esame mira a **standardizzare tali operazioni di provvista** incentivando a tal fine le amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.

Articolo 59 *(Investimenti dell'INAIL in edilizia sanitaria)*

L'**articolo 59** prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le disposizioni di cui al presente **articolo 59** si inseriscono nell'ambito della disciplina generale, ivi richiamata, sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza. Quest'ultima disciplina prevede che gli investimenti immobiliari da parte di ciascuno dei suddetti enti siano operati nell'ambito di un piano triennale, la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da parte del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali⁴³.

L'**articolo 59** prevede che le iniziative di investimento dell'INAIL relative all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale siano individuate con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro il 31 luglio di ciascun anno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell'inserimento nell'ambito dei suddetti piani triennali. Le iniziative in oggetto sono identificate in base al codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all'articolo 11 della [L. 16 gennaio 2003, n. 3](#), e successive modificazioni.

Le **relazioni illustrativa e tecnica** dell'originario disegno di legge di bilancio per il 2024⁴⁴ osservano che il presente **articolo 59** determina il superamento del rinvio, per la definizione degli investimenti dell'INAIL nel settore dell'edilizia sanitaria, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvio previsto dalle norme legislative richiamate dalle stesse **relazioni**.

⁴³ Riguardo alla suddetta disciplina generale, cfr., anche per la nozione di investimenti immobiliari e per la procedura di verifica, l'articolo 8, comma 15, del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122](#), il [D.M. 10 novembre 2010](#) e la [direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011](#).

⁴⁴ Le suddette **relazioni** sono reperibili nell'[A.S. n. 926](#).

Articolo 60, commi da 1 a 3

(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

I commi in esame istituiscono un fondo di **35,32 milioni annui a decorrere dal 2024**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di **enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca**. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello **sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello** (quanto a 14,52 milioni) e alla **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo** (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

Gli **enti beneficiari** delle risorse sono i seguenti:

- Istituto nazionale di statistica ([ISTAT](#)),
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ([ISPRA](#)),
- Istituto superiore di Sanità ([ISS](#)),
- Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ([ENEA](#)),
- Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche ([INAPP](#)),
- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ([ISIN](#)),
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile ([LAMMA](#)),
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con riferimento al personale ex ISPESL ([INAIL](#)),
- Agenzia Spaziale Italiana ([ASI](#))
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ([CREA](#)).

Quanto alle **finalità**, la disposizione fa esplicito riferimento all'art. 1, comma 310, lett. *b*) e *c*), della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio per il 2022).

Tali norme, richiamate dalla disposizione in esame, recano risorse finanziarie per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello e per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quindi le medesime categorie di personale qui menzionate) degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Si veda al riguardo il dossier sulla legge di bilancio 2022 ([volume II](#)).

Quanto alla **destinazione** delle risorse:

- **14,52 milioni** sono stanziati alla promozione dello **sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello** in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (quindi al 1° gennaio 2024). La disposizione attribuisce agli enti di

ricerca in oggetto la facoltà di indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale **per l'accesso al secondo livello** nei limiti delle risorse assegnate con il d.P.C.m. di riparto, da adottarsi entro il 31 marzo 2024 (novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di bilancio);

- **20,80 milioni** sono diretti alla **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo** degli enti di ricerca in oggetto. La disposizione mira a premiare tale personale tenendo conto delle specifiche attività svolte e del "raggiungimento di più elevati obiettivi" nell'ambito della ricerca pubblica. Con il medesimo d.P.C.m di riparto, sono individuati i **criteri** per il riparto tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Si stabilisce che l'assegnazione delle risorse al personale debba avvenire in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca. Il riconoscimento economico aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento non può comunque eccedere il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. In proposito, la norma rinvia ai criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dall'emanando d.P.C.m. più volte citato.

Articolo 60, comma 3-bis
(EXPO 2025 Osaka)

L'articolo 60, comma 3-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 finalizzata ad alcune attività connesse all'esposizione EXPO 2025 di Osaka.

Più in dettaglio, l'autorizzazione di spesa è mirata a favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da "Expo 2025 Osaka" e promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal "Commissariato EXPO 2025" e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione.

• *L'esposizione EXPO 2025 Osaka*

[Expo 2025 Osaka](#) è l'Esposizione Universale che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, in cui i 150 Paesi partecipanti presenteranno al mondo idee, progetti e modelli nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell'Esposizione Universale.

Per rappresentare il Governo italiano nei confronti del Governo del Giappone in relazione a tutte le materie relative a Expo 2025 Osaka, ponendo in essere tutte le attività necessarie all'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione, con il D.P.C.M. 15 giugno 2022 è stato istituito il [Commissariato Generale](#) di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka composto dal Commissario Generale, dal Commissario Generale di Sezione aggiunto, Ministro Plenipotenziario Elena Sgarbi, e dal Direttore Amministrativo, Dottor Andrea Marin. Con il D.P.C.M. del 11 maggio 2023 il Ministro Plenipotenziario Mario Andrea Vattani è stato nominato Commissario generale.

Il Commissariato, così come disciplinato dalla legge 3 giugno 1978 n. 314, che ha modificato il Regio Decreto 13 gennaio 1931 n. 24, in forza della circostanza che i Commissari generali di sezione sono delegati a rappresentare, presso il Governo ospitante, i Governi partecipanti all'esposizione, ed in quanto tale sono qualificabili come Commissari governativi, è dotato di autonomia patrimoniale, organizzativa, contabile e di gestione, potendosi altresì avvalere del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 61 *(Borse di studio per l'Erasmus italiano)*

L'**articolo 61** – modificato formalmente nel corso dell'esame in Senato - **istituisce**, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il **"Fondo per l'Erasmus italiano"**, con una **dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025**, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

Nel dettaglio, l'articolo 61, al **comma 1**, prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, sia istituito il **"Fondo per l'Erasmus italiano"**, con una **dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025**, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di **convenzioni** stipulate ai sensi dall'art. 5, comma *5-bis*, del **regolamento** di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270](#), recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (modificato dal [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96](#)).

Si ricorda che il citato **comma 5-bis** dell'**art. 5** del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dal predetto [decreto del 6 giugno 2023, n. 96](#) e prevede che **i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei crediti** in altri atenei italiani sulla base di **convenzioni** di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

La **relazione tecnica** iniziale del disegno di legge di bilancio, con riferimento a tale disposizione, rileva che, considerando che l'importo annuo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa **1.000 euro**, beneficeranno della predetta misura n. 3.000 studenti per l'anno 2024 e n. 7.000 studenti per l'anno 2025, per un numero complessivo di n. 10.000 studenti universitari.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo in commento i contributi di cui al **comma 1** sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Il **comma 3** del medesimo articolo, infine, prevede che, con **decreto del Ministero dell'università e della ricerca**, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 3 [del decreto legislativo n.](#)

[281 del 1997 \(che regola appunto le intese in sede di Conferenza Stato-regioni\)](#), sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

La **relazione illustrativa** del disegno di legge in esame rileva che **la finalità di tali disposizioni** è quella di supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi per gli studenti universitari, nonché di incentivare le università statali e non statali, legalmente riconosciute, a rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive offerte formative. Il nuovo Regolamento sulle classi di laurea prevede, infatti, il riconoscimento dei crediti formativi di esami sostenuti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni tra le università e del [modello Erasmus internazionale](#), sulla base di quanto previsto dai regolamenti didattici di ateneo. Si tratta - prosegue la relazione illustrativa - della prima applicazione della novella recata dal [decreto ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023](#), che modifica il [regolamento sulle classi di laurea di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004](#), consentendo di supportare la diffusione di una proposta didattica innovativa, nell'ottica di rafforzare l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa universitaria, che costituiscono gli assi portati della Riforma 1.5 «Riforma delle classi di laurea» della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Grazie al progetto dell'Erasmus italiano, infatti - rileva la relazione illustrativa - gli studenti universitari potranno liberamente associare più opzioni formative proposte nell'ateneo di iscrizione oppure disponibili in ogni altro ateneo italiano, secondo un piano di studi comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché coerenti con il corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 62, commi da 1 a 3 e 9
(Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

L'articolo 62, commi da 1 a 3 e 9, interviene in materia di **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, contestualmente ridenominato **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'art. 1 della L. 198/2016; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un **regolamento di delegificazione** ex art. 17, comma 2, della L. 400/1988, **al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione**, individuati dal D.LGS. 70/2017.

Rinviando, per l'inquadramento normativo in materia di contributi all'editoria e all'informazione, al *focus* in calce alla presente scheda, e analizzando nel dettaglio il contenuto delle disposizioni in commento, il **comma 1** apporta una serie di modifiche all'**art. 1 della L. 198/2016**:

- **si modifica, all'art. 1, comma 1, la denominazione del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», che diviene «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria».** Secondo la relazione illustrativa, tale intervento sarebbe volto a razionalizzare e stabilizzare, rendendole strutturali, le risorse destinate al sostegno al settore editoriale e dell'informazione che, fino ad oggi, confluiscono in Fondi diversi, aventi natura straordinaria, destinati alla medesima finalità;
- **si aggiunge, dopo il comma 6** – il quale si limita oggi a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – **un nuovo comma 6-bis**, con cui si prevede che, con un **ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è **altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.**

Il **comma 2** dispone poi che, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del medesimo Fondo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, **con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale **si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto di una serie di previsioni, o meglio norme generali, regolatrici della materia.**

Si ricorda che i **regolamenti di delegificazione** sono disciplinati dall'art. 17, comma 2, della L. 400/1988, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Tali norme generali sono:

- a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti (anziché tre, come previsto nel testo originario, in forza di un emendamento in sede referente) per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualità;
- b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;
- c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una
- d) retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo
- e) nazionale del comparto giornalistico;
- f) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;
- g) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
- h) previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;
- i) con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;
- j) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

k) revisione e razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

Il **comma 3** prevede – in linea con quanto disposto in via generale dall'art. 17, comma 2, della L. 400/1988 – che il regolamento di delegificazione individua le disposizioni del D.LGS. 70/2017 da abrogare.

Si ricorda che il **D.Lgs. 70/2017** reca la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 1 e 2, della L. 198/2016.

Il **comma 9**, infine, dispone che per la ripartizione delle risorse del Fondo restano fermi i criteri previsti a legislazione vigente, così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 198/2016.

Occorre rammentare – per comodità di lettura – che l'**art. 1, comma 4, della L. 198/2016** prevede che il **Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza**, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 1 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il DPCM può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

La **relazione illustrativa**, sotto il profilo della *ratio*, afferma che lo **scopo complessivo dell'intervento** è ridefinire e integrare i criteri alla base della contribuzione a sostegno del sistema dell'editoria e dell'informazione, ed è

ispirato a incentivare l'occupazione di giornalisti e professionisti, quale garanzia di un'informazione di qualità, la digitalizzazione dell'informazione e la conseguente ricerca, da parte degli organi di informazione, di nuovi modelli commerciali redditizi per i contenuti digitali, a tutelare nel contempo anche l'edizione cartacea dei giornali, i quali hanno assistito ad una diminuzione degli abbonamenti e delle vendite nonché ad una diminuzione dei proventi pubblicitari determinata, altresì, dall'intensa evoluzione tecnologica nel settore dell'informazione, che ha modificato drasticamente le abitudini dei lettori e imposto alle imprese editrici nuovi modelli commerciali digitali.

Focus: il quadro normativo in materia di contributi all'editoria e all'informazione

La disciplina italiana in materia di contributi all'editoria e all'informazione si basa, principalmente, sulla legge n. 198 del 2016, sul decreto legislativo 70 del 2017 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.

Lo strumento principale attraverso cui si realizza il sostegno pubblico diretto è il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, all'interno del quale confluiscono tutte le risorse ordinarie statali destinate a sostenere l'editoria, istituito dall'art. 1 della legge n. 198 del 2016. Esistono comunque anche fondi speciali *ad hoc* (come ad esempio il Fondo straordinario per l'editoria istituito subito dopo il Covid); inoltre, le Regioni possono adottare autonome iniziative di sostegno e finanziamento, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali.

Le risorse sono finalizzate ad assicurare i diritti, le libertà, l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione; a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita; a potenziare la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo; a sviluppare nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale

I beneficiari del contributo sono:

- le imprese editrici di quotidiani e periodici;
- le imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.

La gestione dei fondi a livello nazionale è attribuita principalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

La ripartizione dei fondi fra le due strutture – che poi provvedono a loro volta alle assegnazioni e agli stanziamenti – è operata ogni anno, anche qui, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A livello di quantificazioni, la consistenza del Fondo per l'esercizio finanziario 2023 è stata pari a 245.766.931 euro, di cui euro 86.329.658 destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, i restanti euro 159.437.273 alla Presidenza del Consiglio. Per l'esercizio finanziario 2022 l'ammontare complessivo è stato pari a euro 200.633.833, di cui 71.329.658 per il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, i restanti 129.353.975 alla Presidenza del Consiglio.

- **Per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la disciplina di riferimento è posta dal decreto legislativo 70 del 2017.**

In base all'art. 2, possono essere beneficiari dei contributi:

- a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 2016;
- c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
- e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito ai sensi del Codice del consumo;
- g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Sono espressamente escluse dalla possibilità di accedere al contributo:

- a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali;
- b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
- c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

I criteri di calcolo dei contributi sono previsti nel dettaglio dagli artt. 8 e 9 (quest'ultimo con riferimento alle edizioni esclusivamente digitali) e si correlano a due aspetti: una quota consiste nel rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata, mentre un'altra quota dipende dalle copie vendute.

Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.

▪ **Per le emittenti televisive e radiofoniche locali la disciplina di dettaglio è dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.**

Sono ammessi ai benefici tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario.

I criteri di riparto sono i seguenti:

- a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
- b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo.

I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l'emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi.

Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo, basato sul numero medio di dipendenti

effettivamente applicati, del fatturato per le radio e dell'indice di ascolto per le televisioni.

La procedura (raccolta delle domande, valutazione, erogazione) è gestita dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Articolo 62, comma 5
(Copertura degli oneri per il pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti)

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal **pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti** previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria** (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il **comma 5** in oggetto dispone che, dal 2024, **agli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti** dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale⁴⁵ **si provvede** a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria⁴⁶ derivanti da una quota delle entrate relative al cosiddetto canone Rai (quota pari a 110 milioni di euro annui ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 198/2016, come modificato dall'art. 1, c. 616, della L. 178/2020). La previsione di cui al **comma 5** sostituisce la disposizione finora in vigore, facente riferimento, per la copertura degli oneri suddetti, all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che il richiamato art. 25-*bis* del D.L. 48/2023 ha previsto un incremento di risorse per i trattamenti pensionistici anticipati in oggetto nella misura di 1,2 milioni di euro per il 2023, di 4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2027 e di 2,8 milioni per il 2028. Tali risorse limite di spesa si aggiungono a quelle previste dalla normativa vigente⁴⁷, pari a 23 milioni annui fino al 2027 ed a 20 milioni annui a decorrere dal 2028, e costituiscono complessivamente un limite di spesa.

Le risorse così complessivamente determinate costituiscono un limite di spesa per il riconoscimento, in presenza di determinati presupposti, di trattamenti di vecchiaia anticipata, in favore di giornalisti professionisti, dipendenti dalle imprese editrici summenzionate. Nell'ambito di tale trattamento possono rientrare⁴⁸ esclusivamente i soggetti che siano in possesso di almeno 25 anni e 5 mesi di contribuzione, che abbiano almeno 62 anni di età (tali requisiti sono adeguati, a decorrere dal 2025, in relazione all'evoluzione della speranza di vita) e che abbiano fruito per almeno tre mesi (anche non continuativi) di un trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. Il riconoscimento del pensionamento

⁴⁵ Riguardo a quest'ultima categoria, la disciplina in oggetto fa riferimento alla nozione di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della L. 416/1981.

⁴⁶ Attualmente Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ex art. 1, c. 1, della L. 198/2016, oggetto di novella

⁴⁷ Di cui all'art. 41-bis, c. 7, del D.L. 207/2008, e l'art. 1, c. 498, della L. 160/2019.

⁴⁸ Cfr. l'art. 37, c. 1, lett. b), della L. 416/1981 e gli artt. 8 e 9 del [D.M. 23 novembre 2017](#).

anticipato in oggetto inoltre: è limitato⁴⁹ al numero di unità definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal suddetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; è subordinato alla condizione⁵⁰ che l'impresa interessata presenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, il quale preveda, in relazione al pensionamento anticipato, la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di soggetti rientranti in determinate categorie⁵¹.

Riguardo ai criteri di calcolo del trattamento anticipato in oggetto, si rinvia alla [circolare](#) dell'INPS n. 10 del 31 gennaio 2023.

⁴⁹ Cfr. l'art. 37, c. 1, lett. b), della L. 416/1981 e gli artt. 8 e 9 del [D.M. 23 novembre 2017](#).

⁵⁰ Cfr. l'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 69/2017.

⁵¹ Queste ultime sono costituite da: i giovani di età non superiore a 35 anni, i quali siano giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai medesimi piani; i giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa). Si ricorda altresì che il comma *2-bis* del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 69 del 2017 prevede la revoca del prepensionamento qualora la medesima azienda (o un'altra facente capo al medesimo gruppo editoriale) instauri un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero sottoscriva contratti per la cessione del diritto d'autore, con il giornalista beneficiario del medesimo prepensionamento. Cfr., a quest'ultimo riguardo, il [messaggio](#) dell'INPS n. 644 del 10 febbraio 2023, nonché, in generale sui prepensionamenti in oggetto, la [circolare](#) dell'INPS n. 10 del 31 gennaio 2023.

Articolo 62, comma 6
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli **anni 2024 e 2025**, un **credito d'imposta** in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa**. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **30 per cento delle spese sostenute**, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di **60 milioni per ciascun anno**, che costituisce limite massimo di spesa.

La disposizione estende agli anni 2024 e 2025 il beneficio già previsto, per il 2020, dall'[articolo 188](#) del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020). Precedentemente, il medesimo beneficio era stato esteso dapprima al 2021, dall'articolo 67, comma 9-*bis*, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (come convertito dalla legge n. 106 del 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dalla [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio per il 2022), articolo 1, comma 378.

Il comma in esame prevede che le disposizioni di tale articolo 188 continuino ad applicarsi, in quanto compatibili.

Per tale finalità, le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF e sono successivamente trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ("Agenzia delle entrate - fondi di bilancio") per le necessarie regolazioni contabili.

L'articolo 188 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in via straordinaria, per l'anno 2020, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, in base al comma 1, il credito di imposta è riconosciuto, per l'anno 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni introdotte per il credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004, ossia l'art. 4, co. 182, 183, 184, 185 e 186 della L. 350/2003, e il d.P.C.m. 318/2004, la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'art. 1, co. 484, della L. 311/2004.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della L. 198/2016, e al d.lgs. 70/2017, conseguentemente emanato.

Articolo 62, commi 7 e 8
*(Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani,
periodici e riviste scientifiche e di settore)*

L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a **quotidiani**, anche in formato digitale, per tutte le **istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado**. Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) limita tale contributo all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a **quotidiani**, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole **scuole secondarie di primo grado statali e paritarie** che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019). Infine, a decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le **scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie** che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo in forma di *voucher*, associato alla Carta dello studente "Io studio", per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019). Il **comma 8** dispone, a decorrere dall'a.s. 2024-2025 (quindi da settembre 2024), l'abrogazione dei commi 390 e 391 sopra descritti.

Le disposizioni in esame intervengono sul comma 389 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).

La disposizione in commento attribuisce alle **istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado**, che acquistano uno o più abbonamenti a **quotidiani**, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo, sulla base dei criteri fissati dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del

Consiglio dei Ministri (decreto la cui emanazione è prevista dal comma 392, in relazione al quale si veda più avanti).

Al riguardo, si rammenta che i commi 389-392 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) hanno previsto la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. In particolare, i commi 389 e 390 hanno previsto contributi alle scuole, mentre il comma 391 ha previsto contributi agli studenti. Nello specifico, il comma 389 dispone che, a decorrere dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito – previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – un contributo fino al 90% della spesa. Il bando per l'assegnazione dei contributi è emanato annualmente, con decreto del capo del medesimo Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Ulteriori contributi sono destinati alle scuole secondarie statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi.

Nello specifico, il comma 390 stabilisce che, sempre a decorrere dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito anche – sempre previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria – un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Il bando per l'assegnazione del contributo è emanato con le medesime modalità illustrate con riferimento al comma 389.

Il comma 391 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 – e, dunque, in tal caso, a partire da settembre 2020 –, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Il contributo è concesso attraverso una piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente "Io studio", secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Esso non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell'ISEE.

In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

Il comma 392 dispone, anzitutto, che i contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi

di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, co. 6, della L. 198/2016.

A tali fini, il medesimo Fondo è incrementato di € 20 mln annui dal 2020.

Dispone, altresì, che con DPCM o con decreto del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli studenti aventi diritto ai contributi di cui al comma 391 anche con riferimento ai risultati del monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 4 maggio 2020, pubblicato nella GU n. 203 del 14 agosto 2020.

Il [decreto del Capo del Dipartimento del 13 febbraio 2023](#) ha approvato l'elenco delle istituzioni scolastiche cui è stato riconosciuto per l'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 1, comma 389, della L. 160/2019.

Articolo 62-bis
(Ridenominazione dei progetti navali
di rilevanza strategica nazionale)

L'articolo **62-bis** estende l'accesso al fondo istituito per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale del settore navale, ai **progetti** di rilevanza strategica **nel settore subacqueo** e alle **imprese** la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di **sistemi elettronici** nel settore navale (comma 1).

Viene altresì incrementata di **1 milione di euro** l'anno, dal 2024 al 2026, l'autorizzazione di spesa per la **valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare** (comma 2).

Con l'articolo **62-bis**, introdotto al **Senato**, viene **novellato**, con il **comma 1**, l'articolo **1, comma 712**, della legge di bilancio per il **2022** (legge n. 234 del 2021).

Si tratta della disposizione che ha previsto l'istituzione di un **fondo** presso il MIMIT (con dotazione iniziale di **1 milione** di euro per il **2022**) volto a promuovere, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la **valorizzazione della ricerca industriale** e dello **sviluppo sperimentale**. La disposizione del 2021 ha previsto altresì che - con decreto del MISE (oggi MIMIT), di concerto con il MUR e con il Ministero della Difesa - siano individuati i **progetti di rilevanza strategica nel settore navale** rivolti all'**innovazione tecnologica** e **digitale** e alla **sostenibilità ambientale**. Per tali progetti il MIMIT **concede finanziamenti** con le modalità di cui alla legge sullo sviluppo aeronautico (n. 808 del 1985). Possono accedere ai relativi benefici le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di loro parti.

In dettaglio, l'articolo **62-bis, comma 1**, include i **progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo**, oltre a quelli del settore navale, tra quelli per i quali è consentito l'**accesso ai finanziamenti del fondo** e ne **estende i benefici alle imprese** la cui attività consiste nella **costruzione, nella trasformazione e nella revisione di sistemi elettronici** dedicati al settore navale.

Il **comma 2 dell'articolo 62-bis**, dispone l'**incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), per la **valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare**, nonché per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche e per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale (comma 658).

La dotazione prevista dal comma 659 della legge di Bilancio 2023 era di 2 milioni € annui a decorrere dal 2023 e la stessa disposizione ha disposto altresì l'istituzione e la disciplina, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, del Polo nazionale della subacquea.

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 62-ter
(Contributo all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile)

L'articolo 62-ter, inserito in sede referente, autorizza un contributo di **1 milione** di euro per l'anno **2024** a favore della Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.

In particolare, l'articolo, composto di un unico comma, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 **per assicurare l'operatività della Fondazione** Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.

• **L'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile**

La **legge di bilancio 2019** (L. n. 145/2018), **articolo 1, commi da 732 a 734**, ha previsto l'istituzione dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.

La Fondazione è stata istituita per lo svolgimento delle **funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico** e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle **tecnologie pulite**, delle **fonti** energetiche **rinnovabili**, dei **nuovi materiali**, dell'**economia circolare**, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità suddette, la fondazione, denominata brevemente "Tecnopolo", instaura **rapporti con organismi omologhi**, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di **ricercatori italiani e stranieri** operanti presso istituti esteri di eccellenza (comma 733).

Nello statuto del Tecnopolo – approvato con **D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195** – sono definiti gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, gli organi, la composizione. Il **Ministero dell'Università e ricerca**, svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo (comma 734).

Ai fini dell'istituzione e dell'inizio dell'operatività della Fondazione, con sede a Taranto, il comma 732 ha autorizzato la spesa di **3 milioni** di euro per **ciascuno degli anni del triennio 2019-2021**. Le relative risorse sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo all'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cap. 2678/MIUR), ora Ministero dell'università e ricerca (comma 732).

Il **D.L. n. 34/2023** (L. n. 56/2023), **articolo 7-quinquies**, comma 1, ha autorizzato un ulteriore contributo di **3 milioni** di euro per l'anno **2023** per assicurare l'operatività della Fondazione.

Da ultimo, l'**articolo 15-quinquies del D.L. n. 132/2023** (cd. D.L. Proroga termini, convertito con mod. in L. n. 170/2023), al **comma 1**, ha integrato di **0,5 milioni** di euro per l'anno **2023 e per l'anno 2024** l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 732

della legge di bilancio 2019, per l'operatività dell'"**Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile**".

Articolo 62-quater
(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

Le disposizioni in esame autorizzano una spesa massima di **8 milioni di euro annui per l'anno 2024** per lo svolgimento del servizio di **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**.

Nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, è stata prevista la **proroga della convenzione** con il **Centro di produzione S.p.a.**, titolare dell'emittente Radio Radicale.

Al riguardo, si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha previsto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata⁵² tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. La convenzione è stata poi oggetto di successive proroghe.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 642, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2022) ha prorogato a tutto il 2023 il contratto tra il MISE (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e la società Centro di Produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020). Il comma 643 autorizza la spesa massima di 8 milioni di euro per il 2023 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

⁵² La convenzione era stata stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara"). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

Articolo 63, commi 1 e 2
(Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud)

L'**articolo 63, comma 1**, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:

- per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-*bis*, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023);
- al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-*bis*.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).

Per le finalità sopra descritte, il **comma 2** rfinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

A tal fine, il nuovo comma 4-*bis*.2 è introdotto nell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), del quale sono espressamente richiamate le finalità di cui ai commi 4-*bis* e 4-*bis*.1.

Si rammenta in proposito che l'articolo 21, comma 4-*bis*, del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), ha consentito alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR la possibilità di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di seguito indicato, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, quarto periodo, del [d.lgs. n. 59/2017](#) (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).

Per un'analisi degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della loro attuazione nel settore dell'istruzione, si rinvia all'[apposita sezione](#) del *Portale della documentazione*.

Il comma 4-*bis*.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023, attualmente in corso di conversione ([AC n. 1517](#)), ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L'attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell'incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-*bis* (si veda sopra). Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" [di cui al DM 176 del 30 agosto 2023](#) sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si veda la pagina [Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado](#).

Per ulteriori approfondimenti sul piano Agenda Sud, si veda l'apposito *dossier*, alla scheda di lettura relativa all'articolo 10 nonché il [comunicato](#) del 27 ottobre 2023.

Articolo 63, commi 3 e 4
(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno)

L'**articolo 63, comma 3**, conferma, per l'a.s. 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il **comma 4** autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Nel dettaglio, il **comma 3** autorizza per l'a.s. 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025 per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. n. 123/2023 – L. 159/2023 (si veda il [dossier](#) sull'AC n. 1517).

In proposito si rammenta che il comma 2 in questione ha autorizzato per l'a.s. 2023/2024 la spesa di € 3.333.000 per il 2023 e di € 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud».

Si veda il [comunicato](#) del 31 agosto 2023.

Al riguardo, si ricorda che il [DM 176 del 30 agosto 2023](#), all'articolo 1, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 34.300.000 in favore delle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle regioni del Mezzogiorno di cui all'Allegato 1, per iniziative formative da realizzare negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le scuole beneficiarie sono quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione, individuate da INVALSI, sulla base dei relativi dati. La finalità è quella di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. A ciascuna delle istituzioni scolastiche beneficiarie è assegnato l'importo complessivo di euro 140.000, a carico, in quota parte, del PNRR, del PON "Per la scuola" 2014-2020 o del PN "Scuola e competenze" 2021-2027. Le risorse sono a valere:

- per euro 17.220.000 per n. 123 istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all'Allegato 1, con le risorse della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.4 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- per euro 17.080.000, di cui euro 8.540.000,00 a valere sul Programma operativo nazionale "Per la scuola" 2014-2020 per l'anno scolastico 2023-2024 ed euro 8.540.000,00 a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" – Obiettivo specifico ESO4.5 per l'anno scolastico 2024-2025, per le

n. 122 scuole primarie delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all'Allegato 1.

L'articolo 2 autorizza altresì, al fine di superare i divari territoriali, potenziare le competenze di base e contrastare la dispersione scolastica, la spesa complessiva di euro 184.800.000 in favore delle 1.906 scuole statali primarie delle regioni del Mezzogiorno, di cui all'Allegato 2. Le risorse sono a valere:

- per euro 92.400.000 a valere sul Programma operativo nazionale "Per la scuola" 2014-2020 per l'anno scolastico 2023-2024;

- per euro 92.400.000 a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" – Obiettivo specifico ESO4.5 per l'anno scolastico 2024-2025.

Le suddette risorse sono ripartite sulla base dei dati degli apprendimenti Invalsi e del numero di studenti fragili, assegnando a ciascuna istituzione scolastica ricompresa nell'Allegato 2 una quota proporzionale per fascia di importo. Al fine di realizzare nell'ambito dell'Agenda SUD un progetto pilota nei contesti con maggiore disagio educativo, affinché le scuole siano poli educativi e presidio di sviluppo dei territori, in rete con altre scuole, enti, istituzioni, associazioni del terzo settore per ridurre i divari territoriali, è autorizzata, in aggiunta all'autorizzazione disposta dall'articolo 2, la spesa complessiva di euro 15.000.000 a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020. L'Autorità di gestione del PON 2014-2020 e del PN 2021-2027 presso l'Unità di missione per il PNRR provvede all'individuazione delle aree per la realizzazione del progetto pilota, sulla base dei dati Invalsi, dei dati sull'abbandono scolastico e della dispersione scolastica e dei dati di contesto, nonché di altri dati disponibili nelle banche dati del Ministero dell'istruzione e del merito, e all'adozione delle relative procedure di autorizzazione, ammissione a finanziamento e attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari, del sistema di gestione e di controllo e del manuale delle procedure adottate dall'Autorità di gestione.

Il **comma 4** autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 123/2023 – L. 159/2023.

Il comma 3 in questione ha autorizzato la spesa di € 25 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Il Programma operativo complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020 è stato approvato con la [deliberazione del CIPE n. 21 del 28 febbraio 2018](#) e modificato con la [deliberazione n. 30 del 20 maggio 2019](#).

Per le finalità di cui al comma 3 in questione sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
- d) promuovere il supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore disciplinati dal relativo codice (d.lgs. n. 117/2017);
- d-*bis*) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.

Articolo 63, comma 5
(Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori)

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di [tutor](#), orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Ha, inoltre, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame. Il [DM](#) n. 63 del 5 aprile 2023 ha fissato i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei 150 milioni di euro per la valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente orientatore.

Si ricorda che, nell'ambito della M4C1 del PNRR, la riforma 1.4 prevede la Riforma del sistema di orientamento (a titolarità del MIM). Al riguardo, è stato adottato il [DM n. 328 del 22 dicembre 2022](#), che prevede le "[Linee guida per l'orientamento](#)". Sono state inoltre emanate ulteriori [circolari](#).

Per un approfondimento sulle politiche del settore dell'istruzione all'interno del PNRR - e sulla relativa attuazione - si rinvia [all'apposita sezione del sito web](#) della Camera dei deputati, con particolare riferimento agli allegati "[Riforme](#)" e "[Investimenti](#)" ivi presenti.

Articolo 63, commi 5-bis e 5-ter
(Formazione del personale scolastico e retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

I **commi 5-bis e 5-ter** sono stati **inseriti nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 010.500 (testo corretto), lettera d)**. Il **comma 5-bis** autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi della M4C1 - riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico. Il **comma 5-ter** incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Sulla [formazione dei docenti](#) si veda l'apposito approfondimento nei temi dell'attività parlamentare.

Come sopra segnalato, il **comma 5-bis** autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
- in coerenza con gli obiettivi della missione 4 - componente 1- riforma 2.2 del PNRR;

La missione 4 Istruzione e ricerca, componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, [riforma 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo](#) mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura leggera e sarà funzionale all'erogazione on line dei corsi di formazione dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale (Presidenti di INDIRE, INVALSI, Accademia dei Lincei, rappresentanti OCSE e UNESCO, direttori dei Dipartimenti universitari di pedagogia che partecipano in ragione del loro incarico e senza oneri ulteriori). Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione. La Scuola svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa, che si svolgerà solo on line, per tutto il personale scolastico. Saranno coinvolti, non solo Indire e INVALSI ma anche Università italiane e straniere. L'attuazione della riforma sarà a carico del

Ministero dell'Istruzione. La promulgazione della legge è prevista nel 2022 e la piena attuazione della riforma avverrà entro il 2025.

Secondo quanto si evince dalla [terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) (doc. XIII, n. 1), p. 51, è stato raggiunto il traguardo relativo alla costruzione di un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola, con l'istituzione della Scuola di alta formazione (M4C1-6). Tale riforma, attuata nell'aprile 2022, è stata oggetto di integrazione normativa con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 556), che ha introdotto una specifica tempistica per le misure attuative. I decreti di nomina del Presidente del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale sono in corso di definizione.

Per ulteriori approfondimenti si veda la citata [terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) (doc. XIII, n. 1), pp. 305-6

Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati [Investimenti](#) e [Riforme](#).

- ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del d.lgs. n. 59/2017 (*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione*), per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale ATA di cui all'articolo 1, comma 125, della L. n. 107/2015.

L'articolo 16-ter del d.lgs. n. 59/2017, inserito dall'art. 44, comma 1, lett. i), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), al comma 1 ha introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 (ovvero le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa, all'uopo individuati da ogni autonomia scolastica) e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Il sistema s'inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base al comma 2, lettera b), dell'articolo 16-ter in esame, gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE sulla base dell'adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei.

Il nuovo sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo fa esplicitamente salvo quanto previsto:

- dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Tale disposizione stabilisce che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tali attività formative sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal [DPR n. 80/2013](#), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con [D.M. 797/2016](#). Il successivo comma 125 – espressamente richiamato dalla disposizione oggetto della presente scheda - ha autorizzato la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Per la formazione del personale ATA si veda l'apposita [pagina](#) sul sito del MIM. La suddetta autorizzazione di spesa è stata dapprima incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 - di cui 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica - e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, co. 256, della L. 160/2019. Successivamente è stata ridotta dall'art. 5, co. 2-ter, del [D.L. 1/2020 \(L. 12/2020\)](#) di 5 milioni di euro per il 2020 e infine incrementata di 10 milioni di euro per il 2021 dall'articolo 1, comma 961, della L. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità;

- dall'articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina i contratti collettivi nazionali e integrativi nel pubblico impiego.

Per approfondimenti sull'articolo 16-ter del d.lgs. n. 59/2017 si rinvia al [dossier](#) relativo all'AC 3656/XVIII.

Il comma qui in esame dispone poi che ai relativi oneri si provvede:

- quanto 8 milioni di euro per il 2024 e a 19,4 milioni di euro per il 2025, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare – POC «Per la scuola» 2014/2020;

Il Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» FSE-FESR al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. Esso è stato inizialmente adottato con la delibera CIPE n.

21/2018, con un finanziamento complessivo pari a circa 60 milioni di euro, e successivamente integrato con la delibera CIPE n.30 del 2019, che ne ha incrementato la dotazione con ulteriori 111 milioni di euro. Tale incremento è stato reso possibile essendosi nel frattempo liberate risorse della medesima entità in conseguenza della riduzione del cofinanziamento nazionale del PON richiesto a seguito della riprogrammazione del PON «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» FSE-FESR (oggetto di decisione C(2018) 7764 Final del 20 novembre 2018 con riferimento alle regioni meno sviluppate e a quelle in transizione). L'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021), aveva disposto che le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione fossero trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale. In seguito, l'articolo 47, comma 4, lett. d), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ha incrementato da € 62.824.159,15 a € 82.824.159,15 l'ammontare delle risorse da trasferire dal POC Per la scuola al POC Governance e Capacità istituzionale.

- quanto a 8,6 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui alla M4C1-riforma 2.2 del PNRR per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;

Secondo quanto evidenziato dalla [terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) (doc. XIII, n. 1), p. 305, l'importo complessivo assegnato alla riforma è pari a € 34 mln.

- quanto a 2,8 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 65/2017;

La disposizione sopra richiamata ha previsto che l'INAIL destini, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della L. n. 153/1969. Rispetto alle risorse stanziati i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Successivamente, l'art. 32-bis, comma 2, del D.L., n. 104/2020 (L. n. 126/2020) ha disposto una riduzione delle suddette risorse per l'ammontare di 4,5 milioni di euro per il 2021.

- quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del [Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027](#), per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

Il **comma 5-ter** incrementa il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del [CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010](#), pubblicato nella GU n. 179 del 3 agosto 2010, di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Si segnala, preliminarmente, che il 1° agosto 2023 è stato sottoscritto il [contratto collettivo nazionale integrativo - Area Istruzione e Ricerca - Dirigenza scolastica, recante i criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il fondo unico nazionale \(FUN\), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato a decorrere dall'a.s. 2023/2024](#).

Per ulteriori approfondimenti sul Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato si rinvia al [dossier](#) predisposto sull'AS 747, pp. 139-145.

Articolo 64, commi da 1 a 6
(Misure in materia di beni culturali nonché di sale cinematografiche e polifunzionali)

L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: **1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali** e comprende: *a)* un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (**comma 1**); *b)* la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (**comma 2**); *c)* un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (**commi 3 e 6**); *d)* un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (**comma 4**); **2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).**

In dettaglio, il **comma 1, autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024** al fine di **sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.**

Si ricorda che, ai sensi dell'**art. 101, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004)**, s'intende, rispettivamente, per «**area archeologica**», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; per «**parco archeologico**», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.

Per una **mappatura dei parchi archeologici nazionali**, cfr. la [pagina dedicata](#) del Ministero della cultura – Direzione generale Musei e l'art. 18, comma 3, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 («Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di

valutazione della *performance*)» così come modificato dal [nuovo DPCM](#) recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169» approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella [seduta del 5 ottobre 2023](#), illustrato anche in un [apposito comunicato](#) del MIC.

Il **comma 2**, al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, dispone che **i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico** di cui all'art. 117 del Codice dei beni culturali, **gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura**, di cui all'articolo 101 del medesimo Codice, **possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma "PAGO PA"** di cui all'art. 5, comma 2, del D.LGS. 82/2005.

Si ricorda che, ai sensi dell'**art. 101 del Codice dei beni culturali**, sono **istituti e luoghi della cultura** i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

In base al successivo **art. 117**, richiamato dalla disposizione in commento, negli istituti e luoghi della cultura possono essere istituiti **servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico**, fra cui

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altra materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi – come precisa lo stesso art. 117 – possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli sopra indicati e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

La **gestione dei servizi medesimi è attuata in forma diretta o indiretta, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei beni culturali**. La fattispecie della gestione diretta – richiamata dalla disposizione in commento – è attuata per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia

scientifico, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

Quanto alla c.d. “**PAGO PA**”, il **D.LGS. 82/2005**, all’art. 5, comma 1, i soggetti pubblici sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al successivo comma 2 (cioè, “**PAGO PA**”), i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite tale piattaforma elettronica resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico. Il successivo comma 2 prevede, appunto, che la Presidenza del Consiglio dei ministri metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Qui di seguito, la [pagina web istituzionale](#) di PAGO PA.

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione ha finalità di semplificazione contabile e non produce effetti finanziari.

Il comma 3 modifica l’art. 2, comma 8, del D.L. 34/2011 consentendo che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del MIC, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle società ALES S.p.A. possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura non solo per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

Per comodità di lettura, si riporta qui di seguito il testo a fronte:

Testo vigente art. 2 D.L. 34/2011	Testo modificato art. 2 D.L. 34/2011
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione	8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione

Testo vigente art. 2 D.L. 34/2011	Testo modificato art. 2 D.L. 34/2011
<p>alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.</p>	<p>alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa. allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.</p>

Per un approfondimento relativo all'art. 2, comma 8, del D.L. 34/2011, si rinvia all'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi.

Il **comma 4** autorizza la spesa di **10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024**, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle **aree e dei parchi archeologici**, attraverso **un'attività di manutenzione ordinaria e programmata**.

Il **comma 5** – come si evince dalla relazione illustrativa – è volto sostenere **l'incremento del numero di sale cinematografiche e a stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive**, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità.

A tal fine, si apportano una serie di modifiche all'art. 28 della L. 220/2016 – cioè l'articolo che disciplina il piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali all'interno della legge recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» - disponendo:

- la stabilizzazione della sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e

polifunzionali, prevedendo una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 e integrando espressamente il riguardo alle esigenze delle persone con disabilità;

- l'attribuzione al Ministro della cultura, e non più al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'adozione del decreto che definisce le misure applicative per l'accesso ai benefici;

Si ricorda che le misure applicative sono attualmente dettate dal **DPCM 4 agosto 2017, e successive modificazioni**, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

- la modifica della rubrica dell'art. 28, con l'eliminazione dell'attributo di "straordinario" al piano di potenziamento in oggetto.

Di seguito, in forma di testo a fronte, le modifiche apportate all'art. 28:

Testo vigente art. 28, commi 1-2, L. 220/2016	Testo modificato art. 28, commi 1-2, L. 220/2016
<p>Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali</p> <p>1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:</p> <p>a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio</p>	<p>Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali</p> <p>1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:</p> <p>a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di</p>

Testo vigente art. 28, commi 1-2, L. 220/2016	Testo modificato art. 28, commi 1-2, L. 220/2016
<p>cinematografico e per i servizi connessi;</p> <p>c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;</p> <p>d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.</p> <p>2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.</p>	<p>interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;</p> <p>c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;</p> <p>d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.</p> <p>2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.</p>

Infine, il **comma 6** stabilisce che il **Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi**, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse

le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico – orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e **riassegnata** nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato **allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.**

La **relazione illustrativa**, nel giustificare l'intervento, muove dal presupposto «che le risorse finanziarie di cui dispone il Ministero della cultura sono da sempre ritenute insufficienti a preservare e salvaguardare l'intero patrimonio culturale, [e così si] delinea uno strumento di finanziamento alternativo che, mediante il coinvolgimento dei cittadini, possa favorire la tutela e la

valorizzazione dei beni e delle attività culturali». La **relazione tecnica** precisa che la disposizione non comporta oneri per le finanze pubbliche, poiché le eventuali risorse aggiuntive provengono da soggetti terzi.

Articolo 64, comma 6-bis
(Capitale italiana dell'arte contemporanea)

L'articolo 64, comma 6-bis - inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 25.0.500 (testo 2), lettera b) – dispone che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024.

Si tratta dell'introduzione di un nuovo titolo, finalizzata all'attribuzione di un contributo per le finalità previste dalla disposizione in commento.

Attualmente, la legislazione vigente prevede il conferimento annuale del titolo di "Capitale italiana della cultura", in relazione al quale si veda il sottostante *box* di approfondimento.

La Capitale italiana della cultura

L'art. 7, comma 3-*quater*, del [D.L. 83/2014](#) (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita **procedura di selezione** definita con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Originariamente, era stato previsto che i progetti presentati dalla città designata dovevano essere finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Successivamente, l'art. 1, co. 326, della L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#)) – novellando l'art. 7, co. 3-*quater*, del [D.L. 83/2014](#) (L. 106/2014) - ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di "**Capitale italiana della cultura**" è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di **€ 1 mln annui dal 2021**.

Successivamente, l'art. **183**, comma 8-*bis*, del [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020) ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il **2023, in via straordinaria e in deroga rispetto alla procedura ordinaria**, alle città di **Bergamo e Brescia**, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero (ora) della cultura, **entro il 31 gennaio 2022**, un **progetto unitario** di iniziative finalizzato a incrementare la **fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale**.

[Qui](#) il sito del MIC dedicato alle Capitali italiane ed europee della cultura.

Parma, Capitale italiana della cultura 2020 e 2021 e Agrigento Capitale italiana della cultura 2025

In precedenza, la città di **Parma** è stata designata capitale italiana della cultura per il 2020 con [delibera del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2019](#).

In relazione a ciò, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, comma 613) ha autorizzato la spesa di € **3 mln** per il **2019**, al fine di sostenere iniziative per la **valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma**.

Successivamente, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, comma 364) ha autorizzato la spesa di € **2 mln** per il **2020** per **iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma**. Tali risorse potevano essere impiegate anche per prorogare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia.

Inoltre, il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 183, comma 8) ha conferito alla città di Parma, **anche per il 2021**, il titolo di Capitale italiana della cultura, al contempo stabilendo che **la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intendeva riferita al 2022**.

[Pesaro è la capitale italiana della cultura 2024](#).

Successivamente, è stato adottato il [decreto del Segretario generale n. 1158 dell'1 dicembre 2022](#), recante "Termini previsti nella procedura di conferimento del titolo di «**Capitale italiana della cultura**» per l'anno **2025**".

Da ultimo, con [deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2023](#), vi è stato il "Conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura», per l'anno **2025**, alla città di **Agrigento**".

Articolo 64, comma 6-ter
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale)

L'articolo 64, comma 6-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato, incrementa di **1,694 milioni** di euro annui, a decorrere dal **2024**, il **Fondo per la tutela del patrimonio culturale**.

Nello specifico, la disposizione in commento prevede che, al fine di favorire la **tutela del patrimonio culturale**, l'autorizzazione di spesa di cui all'**art. 1, comma 9**, della [legge n. 190 del 2014](#) (legge di stabilità 2015), relativa al Fondo per la tutela del patrimonio culturale, sia incrementata di **1,694 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2024**.

Si ricorda che il citato **art. 1, comma 9** della legge di stabilità 2015 ha previsto che, in attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) il **Fondo per la tutela del patrimonio culturale**, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Ai sensi del comma 10 del medesimo art. 1 della legge di stabilità 2015, **le risorse del predetto Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale** che il Ministro (ora della cultura) trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, [n. 228](#) e [n. 229](#), individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

In attuazione di quanto sopra, da ultimo, è stato adottato il **programma triennale 2021-2023** del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con il [decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021](#), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (qui il [dossier predisposto](#) sul relativo schema di decreto).

Il suddetto **Fondo per la tutela del patrimonio culturale** (cap. 8099, pg. 1 e 3 dello stato di previsione del Ministero della cultura) è stato successivamente rideterminato nel suo ammontare:

- in riduzione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del [D.L. n. 109 del 2018](#), che ha destinato 10 milioni di euro del fondo a una distinta finalità, consistente nel piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili;
- in aumento, con i rifinanziamenti disposti ai sensi dell'art.1, comma 95, della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio per il 2019), della seconda sezione della [legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio 2021), nonché della seconda sezione della [legge n. 234 del 2021](#)

(legge di bilancio 2022). La seconda sezione della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020) ha, inoltre, defanziato il Fondo di cui al citato art. 1, comma 95 della legge n. 145 del 2018 (cosiddetto Fondo investimenti, allocato presso il MEF e ripartito tra le diverse amministrazioni dello Stato), di 21 milioni di euro annui sino al 2031. La seconda sezione del presente disegno di legge di bilancio, infine, ha riprogrammato il predetto Fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge di bilancio 2019 (AS 926, [TOMO III](#), pag. 828).

Articolo 64, comma 6-quater
(Rifinanziamento del fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo)

L'articolo 64, comma 6-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **rifinanzia** il fondo di cui all'art. 1, comma 632, della L. 197/2022 (cioè il **fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo**) per un importo di **6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**.

Si ricorda che l'art. 1, comma 632 della L. 197 del 2022 citato ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo da ripartire con una dotazione originaria di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. La disposizione prevede che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo.

Per approfondimenti, cfr. l'apposito [*dossier*](#).

In sede attuativa, è stato dunque adottato il [decreto interministeriale 189 del 04/05/2023](#) recante “definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In base all'art. 2 del predetto decreto, le risorse del Fondo sono ripartite tra i seguenti settori di intervento nella misura indicata, calcolata sullo stanziamento complessivo previsto per l'anno 2023: a) tutela, valorizzazione e sostegno del patrimonio culturale - non superiore al 50%; b) tutela, valorizzazione e sostegno dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo - non inferiore al 50%. Nella tabella allegata al decreto sono individuati gli stanziamenti e le destinazioni.

Articolo 65, commi da 1 a 4
(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammmodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

Il **comma 1** dell'articolo in esame proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione **Strade sicure**. Tale contingente è fissato in **6.000 unità** (con un **incremento di 1000 unità** rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il **comma 2** autorizza, per il 2024, la spesa di euro **190.899.593**.

Il **comma 3** proroga invece, sempre per il 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di **rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese**. Tale contingente è fissato a **800 unità** (con un incremento di **400** unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il **comma 4** autorizza, per il 2024, una **ulteriore spesa di euro 34.171.409**.

L'operazione "Strade sicure", avviata nel 2008, rappresenta **la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale**, al fianco delle Forze dell'ordine, in funzione anti criminalità e terrorismo in numerose città italiane.

Il contingente militare, **fornito per la quasi totalità dall'Esercito**, assume la qualifica di agente di **pubblica sicurezza** e viene posto **a disposizione dei Prefetti** per la **vigilanza a siti e obiettivi sensibili**. In passato il personale è stato impiegato anche per **attività di perlustrazione e pattugliamento**, congiuntamente alle forze di polizia, oltre che per far fronte a **specifici eventi**, come EXPO 2015, Giubileo straordinario, G7 e eventi calamitosi.

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 1023-1026) ha stabilito un processo di graduale riduzione del contingente di personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo, secondo la seguente tempistica:

- 7.050 unità fino al 30 giugno 2021;
- 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
- 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio per il 2022 ha prorogato l'entità **del personale, 5.000 unità, fino al 31 dicembre 2023**.

La norma in esame **inverte dunque tale processo di graduale riduzione del personale**, che viene **nuovamente portato a 6.000 unità (con un aumento di 1.000 unità)**.

La spesa prevista per il 2024, che ammonta a euro **190.899.593**, è destinata per 185.310.224 alle Forze armate e per euro 5.589.369 al personale delle Forze di polizia.

Durante l'**emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione "Strade sicure", oltre ai compiti tipici assegnati al dispositivo, sono stati chiamati a svolgere anche una serie di attività di contrasto al diffondersi del virus. In considerazione di questi nuovi compiti, nel 2020, il dispositivo è stato integrato prima di 253 unità (dal decreto legge n. 18) e poi di ulteriori 500 unità (decreto legge n. 34). Tale contingente aggiuntivo di 753 unità è stato poi prorogato, con successivi provvedimenti, fino al 31 marzo 2022.

L'art.9 del decreto legge n.103 del 5 ottobre 2023 (c.d. "decreto immigrazione e sicurezza") ha disposto un aumento del personale del dispositivo Strade sicure, da impiegare in **attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cd. operazione "stazioni sicure"**, per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti, in particolare nelle principali città italiane.

Il contingente di personale, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, è stato fissato in **400 unità**.

L'articolo in esame autorizza, per il 2024, **800 unità, raddoppiando la consistenza attuale**.

La **spesa autorizzata per il 2024 è di euro 34.171.409**, di cui euro 17.944.512 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.226.897 per gli oneri connessi con il funzionamento.

Il personale complessivo delle Forze armate impegnato in attività di pubblica sicurezza è dunque fissato, **per il 2024, in 6.800 unità complessive (contro le 5.400 al 31 dicembre 2023)**.

Articolo 65, comma 5
*(Fondo per il potenziamento e ammodernamento
di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di
Stato)*

L'articolo in esame istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

Dell'**articolo 65**, il **comma 5** istituisce un **Fondo** da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del **Ministero dell'interno**, del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** e della **Polizia di Stato**.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La sua dotazione è pari a:

20 milioni nel 2024;

40 milioni nel 2025;

50 milioni nel 2026;

60 milioni nel 2027;

60 milioni nel 2028;

40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il decreto-legge n. 133 del 2023 (all'articolo 11, commi 1 e 2) ha previsto risorse per Polizia di Stato e Vigili del fuoco, pari a 5 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Articolo 65-bis, commi da 1 a 3, 6 e 7
*(Disposizioni in favore di Forze armate, Forze di polizia,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

L'**articolo 65-bis** – introdotto in sede referente – reca provvidenze per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tra le sue previsioni: il comma 1 costituisce un Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori. I commi 2 e 3 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa.

I commi 6 e 7 prorogano a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive.

Il comma 1 costituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla **disciplina degli istituti normativi** nonché ai **trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.**

Tale Fondo è provvisto di una dotazione di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025; di 42 milioni annui a decorrere dal 2026 da destinare, **nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali** relativi al triennio 2022-2024.

Nell'allocatione delle risorse, sono "privilegiati" istituti normativi e trattamenti accessori tesi a valorizzare i servizi di natura operativa.

La destinazione delle risorse comunque avviene nell'ambito dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024.

In caso di mancato perfezionamento di tali provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale è destinato (con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia) all'incremento delle risorse dei Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione richiama la specificità e funzione del ruolo del personale sopra richiamato.

Il rinvio normativo è alla legge n. 183 del 2010 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro").

Di essa l'articolo 19 prevede che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, sia riconosciuta "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti". La disciplina attuativa è definita "con successivi provvedimenti legislativi", con i quali si provvede altresì a stanziare le risorse finanziarie.

I commi 2 e 3 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già vigente, per il personale delle Forze di polizia, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tali complessive risorse ammontano a **38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.**

Quanto alla ripartizione di tale ammontare, essa è così determinata:

- 6.948.600 euro per l'Esercito;
- 2.217.525 euro per la Marina militare;
- 2.981.475 euro per l'Aeronautica militare;
- 775.125 euro per le Capitanerie di porto;
- 8.000.550 euro per l'Arma dei carabinieri;
- 4.449.000 euro per la Guardia di finanza;
- 7.426.200 euro per la Polizia di Stato;
- 2.855.400 euro per la Polizia penitenziaria;
- 2.645.400 euro per i Vigili del fuoco.

Il comma 6 proroga a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo **dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia** (ad ordinamento così civile come militare) **e delle Forze armate.**

Le aree negoziali di cui si tratta sono state istituite dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Siffatte aree negoziali ricomprendono (secondo la norma vigente, comprensiva di modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2022) un novero di materie: il **trattamento accessorio**: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Secondo la previsione del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'attuazione (mediante accordo sindacale) delle aree negoziali avrebbe dovuto realizzarsi nei limiti della quota parte di risorse destinata alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e ad ordinamento militare e delle Forze armate. Tale rivalutazione avrebbe seguito, in particolare, le prescrizioni della legge n. 448 del 1998 (all'articolo 24): dunque adeguamento di diritto, annualmente, in ragione degli incrementi medi calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive (ivi compresa l'indennità integrativa speciale) utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Tuttavia una deroga disapplicativa di tale meccanismo delle aree negoziali fu disposta, per i **dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile come militare) e delle Forze armate**, già dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2018 (all'articolo 19, comma 1), dando seguito a previsione dettata dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017: cfr. articolo 1, comma 680) la quale destinava apposite risorse perché confluissero in un Fondo per il personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui attingere per i trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Lo stanziamento di quella legge di bilancio valeva per il triennio 2018-2020 (con un incremento di risorse indi disposto dalla successiva legge di bilancio 2019: legge n. 145 del 2018, cfr. articolo 1, comma 442). Correlativamente, la deroga disapplicativa disposta dal decreto legislativo n. 126 del 2018 valeva per il medesimo triennio 2018-2020.

Tale lasso temporale è stato protratto al 2023 dal decreto-legge n. 73 del 2021 (all'articolo 30, comma 7-*quinqüies*, lettera *b*), n. 1), dando seguito alle disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate recate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 162 del 2019 e dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: cfr. articolo 1, comma 619).

La disposizione ora in esame ulteriormente estende tale arco temporale di disapplicazione, a tutto il 2024.

Correlativamente, il **comma 7** autorizzata la spesa di **18 milioni annui a decorrere dall'anno 2024**, destinata al personale dirigenziale delle Forze di polizia (ad ordinamento civile come militare) e delle Forze armate, per le misure previste dal citato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Sono **risorse aggiuntive** rispetto a quelle previste dai provvedimenti sopra richiamati succedutisi nel tempo.

Le risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal decreto del Presidente del Consiglio del 21 marzo 2018 (in G.U. n. 107 del 10 maggio 2018) a decorrere dall'anno 2020.

Siffatta ripartizione, si ricorda, prevede (valori in euro):

	2018	2019	dal 2020
Polizia di Stato	605.651	1.055.948	1.506.245
Arma dei Carabinieri	504.300	1.033.391	1.562.483
Guardia di Finanza	297.113	610.532	923.952
Polizia Penitenziaria	83.148	150.410	217.671
Forze armate	1.592.515	3.315.174	5.037.832
Effetti indotti su Carriera dirigenziale penitenziaria	58.065	116.130	174.194
TOTALE	3.140.792	6.281.585	9.422.378

La proporzionalità ai fini della distribuzione delle risorse che ora si vengono a prevedere è commisurata, dunque, alla ripartizione valevole per l'anno 2020 e seguenti, quale effettuata dal citato d.P.C.m.

Esso fu strumento previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017), là dove istituiva un apposito Fondo, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanze e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco, destinando loro 50 milioni per l'anno 2018, 100 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2020, per diverse finalità, tra le quali l'attuazione del citato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

A siffatta attuazione, secondo la ripartizione effettuata dal citato d.P.C.m. del 21 marzo 2018, sarebbero così spettati: 3.140.792 euro per il 2018; 6.281.585 euro per il 2019; 9.422.378 per il 2020.

Rispetto a quelle risorse, aggiuntive sono state quelle previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2019, il quale ha autorizzato la spesa di: 3 milioni per il 2020; 5 milioni per il 2021; 8 milioni annui, a decorrere dal 2022.

Del pari aggiuntive sono state le risorse previste dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 442, della legge n. 145 del 2018), per 9,4 milioni annui decorrenti dal 2019, sempre proporzionalmente all'importo determinato dal d.P.C.m. citato.

Ancora, aggiuntive risorse sono state previste per la medesima finalità dall'articolo 20 del decreto-legge n. 162 del 2019, per: 3 milioni per l'anno 2020; 5 milioni per l'anno 2021; 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Ed aggiuntive risorse sono state disposte dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 619, della legge n. 234 del 2021), per 10 milioni a decorrere dal 2022.

Articolo 65-bis, commi 4 e 5

(Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 65-bis, commi 4 e 5, prevede, con una modifica introdotta al Senato, un **incremento di 5 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025** della dotazione del **Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per l'adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022.

Nel dettaglio, il **comma 4** interviene a novellare l'art. 1, comma 96, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022), prevedendo che la progressiva perequazione del regime previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici si realizzi, **a decorrere dal 1° gennaio 2022** (specificazione precedentemente non prevista), mediante misure a carattere compensativo per il personale **che cessa dal servizio** (e non in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, come precedentemente disposto).

Si ricorda che i commi da 95 a 97 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2022 istituiscono un **Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Tale **Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, è dotato di **20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024** (comma 95).

Ai sensi del comma 96, il fondo è destinato all'adozione di provvedimenti normativi nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, la cui specificità di ruolo e di stato giuridico è riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183⁵³, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, nello specifico della disposizione richiamata, è previsto si realizzi mediante le seguenti misure:

a) **a carattere compensativo**, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

⁵³ Tale specificità è riconosciuta in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

b) **a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari** di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 20 della legge n. 448 del 1998, per l'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'[articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo [3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#). Quanto al trattamento di fine rapporto, si rinvia, in sostanza, alle procedure previste per i dipendenti delle P.A., con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c., che disciplina il calcolo del trattamento medesimo, salvo quanto previsto dai contratti collettivi dei singoli comparti, che definiscono le modalità di attuazione con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale.

Ai sensi del comma 97, le risorse di cui al comma 95 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Il **comma 5** dispone un incremento del summenzionato Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un importo pari a **5 milioni** di euro per l'anno **2024** e **10 milioni** di euro per l'anno **2025**.

Articolo 65-bis, commi 5-bis e 5-ter
***(Riconfigurazione della dotazione organica
della carriera prefettizia)***

La disposizione ridisegna, ad invarianza di spesa, la dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell'interno, mediante un incremento dei posti di vice-prefetto aggiunto ed un decremento dei posti di vice-prefetto.

Questi commi – introdotti in sede referente – **modificano la dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell'interno.**

Si dispone un **incremento del numero di posti di vice-prefetto aggiunto** (che è la qualifica iniziale della carriera) ed un **decremento di posti di vice-prefetto**.

Le due variazioni si compensano non in termini numerici bensì di spesa, onde rispettare una prescrizione di **invarianza finanziaria** qui posta.

L'incremento di posti di vice-prefetto aggiunto è così stabilito:

- + 72 unità dal 1° gennaio 2024;
- + 29 unità dal 1° gennaio 2025;
- + 43 unità dal 1° dicembre 2025.

Il decremento di posti di vice-prefetto è così stabilito:

- 50 unità dal 1° gennaio 2024;
- 20 unità dal 1° gennaio 2025;
- 30 unità dal 1° dicembre 2025.

La variazione dei posti riferita al periodo successivo al 1° dicembre 2025, decorre, per gli incarichi eventualmente in corso alla medesima data, dalla scadenza o cessazione dell'incarico (anche per effetto del collocamento a riposo del titolare).

Sul piano normativo, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 139 del 2000 (recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia") definisce l'articolazione della carriera prefettizia nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto.

La dotazione organica della carriera prefettizia era stabilita nella tabella B allegata a quel decreto legislativo. Successivamente però siffatta determinazione figura in tabella allegata al d.P.C.M. n. 78 del 2019, regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, così come sostituita dall'*articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 231 del 2021*, a sua volta sostituita dall'*articolo 7, comma 1, del d.P.C.m. n. 179 del 2023*.

Lì risulta una dotazione organica di 140 prefetti, 700 viceprefetti, 572 viceprefetti aggiunti (per un totale di 1.412 unità).

Articolo 65-bis, commi 8 e 10
(Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)

L'articolo 65-bis, introdotto in sede referente, al comma 8 **incrementa di 15 milioni di euro annui il Fondo di assistenza per i finanziari**. Ai sensi del comma 10, alla **copertura finanziaria**, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del **fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**.

Nel dettaglio, il **comma 8** dell'articolo in esame, **introdotto in sede referente**, apporta una modificazione all'articolo 1, comma 7, del [decreto legislativo n. 157 del 2015](#) (recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali), prevedendo che l'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa e da stabilire con decreto ministeriale, da destinare al fondo di cui alla [legge n. 1265 del 1960](#) (**Fondo di assistenza per i finanziari**), può essere di **ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui** (anziché 15 milioni annui come previsto dal testo vigente).

Ai sensi del **comma 10**, alla compensazione degli **effetti finanziari** in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 8, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del **fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#) (recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

Articolo 65-bis, comma 9
*(Disposizioni relative alle Associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari)*

L'articolo 65-bis, comma 9, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede la possibilità di concedere ai **rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM)** una **licenza speciale** per le attività sindacali, fino all'emanazione del decreto che provvederà alla ripartizione dei distacchi e dei permessi retribuiti alle APCS. Nel contempo, il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCS viene fissato al 31 gennaio 2024 e viene autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024.

In pratica viene introdotto un **regime transitorio per consentire l'esercizio dell'attività dei rappresentanti delle APCS** delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, iscritte nei rispettivi albi ministeriali (di cui all'articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46), fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della medesima legge.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione - sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le predette associazioni professionali a carattere sindacale tra militari - sarà **ripartito il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.**

La disposizione prevede, in ogni caso, che **il regime transitorio in argomento abbia una durata massima di sei mesi** dalla data di entrata in vigore del regime transitorio stesso.

Più in dettaglio, la norma in esame dispone che ai menzionati rappresentanti può essere concessa, per lo svolgimento delle attività relative alle rispettive associazioni, una **licenza speciale nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e di sette rappresentanti per ciascuna associazione**, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo modalità definita dall'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, la relazione tecnica precisa che sono **trentadue** le APCS delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare **iscritte nei rispettivi albi ministeriali**. L'onere derivante dall'introduzione del regime transitorio è stato quantificato, considerando l'ipotesi massima di una sua efficacia per sei mesi, in 1.710.980 euro.

La norma in esame provvede inoltre a fissare al **31 gennaio 2024** il termine per la **determinazione della rappresentatività** a livello nazionale delle APCS **per l'anno 2023**, di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2020 – COM)

Si ricorda che il COM all'articolo 1475, comma 2, prevede la possibilità (introdotta dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 46/2022) di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze.

Il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM a cui la norma in esame fa riferimento sembrerebbe essere il termine di cui all'articolo 13 (rubricato "Rappresentatività"), comma 1, della legge n. 46/2022, di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Tale rilevazione è preliminare all'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, con cui saranno riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti (comma 6 dell'articolo 13 della legge n. 46/2022).

Si segnala che tale termine, per l'anno 2023, è stato prorogato dall'art. 12, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170) al **31 gennaio 2024**. *Non appare pertanto chiara la portata innovativa della disposizione in esame.*

• ***La disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale per il personale militare***

La legge n. 46 del 2022 stabilisce in primo luogo (art.1) che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze.

L'adesione a tali associazioni è libera, volontaria e individuale. Non possono aderirvi i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi.

Le associazioni curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze cui appartengono e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali (art. 5).

Le **materie di competenza** sono:

- a) il rapporto di impiego del personale militare;
- b) l'assistenza e consulenza fiscale (solo favore dei propri iscritti);
- c) l'inserimento nell'attività lavorativa esterna di coloro che cessano dal servizio militare;
- d) le provvidenze per gli infortuni e le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- e) le pari opportunità;
- f) le prerogative sindacali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

In relazione alle richiamate materie le associazioni possono:

- presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari;
- chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

È invece esclusa dalle loro competenze la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'articolo 11 della legge attribuisce alle associazioni i poteri negoziali per la **contrattazione nazionale di comparto**.

Le amministrazioni competenti sono tenute a comunicare alle associazioni il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie di loro competenza (art.12).

Sono considerate rappresentative a livello nazionale (art. 13) le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al **4 per cento della forza effettiva** complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al **3 per cento della forza effettiva** in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

In via transitoria, le quote percentuali di iscritti sono ridotte:

- di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
- di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame e per i successivi quattro anni.

Con **decreto del Ministro per la pubblica amministrazione**, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, **sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13.

Le controversie nell'ambito disciplinato dalla legge sono riservate alla **giurisdizione del giudice amministrativo** (art. 17) anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione.

Alle associazioni è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge.

Per approfondimenti sulla legge e sulle numerose deleghe in essa contenute si rinvia al tema dell'attività parlamentare "[Attuazione della legge sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari](#)".

Articolo 65-ter
(Installazione colonnine di emergenza)

L'articolo in esame stanziava risorse per l'installazione di colonnine per le chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento.

Si tratta di 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

Questo articolo, introdotto in sede referente, stanziava risorse pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l'**installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative** delle Forze di polizia e di pronto intervento.

Questo, nelle “**aree** ad alta frequentazione di pubblico che presentino **criticità** dal punto di vista della **sicurezza**”.

A titolo esemplificativo la disposizione indica piazze e vie di città, parchi, stazione ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, “campus universitari”, autostrade, strade extra-urbane.

Le modalità applicative (incluse quelle relative alla presentazione delle richieste da parte dei Comuni) sono demandate a decreto attuativo del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Articolo 66, comma 1
(Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione)

L'articolo in esame finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 172,7 milioni nel 2024; 269,1 milioni nel 2025; 185 milioni nel 2026.

Questo comma dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del **Fondo per l'immigrazione** istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Tale Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati.

Esso è stato finanziato, all'atto dell'istituzione, per 46,8 milioni nel 2023 (così l'articolo 21, comma 1, del citato decreto-legge n. 145).

Ora se ne dispone l'ulteriore finanziamento.

Il testo originario del disegno di legge prevedeva lo stanziamento di: 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

Tali importi sono stati rideterminati in sede referente, con una loro diminuzione per ciascun anno del triennio considerato. Siffatta contrazione è stata volta a parzialmente compensare l'introduzione di una nuova voce di spesa nel disegno di legge, connessa a provvidenze per le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, il Fondo per l'immigrazione ha attribuite risorse per 172.739.236 euro nel 2024; 269.179.697 euro nel 2025; 185.000.000 euro nel 2026.

La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Al successivo riparto del Fondo è previsto indi si provveda con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 66, commi 2 e 3
(Contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti)

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di **un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024**, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 3, modificato durante l'esame in sede referente, con una modifica all'articolo 12-bis, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 502/1992⁵⁴, inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di **un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024**, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

L'Istituto in esame (INMP) è un ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l'Istituto è anche Centro Collaboratore OMS per l'evidenza scientifica e il *capacity building* relativamente alla salute dei migranti.

Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

⁵⁴ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Va ricordato che l'**articolo 1, comma 452** della **legge 27 dicembre 2019, n. 160** (*Legge di bilancio 2020*) ha autorizzato un **contributo** di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell'**INMP**, inteso a consentire il corretto svolgimento delle funzioni demandate al suddetto Istituto in base alla normativa vigente. Inoltre l'**articolo 1, commi 435 e 436** della **legge 30 dicembre 2020, n. 178** (*Legge di bilancio 2021*) prevede che, a decorrere dal 2021, il citato Istituto, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, possa procedere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente e senza il previo espletamento di procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato **9 unità di personale**, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità appartenenti alla categoria D del comparto contrattuale relativo alla sanità (con posizione economica base) e 3 unità appartenenti alla categoria C del medesimo comparto (con posizione economica base). Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica vigente.

Il comma 3, con una modifica all'articolo 12-*bis*, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 502/1992⁵⁵, inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

Ai sensi del citato articolo 12-*bis* la ricerca sanitaria pubblica risponde al **fabbisogno conoscitivo scientifico** ed operativo del Servizio sanitario nazionale e si presenta come essenziale per raggiungere gli **obiettivi di salute** prefissati tramite appositi atti del Ministero della salute.

Il Ministero è chiamato ad elaborare, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, un Programma nazionale di ricerca sanitaria ([PNRS: l'ultimo per il triennio 2020-2022](#)) da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con validità triennale, per le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.

Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di **ricerca corrente** e di **ricerca finalizzata**. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma 6 nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

Il comma 6 dell'**articolo 12-*bis***, primo periodo, del D.Lgs. n. 502/1992, richiamato dalla disposizione in commento, prevede che le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti

⁵⁵ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

zooprofilattici sperimentali. Tra tali soggetti viene quindi inserito l'Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti.

Viene poi previsto (secondo periodo del comma 6) che alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

Sulla disposizione in commento la relazione illustrativa precisa **che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall'INMP**, considerata la loro natura sovraregionale, **necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all'attuale sistema** che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della regione in cui insiste l'Istituto, al pari delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L'area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, attualmente, si presenta come un'area cd. orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Pertanto, considerato anche il carattere nazionale del predetto Istituto nell'essere individuato, all'interno del Servizio sanitario nazionale, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si è ritenuto opportuno, con la norma in questione, far rientrare l'INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendo ad esso così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.

Articolo 66, commi 3-bis e 3-ter
(Reclutamento di personale presso il Ministero dell'interno)

I commi in esame autorizzano – con correlativa destinazione di risorse – il Ministero dell'interno a reclutare (nel 2024 e 2025) centodiciotto unità di personale (dell'area funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica ma in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti.

La disposizione, introdotta in sede referente, **autorizza il Ministero dell'interno a reclutare nel 2024 e 2025 centodiciotto unità di personale.**

Si tratta di personale dell'**area funzionari** prevista dal contratto collettivo nazionale (comparto funzioni centrali).

Il reclutamento - con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** - è nei limiti della dotazione organica, in aggiunta tuttavia alle facoltà assunzionali vigenti.

Ed è mediante concorso, nella duplice modalità di indizione di **nuove procedure concorsuali pubbliche o di scorrimento delle graduatorie** concorsuali vigenti.

È escluso il previo svolgimento di procedure di mobilità.

Il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura disegnata dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2023 (secondo cui il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM⁵⁶ di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali).

Comunque si applica quanto previsto dall'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta (senza dunque prova orale), in via derogatoria fino al 31 dicembre 2026.

Per il reclutamento così previsto, è autorizzata la spesa di:

oneri assunzionali: 1.766.559 euro per l'anno 2024; 5.299.676 per l'anno 2025;

⁵⁶ L'acronimo sta per: Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni. Fu istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, indi 'valorizzata' dal decreto-legge n. 101 del 2013 come convertito (cfr. suo articolo 4, comma 3-*quinqies*) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 75 del 2017).

compenso del lavoro straordinario: 89.797 euro per l'anno 2024; 269.390 a decorrere dall'anno 2025;

buoni pasto: 66.080 euro per l'anno 2024; 198.240 a decorrere dall'anno 2025;

svolgimento delle procedure concorsuali: 250.000 euro per l'anno 2024;

maggiori oneri di funzionamento: 52.997 euro a decorrere dall'anno 2025.

Il reclutamento di queste centodiciotto unità di personale del Ministero dell'interno è volta a corrispondere “alle maggiori esigenze sopravvenute”, in particolare delle **Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**.

Le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono gli organismi competenti al riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale. Si tratta di 41 organismi collegiali (20 commissioni e 21 sezioni) dotate di attribuzioni autonome e situate nelle Province dove è storicamente maggiore la presenza di richiedenti asilo e di sedi di centri di accoglienza, mentre le competenze decisionali in materia di eventuale revoca e cessazione delle forme di protezione medesime spettano direttamente alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, la quale ha compiti di indirizzo e coordinamento in relazione all'attività delle suddette Commissioni e Sezioni.

Articolo 66-bis

(Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale)

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 66-bis**. Il **comma 1** dell'articolo prevede, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4^a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

I successivi **commi 2 e 3** stabiliscono quindi i criteri per l'ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi.

Infine il **comma 4** dispone che, per le amministrazioni dei consigli comunali o provinciali di cui sia stato disposto lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa, le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM medesima.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 66-bis**.

Il **comma 1** dell'articolo stabilisce che, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4^a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465⁵⁷.

⁵⁷ Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 13: "1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni .

Il successivo **comma 2** dispone che alla sessione straordinaria di cui al comma 1 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al predetto comma 1, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

Il **comma 3** prevede che per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa nella misura massima di Euro 256.928,00 per l'anno 2024.

Infine il **comma 4** dispone che, per le amministrazioni di cui all'articolo 143⁵⁸ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei

-
3. *Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.*
 4. *Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.*
 5. *Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.*
 6. *Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.*
 7. *Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.*
 8. *Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.*
 9. *Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.*
 10. *La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.”.*

⁵⁸ Il richiamato articolo 143 ha ad oggetto i casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, e cioè più specificamente quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei

concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁵⁹ organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM medesima.

servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

⁵⁹ L'articolo 35 richiamato ha ad oggetto le procedure di reclutamento del personale.

Articolo 67 *(Misure in materia di magistratura onoraria)*

L'**articolo 67** istituisce un **fondo per la magistratura onoraria**, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli **oneri di natura economica e previdenziale** connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

L'articolo in commento, l'unico collocato nel **Titolo IX** del d.d.l. di bilancio rubricato *Giustizia*, si compone di 4 commi.

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo per dare attuazione agli interventi previsti dal [decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#), recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, con la finalità dichiarata di assicurare la continuità delle funzioni svolte dai magistrati onorari e aumentarne il grado di efficienza.

Il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva **riforma della magistratura onoraria**. In base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali (per assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana); non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace", magistrato addetto all'ufficio del giudice di pace. Il decreto legislativo ha previsto precise disposizioni relative alla durata dell'incarico, alle funzioni e ai compiti e all'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma. Quanto all'indennità, la riforma del 2017 individua la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi. Inoltre la riforma, pur confermando che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, realizza tuttavia una drastica riduzione delle indennità spettanti in base alla disciplina antecedente.

Per approfondimenti, v. *infra*, par. *La riforma della magistratura onoraria*.

Le **risorse** stanziati nel fondo, destinate anche alla copertura degli oneri di carattere retributivo e previdenziale, sono le seguenti:

Anno	Euro (milioni)
2024	177,47
2025	158
2026	157
2027	152
2028	151
2029	146
2030	145
2031	138
2032	136
dal 2033	124

Il **comma 2** dispone che, nell'ambito dei limiti di spesa costituiti dagli stanziamenti del fondo di cui al comma 1, si provveda con legge ad apportare le modifiche al Capo XI del citato d.lgs. n. 116 del 2017 che si rendano necessarie al fine di costituire un **ruolo a esaurimento dei magistrati onorari** attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva.

Il Capo XI del d.lgs. n. 116 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio ed è costituito dagli articoli 29, 30 e 31. In particolare, l'art. 29, come riformulato dall'art. 1, comma 629, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (legge di bilancio 2022) disciplina già la costituzione di un **contingente ad esaurimento** dei magistrati onorari in servizio, composto dai magistrati confermati a seguito del superamento di un'apposita procedura valutativa (v. *infra*, par. *La riforma della magistratura onoraria*).

A tale proposito, si rammenta che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 (NADEF – [Doc. LVII, n. 1-bis](#), pag. 29) prevede, tra i **collegati alla decisione di bilancio**, un disegno di legge recante **disposizioni in materia magistratura onoraria**.

Il **comma 3** delinea il **regime previdenziale e assistenziale** da applicare ai magistrati onorari confermati in base all'opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo), stabilendo che:

- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il **regime esclusivo** sono **iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti** dell'assicurazione generale obbligatoria **dell'INPS**;
- i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni **in via non esclusiva** sono **iscritti alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si evidenzia che, per quanto riguarda la magistratura onoraria, sui medesimi aspetti di carattere retributivo-previdenziale è da ultimo intervenuto, con intervento in parte

sovrapponibile a quello in esame, l'art. 15-*bis* del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), che:

- novellando il testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986)⁶⁰, ha assimilato i **compensi corrisposti ai magistrati onorari** del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 116 del 2017 **ai redditi da lavoro dipendente**;
- ha previsto l'**iscrizione alla gestione dell'INPS riservata ai dipendenti pubblici** per i magistrati onorari confermati che optino per il **regime esclusivo**;
- ha previsto l'**iscrizione alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335⁶¹ per i magistrati onorari confermati che esercitino le funzioni **in via non esclusiva**; il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia;
- ha confermato il **mantenimento dell'iscrizione alla cassa forense** per i magistrati onorari confermati che ne abbiano titolo ed esercitano le funzioni **in via non esclusiva**, secondo modalità applicative da stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense;
- ha stabilito che restano ferme le autorizzazioni già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto-legge medesimo per i magistrati onorari confermati che **non optino per l'esercizio esclusivo** delle funzioni e siano **pubblici dipendenti**.

Si valuti pertanto l'opportunità di coordinare quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in esame con quanto già previsto dall'articolo 15-bis del decreto n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023.

Il **comma 4**, infine, stabilisce che il **compenso** corrisposto ai magistrati onorari è **equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente**. Tale trattamento economico, attualmente definito dall'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, sarà rideterminato in base alle modifiche apportate ai sensi del comma 2.

⁶⁰ In particolare viene modificata la lettera f) del comma 1 dell'art. 50, la quale, oltre ai compensi dei magistrati onorari, prevede che siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente: le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale; i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

⁶¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 26, della n. 335 del 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.

• *La riforma della magistratura onoraria*

La questione del **trattamento giuridico ed economico dei magistrati onorari** è stata al centro di una diatriba protrattasi per diversi anni tra lo stato italiano e la Commissione europea. La prima **procedura di infrazione** (EU-Pilot 7779/15/EMPL), risalente al 2015, si era chiusa negativamente nei confronti dell'Italia: venivano contestati, in particolare, il mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e del congedo di maternità, in violazione della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento; l'assenza di misure atte a prevenire eventuali abusi di successioni nei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo quadro sui contratti a tempo determinato.

A tale procedura aveva fatto seguito una prima **riforma della magistratura onoraria**, recata dal **decreto legislativo n. 116 del 2017**, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 57 del 2016, i cui caratteri principali erano costituiti dalla temporaneità dell'incarico del magistrato onorario e dall'esclusione che l'assunzione di tale incarico potesse determinare l'insorgenza di un rapporto di pubblico impiego; inoltre, ai magistrati onorari non poteva essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana in modo da assicurare la compatibilità dell'esercizio della funzione con lo svolgimento di attività lavorative o professionali.

La riforma, tuttavia, non ha superato le criticità evidenziate dalla Commissione europea, che ha avviato, nel luglio 2021, una **nuova procedura di infrazione** (2016/4081).

È quindi intervenuta la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 629-633, della [legge n. 234 del 2021](#)), che ha apportato notevoli modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo, in particolare, la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 116 (15 agosto 2017) **di essere confermati a domanda** sino al compimento del **settantesimo anno di età**, subordinando tale conferma al superamento di una **procedura valutativa** consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale ovvero di diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie. A tal fine, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad indire **tre distinte procedure valutative** - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio ovvero meno di 12 anni di servizio.

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione implica la **rinuncia ad ogni ulteriore pretesa** relativa al **rapporto onorario pregresso**, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma. I magistrati onorari che **non presentino domanda** di partecipazione alla procedura per la conferma **cessano dal servizio**.

Ai magistrati onorari che decidano di non partecipare alla procedura per la conferma o che non la superino è riconosciuta una **indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro** integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario, parametrata alla durata e quantità del servizio prestato (2.500 euro lorde per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza

per almeno ottanta giornate e a euro 1.500 lorde per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, con un **limite massimo** complessivo *pro capite* **di 50.000 euro** lorde).

Ai **magistrati confermati** sono invece corrisposti:

- un **compenso** parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1 in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati;
- l'**indennità giudiziaria** di amministrazione spettante al medesimo personale amministrativo giudiziario, riconosciuta sia ai magistrati onorari che optino per il regime di esclusività sia a quelli che non optino per tale regime (ai primi tale indennità spetta in misura doppia).

Non sono invece dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate; per i soli magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività viene precisato che tale trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente.

È inoltre riconosciuto il **buono pasto** nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei.

Articolo 67-bis
(Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia)

L'articolo 67-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia **informatica e di transizione digitale**, assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, prevede con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024: **l'istituzione di una apposita struttura di livello dirigenziale generale** per la gestione infrastrutturale e **un ufficio di livello dirigenziale non generale**, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero- Dipartimento per la transizione digitale della giustizia.

L'articolo 35 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha aggiunto alle attribuzioni del Ministero della giustizia quelle relative ai **servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione**. I compiti e le funzioni che pertengono a questa area funzionale sono specificati all'interno della lettera *d-bis*) del comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e riguardano:

- la gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione;
- la gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia;
- l'implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità;
- il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

Ai sensi del citato articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999, il ministero della Giustizia esercita altresì le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

- a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario

- giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
 - c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
 - d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si prevede l'aggiornamento del **regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia**. La disposizione specifica che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024” il suddetto regolamento è adottato con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sul decreto prima della sua adozione (**comma 2**).

Il **comma 3** riguarda il **reclutamento di personale** per la copertura della dotazione organica come incrementata dai commi precedenti. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato ad **assumere**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **1 unità di personale dirigenziale non generale**, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. Entro 30 giorni dalle assunzioni l'amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Mef, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri sostenuti.

Il **comma 4** reca infine la **copertura finanziaria**: è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 67-ter
(Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa e potenziamento dei servizi per la giustizia minorile)

L'articolo 67-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive; alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo modifica la lett. d) del comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente **l'organizzazione del ministero della giustizia.**

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999, il ministero della Giustizia esercita le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

- a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
- d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
- d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli

uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia di **giustizia riparativa** e di potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, il comma, riformulando la lett. d), prevede che **il ministero della Giustizia eserciti** - oltre alle precedenti funzioni - anche i compiti concernenti:

- lo svolgimento dei **compiti** assegnati dalla legge al ministero della giustizia **in materia di giustizia riparativa**;
- lo svolgimento dei **compiti** relativi alla **esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive**.

Con riguardo, più in generale, alla **giustizia riparativa** occorre rilevare che la materia è stata oggetto di un ampio intervento da parte del decreto legislativo 150/2022, di attuazione della legge delega n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia). Si segnala peraltro che l'AG 102 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150/2022), attualmente in corso di esame parlamentare in sede consultiva, apporta modifiche alla disciplina relativa all'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Ancora con specifico riguardo alla giustizia riparativa in ambito minorile si ricorda che il decreto legislativo n. 121/2018 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), come modificato dalla riforma del processo penale, di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), consente l'applicazione di programmi di giustizia riparativa in qualsiasi fase dell'esecuzione penale minorile; la partecipazione a tali programmi e l'eventuale esito riparativo raggiunto sono valutati dal giudice ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale. Da ultimo si deve segnalare il decreto legge n. 123/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) che ha introdotto l'articolo 27-bis (Percorso di rieducazione del minore) e modificato l'articolo 28 (Sospensione del processo e messa alla prova) del D.P.R. n. 448/1988 (Codice del Processo penale minorile).

Sempre al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, i **commi 2 e 3**, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, prevedono rispettivamente:

- **l'istituzione** nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di **una struttura di livello dirigenziale generale** per i servizi minorili e per la giustizia riparativa; di **due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale**, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero;

- **L'aumento** della dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità **di 54 unità** di personale del comparto funzioni centrali **dell'Area funzionari**.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al **comma 4** si prevede l'aggiornamento del **regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia**. La disposizione specifica che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024” il suddetto regolamento è adottato con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sul decreto prima della sua adozione.

Il **comma 5** riguarda il **reclutamento di personale** per la copertura della dotazione organica come incrementata dai commi precedenti. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato ad **assumere**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **2 unità di personale dirigenziale non generale e n. 54 unità di personale non dirigenziale**, appartenenti all'Area funzionari, del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. Entro 30 giorni dalle assunzioni l'amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Mef, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri sostenuti.

Il **comma 6** reca infine la **copertura finanziaria**.

Articolo 68

(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

L'articolo in esame finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa **EU for Ukraine Fund (EU4U)** della **Banca europea per gli investimenti (BEI)**, nell'ambito del **Pacchetto di Supporto all'Ucraina (Ukraine Support package)**. Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle **commissioni spettanti a BEI** per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

L'iniziativa **EU for Ukraine** è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) lo scorso marzo. Il fondo rappresenta uno **strumento di garanzia dei prestiti concessi dalla BEI** per la ricostruzione e la ripresa dell'Ucraina, sia nel settore pubblico che in quello privato. La BeI può così proseguire il suo impegno a favore di Kyiv, con una rafforzata garanzia per i crediti che concede, che riduce il rischio di dover far fronte direttamente ai ritardi o ai mancati pagamenti da parte dei beneficiari, circostanza che minerebbe la sua **reputazione a livello internazionale**. Strumenti di garanzia di questo tipo, a sostegno delle attività delle banche di sviluppo, sono ormai molto diffusi a livello internazionale, per gli indubbi vantaggi che comportano: da un lato si garantisce un significativo effetto moltiplicatore dei finanziamenti disponibili; dall'altro il versamento da parte degli Stati è solo eventuale, nei casi di significative mancate restituzioni dei prestiti concessi.

Al fondo partecipano attualmente 16 Paesi membri. L'Italia e la Francia forniscono il maggiore contributo, con 100 milioni ciascuno.

Il programma sostiene quindi gli sforzi dell'Unione europea, degli Stati membri e degli altri donatori, nell'attesa che venga definito il **quadro di sostegno a medio termine dell'UE**.

Nell'ambito della più ampia revisione del quadro finanziario 2021-2027, lo scorso giugno la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un nuovo **Strumento per l'Ucraina**, fondato su sovvenzioni, prestiti e garanzie, con una capacità complessiva di **50 miliardi di euro** (indicativamente 33 miliardi in prestiti e 17 miliardi in sovvenzioni e garanzie) per il periodo 2024-2027. Il nuovo strumento finanzierebbe le necessità immediate dell'Ucraina, nonché la ripresa e l'ammodernamento del paese nel suo percorso verso l'UE.

Lo strumento si articola in tre pilastri, con una ripartizione di importi indicativa che potrà adattarsi alle esigenze dell'Ucraina:

- pilastro I - **sostegno finanziario allo Stato** sotto forma di sovvenzioni e prestiti (indicativamente 39 miliardi). Per accedere al sostegno, il Governo ucraino dovrà preparare un piano per la ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e precisare le riforme e gli investimenti che intende intraprendere nell'ambito del processo di adesione all'UE. I fondi previsti da questo pilastro saranno erogati in funzione della messa in atto del piano, subordinata a una serie di condizioni e comporterà un calendario per gli esborsi concordato con l'UE. Particolare importanza rivestiranno aspetti come la riforma della pubblica amministrazione, il buon governo, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la sana gestione finanziaria;

- pilastro II - un **quadro specifico per gli investimenti** a favore dell'Ucraina (indicativamente 8 miliardi) inteso ad attrarre e mobilitare investimenti pubblici e privati per la ripresa e la ricostruzione del paese;

- pilastro III - **assistenza tecnica e altre misure di sostegno** (indicativamente 3 miliardi), tra cui la mobilitazione di competenze in materia di riforme, l'aiuto ai comuni e alla società civile e altre forme di assistenza bilaterale normalmente disponibili per i Paesi candidati all'adesione nell'ambito dello strumento di preadesione (IPA).

Lo Strumento previsto non coprirà gli aiuti umanitari, la difesa o il sostegno alle persone in fuga dalla guerra, che continueranno ad essere finanziati attraverso gli strumenti esistenti. Sostituirà, invece, l'attuale sostegno bilaterale fornito all'Ucraina (AMF +, dotazione bilaterale NDICI) ed il sostegno che l'Ucraina avrebbe ricevuto nell'ambito dello Strumento di assistenza di preadesione.

Dall'inizio dell'aggressione russa, l'UE ha mobilitato circa 19,7 miliardi di euro a sostegno all'Ucraina, gran parte dei quali sotto forma di assistenza macro-finanziaria. Sono stati inoltre erogati 620 milioni in sovvenzioni a titolo di sostegno al bilancio per aiutare l'Ucraina a far fronte a bisogni urgenti sul campo. Si calcola che l'UE e gli Stati membri avrebbero fino ad ora fornito complessivamente assistenza all'Ucraina per circa 70 miliardi di euro.

In particolare, l'UE ha varato a fine dicembre 2022 un piano di sostegno macroeconomico finanziario straordinario per una cifra massima di 18 miliardi di euro per tutto il 2023, volto a fornire una assistenza finanziaria stabile, regolare e prevedibile all'Ucraina con una media di 1,5 miliardi di euro al mese. Tali risorse sono destinate a coprire una parte significativa del fabbisogno di finanziamento a breve termine dell'Ucraina per il 2023, che le autorità del Paese e il Fondo monetario internazionale stimano da 3 a 4 miliardi di euro per mese.

Articolo 69

(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

L'**articolo** in esame rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato.

Il comma 1 riguarda *European Peace Facility* (**Strumento europeo per la pace**), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue **missioni militari** e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall'avvio dell'aggressione russa, nel febbraio dello scorso anno, è stata finora finanziata **la cessione di materiali d'armamento all'Ucraina**. Il contributo italiano al fondo è incrementato di **203.000.000 euro** per l'anno 2024, 258.889.134 euro per il 2025, 265.680.411 euro per il 2026 e 273.980.862 euro per il 2027.

Il comma 2 riguarda invece il **NATO Innovation Fund**, un fondo di *venture capital*, il primo istituito da un'organizzazione internazionale, che ha lo scopo di **sostenere start-up innovative** che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al **mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza**. Il fondo, la cui istituzione è stata decisa nel vertice **Nato di Madrid del giugno 2020**, ha sede ad Amsterdam e può contare su un bilancio di 1 miliardo di euro. La disposizione in esame autorizza per il 2024, come contributo italiano al fondo, la spesa di **1 milione di euro**.

Lo **Strumento europeo per la pace (European Peace Facility, EPF)**, è un fondo fuori dal bilancio dell'UE, istituito nel marzo del 2021, con un duplice scopo: rafforzare le **missioni PSDC** e finanziare **misure di assistenza** nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali (in particolare l'Unione Africana) e Paesi partner.

EPF è lo strumento principale per il sostegno militare UE a Kyiv, attraverso il **rimborso dei trasferimenti di armi** effettuati dagli Stati Membri.

Grazie alla disponibilità di tale strumento, il Consiglio UE ha potuto adottare le prime misure di sostegno a Kyiv già il **28 febbraio 2022**, pochi giorni dopo l'avvio dell'aggressione.

Con successive decisioni, tra marzo 2022 e febbraio 2023, il sostegno finanziario è arrivato a 3.6 miliardi di euro. Tra marzo e maggio di quest'anno, con misure rivolte specificatamente alla fornitura di munizioni e missili, **lo stanziamento complessivo EPF a favore delle forze armate ucraine è salito a 5.6 miliardi**.

La nuova *tranche* di aiuti (che sarebbe l'ottava complessiva) è bloccata da diversi mesi dal veto dell'Ungheria, che chiede alle autorità ucraine di rimuovere una importante

banca magiara dal (controverso) elenco delle aziende straniere accusate di proseguire le proprie attività in Russia in violazione delle sanzioni.

A fronte del protrarsi della guerra, lo stanziamento iniziale di EPF (che era di circa 5,7 miliardi di euro, per il periodo 2021-2027) si è rivelato ben presto insufficiente. Nel marzo di quest'anno il Consiglio ha incrementato una prima volta il budget, portandolo a 7,98 miliardi. Il 26 giugno, dopo una lunga opposizione da parte dell'Ungheria, **il bilancio complessivo è stato ulteriormente aumentato a poco più di 12 miliardi di euro**, sempre fino al 2027.

EPF è - come detto - un fondo istituito al di fuori del bilancio UE (che, a norma dei Trattati, non può finanziare spese legate alla difesa). **Esso è quindi finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione al proprio PIL.** Ogni aumento del budget complessivo richiede dunque un nuovo ri-finanziamento nazionale.

Oltre a finanziare i trasferimenti diretti di armamenti, EPF finanzia anche **la missione di assistenza militare EUMAM**, avviata nel novembre 2022, che ha l'obiettivo di concludere entro il 2023 l'addestramento (in territorio UE) di 30 mila soldati ucraini.

Anche se le necessità del sostegno all'Ucraina hanno drenato la maggior parte dei fondi EPF, il Consiglio ha cercato di mantenere l'attenzione anche **alle altre priorità dell'azione esterna dell'Unione.** Tra queste si segnala in particolare il piano di sostegno alle operazioni di mantenimento della pace condotte dall'**Unione africana**, che prevede complessivi 600 milioni, fino al 2024. Altre risorse sono state stanziare a favore di Paesi dove operano missioni UE di partenariato militare o di addestramento, talvolta in aggiunta al sostegno di iniziative di altre organizzazioni, tra cui **Somalia, Mozambico** e (fino al recente colpo di Stato) Niger. Nei Paesi del Partenariato orientale, il Consiglio ha utilizzato fondi EPF a favore di **Georgia e Moldova.** Altre misure di assistenza operano a favore di Paesi come **Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Giordania, Libano, Mauritania e Benin.**

Per quanto riguarda il **Nato Innovation Fund (NIF)**, la norma in esame autorizza, per il 2024, come contributo italiano al fondo, la spesa di **1 milione di euro.**

L'Italia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023). La stessa legge (n.197/2022, art.1, co. 274) stabilisce che le **linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana** al fondo siano stabilite da un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Tale decreto, approvato lo scorso 27 giugno, individua il Ministro della difesa come "soggetto investitore", responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto

incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il **comitato tecnico nazionale**, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA (*su cui si veda* infra) e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti. Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4). Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).

Lo scorso marzo gli alleati della NATO hanno nominato, per consenso, i primi tre membri del Consiglio di amministrazione del Fondo per l'innovazione della NATO: il suo presidente, il dottor Klaus Hommels, fondatore e presidente della società di venture capital Lakestar; Dame Fiona Murray, Associate Dean of Innovation and Inclusion presso la School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT); e il Dott. Roberto Cingolani, già Ministro della Transizione Ecologica, fondatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e attuale amministratore delegato di Leonardo.

Il fondo si inserisce in un più ampio sforzo che l'Alleanza e i suoi Stati membri hanno avviato negli ultimi anni con lo scopo di mantenere la propria superiorità tecnologica, rispetto a competitori internazionali sempre più agguerriti, a cominciare dalla Cina. NIF si collega in particolare al programma NATO denominato **DIANA (*Defense innovation accelerator for the North Atlantic*)**, istituito nel 2021 e operativo dalla metà di quest'anno, per sostenere le società più innovative in settori tecnologici critici (tra cui robotica, biotecnologie, cybersicurezza e tecnologie spaziali). L'Italia partecipa a DIANA con l'acceleratore di imprese *Takeoff*, avviato da Cassa depositi e prestiti a Torino. Per la valutazione tecnica dei progetti, il nostro Paese contribuisce anche con il Centro di Supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina militare a La Spezia e con il Centro italiano di ricerche aereospaziali (CIRA) di Capua.

Articolo 70, commi da 1 a 1-quater e da 1-sexies a 1-octies
(Proroga dello stato di emergenza e attività di assistenza sul territorio nazionale connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

L'**articolo 70** prevede un'autorizzazione di spesa pari a **274 milioni di euro per l'anno 2024** per la prosecuzione delle **misure** connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare **soccorso e assistenza**, nel territorio nazionale, **alla popolazione ucraina** (comma 1). Con le ulteriori disposizioni introdotte **in sede referente**, tale **stato di emergenza**, che in base alle norme vigenti è dichiarato fino al 4 marzo 2023, viene ulteriormente **prorogato fino al 31 dicembre 2024** (comma 1-bis). Sono conseguentemente **prorogate** le **misure di assistenza** già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine sono ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile (comma 1-quater). È altresì nuovamente autorizzata per il 2024, l'assegnazione di un **contributo una tantum**, nel limite di 40 milioni, per rafforzare l'offerta di **servizi sociali da assegnare ai comuni** che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (comma 1-ter).

Il comma 1-sexies **rifinanzia** in misura pari a **26 milioni euro** per l'anno 2024 il **Fondo per le emergenze nazionali**.

È infine **prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno** in scadenza al 31 dicembre 2023 **rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina** in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro (commi 1-septies e 1-octies).

Il **comma 1** autorizza una spesa di **274 milioni di euro per il 2024** per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e dell'assistenza alla popolazione ucraina.

A tal fine la disposizione modifica l'**articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145/2023**, convertito da L. 15 dicembre 2023, n. 191, che già ha autorizzato, per la prosecuzione delle medesime attività di soccorso e assistenza nel **2023**, la spesa di **180 milioni di euro**.

In precedenza, l'**articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132**, convertito in legge da L. n. 170/2023, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a garantire per l'anno 2023 la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle

Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dalla ordinanza n. 872/2022, destinando aggiuntivi 36 milioni (a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali).

L'autorizzazione finanziaria prevista s'inquadra nell'ambito di una serie diversificata di misure **di assistenza, accoglienza e soccorso dei profughi** sul territorio italiano (si v. *infra*) disciplinate e finanziate con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla **deliberazione dello stato di emergenza** di rilievo nazionale, su cui incidono le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e seguenti, introdotte nel corso dell'esame in sede referente del ddl bilancio.

In particolare, il **comma 1-*bis*** proroga **fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per il soccorso e l'assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina** dichiarato in origine con deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e successivamente prorogato, in conseguenza del perdurare della crisi internazionale, dapprima con la legge di bilancio 2023 fino al 3 marzo 2023 (art. 1, co. 669, L. n. 197/2022), poi, fino al 31 dicembre 2023, con [deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023](#), e **da ultimo, fino al 4 marzo 2024** per effetto dell'articolo 21, co. 9-bis, del **D.L. n. 145/2023** (conv. L. n. 191/2023).

Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018⁶².

In base all'art. 24 del Codice di protezione civile la **deliberazione** dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è **adottata dal Consiglio dei ministri**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile. In base al medesimo art. 24 la **durata dello stato di emergenza** di rilievo nazionale **non può superare i 12 mesi**, ed è **prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi**.

Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, si procede alla proroga dello stato di emergenza direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri, come già avvenuto, anche al fine di superare il limite ordinamentale dei 24 mesi per la durata dello stato di emergenza.

⁶² Quelle indicate dalla lettera c) dell'articolo 7, comma 1, sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

La proroga della durata dello stato di emergenza nazionale a tutto il 2024 è da mettere in relazione al termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea attivato per la prima volta in relazione alla crisi ucraina, con la [decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382](#) del 4 marzo 2022. A norma della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata prima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024. Con la recente [decisione di esecuzione \(UE\) 2023/2409 del 19 ottobre 2023](#), il **Consiglio UE** ha convenuto di prorogare ulteriormente di un anno **fino al 4 marzo 2025 la protezione temporanea** riconosciuta alle persone in fuga dalla guerra della Russia contro l'Ucraina.

Nella **decisione di esecuzione del 19 ottobre 2023** si legge che nell'Unione europea si contano circa 4,1 milioni di sfollati che beneficiano della protezione temporanea. Poiché permane in Ucraina una situazione di instabilità ed incertezza ed in molte aree continuano pesanti combattimenti, è improbabile che l'elevato numero di sfollati nell'Unione che beneficiano della protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra. È pertanto necessario prorogare tale protezione temporanea per a tutela delle persone che ne beneficiano attualmente e che verosimilmente non potranno fare ritorno nel loro Paese in condizioni sicure e stabili. Si legge ancora nella decisione che la proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate dalle persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2024 nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o dalle persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell'Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2025.

A valere sulle risorse stanziare al comma 1, il successivo **comma 1-ter**, autorizza fino al 31 dicembre **2024**, l'assegnazione di un **contributo una tantum**, nel limite di **40 milioni**, allo scopo di rafforzare l'offerta di **servizi sociali da assegnare ai comuni** che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.

Tale contributo era stato già disposto nel medesimo limite di 40 milioni di euro, sia per il 2022 (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022), sia per il 2023 (art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 16 del 2023).

Per il 2024 il riparto del contributo ed il relativo trasferimento ai comuni deve avvenire con le medesime modalità previste per il 2023.

I criteri e le modalità di riparto del contributo ai comuni sono stati definiti con la ocdpc [n. 927 del 3 ottobre 2022](#) (art. 1, co. 2), ai sensi della quale il contributo forfettario è riconosciuto ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, **in relazione alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento** che, in base a quanto previsto dal medesimo D.L. 16 del 2023, è stato aggiornato a giugno 2023 e coordinato da ANCI, che ha raccolto i moduli di richiesta inviati dai Comuni, con le indicazioni

delle presenze sul territorio di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea. In base alle risultanze di tale censimento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari.

Il comma 1-quater autorizza **fino al 31 dicembre 2024** la **prosecuzione di alcune specifiche attività** nell'ambito delle misure assistenziali, previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti o già beneficiarie della protezione temporanea.

Nell'attuale legislatura, la **prosecuzione delle misure** assistenziali sul territorio nazionale è stata **autorizzata** dal decreto legge n. 16/2023 (articolo 1) **fino al 31 dicembre 2023** nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste ed adattate in corso di anno (art. 13, decreto-legge n. 132/2023 e art. 21, co. 9, decreto-legge n. 145/2023).

In particolare, il comma prevede di proseguire fino al 31 dicembre 2024:

a) le attività di **accoglienza diffusa**, attivate attraverso i Comuni ed enti e associazioni del terzo settore, già disposte in attuazione del D.L. n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. a)). A tal fine, è prorogata, nel limite massimo di **7.000 unità**, l'efficacia delle **convenzioni** in essere al 31 dicembre 2023, incluse quelle aventi natura territoriale (si v., *infra*). La proroga opera non automaticamente, bensì a seguito di comunicazione del Dipartimento della protezione civile della PdCm ai soggetti convenzionati e di trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;

In dettaglio, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha disposto l'attivazione di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle garantite attraverso le strutture di accoglienza per migranti. Tali forme di accoglienza "diffusa" sono assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tali attività sono svolte nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati, nonché di non essere destinatari di una misura di prevenzione.

In origine, i posti finanziati sono stati 15.000, successivamente incrementati fino a **22.000** (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett. a), D.L. 115 del 2022). Il decreto-legge n. 16 del 2023 ha stabilito la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di **7.000 unità** e di 49,6 milioni per l'anno **2023**, autorizzando a tal fine **anche convenzioni territoriali** tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 1, lett. a)).

- b) l'elargizione del **contributo di sostentamento** concesso ai sensi del D.L. n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. b)), per coloro che hanno provveduto ad autonoma sistemazione;

Il finanziamento originario di tale misura riguardava un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. b)) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, portandoli ad 80.000. Per dare attuazione alla richiamata disposizione del D.L. n. 21, l'ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 (art. 2) ha previsto che il contributo di sostentamento *una tantum* fosse pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione della richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile. In presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. Tale contributo, che è possibile richiedere tramite piattaforma dedicata, è alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.

- c) l'elargizione del contributo forfettario in favore delle regioni per garantire **l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale** per tutto il 2024, a condizione di parità con i cittadini italiani, ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea, introdotto dal D.L. n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. c)).

Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto il contributo per un massimo di 100.000 unità, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 44, comma 1, lett. c)) ha integrato lo stanziamento nel limite di 27 milioni per l'anno 2022, in modo da finanziare ulteriori 20.000 unità. Nell'esercizio dei poteri di rimodulazione riconosciuti in capo al Dipartimento della protezione civile dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 671, L. n. 197/2022) per garantire le misure di accoglienza e assistenza fino al 2 marzo 2023 (termine dello stato di emergenza alla data di approvazione della legge di bilancio) con ordinanza 27 febbraio 2023 il contributo forfettario è stato riconosciuto per un massimo di ulteriori 50.000 unità, a tal fine provvedendo mediante le somme non utilizzate autorizzate per l'attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21/2022. Pertanto, le risorse per l'accesso alle cure sono stanziare per fornire assistenza sanitaria a un bacino di utenza pari a 170.000 persone. Da ultimo, il decreto-legge n. 16/2023 aveva disposto la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza medesima sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, disponendo al contempo una verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del SSN finanziato ai sensi delle richiamate disposizioni (art. 1, comma 6).

- d) le **forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni** in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di

Bolzano, da ultimo autorizzate e rifinanziate per il 2023 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 132 del 2023.

Il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alle iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro di guerra ucraino (anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente derogatori, ove necessario, all'ordinamento giuridico vigente) è stato oggetto della **ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022). Lì si prevede che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a coordinare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano nazionale di distribuzione, in relazione a: a) la definizione logistica per il trasporto di persone; b) soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee; c) l'assistenza sanitaria; d) l'assistenza immediata degli ingressi nelle Regioni di confine. L'art. 13 del decreto-legge n. 132 del 2023 ha stanziato risorse - nel limite di spesa di 36 milioni - per l'anno 2023 per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo proprio alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni.

Il comma 1-*quater* in esame, oltre ad indicare le misure prorogate fino al 31 dicembre 2024, autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre con **ordinanze ex art. 25 del Codice di protezione civile** (ossia ordinanze di protezione civile autorizzate sulla base della deliberazione dello stato di emergenza a derogare alla normativa vigente), sulla base delle effettive esigenze e nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la **ripartizione** e la **rimodulazione** delle risorse disponibili tra le diverse misure prorogate.

Le risorse per il 2024 sono indicate, in primo luogo, al comma 1 del presente articolo e ad esse concorrono le risorse previste dalla citata **ordinanza cdpc n. 872 del 4 marzo 2022**, che per esplicito richiamo normativo risultano pari a **31,44 milioni di euro**.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice le **ordinanze di protezione civile** possono essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Ove rechino deroghe alle leggi vigenti, le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

Il **comma 1-sexies rifinanzia** in misura pari a **26 milioni euro** per l'anno 2024 il **Fondo per le emergenze nazionali** (di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 1/2018). La disposizione non specifica un particolare vincolo di destinazione di tali risorse.

Si rammenta che tale Fondo, istituito presso la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile**, è destinato agli interventi

connessi ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Per il finanziamento delle **attività di assistenza e accoglienza** delle persone in fuga dall'**Ucraina**, previste dal D.L. n. 21 del 2022, il Fondo era stato incrementato di **348 milioni** per il **2022**.

Nel disegno di legge di bilancio di previsione 2024, il Fondo (cap. 7441/MEF) dispone di 770 milioni di euro per il 2024 e di 340 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Si ricorda inoltre che il **D.L. n. 145/2023** (art. 21, co. 9-*bis* e 9-*ter*), nel prevedere la proroga dello stato di emergenza per il soccorso e l'assistenza dei profughi dall'**Ucraina** fino al 4 marzo 2024, ha appostato risorse fino a **26,322 milioni per l'anno 2024** per tale destinazione, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 1-septies proroga al 31 dicembre 2024 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'**Ucraina** in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.

La disposizione specifica anche che i permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell'adozione da parte dell'Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Si ricorda, in proposito che il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022](#), nel disciplinare l'applicazione in Italia della protezione temporanea per gli sfollati dall'**Ucraina**, prevede all'articolo 2 che il Questore del luogo in cui la persona sfollata è domiciliata rilasci un permesso di soggiorno di durata annuale che può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un massimo di un anno, salvo il caso in cui intervenga nel frattempo una decisione del Consiglio dell'Unione europea di revoca dello status di protezione temporanea.

La scadenza originaria di tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione temporanea era fissata al 4 marzo 2023, in coerenza con la già richiamata decisione del Consiglio dell'Unione europea. Successivamente la durata dei permessi è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 16/2023 (art. 2), che in più in generale ha autorizzato la prosecuzione delle misure di accoglienza e assistenza in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa a tutto il 2023.

Conseguentemente, per effetto della disposizione in commento, la durata dei permessi di soggiorno è fissata *ex lege* al 31 dicembre 2024, mentre in base al DPCM del 28 marzo 2022 la durata avrebbe potuto essere estesa, per effetto delle due proroghe semestrali automatiche, al massimo fino al 4 marzo 2024.

Il comma 1-octies consente la **conversione** dei permessi di soggiorno per protezione temporanea **in permessi di soggiorno per lavoro**, richiamando in proposito l'applicabilità dell'art. 5, co. 2-*ter*, del TU in materia di immigrazione,

che disciplina le ipotesi di versamento di un contributo economico per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si ricorda, in proposito che ai sensi dell'**articolo 5, co. 2-ter, TU immigrazione**, è sottoposta al versamento di un contributo la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. L'importo del contributo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per calamità, per sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile, nonché del permesso di soggiorno per protezione speciale.

In attuazione della richiamata disposizione, il d.m. 6 ottobre 2011 (articolo 3), come modificato dal d.m. 5 maggio 2017, ha altresì previsto l'estensione delle categorie di soggetti esentati dall'obbligo del contributo, mediante l'inclusione dei cittadini stranieri richiedenti il duplicato, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Articolo 70, comma 1-quinquies
(Proroga stato emergenza all'estero per Ucraina)

La previsione in esame **proroga al 31 dicembre 2024, senza ulteriori oneri finanziari**, lo **stato di emergenza per intervento all'estero** in conseguenza della guerra nel territorio dell'**Ucraina**.

Lo **stato di emergenza per intervento all'estero** è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il **25 febbraio 2022**, il giorno successivo all'avvio dell'**aggressione russa all'Ucraina** (deliberazione poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022). Il provvedimento è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Lo stato di emergenza per intervento all'estero è disciplinato dall'art.29 del **Codice della protezione civile** (decreto legislativo gennaio 2018, n. 1), che prevede che esso sia dichiarato con deliberazione del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La normativa prevede che si provveda all'attuazione degli interventi necessari con **ordinanze di protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente**, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

La deliberazione del 25 febbraio 2022 ha stabilito, per gli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, uno stanziamento di **3 milioni di euro**, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del codice.

Articolo 70-bis
(Adeguamento retribuzioni MAECI e ICE)

La disposizione autorizza la spesa di **2 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2014, per l'adeguamento delle retribuzioni del **personale a contratto assunto presso le rappresentanze diplomatiche**, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura.

Ulteriori 2 milioni di euro annui sono stanziati per analogo adeguamento del **personale locale impiegato presso gli uffici della rete estera dell'ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La previsione relativa al personale locale dell'ICE si rende necessaria – si legge nella relazione illustrativa – per favorire un maggiore **allineamento delle retribuzioni del personale locale** da esso impiegato rispetto a quelle corrisposte, nelle stesse città, dalle rappresentanze diplomatico-consolari. L'adeguamento salariale si rende necessario, oltre che per ragioni di perequazione, anche al fine di **contrastare il fenomeno dei licenziamenti volontari** di personale locale, che rischia di pregiudicare l'operatività degli uffici esteri dell'agenzia.

Articolo 70-ter
(Borse di studio studenti africani)

La disposizione in esame incrementa di **5 milioni di euro annui**, a partire dal 2024, le risorse da destinare a **borse di studio destinate a favore di giovani studenti provenienti da Paesi africani**.

La previsione ha la finalità “di rafforzare la **diplomazia culturale** che favorisca il dialogo, la **formazione di una classe dirigente nel continente africano** e la costruzione di partenariati su basi paritari”. Le borse di studio sono destinate anche a **giovani studenti “di cittadinanza o di origine italiana”** e anche a studenti che abbiano già intrapreso un percorso di studi in Italia. In virtù di questa previsione, i fondi disponibili passano da 7,4 a 12,4 milioni annui, con un **incremento di circa il 67 %**. La copertura degli oneri è assicurata mediante corrispondente riduzione della Tabella A alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 71
(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

L'**articolo 71** prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

Il **comma 1** istituisce un **Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici»**.

Tale Fondo, che presenta una dotazione iniziale pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** istituisce la **Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici**, con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, **presieduta** congiuntamente dal **Capo del Dipartimento Casa Italia** e dal **Capo del Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La predetta Cabina di coordinamento, che opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, è composta:

- da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
- nonché da rappresentanti dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI.

Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Il **comma 3** prevede l'**approvazione del Programma** con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività per la prevenzione del rischio sismico, finanziate dall'articolo 11 del D.L. 39/2009 (vedi nel box successivo), delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore.

Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, restando ferme le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere.

All'attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.

Il **comma 4** modifica l'articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021), al fine di prevedere che gli 0,8 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), per il supporto tecnico-operativo e le attività connesse alla definizione, attuazione, e valutazione degli interventi da avviare nei territori colpiti dagli **eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia)**, siano impiegati anche per le **attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico** da avviare nei medesimi territori.

L'articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021) ha autorizzato la spesa di 0,8 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti, per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), da ripartire tra il [Commissario straordinario per il sisma del 2016](#), la [Struttura di missione del sisma 2009](#) (istituita dal [D.P.C.M. 3 maggio 2021](#)) e il Dipartimento [Casa Italia](#) (istituito dall'art. 18-bis del D.L. 8/2017 e disciplinato con il [decreto del 29 settembre 2020](#)). In particolare, le suddette risorse sono da destinarsi al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi.

Con il D.L. 59/2021 (art. 1, comma 2, lettera b)), sono previsti interventi per le aree del terremoto del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) per un importo complessivo pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Vulnerabilità sismica

La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità. Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti

di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l'instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L'edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall'intensità del terremoto.

Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all'intensità della scossa. **Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici** prima che si verifichi un evento sismico.

In tale ambito, le **Norme tecniche per le costruzioni** del 2018 ([Decreto 17 gennaio 2018](#)) definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e inoltre definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Per approfondimenti ulteriori si rinvia al [portale](#) del Dipartimento della protezione civile.

In tema di risorse, l'articolo 11 del D.L. 39/2009 per la ricostruzione in Abruzzo ha istituito presso il MEF il **Fondo per la prevenzione del rischio sismico**, che prevede che siano finanziati interventi per la **prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale**. Successivamente, la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di potenziare le **azioni di prevenzione strutturale**, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e **non strutturale**, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, ha rifinanziato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Con il [decreto del 4 maggio 2023](#) sono stati ripartiti tra le Regioni i contributi per le annualità 2022 e 2023.

Come specificato nella Relazione ([Doc. CCXL](#) della XVIII legislatura), aggiornata al settembre 2022, sullo stato di avanzamento degli interventi in capo a [Casa Italia](#), finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese (articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 – L. n. 232 del 2016), in particolare, per **interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture pubbliche di particolare interesse strategico e valenza sociale**, consistenti in verifiche sismiche, progettazioni e realizzazione di lavori per la mitigazione del rischio sismico degli edifici, risultano essere stati stanziati complessivamente 120 milioni di euro per gli anni 2017-2021, e, per il triennio 2022-2024, sono state inoltre stanziati ulteriori risorse per complessivi 305 milioni.

Per **l'attuazione di iniziative per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su immobili di interesse strategico**, [Casa Italia](#) e l'[Agenzia del Demanio](#) hanno sottoscritto un [accordo l'11 aprile 2022](#), che prevede di realizzare attività di progettazione o interventi di adeguamento e di miglioramento antisismico e, laddove indispensabili, interventi di efficientamento energetico. Successivamente, è stata firmata

una [Convenzione](#) per l'avvio di interventi per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su 13 immobili di interesse strategico per un importo complessivo di circa 49,7 milioni di euro, riguardanti principalmente strutture in uso alle Forze dell'Ordine, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia.

Articolo 72

(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli Uffici speciali per la ricostruzione)

L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

Il **comma 1** dispone che, per le finalità di ricostruzione di cui all'art. [2-bis, comma 38, D.L. 148/2017](#), ossia nell'ambito della ricostruzione delle **zone abruzzesi** colpite dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni interessati possono prorogare o rinnovare i contratti di ricostruzione, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, dettata nella legge n. 165/2001 e godere di un incremento di spesa, per l'anno 2024, di **1,4 milioni di euro** rispetto alla legge di bilancio di previsione del 2023, ossia la [legge n. 197/2022](#).

Il **comma 3** dispone che le disposizioni dettate [all'art. 1, c. 255, l. n. 147/2013](#) (legge di stabilità per il 2014) e [dall'art. 11, c. 12, d. l. 78/2015](#) (risorse finanziarie al CIPE per una cifra pari alla quota fissa del 4% degli stanziamenti annuali di bilancio, per migliorare le condizioni territoriali) si applicano anche per i casi previsti dalla legge di bilancio 2021 ([l. n. 178/2020](#)) e ai casi di cui [all'art. 3, c. 1, D.L. 39/2009](#) in materia di agevolazioni quali contributi a fondo perduto, esenzione tributi, concessione di crediti di imposta, indennizzi per le attività produttive alle vittime del terremoto del 6 aprile 2009.

In particolar modo, le finalità perseguite dall'art. 11, c. 12, d. l. 78/2015 sono le seguenti:

- a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

Il **comma 4** dispone che [all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78](#), è **aggiunto**, in fine, il seguente periodo: «*Allo scopo di*

accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.»

Testo originario D.L. 78/2015	Disegno di legge A.S. 926
Art. 11, c. 11-bis	Art. 11, c. 11-bis
<p>11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di</p>	<p>11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di</p>

Testo originario D.L. 78/2015	Disegno di legge A.S. 926
<p>approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.</p>

Il **comma 5** dispone che lo stato di emergenza per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, venga prorogato al **31 dicembre del 2024**.

Il **comma 6** prevede che vengano stanziati **12,2 milioni di euro** in favore dell'assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia-Romagna nel 2012.

Il **comma 7** stabilisce che si applichino sino all'anno 2024 le disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. A tal fine è autorizzata la spesa **8,1 milioni** di euro per l'anno 2024.

Il **comma 8** dispone che le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui agli [articoli 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012](#) e aperte ai sensi dell'[articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge](#), sono utilizzate per la **prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata**.

Il **comma 9** dispone che, allo scopo di assicurare il **proseguimento e l'accelerazione** dei processi di ricostruzione, [all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#) (emanato per la ricostruzione e il soccorso alle zone terremotate dell'estate 2016, ossia Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), dopo il comma 4-*septies* è inserito il seguente:

«4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'[articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024».

Testo originario D.L. 189/2016	Modifiche proposte
Art. 1, c. 4- <i>septies</i>	Art. 1, c. 4- <i>septies</i>
Lo stato di emergenza di cui al comma 4- <i>bis</i> è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.	Lo stato di emergenza di cui al comma 4- <i>bis</i> è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Testo originario D.L. 189/2016	Modifiche proposte
	<p>4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024.</p>

Il **comma 10** prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'[articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio per il 2019) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di **71,8 milioni di euro** per l'anno 2024.

Il **comma 11** dispone che, per le spese di personale di cui all'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di **euro 470.000** per l'anno 2024.

In particolare, l'art. 50, c. 3, D.L. 189/2016 riguarda il contingente dirigenziale da affidare alla struttura commissariale istituita dal medesimo decreto-legge. Nello specifico, accanto al Commissario straordinario incaricato per la ricostruzione, si affiancano una figura con mansioni di dirigente generale, due con mansioni di dirigente non generale e un massimo di cinque esperti qualificati, a cui si può aggiungere, eventualmente, un'altra figura dirigenziale non generale.

Il **comma 12** prevede che, per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater* (intento di accelerazione delle procedure di ricostruzione) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario straordinario possa, con **propri provvedimenti** da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare **ulteriori unità di personale** agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di **7,5 milioni** di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di **7,5 milioni** di euro per l'anno 2024.

In particolar modo, le lettere *b)* e *c)* di cui all'art. 50, c. 3, D.L. 189/2016 si riferiscono alle seguenti tipologie di convenzioni:

- *apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;*
- *apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.”*

Il **comma 13** dispone che le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono prorogate fino al **31 dicembre 2024**; il presente articolo 2-bis, comma 25, riguarda le esenzioni tributarie da applicare per gli sgravi fiscali di cui fruiscono gli abitanti delle zone rosse, nell'ambito del sisma dell'estate 2016.

Il **comma 14** dispone che all'[articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123](#) (in materia di agevolazioni tariffarie nei territori terremotati) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024», **prolungando ulteriormente** il termine della proroga.

Il **comma 15** introduce una disposizione che si rende necessaria per garantire, anche per il 2024, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il **comma 16**, invece, prevede la facoltà per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell'intera rata di mutuo o della sola quota capitale senza oneri aggiunti.

Il **comma 17** stabilisce la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive, nonché dei mutui relativi ad edifici inagibili di proprietà di persone fisiche e destinati ad abitazione principale. Tale misura è stata già prorogata nelle annualità precedenti.

Il **comma 18** prevede che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 16 e 17 nel limite di spesa 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 19** stabilisce la proroga al 2024 delle sole disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l'esenzione dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31 dicembre 2023, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRPEG). Tali immobili sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data.

Il **comma 20** proroga, fino al 31 dicembre 2024, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Il **comma 21** proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Il **comma 22** provvede all'estensione alla fattispecie della disposizione già prevista all'articolo 1 comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati/rinnovati ai sensi dei commi precedenti, compresi quelli derivanti da convenzioni con società: La disposizione si rende necessaria per disporre la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli [articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).

Il **comma 23** incrementa di **15 milioni di euro, a decorrere dal 2024**, il Fondo destinato ad assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, nell'area dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.

Si segnala invece che il comma 24 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3 del Regolamento del Senato.

Il **comma 25**, invece, detta alcune disposizioni in ordine all'esenzione dall'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma. In particolare il comma in esame incrementa per l'anno 2024 di 5 milioni di euro il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla esenzione sopra richiamata.

Il **comma 26** prevede che, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sia autorizza una spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

Il **comma 27**, invece, proroga al 2024 la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della

situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.

Il **comma 28** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere sismico di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#).

Il **comma 29** proroga al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024. La disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 30**, invece, proroga fino al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti, fissandoli, per l'anno 2024, a 5,05 milioni di euro.

Da ultimo i **commi 31 e 32** prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018, che ha interessato il Molise, e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etna, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2024 l'attuale termine del 31 dicembre 2023.

I commi in esame nel prolungare la durata della gestione commissariale confermano, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge n. 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-*bis* del decreto-legge 32/2019). Si prevede, inoltre, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, la proroga automatica di tutto il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Articolo 73

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

L'**articolo 73**, che durante l'esame in sede referente ha subito solamente modifiche di carattere formale, disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità, viene prevista dal comma 1 l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi seguenti) l'erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Per l'erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 8) la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Erogazione da parte del Commissario (comma 1)

Il **comma 1** disciplina l'**erogazione dei contributi per la ricostruzione privata destinati a talune finalità**, nello specifico quelle indicate dall'art. 20-*sexies*, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g) del D.L. 61/2023.

Tali lettere fanno riferimento ai contributi per:

- a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
- d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- f) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità; allo

scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale.

Il comma in esame dispone che i contributi in questione sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'art. 20-*septies* del D.L. 61/2023, **direttamente dal Commissario straordinario** per importi complessivamente considerati **fino ad un massimo di:**

- **20.000 euro**, se destinati a **sogetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;**
- **40.000 euro**, se destinati a **sogetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.**

Si ricorda che l'art. 20-*septies* disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, tra l'altro, che "l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato". Lo stesso articolo individua altresì la documentazione che deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda.

Lo stesso comma precisa che l'erogazione avviene **nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario** e disciplinata dall'art. 20-*quinquies* del D.L. 61/2023.

Viene inoltre stabilito che **per i contributi relativi agli oneri** di cui all'art. 20-*sexies*, comma 3, lettera f), del D.L. 61/2023, cioè agli "oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, **per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi** e per l'allestimento di alloggi temporanei", resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.

Erogazione mediante finanziamenti agevolati e credito d'imposta (commi 2-5 e 7)

In base al **comma 2**, i **contributi di importo complessivamente superiore** a quelli di cui al comma precedente **possono essere erogati**, per l'intero importo, **anche con le modalità del finanziamento agevolato** sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Il **comma 3** dispone che, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, i **sogetti autorizzati all'esercizio del credito** operanti nei

territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche **possono contrarre finanziamenti**, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del D.L. 269/2003, **al fine di concedere** – ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata riconosciuti in base alla procedura prevista dall'art. 20-*septies*, comma 4, del D.L. 61/2023 – **finanziamenti agevolati**:

- **della durata massima di 25 anni** e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 8;
- **assistiti dalla garanzia dello Stato**;
- **nel limite massimo di 700 milioni di euro**.

Si ricorda a tale proposito che il richiamato articolo 5, comma 7, lettera a) prevede, tra l'altro che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Nel secondo periodo della lettera si prevede inoltre che l'utilizzo di tali fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse, o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

Il comma in esame dispone altresì che con appositi **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

- sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma;
- e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo succitato.

Viene inoltre stabilito che le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel quale sono indicate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Il **comma 4** indica le cause di risoluzione dei contratti di finanziamento nonché la disciplina delle conseguenze nel caso di mancato tempestivo pagamento da parte del beneficiario.

Nello specifico si prevede che i contratti di finanziamento prevedono specifiche **clausole risolutive espresse, anche parziali**, per i casi di **mancato o ridotto impiego** del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per **finalità diverse** da quelle indicate nel presente articolo.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al **beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto**.

In **mancanza di tempestivo pagamento spontaneo**, lo stesso **soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario**, per la successiva **iscrizione a ruolo**, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione.

Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate al fondo per la ricostruzione**.

Il comma 5 riconosce al soggetto beneficiario del finanziamento un **credito di imposta**, da utilizzare in compensazione, in misura pari alla sorte capitale, agli interessi dovuti, nonché alle spese strettamente necessarie alla gestione.

Nello specifico, la disposizione riconosce in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 2 a 4, in capo al beneficiario del finanziamento **matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione** dei medesimi finanziamenti.

Le modalità di fruizione del credito di imposta sono **stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Il comma 7 dispone che i **contributi** disciplinati dai commi da 2 a 5 **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 6)

Il **comma 6** prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (GBER), in particolare, dall'articolo 50.

L'**articolo 50 del GBER** esenta dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione i **regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali**. Secondo tale articolo, gli aiuti devono essere concessi alle seguenti condizioni cumulative:

- a) le **autorità competenti** di uno Stato membro **hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale** dell'evento;
- b) vi è **un nesso causale diretto** tra danni provocati dalla calamità e danno subito dall'impresa.

I regimi **devono adottati nei tre anni successivi** alla data dell'evento e **devono essere concessi entro quattro anni** dal verificarsi dell'evento stesso.

Sono eventi calamitosi di origine naturale: **terremoti, frane, inondazioni, in particolare inondazioni** provocate **da straripamenti di fiumi o laghi, valanghe, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale**. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ex art. 107, par. 2, lett. b).

Sono ammissibili costi dei **danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale**, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. La compensazione **non deve superare quanto necessario** per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità⁶³.

Il **danno è calcolato individualmente** per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, **non devono superare il 100% dei costi ammissibili**.

Autorizzazione di spesa (comma 8)

Il comma 8 autorizza, per l'attuazione dei commi da 2 a 7, la spesa di **50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048**.

⁶³ Tra i danni possono figurare i **danni materiali ad attivi** (ad es. immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la **perdita di reddito** dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il **calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico** che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il calcolo **non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato** a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo la calamità.

La **perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari** dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità) confrontando i dati dei 6 mesi successivi all'evento con la media dei 3e anni scelti tra i 5 anni precedenti la calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

• Le risorse per i territori alluvionati e la ricostruzione privata

Al fine di superare la situazione emergenziale in atto nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del maggio 2023 è stato emanato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

In relazione alle disposizioni recate dall'articolo in esame, si ricorda in particolare che l'art. 20-*sexies* del D.L. 61/2023 disciplina i contributi per la ricostruzione privata nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-*bis*, vale a dire i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge. Tale disciplina è stata recentemente modificata dall'art. 30, comma 1, lettera b), del D.L. 104/2023, al fine precipuo di disporre un incremento complessivo dell'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente di 519,65 milioni di euro per l'anno 2023. In virtù di tale incremento, le risorse per gli interventi di parte corrente di cui al citato articolo 20-*sexies* sono pari a 639,65 milioni di euro per il 2023.

Si fa altresì notare che l'art. 20-*quinquies* del D.L. 61/2023 ha istituito il “Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche” nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che al citato fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è intestata apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal succitato fondo.

Ai sensi dell'art. 20-*ter* del D.L. 61/2023, con il D.P.R. 10 luglio 2023, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Per approfondimenti sui provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza e per la ricostruzione si rinvia alla scheda *web* “[L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023](#)”.

Articolo 74 (Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura)

L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** un apposito **Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura** generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore **agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca**. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**.

In dettaglio, l'articolo in esame istituisce, al **comma 1**, un **Fondo per la gestione delle emergenze generate da eventi non prevedibili**, finalizzato ad intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo sostenendo gli investimenti delle imprese che operano nell'ambito **agricolo, agroalimentare, zootecnico e in quello della pesca**. Al suddetto Fondo è conferita una dotazione finanziaria che ammonta a **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**.

Le misure di emergenza adottate nel 2022 e 2023 in ambito agricolo

Nel 2002 e 2023 sono stati emanati diversi decreti-legge che hanno introdotto misure normative volte a fronteggiare situazioni di emergenza derivanti per lo più da eventi atmosferici eccezionali (siccità, grandine, alluvioni, gelate...ecc) o legati alla diffusione di determinate patologie di piante e animali.

Tra queste si ricordano, in particolare, il **decreto-legge 176/2022 (L. n. 6/2023)** cd. Aiuti-*quater* che, con riferimento al settore agricolo ha previsto:

- la **proroga** dal 31 marzo al **30 giugno 2023** dei termini per l'utilizzo del **credito d'imposta** in ragione della spesa sostenuta dalle imprese agricole, della pesca ed agromeccaniche per l'**acquisto del carburante** per la **trazione** dei mezzi nonché per il **riscaldamento** delle serre e dei fabbricati per l'allevamento degli animali, (art. 2-bis);
- l'**esenzione dall'imposta di bollo** per le domande presentate per la richiesta di **contributi** previsti a favore dei **soggetti colpiti da eventi calamitosi** o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza (art. 12, comma 3);
- la spesa di **200 milioni** di euro per l'anno **2022**, in relazione agli **eventi meteorologici** avversi del **settembre 2022**, che hanno interessato, diversi territori della regione Marche, destinati alla realizzazione di taluni interventi, tra i quali, l'attivazione di prime **misure economiche** di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate (art. 12-bis).

Il **decreto legge n. 44 del 2023 (L. n. 74/2023)**, tra le altre misure normative, ha implementato gli *standard* operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si è disposto che il suddetto Servizio disponga di addetti -

ispettore fitosanitario e agente fitosanitario - anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali (art. 23, comma 1).

Il [decreto legge n. 51 del 2023](#) (L. n. 87/2023) ha poi previsto la proroga dal **31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024** per la possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012** nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 4-*quinquies*) nonché il **differimento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023** del termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di **credito di imposta**, riconosciuto alle imprese esercenti **l'attività agricola e della pesca**, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022 (art. 8-bis).

Successivamente il [decreto legge n. 61 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 100 del 31 luglio 2023](#) c.d. "decreto alluvioni" ha disposto:

- un'**integrazione al reddito mensile** in favore dei **lavoratori agricoli** impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari verificatisi (art. 7);
- per le società e le imprese che hanno subito danni dagli eventi alluvionali, la **sospensione** dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, tra gli altri, del **pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le **operazioni di credito agrario** (art. 11);
- il riconoscimento in favore delle **imprese agricole** operanti nei **territori interessati dagli eventi alluvionali** di cui allo stesso decreto n. 61 del 2023 che **hanno subito danni eccezionali** e che, al verificarsi dell'evento, **non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative di accedere agli interventi** previsti per favorire la **ripresa dell'attività economica e produttiva** di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004](#). In particolare, il **comma 8** della disposizione in esame, ha stabilito che un quota del **Fondo per l'innovazione in agricoltura** istituito dalla legge di bilancio 2023 (**10 milioni su 75 per l'anno 2023, di 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025**) sia **destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali** di cui al decreto in esame. Il **comma 9-bis** ha previsto un **incremento di 2 milioni di euro** per il finanziamento dei progetti di cui al **Fondo istituito ai sensi del comma 444 della legge n. 197 del 2022**.

Successivamente, il [decreto legge n.98/2023](#) (cassa integrazione calore) ([L. n.127/23](#)) ha introdotto una disposizione rilevante per il settore primario che ha previsto l'integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica. In particolare, è stata estesa, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto (art. 2, comma 1).

Il [decreto legge n. 75 del 2023](#) (L.n.112 /2023) ha novellato l'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 che prevede il **potenziamento dei poteri** e delle attività svolte dal **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della **peste suina africana (PSA)**. Sono state, inoltre, assegnate risorse per **400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura** per l'anno 2023, per il finanziamento di **interventi a sostegno delle**

aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA (art. 29).

Più di recente il [decreto legge n. 104 del 2023](#) (L.n. 136/2023) ha previsto la **spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023** a favore dei consorzi e delle imprese di **acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu** ed ha istituito, per le imprese di acquacoltura colpite dalla stessa problematica un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023 per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti (art. 10). Sono state poi delineate **misure urgenti in favore delle produzioni viticole**, consentendo, tra l'altro, alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di **peronospora** alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, anche in deroga, alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, disponendo, a tal fine, risorse nel limite di 7 milioni di euro per il 2023 (art.11).

Il **comma 2**, demanda ad uno o più **decreti** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stat- Regioni, la definizione delle **condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione** delle risorse.

Il **comma 3**, stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli [articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#).

L'art. 8 sopra citato, dispone, che alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello stesso d. lgs 102 del 2004, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La percentuale di esonero fino ad un massimo del 50 per cento è autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 74-bis
**(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in materia di
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole)**

L'articolo **74-bis** reca alcune novelle alla disciplina vigente in materia di **interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole**, intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7 del D. Lgs. n. 102 del 2004. In particolare, sono ampliati gli **obiettivi** cui è finalizzato il **Fondo nazionale di solidarietà (lettera a))** e sono estesi sia l'**ambito oggettivo** degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli **eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b))**, sia l'**ambito soggettivo** dei beneficiari **alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c))**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame:

- **alla lettera a) interviene, integrandolo, sul comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs n. 102 del 2004 inserendo un ulteriore periodo che amplia gli obiettivi del Fondo di solidarietà nazionale prevedendo che tra essi vi rientrano anche gli interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo;**

Il **comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs n. 102 del 2004** prevede che il Fondo di solidarietà nazionale ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per fare fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

- **alla lettera b) modifica il comma 2 dell'art. 1 estendendo l'ambito oggettivo delle ipotesi al ricorrere dei quali può attivarsi il ricorso al Fondo suddetto, agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive;**

Il **comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs n. 102 del 2004** specifica che sono considerate calamità naturali, tra le altre, le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli eventi eccezionali, gli eventi di portata catastrofica le epizoozie, gli organismi nocivi ai vegetali.

- **alla lettera c) reca alcune novelle all'art. 5, comma 1, estendendo con l'inserimento del comma 1-bis - alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca - l'ambito soggettivo dei beneficiari degli**

interventi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'art. 5 del D. Lgs. 102 del 2004 (comma 1-*bis*).

Il comma 1, dell'art. 5 del D. Lgs n. 102 del 2004 individua tra i beneficiari degli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile.

- **alla lettera d) sono previste novelle al comma 2 dell'art. 5** con l'inserimento dei riferimenti ai **consorzi di acquacoltura e della pesca e al relativo settore** nel quale esse operano nonché alle tipologie di credito di cui beneficiano le stesse imprese e i consorzi che operano nel settore della pesca;

- **alla lettera e) reca una modifica dell'art. 7** del più volte richiamato D. Lgs. n. 102 del 2004 introducendo il riferimento al **“credito peschereccio”** che si aggiunge a quello agrario. E' di conseguenza modificata, in tal senso, la rubrica dello stesso articolo;

L'art. 7 del D.Lgs n. 102 del 1004 ha ad oggetto la disciplina delle operazioni di credito agrario.

• *Il Fondo di solidarietà nazionale*

Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102/2004 – è chiamato ad intervenire per prevenire danni alle produzioni agricole e zootecniche, danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, per eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti.

Gli interventi del Fondo – che opera con due sezioni: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori (articolo 15) - sono di tre tipologie:

- misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
- interventi compensativi ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura - di cui all'articolo 4 - finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni calamità naturali (avversità atmosferiche, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti), nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Inoltre sono disciplinati anche interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato.

Tra le misure inerenti la difesa del settore agricolo in conseguenza **delle avversità climatiche** si ricorda anche la recente istituzione del "**Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità**" - di cui all'articolo 1 commi 515-519, L.n. 234/2021 (si veda anche il **decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236** recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento) . Esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) con una dotazione finanziaria di **50 milioni** di euro per l'anno **2022**, che è stata **incrementata** di **9,5 milioni** di euro per l'anno **2023** dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 302, L.n. 197/2022) ed opera in coerenza con l'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 in materia di gestione del rischio in agricoltura. Le funzioni di **soggetto gestore del Fondo** sono affidate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (**ISMEA**).

Inoltre, si menziona il nuovo Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA 2023), approvato con [decreto ministeriale n. 64591 del 8 febbraio 2023](#) stabilisce le modalità e i criteri di intervento del primo anno di operatività del Fondo mutualistico nazionale. Si ricorda che in precedenza il decreto ministeriale 31 marzo 2022, recante il "[Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022](#)" ha definito l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione e ha determinato la soglia del danno. Il decreto 31 maggio 2023 ha differito al 30 giugno 2023 i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti.

Per approfondimenti circa il mercato assicurativo agevolato in Italia si veda il [Rapporto sulla Gestione del Rischio in Agricoltura 2022](#) – ISMEA.

Articolo 74-ter
(Finanziamento delle attività di competenza del MASAF)

L'articolo 74-ter autorizza la spesa di **10 milioni** di euro per gli anni **2024-2026** per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la **ricerca e sperimentazione in campo agricolo** di cui all'articolo 4, L. n. 499/1999.

Più nel dettaglio l'articolo in esame autorizza la spesa di **10 milioni** di euro per gli **anni 2024-2026** per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – di cui all'articolo 4, L. n. 499/1999 - concernenti in particolare la **ricerca e sperimentazione in campo agricolo**, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

Una quota di tali disponibilità può essere destinata a **progetti speciali** in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di **filiera nel sistema agricolo** e agroalimentare e il rafforzamento dei **distretti agroalimentari**.

Si segnala che per la medesima finalità l'articolo 1, comma 456, L. n. 197/2022 ha autorizzato la spesa di **15 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023 e 2024**.

Articolo 75, comma 1
(Attuazione dell'accordo con la Regione siciliana)

L'**articolo 75, comma 1**, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale **concorso dello Stato** all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del **finanziamento regionale alla spesa sanitaria** nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'**articolo 75, comma 1**, concerne quanto stabilito con l'**accordo** bilaterale in materia finanziaria stipulato tra il **Governo** e la **Regione siciliana** il **16 ottobre 2023**, in merito all'aumento della **quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria** dal 42,50 al 49,11 per cento, previsto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 830) e rimasto finora inattuato. La norma attribuisce alla regione i **seguenti importi** a titolo di concorso dello Stato ai maggiori oneri assunti dalla stessa:

- 350 milioni di euro per l'anno 2024,
- 400 milioni di euro per l'anno 2025,
- 450 milioni di euro per l'anno 2026,
- 500 milioni di euro per l'anno 2027,
- 550 milioni di euro per l'anno 2028,
- 600 milioni di euro per l'anno 2029,
- 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Per le **medesime finalità**, l'**articolo 9, comma 1**, del **decreto-legge n. 145 del 2023**, in corso di conversione e all'esame del Senato, attribuisce alla regione la somma di **300 milioni di euro per il 2023**.

Il punto 9 dell'accordo del 16 ottobre 2023 riguarda il concorso dello Stato al maggiore onere assunto dalla Regione siciliana a causa del progressivo aumento della quota di finanziamento regionale della spesa sanitaria. In attuazione del precedente accordo del 16 dicembre 2022, lo Stato riconosce alla Regione 300 milioni di euro da attribuire nell'esercizio 2023 e si impegna, con la legge di bilancio, ad individuare le coperture necessarie a concorrere progressivamente all'onere.

Concorso dello Stato al maggior onere per il finanziamento della sanità regionale (L. n. 296 del 2007, art. 1, co. 830)		
<i>in milioni di euro</i>		
anno	Regione siciliana	normativa
2023	300	DL 145/23, art. 9, co. 1
2024	350	DDL manovra 2024, art. 77, co. 1
2025	400	
2026	450	
2027	500	
2028	550	
2029	600	
<i>a decorrere dal 2030</i>	630 annui	

In materia è già intervenuta la **legge di bilancio 2023**, in attuazione dell'**accordo con il Governo del 16 dicembre 2022**. L'articolo 1, comma 162, della legge n. 197 del 2022, infatti, tenuto conto della [sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020](#), ha riconosciuto alla Regione siciliana l'importo di **200 milioni di euro per l'anno 2022** a titolo di **definizione della controversia**, in relazione agli anni **dal 2007 al 2022**, sull'aumento della compartecipazione della regione alla **spesa sanitaria** per il 2022, prevista dalla **legge finanziaria 2007** (commi 830-830, legge n. 296 del 2006).

La controversia nasce in quanto all'aumento dell'onere regionale per il finanziamento della sanità non sarebbero corrisposte adeguate risorse; la previsione dell'aumento della quota di compartecipazione alle accise sui prodotti petroliferi, anch'essa stabilita dalla legge finanziaria del 2007, infatti, è rimasta inattuata, al pari del previsto progressivo aumento della quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria.

L'accordo di dicembre 2022 sanciva, inoltre, l'impegno dello Stato, **a decorrere dal 2023**, ad individuare una soluzione che possa **concorrere progressivamente all'onere derivante dall'aumento** della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.

La **Regione siciliana** è l'**unica autonomia speciale** per la quale lo Stato **provvede ancora al finanziamento di oltre la metà della spesa sanitaria regionale** erogando annualmente i trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale.

Le altre regioni a statuto speciale e le **due province autonome** di Trento e di Bolzano **provvedono con proprie risorse** al finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio senza alcun onere per Stato e **non partecipano**, quindi, della **ripartizione del Fondo sanitario nazionale**. Le funzioni in materia sanitaria, come le altre funzioni di competenza della regione, sono finanziate con le entrate ordinarie stabilite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Per le regioni Sardegna e Sicilia, in considerazione della loro situazione di svantaggio, è stato invece attribuito un contributo al finanziamento della spesa sanitaria. Con la **legge di bilancio per il 2007** è stato avviato per entrambe le regioni il processo per la progressiva assunzione da parte regionale dell'intero finanziamento della spesa sanitaria. Per la Sardegna l'attribuzione dell'intero onere del

finanziamento della sanità regionale è in vigore dal 2010, a seguito della revisione (e del conseguente aumento) delle entrate regionali.

Per la Regione siciliana le norme della **legge n. 296 del 2006**, hanno stabilito:

- l'**aumento progressivo** dell'ammontare della **spesa sanitaria corrente** che è posta **a carico del bilancio della Regione siciliana** dal 42,5% del 2007 al 49,11% dell'anno 2009 (comma 830);
- la **necessità della modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia sanitaria**, affinché sia applicabile l'aumento della quota regionale; l'applicabilità del comma 830 è sospesa fino al 30 aprile 2007, se per quella data, nessuna intesa preliminare all'adozione delle norme di attuazione sarà raggiunta, il concorso regionale è determinato nella misura del 44,09 (comma 831);
- un **ulteriore aumento** della quota di spesa sanitaria posta direttamente a carico del bilancio della Regione siciliana, **compensandone però l'onere con una quota di compartecipazione** (*rectius*: 'retrocessione') al gettito delle accise riscosse sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio regionale, nella misura di una percentuale compresa tra il 20 e il 50 per cento del gettito (comma 832).

Le **norme** sopra illustrate, tuttavia, sono state **interpretate diversamente** dalle due parti generando una **controversia**, nella quale è intervenuta, da ultimo, la **Corte costituzionale** con la **sentenza n. 62 del 2020**, in cui è stata chiamata a decidere sul ricorso dello Stato avverso le norme regionali che prevedono l'iscrizione nel bilancio regionale delle entrate derivanti dalla 'retrocessione' delle accise di cui al comma 832 della legge n. 296 del 2006.

La Corte ripercorre il contenzioso che vede opposti Stato e Regione nella definizione della misura del concorso al finanziamento della spesa sanitaria regionale ed evidenzia come **non siano state attuate le citate norme della legge di bilancio del 2007**: né quelle riguardanti il progressivo aumento della quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria, né quelle che dovevano disciplinare la retrocessione alla regione di una quota delle accise sui prodotti petroliferi per garantire alla regione entrate aggiuntive che potessero compensare il maggiore onere. La Corte ha quindi **censurato le norme regionali impugnate** (art. 31, commi 4 e 5, legge reg. n. 8 del 2018), per quanto qui interessa, in quanto **non idonee a garantire la copertura dei LEA in ambito regionale**, sottolineando la necessità della leale collaborazione tra Stato e Regione per garantire il finanziamento della sanità regionale.

Con l'**accordo del 16 dicembre 2022** le parti hanno convenuto, pertanto, di definire la controversia nei seguenti termini:

- per gli anni dal **2007 al 2021** non è dovuta alla regione alcuna compensazione finanziaria
- per l'**anno 2022** è attribuito alla regione "in via forfetaria e a titolo definitivo" l'importo di 200 milioni di euro;
- a **decorrere dal 2023** lo Stato si impegna ad individuare una soluzione che possa concorrere progressivamente all'onere derivante dall'aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.

Articolo 75, comma 2

(Attuazione dell'accordo con le Province autonome di Trento e Bolzano)

L'**articolo 75, comma 2**, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, **determina gli importi** da attribuire a ciascuna **Provincia autonoma** per gli anni **dal 2024 al 2027**, a **compensazione delle minori entrate** derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'**articolo 75, comma 2**, recepisce i contenuti dei punti 1 e 2 dell'**accordo del 25 settembre 2023** tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale le parti hanno, tra l'altro, definito le **spettanze di ciascuna provincia autonoma** in relazione alle **minori entrate per gli anni dal 2010 al 2022** derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento, attribuita alle Province di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010, nella misura di nove decimi.

La **revisione dell'ordinamento finanziario delle due province** operato con l'accordo del 30 novembre 2009, recepito con la **legge finanziaria 2010** (legge n. 191 del 2009, art. 2 commi 106-116), ha stabilito l'attribuzione alle Province autonome dei **nove decimi del gettito delle accise** sui prodotti energetici ad uso riscaldamento utilizzati nel rispettivo territorio e, in ragione delle maggiori entrate, un **aumento del concorso alla finanza pubblica** dovuto dalle Province stesse. Tuttavia la previsione di maggiori entrate non è stata del tutto soddisfatta alla luce degli incassi effettivi e per tale ragione le parti sono giunte alla definizione sopra illustrata.

In merito all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano si ricorda che è disciplinato dallo statuto (DPR n. 670 del 1972) e dalle norme di attuazione con riferimento sia alle entrate tributarie, in particolare alle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali (artt. 69-75), sia al concorso alla finanza pubblica dovuto dalle Province stesse (art. 79). Le norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna autonomia speciale, possono essere modificate con legge ordinaria previo accordo con la regione interessata (art. 104, statuto).

La questione relativa al mancato gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento è stata definita con l'accordo del 25 settembre 2023, recepito con l'**articolo 9, commi 3-5**, del **decreto legge n. 145 del 2023**, in corso di conversione, nei termini illustrati a seguire.

A **decorrere dal 2023**, da una parte le Province autonome di Trento e di Bolzano **rinunciano al gettito** relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento (comma 3, lettere a) e b) che modificano l'art. 75 dello statuto, D.P.R. n. 670 del 1972) e dall'altra parte viene **ridotto di 25 milioni di euro il concorso** annuo alla finanza pubblica dovuto dal sistema

territoriale regionale integrato (comma 3, lettere c) e d) che modificano l'art. 79 dello statuto).

Per le **minori entrate relative agli anni dal 2010 al 2020**, lo Stato riconosce alla **Provincia autonoma di Trento** l'importo di **468,14 milioni** di euro e alla **Provincia autonoma di Bolzano** l'importo di **267,74 milioni** di euro. A parziale copertura dei suddetti importi sono attribuiti, nell'esercizio 2023, 40 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma. Lo Stato si impegna, inoltre, a reperire la copertura finanziaria per l'erogazione, entro il 2027, dei restanti importi spettanti a ciascuna Provincia.

Il citato **articolo 9, comma 5** (decreto legge n. 145 del 2023, in corso di conversione) in attuazione di quanto concordato, attribuisce a ciascuna Provincia autonoma, **40 milioni di euro nell'esercizio 2023**.

L'articolo 75, comma 2, in esame determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia dal 2024 al 2027 come ristoro definitivo delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo della compartecipazione in oggetto.

Per **ciascun anno dal 2024 al 2027** sono attribuiti:

- alla **Provincia autonoma di Trento** l'importo di **107.035.000 euro**
- alla **Provincia autonoma di Bolzano** l'importo di **56.935.000 euro**.

Ristoro delle minori entrate relative al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento negli anni 2010-2022			
<i>in migliaia di euro</i>			
anno	Provincia aut. di Trento	Provincia aut. di Bolzano	normativa
2023	40.000	40.000	DL 145/23, art. 9, co. 5
2024	107.035	56.935	DDL manovra 2024, art. 77, co. 2
2025	107.035	56.935	
2026	107.035	56.935	
2027	107.035	56.935	
Totale	468.140	267.740	

La norma, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5 del decreto legge n. 145 del 2023 (in corso di conversione) specifica che detti importi sono calcolati al netto degli eventuali residui trasferimenti statali per leggi di settore, attribuiti ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.

La norma si riferisce ai trasferimenti statali per leggi di settore determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e correlati esclusivamente alle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome, nonché a rapporti giuridici già definiti. Con la legge finanziaria del 2010, infatti, sono stati soppressi tutti i trasferimenti statali per leggi di settore alle province autonome, ad eccezione dei "contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti."

Articolo 75, commi 2-bis e 2-ter
(Attuazione dell'accordo del 7 dicembre 2023 con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

I commi **2-bis** e **2-ter** dell'articolo **75**, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, in attuazione dell'accordo con il **Governo** del 7 dicembre 2023, attribuiscono alle regioni **Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna** e alle **Province autonome di Trento e di Bolzano** complessivi **105,6 milioni** di euro per l'anno 2024, a titolo di compensazione delle minori entrate conseguenti la revisione della disciplina dell'Irpef contenuta nella riforma fiscale.

Il **comma 2-bis**, dell'articolo 75 recepisce i contenuti dell'accordo del **7 dicembre 2023** tra il **Ministero dell'economia e delle finanze** e le indicate **regioni a statuto speciale e province autonome**.

Oggetto dell'accordo è il riconoscimento alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio **2024**, di un **contributo di 105.581.278 euro** in relazione agli **effetti finanziari** (consistenti in minori entrate) conseguenti alla **revisione della disciplina dell'Irpef** e delle **detrazioni fiscali** connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, che è destinata a incidere sul gettito Irpef destinato a ciascuna regione, secondo quanto stabilito dal rispettivo statuto e norme di attuazione.

A ciascuna regione è attribuito per l'anno 2024, l'importo indicato nella tabella inserita nel testo di legge.

RISTORO STATO	
Valle d'Aosta	5.027.679,92
Provincia Autonoma Bolzano	20.971.313,54
Provincia Autonoma Trento	19.476.597,89
Friuli Venezia Giulia	29.169.602,42
Sardegna	30.936.084,55
TOTALE	105.581.278,31

Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.

Per quanto riguarda l'Irpef, alle regioni a statuto speciale è attribuito in tutto o in parte il gettito dell'Irpef riferita al rispettivo territorio. In dettaglio:

- alla regione Valle d’Aosta è attribuito l’intero gettito (legge n. 690 del 1981, art. 2);
- alle Province autonome di Trento e di Bolzano i 9 decimi del relativo gettito (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 75);
- alla regione Friuli-Venezia Giulia i 5,91 decimi (legge cost. n. 1 del 1963, art. 49);
- alla regione Sardegna, i 5,91 decimi (legge cost. n. 3 del 1948, art. 8);
- alla regione Sicilia (non destinataria della norma in esame) i 7,1 decimi (d.P.R. n. 1074 del 1965, art. 2).

Il **comma 2-ter**, provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma precedente tramite **riduzione** per un **importo corrispondente** dell’autorizzazione di spesa contenuta all’**articolo 1, comma 22** della legge n. 197 del 2022 (**legge di bilancio 2023**), riferita alla **fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare**, della consistenza complessiva di 400 milioni di euro.

Si ricorda che [l’Atto del Governo n. 88](#), su cui le competenti Commissioni parlamentari della [Camera](#) e del [Senato](#) hanno espresso parere favorevole, mira ad **attuare** le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 1, lettera g), della **legge n. 111 del 2023**, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, finalizzate a realizzare la **revisione** del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (**IRPEF**), nonché rivedere e **razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese** e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.

L’articolo 1, per l’anno 2024, indica le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; dispone l’innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; modifica il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo; stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

L’articolo 2, per l’anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

L’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, differisce al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024; differisce al 15 maggio 2024 il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF; prevede, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’IRPEF con i nuovi scaglioni dell’IRPEF, che i comuni per l’anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote

dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF; stabilisce che, in talune circostanze, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; a tal fine trova applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota.

L'articolo 4 dispone che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale; gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente; definisce il costo riferibile all'incremento occupazionale; precisa che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023; il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1; stabilisce che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

L'articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). L'articolo stabilisce, inoltre, che, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale; reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4 e dal comma 1 del presente articolo; indica quindi le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 76

(Sospensione della restituzione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità per le Regioni colpite dal sisma del 2016)

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di **13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.**

Si rammenta che la sospensione per le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità, acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi del [D.L. n. 35 del 2013](#), è stata introdotta dall'articolo 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 (**di cui la disposizione in esame propone la modifica**) per il periodo 2017-2021, con l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016. La sospensione è stata successivamente prolungata fino al 2022 dall'articolo 39, comma 14-bis, lett. a) e b), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; quindi al 2023 dal D.L. n. 115/2022, art. 17

Il **comma 1** apporta alcune modifiche all'articolo 44, comma 4, del [decreto-legge n. 189 del 2016](#), recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (come convertito dalla legge n. 142 del 2022).

In particolare:

- a) è **estesa agli esercizi 2024, 2025 e 2026** la durata della **sospensione del versamento** della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;
- b) è prorogata all'anno **2027** (in luogo del 2024) la decorrenza del **rimborso** della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario;
- c) vengono estesi negli **anni 2024, 2025 e 2026 i vincoli per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione** da parte degli enti interessati dalla sospensione, introdotti dal medesimo art. 44, comma 4, del decreto-

legge n. 189 del 2016 con riferimento all'anno 2022, in base ai quali tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito, e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

Il **comma 2** prevede che gli enti i quali non intendano avvalersi della sospensione per l'esercizio 2024, debbano darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame. Per gli anni successivi, gli enti possono comunicare al Ministero medesimo di non essere interessati alla sospensione entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026.

Il **comma 3** autorizza la spesa di **13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.**

Le disposizioni in esame si applicano alle **Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 77
(Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario)

L'**articolo 77** disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un **contributo alle regioni a statuto ordinario** per il **ripiano del disavanzo di amministrazione** accertato al **31 dicembre 2021**, in **dieci esercizi** a decorrere dal **2023**, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un **accordo con il Governo**.

Il contributo, dell'importo complessivo pari a **20 milioni di euro annui**, è **ripartito** tra gli enti che ne hanno diritto **entro il 31 marzo 2024** con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, deve essere **utilizzato prioritariamente** per il **ripiano della quota annuale del disavanzo** (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali **non sono ammessi sequestri o procedure esecutive** (comma 8).

Ciascuna regione nelle condizioni di accedere al contributo è tenuta a sottoscrivere un **accordo con il Governo, entro il 15 febbraio 2024**, con il quale si impegna ad assicurare **risorse proprie** pari alla **metà della quota annuale di contributo**, da reperire attraverso una serie di misure, elencate nella norma e da definire con l'accordo stesso, che vanno dall'aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale. I tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi sono definiti nel **cronoprogramma** di cui l'accordo deve essere corredato (commi 4-5).

Per le regioni destinatarie del contributo, in cui nel 2023 si siano verificate determinate condizioni inerenti i tempi di pagamento dei **debiti commerciali**, i commi 6 e 7 disciplinano, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti stessi, sulla base di un piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023.

A seguito della modifica apportata in sede referente, il **monitoraggio e la verifica** di quanto stabilito nell'accordo sono stati affidati al **collegio dei revisori dei conti della regione**, anziché alla Sezione regionale della Corte dei conti (comma 9).

L'**articolo 77** prevede, al **comma 1**, la concessione di un **contributo annuo, dal 2024 al 2033**, alle **regioni a statuto ordinario** per il **ripiano del disavanzo di amministrazione** accertato al **31 dicembre 2021**, qualora la **quota pro capite** di quest'ultimo sia **superiore**, al netto del debito autorizzato e non contratto, a **euro 1.500**.

Il contributo complessivo è ripartito tra le regioni che ne hanno diritto in **proporzione all'onere** connesso al **ripiano annuale del disavanzo** e alle **quote di ammortamento dei debiti finanziari** al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità; le suddette quantità devono

risultare da specifica attestazione a firma del legale rappresentante della regione beneficiaria.

In riferimento al disavanzo di amministrazione delle regioni a statuto ordinario, si rammenta che il **decreto legge n. 51 del 2023** (convertito con legge n. 87 del 2023, articolo 12-bis comma 3) consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di **procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023**, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il **piano di ammortamento**. La disciplina è esplicitamente adottata in deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione contenuta nell'ordinamento contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.

La **ripartizione del contributo**, stabilisce il **comma 2**, è formalizzata con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare **entro il 31 marzo 2024**.

Il **comma 2** specifica, inoltre, che il **disavanzo pro capite** è calcolato sulla base dei dati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) **entro il 15 ottobre 2023**, in relazione al **disavanzo** di amministrazione risultante dai **rendiconti 2021**, anche su dati di preconsuntivo.

Quanto all'**utilizzo** del contributo, il **comma 3** stabilisce che deve essere **utilizzato prioritariamente** per il **ripiano della quota annuale del disavanzo** e solo per la parte residuale, per le spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Il **comma 4** stabilisce che l'**accesso al contributo** annuo, da parte della singola regione a statuto ordinario, ai sensi del comma 1, è **subordinato** alla previa **sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo** tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, con il quale ad assicurare, per ciascun anno (o con altra cadenza concordata), e per tutto il periodo coperto dal contributo, **risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo**, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari. Le risorse sono reperite con un **programma di misure da adottare secondo le modalità concordate**, anche con riferimento ai tempi di realizzazione.

L'accordo, infatti, come stabilisce il **comma 5**, deve essere è corredato dal **cronoprogramma** delle fasi intermedie di attuazione degli obiettivi, con cadenza semestrale, tranne che per l'esercizio 2024, per il quale sono sufficienti obiettivi annuali.

La disciplina in esame è del tutto **analoga** a quanto già previsto per il **ripiano del disavanzo di amministrazione dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana** dalla **legge di bilancio del 2022**. I **commi 567-580 della legge n. 234 del 2021**, infatti, prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del

disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo con il Governo, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale attraverso una serie di misure volte ad incrementare le entrate dell'ente e a creare risparmi di spese.

Le **misure** che la regione può adottare al fine di reperire le risorse, dalle quali sono esplicitamente **escluse quelle che incidono nel perimetro sanitario** del bilancio, sono elencate al **comma 4** e sono le seguenti:

- a) **incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF**, in **deroga** al limite previsto dalla legislazione vigente;
- b) **incremento dei canoni di concessione e di locazione** e ulteriori utilizzi produttivi del patrimonio regionale, da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione del patrimonio;
- c) **riduzioni strutturali del 2 per cento annuo**, rispetto ai dati di consuntivo 2021, degli **impegni di spesa di parte corrente**, della **missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione»**, ad esclusione dei programmi 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06 Ufficio tecnico;
- d) attuazione delle **misure di razionalizzazione** previste nel piano delle **partecipazioni societarie** e delle prescrizioni in materia di **gestione del personale** ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. n. 175 del 2016);
- e) **misure di risparmio** concernenti la **struttura amministrativa** e il **personale regionale**: riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni; rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali; contenimento della spesa del personale in servizio, anche di livello dirigenziale;
- f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una **riduzione di spesa per locazioni passive**;
- g) **ulteriori interventi** di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati dall'ente.

I **commi 6 e 7** dettano norme per la rilevazione e lo smaltimento dei **crediti commerciali**. Le norme definiscono specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un **piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023**, da predisporre **entro il 15 maggio 2024** da parte delle regioni che, nell'anno 2023, si trovino, in relazione ai tempi di pagamento dei debiti commerciali, nelle condizioni previste al **comma 859** dell'articolo 1 della **legge n. 145 del 2018** (legge di bilancio 2019).

Il comma 859 indica le **condizioni** in base alle quali le **amministrazioni pubbliche**, escluse gli enti del servizio sanitario, applicano le **misure correttive** disciplinate alla lettera a) dei commi 862 o 864, ovvero quando:

- a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 239 del 2002.

Ai fini della predisposizione del piano le regioni devono darne avviso **entro il 31 gennaio 2024** tramite **affissione all'albo pretorio on-line**, assegnando un **termine** (non inferiore a 60 giorni) per la **presentazione delle richieste di ammissione al piano** da parte dei **creditori**. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l'ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del piano. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina, infatti, l'automatica cancellazione del credito vantato.

A seguito del **censimento di tutti i debiti**, per la **definizione transattiva** di ciascuno di essi, la **regione propone**, entro **il 15 giugno 2024**, a ciascun creditore, una **somma variabile in relazione all'anzianità del debito tra il 40 per cento del debito** (per quelli con una anzianità di maggiore di 10 anni) e **l'80 per cento del debito** (per quelli con una anzianità inferiore a 3 anni). La **transazione**, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede da parte del creditore la **rinuncia ad ogni altra pretesa** e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. Il **comma 8** mette al riparo la regione destinataria delle misure in esame, nei confronti di eventuali procedure esecutive per debiti non assolti. La norma stabilisce che nei confronti della **liquidità derivante dai contributi annuali ricevuti** in base all'accordo, nonché dalle riscossioni conseguenti le misure adottate con l'accordo stesso (commi 1 e 4), **non sono ammessi sequestri o procedure esecutive**. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti e fino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive (commi 6 e 7), inoltre, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria; la norma detta infine disposizioni su procedure pendenti e pignoramenti.

In sede referente è stato **modificato il soggetto** cui è affidato il **controllo** degli obiettivi dell'accordo, nonché la cadenza dello stesso. Il **monitoraggio e la verifica delle misure adottate** ai fini del corretto utilizzo delle risorse sono effettuati con **cadenza annuale** (anziché semestrale, come inizialmente previsto) dal **collegio dei revisori dei conti**, organo di vigilanza contabile interno alla

regione – anziché dalla Sezione regionale della Corte dei conti, come previsto dal testo originario del comma 9.

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della regione. Il collegio è istituito con legge regionale da ciascuna regione, in attuazione di quanto stabilito dal decreto legge n. 138 del 2011 (art. 14, comma 1, lett. e)) nell'ambito delle misure di risparmio e razionalizzazione della spesa. Esso è composto da 3 membri nominati dal Consiglio regionale ed opera in sinergia con la Sezione regionale della Corte dei conti.

Il suddetto collegio elabora una **relazione**, da trasmettere **al Ministero dell'economia e delle finanze**, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di relazione con **esito negativo** o in **mancanza** della presentazione della **relazione**, è **sospesa l'erogazione del contributo** per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per le annualità successive. La formulazione originaria del comma prevedeva che l'esito delle verifiche fosse comunicato (dalla Sezione regionale della Corte dei conti) anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È confermato quanto previsto dall'**ultimo periodo** del comma 9, il quale stabilisce che la **prima verifica** dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del **31 dicembre 2024**.

Articolo 78 *(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)*

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028**. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

Il **comma 1** assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, pari, come accennato, a **50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028**. Una **tabella** allegata alla disposizione (riportata in calce alla presente scheda) reca gli importi destinati a ciascuna Regione. Tali importi, possono essere **modificati** mediante **accordo** da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane comunque fermo il limite di 50 milioni per ciascuno degli anni del quinquennio di riferimento.

Il **comma 2** specifica le **tipologie** di opere che possono beneficiare delle suddette risorse. Si tratta di opere di **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, di interventi di **viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico** - anche con la finalità di **ridurre l'inquinamento ambientale** - nonché di interventi per la **rigenerazione urbana** e la **riconversione energetica** verso fonti rinnovabili.

Il **comma 3** prevede che le Regioni trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il **28 febbraio** di ciascun anno, l'**atto di individuazione degli interventi**, completo dell'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo.

Il **comma 4** fissa i seguenti **termini temporali**, - "**decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi**" - in ragione dei costi delle opere, per la **stipula dei contratti di affidamento lavori**:

- a) entro tre mesi per le opere con costo fino a 150.000 euro;
- b) entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro;
- c) entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
- d) entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

Si valuti l'opportunità di meglio precisare la data di decorrenza dei termini in esame.

Qualora nel corso del monitoraggio sulle opere (v. *infra*) si rilevi il **mancato rispetto dei termini temporali** qui sopra ricordati, le somme sono **revocate** e acquisite al bilancio dello Stato.

Il **comma 5** concerne l'**erogazione** del contributo.

L'erogazione è effettuata per ciascuno degli interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP), dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori;
- per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Tali passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.

Il **comma 6** stabilisce che il **monitoraggio** delle opere in esame sia effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#).

Il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

Segue Tabella.

Tabella

Abruzzo	3,16%	1.580.000
Basilicata	2,50%	1.250.000
Calabria	4,46%	2.230.000
Campania	10,54%	5.270.000
Emilia- Romagna	8,51%	4.255.000
Lazio	11,70%	5.850.000
Liguria	3,10%	1.550.000
Lombardia	17,48%	8.740.000
Marche	3,48%	1.740.000
Molise	0,96%	480.000
Piemonte	8,23%	4.115.000
Puglia	8,15%	4.075.000
Toscana	7,82%	3.910.000
Umbria	1,96%	980.000
Veneto	7,95%	3.975.000
TOTALE	100,00%	50.000.000

Articolo 79, commi da 1 a 5
(Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale)

L'**articolo 79** istituisce, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, un **Fondo** con una dotazione di **50 milioni** di euro annui, **dal 2024 al 2033**, da ripartire tra i **comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio**, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, commi 2-8). Ai sensi della norma citata sono interessati i **comuni capoluogo di provincia** che hanno registrato un **disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro** e i **comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia** con un **debito pro-capite superiore ad euro 1.000**, sulla base del **rendiconto dell'anno 2020** definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

Il **riparto del Fondo** è effettuato con **decreto del Ministro dell'interno**, entro il **31 marzo 2024**, in proporzione all'onere connesso al **ripiano annuale del disavanzo** e alle **quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023**, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Dal 2025 l'effettiva **erogazione annuale del contributo** è **condizionata alla positiva verifica**, da parte della **Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali** presso il Ministero dell'interno, del **rispetto** degli indicatori del **cronoprogramma** allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della **riduzione del disavanzo di amministrazione** accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, in premessa, che con la **legge n. 234 del 2021** (legge di bilancio 2022) e, successivamente, con il **decreto-legge n. 50 del 2022** (cd. Aiuti) sono state introdotte delle **procedure di affiancamento ai comuni in crisi finanziaria**, incentrate sulla stipulazione di un **Accordo con il Governo** mediante il quale il comune si impegna ad adottare una serie di iniziative – quali l'incremento della riscossione, la revisione della spesa e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef – i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno. La **sottoscrizione dell'Accordo** avvantaggia i comuni, in quanto **sospende per due anni** la possibilità di essere dichiarato in **dissesto finanziario**.

Per i comuni capoluogo di città metropolitana di **Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria** (aventi un **disavanzo pro capite superiore a euro 700**), che **hanno stipulato l'Accordo** sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 567, legge n. 234 del 2021), è stato inoltre

ripartito un **contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2034**.

Per gli **altri comuni capoluogo di città metropolitana** e per i **comuni capoluogo di provincia** la sottoscrizione degli **Accordi per il riequilibrio finanziario** (in caso di disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro) o per il **riequilibrio strutturale** (in caso di debito pro capite superiore a 1.000 euro) **non prevedeva**, invece, un **contributo statale** per il ripiano del disavanzo o del debito.

Con la norma in esame sono **stanziati 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033**, da ripartire **tra i comuni che sottoscrivono gli Accordi suddetti**, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

In particolare, il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033** da ripartire tra i **comuni che sottoscrivono gli accordi** disciplinati dai **commi 2 e 8 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 50 del 2022**, al fine di favorire il **riequilibrio finanziario e strutturale**.

Il **comma 2** dell'art. 43, al fine di favorire il **riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia** che hanno registrato un **disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro**, ha previsto la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro il 15 ottobre 2022, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso.

La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'**impegno del comune sottoscrittore** ad adottare parte o tutte le **seguenti misure** (previste dall'**articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021**⁶⁴):

- **incremento dell'addizionale comunale Irpef in deroga ai limiti** previsti dalla **legislazione vigente** e introduzione di una **addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale**;
- **valorizzazione delle entrate**, attraverso la ricognizione del **patrimonio** e l'incremento dei **canoni di concessione e locazione** e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti e istituti pubblici e privati;
- **incremento della riscossione delle entrate proprie**, anche attraverso modalità di rateizzazione (per una durata massima di 24 rate mensili) da fissare in deroga alla normativa vigente;
- **incremento degli investimenti**, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-

⁶⁴ La citata disposizione della legge di bilancio 2022 ha stabilito, con riferimento al contributo disciplinato dai commi 567 e seguenti della legge n. 234/2021 – destinato ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro – che il Sindaco del comune che abbia sottoscritto con il Presidente del Consiglio dei ministri (o un suo delegato) l'accordo volto all'erogazione di tale contributo si impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le misure di cui al medesimo comma 572, da individuarsi per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo.

2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

- realizzazione di un'ampia **revisione della spesa**, in particolare attraverso:
 - una riduzione strutturale del 2% della spesa di parte corrente della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”), rispetto a quella risultante dal rendiconto consuntivo 2020;
 - la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. n. 175 del 2016 e, in particolare, delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo medesimo;
 - la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;
 - la costituzione di uffici comuni per la gestione unitaria dei servizi strumentali;
 - il contenimento della spesa del personale in servizio;
 - l'incremento della qualità, quantità e diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (con la predisposizione di un'apposita relazione annuale da parte dell'amministrazione comunale);
 - la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di ridurre la spesa per locazioni passive;
 - ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall'ente.

La **sottoscrizione** dell'**Accordo** con il Governo è subordinata alla **verifica** delle suddette **misure**, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un **tavolo tecnico** istituito presso il **Ministero dell'Interno**. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022 (art. 43, comma 3).

Le **maggiori entrate** derivanti o correlate alle **misure intraprese** devono essere **destinate, prioritariamente e fino a concorrenza** della **quota annuale** del disavanzo da ripianare, al **ripiano del disavanzo stesso**. La sottoscrizione dell'Accordo **sospende per due anni** la possibilità di attivare la **procedura del dissesto guidato**; tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell'accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad oggi, risultano aver sottoscritto tale accordo i **comuni di Lecce e di Alessandria**.

Il **comma 8** dell'art. 43 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto, inoltre, che la stessa procedura possa essere attivata anche dai **comuni sede di città metropolitana** (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700, di cui all'art. 1, comma 567, legge n. 234 del 2021) e dai **comuni capoluoghi di**

provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un **percorso di riequilibrio strutturale**.

Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di **Genova e Venezia**.

Il **decreto-legge n. 198 del 2022** (articolo 3, comma 10-*quater*) ha **prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023** il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

Il **comma 2** dispone che il **contributo** destinato a ciascun comune beneficiario **non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario**, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le **somme non assegnate per eventuali eccedenze** rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono **ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni**.

Il **comma 3** vincola l'importo del contributo erogato annualmente prioritariamente al **ripiano della quota annuale del disavanzo** e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le **quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari**.

Il **comma 4** prevede che il contributo **si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo** di cui all'**articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2022** ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.

Il **comma 5** dispone che **l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata, a decorrere dal 2025, alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione**

accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un **importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo** per tale anno e del **contributo ricevuto** ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame.

Si ricorda che in merito alla **verifica** e al **monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo**, l'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022 rinvia a quanto previsto dai **commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022**, i quali hanno disciplinato il meccanismo di monitoraggio degli accordi e di verifica della loro attuazione da parte del comune destinatario dei contributi statali. Tali compiti sono attribuiti alla **Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali**, operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione è incaricata di effettuare **verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti nel cronoprogramma dei suddetti accordi**. In caso di verifica negativa, la Commissione indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento, la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive.

Gli Accordi per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700

La legge di bilancio per il 2022 (**commi 567-580, legge n. 234 del 2021**) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un **contributo complessivo di 2,67 miliardi** di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 (si tratta dei comuni di **Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria**). L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.

Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma e in caso di verifica negativa indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. La sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità

di attivare la procedura del dissesto guidato. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 (termine così prorogato, di un anno, dal comma 783 della legge n. 197 del 2022).

Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Il contributo è ripartito, per gli anni 2022-2042, ai comuni di Napoli (1,231 milioni di euro), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni).

Gli Accordi per il riequilibrio finanziario e strutturale

Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 43, commi da 2 a 8) al fine di favorire il **riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia** che hanno registrato un **disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro** prevede la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. A differenza della procedura sopra descritta, in questo caso non sono stanziati contributi statali per il ripiano del disavanzo. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalle sopracitate norme della legge di bilancio 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) - tra le quali l'incremento della riscossione, la revisione della spesa e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef (non superiore allo 0,4%) - i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno. Anche in questo caso la sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato, tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell'accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri. Risultano aver sottoscritto tale accordo i comuni di **Lecce, Alessandria, Vibo Valentia, Salerno, Brindisi, Potenza e Avellino**.

La stessa procedura può essere attivata anche dai **comuni sede di città metropolitana** (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700) e dai **comuni capoluoghi di provincia** con un **debito pro capite superiore a 1.000 euro** sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di **riequilibrio strutturale**. Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di **Genova e Venezia**.

Si evidenzia, al riguardo, che la **Corte di Conti**, nell'analizzare gli Accordi in esame, ha ritenuto che queste procedure di affiancamento e sostegno finanziario nel percorso di risanamento potrebbero costituire *“un modello per una riforma sistematica dell'impianto normativo posto a presidio del superamento della criticità finanziaria degli enti locali”* ([Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali](#) 2022). Nello stesso tempo, la Corte dei Conti si è espressa sugli istituti del dissesto e del predissesto, evidenziandone i limiti: *“A dieci anni dalla sua introduzione si può affermare che l'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale introdotto nel Titolo VIII del Tuel, nel*

complesso non è risultato idoneo a risolvere la criticità finanziaria. A ben vedere anche la disciplina più risalente, quella relativa al dissesto, introdotta nel 1989 con la previsione di un accollo integrale degli oneri da parte dello Stato, caratterizzata da un approccio aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare, non è riuscita nell'intento". Le **maggiori criticità del vigente sistema di risanamento** sono individuate dai giudici contabili nella **scarsa tempestività della procedura istruttoria** e nella **ridotta efficacia delle procedure**.

In conclusione, la Corte ha affermato che *“per le ragioni esposte potrebbe essere ripensata la disciplina delle procedure di risanamento finanziario, superando lo stigma del dissesto e ipotizzando un solo iter nel quale viene rafforzato l'apporto di assistenza tecnica con un approccio incisivo nel quale l'ente viene affiancato e sostenuto sul piano finanziario”*.

Articolo 79, commi 5-bis e 5-ter
(Assunzioni personale di qualifica non dirigenziale nei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo)

I **commi 5-bis e 5-ter** dell'articolo 79, inseriti nel corso dell'**esame in sede referente**, prevedono la **possibilità di stabilizzare**, con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**, il **personale non dirigenziale** assunto con contratto a tempo determinato dai **comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700**, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge di bilancio 2022, che hanno proceduto alla **sottoscrizione di un accordo**, ai sensi del comma 572 del medesimo articolo, per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti.

I comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di **procedura selettiva**, nei **limiti delle facoltà assunzionali** previste dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2022 (**commi 567-580, legge n. 234 del 2021**) ha stanziato, per gli anni 2022-2042, un **contributo complessivo di 2,67 miliardi** di euro a favore dei **comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700**.

Si tratta dei comuni di **Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria**.

L'erogazione del contributo è subordinata alla **sottoscrizione**, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al **31 gennaio 2023** dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un **Accordo** tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico **cronoprogramma** con scadenze **semestrali**, a concorrere al **ripiano del disavanzo** per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso⁶⁵.

Con la sottoscrizione dell'Accordo il comune si impegna ad adottare una serie di iniziative – quali **l'incremento della riscossione**, la **revisione della spesa** e **l'incremento dell'addizionale comunale Irpef** – i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di **verifica** da parte di uno specifico **tavolo tecnico** allo scopo istituito presso il **Ministero dell'interno**.

La sottoscrizione dell'Accordo **sospende per due anni** la possibilità di attivare la procedura del **dissesto guidato**.

Allo scopo di **potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi** e la valorizzazione del patrimonio, il **comma 580** della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato i comuni destinatari del contributo, **nel periodo 2022-2032**, ad assumere, in deroga alla

⁶⁵ Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Il contributo è ripartito, **per gli anni 2022-2042**, ai comuni di Napoli (1,231 milioni di euro), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni).

normativa vigente, **personale con contratto a tempo determinato** con qualifica non dirigenziale da destinare a tali attività. Lo stesso comma 580 prevede che le predette assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate sino ad una **spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale**, individuata negli Accordi, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Le assunzioni possono essere disposte in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del D.L. n. 34 del 2019 e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006⁶⁶.

Il **comma 5-bis** dispone che il **personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato** dai comuni che hanno sottoscritto l'Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (di cui al comma 572 della legge n. 234 del 2021) e che si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, **può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva**.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in materia di **facoltà assunzionali dei comuni**.

Si ricorda, infatti, che il richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridisegnato il quadro normativo delle facoltà assunzionali delle regioni e dei comuni, a decorrere dal 2020, nonché delle province e città metropolitane, a decorrere dal 2022, con la finalità di accrescere quelle degli enti territoriali che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e le entrate correnti riferite agli ultimi tre rendiconti approvati. In generale, per gli enti meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

In particolare, il comma 2 del medesimo articolo 33 dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. In attuazione di quanto previsto dal richiamato

⁶⁶ L'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere quelle degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. I commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 individuano limiti alle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, il valore soglia è stato individuato con il DM 17 marzo 2020. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, essi possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nel medesimo DM.

Il **comma 5-ter** stabilisce che gli **oneri** di spesa del personale previsti dal comma precedente sono posti, **fino all'anno 2042** (anno terminale della ripartizione del contributo statale) **a carico del contributo erogato dallo Stato** ai sensi dell'art. 1, comma 567 della legge n. 234 del 2021, e **dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati**, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Articolo 79, commi 5-quater e 5-quinquies
(Servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)

I commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 79, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, modificano le disposizioni di cui ai commi da 846 a 851 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) - in materia di servizi cimiteriali della città di Palermo – estendendone l'operatività fino al 31 dicembre 2024 e stabilendo che tale estensione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Si ricorda che i commi da 846 a 851 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) recano una serie di disposizioni in materia di servizi cimiteriali della città di Palermo.

In particolare, il comma 846 prevede la nomina del sindaco della città di Palermo, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2023, quale Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti necessari a superare le criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo. Il Commissario di Governo è autorizzato ad avvalersi delle strutture della città di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione (comma 847). Il comma 848 elenca i compiti cui il Commissario di Governo provvede con propri atti da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Tra questi:

- a) la definizione di misure semplificate per la messa in sicurezza delle strutture cimiteriali,
- b) l'acquisizione temporanea di strutture e apparecchiature per i servizi cimiteriali,
- c) la promozione di accordi con gli altri comuni della città metropolitana per acquisire ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

Ai sensi del comma 849, il Commissario di Governo opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della [circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021](#), che costituisce, ai fini delle disposizioni richiamate, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria di cui al [D.P.R. n. 285 del 1990](#).

Il comma 850 autorizza altresì il Commissario a conferire incarichi individuali, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023.

Si prevede infine un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario e si dispone la copertura per gli oneri, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative al Commissario (comma 851).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto nell'articolo 79 della legge di bilancio 2024 il **comma 5-quater** che modifica le predette disposizioni della legge di bilancio 2023, sostituendo nel comma 846 citato il termine del 31 dicembre 2023 con il termine del 31 dicembre 2024 e prevedendo, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 850 relative al conferimento incarichi individuali e alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato possano trovare applicazione, purché a titolo gratuito, anche nell'anno 2024.

Il successivo **comma 5-quinquies** dispone che dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 79-bis

(Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

L'**articolo 79-bis**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, esonera determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle **fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo** finanziato con risorse pubbliche. In particolare, **non devono riportare il codice CUP le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e le fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto**. In tali casi le amministrazioni pubbliche titolari delle misure devono fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

La norma in esame sostituisce il comma 7 dell'**articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023**.

L'articolo 5, **comma 6**, del decreto-legge n. 13 del 2023 dispone che, a decorrere **dal 1° giugno 2023**, **le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP)**, codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.

La norma è rivolta alle imprese già operanti nel contesto della fattura elettronica e richiede che tra i vari dati sia indicato anche il CUP relativo al beneficio concesso. Questo elemento consente un beneficio in termini di **conoscenza sull'andamento degli incentivi**, permettendo un monitoraggio continuo. Ulteriore conseguenza è quella della **riduzione degli oneri amministrativi delle imprese e delle amministrazioni**, poiché i dati contenuti nella fattura elettronica e nei codici ad essa collegati contengono già le informazioni normalmente richieste dai sistemi di monitoraggio esistenti, evitando l'inserimento, spesso manuale, dei dati nei sistemi informativi da parte delle imprese.

Il successivo **comma 7**, modificato dalla norma in esame, disciplina il caso di **procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 2023** che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP). In tale caso la norma, **anzichè** **anteriormente alla modifica** in esame, disponeva l'obbligo per le **amministrazioni pubbliche titolari delle misure di impartire ai beneficiari le**

necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei **identificativi da riportare nella documentazione di spesa**, della **correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato** con risorse pubbliche.

Il **nuovo comma 7**, come sostituito dalla norma in esame, prevede che **l'obbligo di riportare il CUP** nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un **incentivo** finanziato con risorse pubbliche **non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato** nonché **alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP)**, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.

Rimane fermo, in tali casi, che le **amministrazioni pubbliche titolari delle misure**, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono **impartire ai beneficiari** le necessarie **istruzioni** per garantire la **dimostrazione della correlazione** tra la **spesa sostenuta** e il **progetto finanziato** con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, **comprese le quietanze di pagamento**.

Per individuare i **soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato** la norma richiama l'articolo 7 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"), il quale per "**soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato**" intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi. Per ulteriori informazioni sul sistema CUP si rinvia al [sito](#) del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Articolo 80, commi da 1 a 4
(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

L'**articolo 80** stanziava un **contributo di 10 milioni di euro annui**, dal 2024 al 2038, **a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana** che al 31 dicembre 2023 **escono dal dissesto finanziario**. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

I suddetti comuni possono deliberare un **incremento dell'addizionale comunale all'Irpef** non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8 per cento previsto in via generale) e un'**addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale** per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. In tal caso debbono adottare misure mirate all'**incremento della riscossione delle proprie entrate**.

Gli stessi comuni usciti dal dissesto, qualora si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la **definizione transattiva dei debiti commerciali**. Possono inoltre ricorrere ad un **piano decennale di rateizzazione dei debiti** per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall'organo straordinario di liquidazione.

Il **comma 1** riconosce un contributo di **10 milioni** di euro, per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2038**, ai **comuni capoluogo di città metropolitana** che alla data del **31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale** decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il contributo, volto al **riequilibrio strutturale**, è ripartito in **proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022** trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

• ***Il dissesto finanziario***

Il **dissesto finanziario** costituisce lo strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244 e ss. del TUEL).

Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla **nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL)**, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo

straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro 5 anni dall'apertura del dissesto.

La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato: limiti alla **contrazione nuovi mutui** (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249); **limiti all'impegno** delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250); **l'aumento**, nella **misura massima consentita** dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle **imposte e tasse locali**, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il **risanamento** dell'ente locale dissestato ha la durata di **cinque anni**, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'**ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato** (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).

Le **anticipazioni di liquidità** ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali devono essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 789). Gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione devono ripristinare, in sede di rendiconto 2022, un nuovo apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (D.L. n. 115 del 2022, art. 16, comma 6-ter). Il termine per adempiere a tale obbligo è stato rinviato all'approvazione del rendiconto 2023 (art. 18, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023).

Il **decreto-legge n. 104 del 2023** (articolo 21, commi 1-5) ha previsto l'erogazione di una **anticipazione di liquidità** a favore degli enti locali che hanno dichiarato il **dissesto dal 1° gennaio 2017** e che hanno aderito alla **procedura semplificata** prevista dall'articolo 258 del TUEL per la liquidazione dei debiti ammessi. L'anticipazione di liquidità è stanziata fino all'importo massimo annuo di **100 milioni** di euro per gli anni **2024, 2025 e 2026**, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi** alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un **piano di ammortamento** a rate costanti della durata massima di **10 anni**. La ripartizione dell'anticipazione avviene in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo

anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante. L'anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo 243-ter TUEL). Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata **entro il 31 dicembre 2023** (comma 1-bis).

Nel complesso, **dal 1989 al 2021**, sono state attivate **705 procedure di dissesto** e, **dal 2012, 462 procedure di riequilibrio finanziario pluriennale**. Va tuttavia considerato che lo stesso ente può attivare più volte una procedura (doppio dissesto) e può determinarsi il passaggio dal riequilibrio al dissesto per il fallimento del primo. I dissesti attivati tra il 2017 e il 2021 sono 142, in crescita tra il 2017 e il 2019, anno del punto di massimo, e in flessione nel 2020 e nel 2021, anni interessati dall'evento pandemico e da interventi straordinari di sostegno finanziario agli enti locali. Nel **2022** sono state **attivate 26 procedure di dissesto**, in aumento rispetto ai 22 dissesti attivati nell'anno precedente. Le **regioni** in cui sono stati dichiarati il **maggior numero di dissesti** sono la **Calabria**, la **Sicilia** e la **Campania**: le procedure attive in queste regioni rappresentano **circa l'80%** dei dissesti attivati tra il 2018 e il 2022. Per approfondimenti sulla disciplina della criticità finanziaria negli enti locali si segnala l'ultima [Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali](#) della Corte dei conti (2023).

Il **comma 2** stabilisce che il **riparto del contributo, vincolato prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo**, è effettuato **con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **da adottare entro il 31 marzo 2024**.

Il **comma 3** consente ai comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 fuoriescono dal dissesto finanziario di istituire, con apposite **delibere del Consiglio comunale**, un **incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali**.

Tale facoltà è riconosciuta **in deroga** a quanto previsto dall'**articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**, il quale dispone che l'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente **0,8 punti percentuali**. Pertanto, **nel caso in esame, l'aliquota potrebbe eccedere tale limite**.

Gli stessi comuni possono istituire, inoltre, un'**addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero** non superiore a **3 euro per passeggero**.

Tali addizionali **possono essere introdotte se preliminarmente** il comune adotta **misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate**.

La norma **richiama** espressamente le misure indicate dall'**articolo 1, comma 572, lettera c)**, della **legge n. 234 del 2021**, in materia di **Accordi per il ripiano del**

disavanzo dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana. La disposizione citata prevede l'**incremento** della **riscossione** delle **proprie entrate** attraverso:

1) l'affidamento ai soggetti che effettuano l'attività di recupero coattivo, compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, dei carichi relativi ai crediti maturati ed esigibili almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto; nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

2) l'introduzione di modalità di rateizzazione per una durata massima in 24 rate mensili, in deroga alla normativa vigente; nei primi due anni la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili.

Il **comma 4** consente ai comuni di cui al comma 1 che si trovino a dover soddisfare **debiti provenienti dal dissesto** a causa dell'insufficienza della massa attiva, di **proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito** secondo le **modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge n. 234 del 2021**. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un **piano decennale di rateizzazione dei debiti** per i quali i **creditori non hanno accettato la transazione** proposta dalla Commissione (OSL). La **rinuncia** da parte dei creditori agli interessi dà **diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio**.

I commi 574-576, in materia di Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana, dettano norme per la rilevazione e lo smaltimento dei crediti commerciali. In particolare è prevista una procedura per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, da predisporre entro il 15 maggio 2022 da parte degli enti che, per l'anno 2021, non abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all'albo pretorio on-line, assegnando un termine (non inferiore a 60 giorni) per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l'ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina, infatti, l'automatica cancellazione del credito vantato.

Il **comma 575, richiamato dalla disposizione** in esame, prevede che ai fini della definizione transattiva del credito l'ente comunale propone, **entro il 15 giugno 2022**, una **somma variabile tra il 40 per cento e l'80 per cento del debito**, che **si riduce con il crescere dell'anzianità del debito** (40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni). La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Si evidenzia che la normativa richiamata prevede una procedura con dei termini temporali ormai scaduti.

Articolo 80, comma 4-bis
(Fondo per il riequilibrio finanziario delle province in dissesto o in predissesto alla data del 1° gennaio 2024)

Il **comma 4-bis** dell'articolo 80, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, istituisce nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** un **Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province** che alla data del **1° gennaio 2024** si trovano in procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale** o in stato di **dissesto finanziario**, con una dotazione di **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024** e **2025**.

Il **comma 4-bis** dispone l'istituzione, presso il **Ministero dell'interno**, di un **fondo** finalizzato a favorire il **riequilibrio finanziario delle province** che al **1° gennaio 2024** si trovino coinvolte in una delle due seguenti condizioni disciplinate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000):

- a) **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**, di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL;
- b) stato di **dissesto finanziario**, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL.

La norma in esame assegna a tale fondo una dotazione di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024** e **2025**.

Al **riparto delle risorse** assegnate al fondo si provvede, **entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministero dell'interno**, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**.

Quanto ai criteri che presiederanno al riparto delle predette risorse, la norma specifica che queste saranno ripartite tra le province interessate **in proporzione al disavanzo di amministrazione** risultante dall'**ultimo rendiconto definitivamente approvato** e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ("BDAP") entro il **31 maggio 2024**.

Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente beneficiario è **prioritariamente destinato alla riduzione**, anche anticipata, del **disavanzo di amministrazione**.

Alla **copertura dell'onere di 10 milioni** per ciascuno degli anni **2024** e **2025** si provvede mediante **riduzione delle risorse** stanziare, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, per stabilizzare i **contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale** e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di **efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile** (articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 104 del 2020).

Il citato **art. 30, comma 14-bis**, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun **comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

I contributi per gli anni 2021 e 2022, pari, rispettivamente, a 160 milioni di euro ed a 168 milioni di euro, sono stati assegnati con il [D.M. 29 gennaio 2021](#) e con il [D.M. 18 gennaio 2022](#). Da ultimo con il [D.M. 20 gennaio 2023](#) è stato assegnato il contributo per l'anno 2023, pari a 168 milioni di euro.

Si ricorda che il **decreto-legge n. 50 del 2022** (art. 43, comma 1) ha istituito un analogo Fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle **province** e delle **città metropolitane** in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di **30 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **15 milioni** di euro per l'anno **2023**.

Le risorse sono state ripartite tra le province e città metropolitane interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ("BDAP") entro il 31 maggio 2022. Il contributo deve essere prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

L'art. 43 del D.L. n. 50 del 2022 dispone, peraltro, che ai fini del riparto delle risorse del nuovo fondo, il dato sul disavanzo di amministrazione della provincia o città metropolitana beneficiaria è considerato al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge n. 73/2021 (il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione iniziale di 660 milioni di euro, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità). La nettizzazione del contributo, tuttavia, non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Il Fondo è stato ripartito con il [D.M. 12 agosto 2022](#) sulla base della [nota metodologica](#) allegata al provvedimento. Risultano beneficiarie dell'intervento la città metropolitana di **Catania** e le province di **Alessandria, La Spezia, Ascoli Piceno, Salerno, Catanzaro, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia** per gli importi indicati nella [tabella](#) allegata. Le amministrazioni provinciali di Asti, Imperia, Varese, Chieti e Potenza sono state escluse dal riparto in quanto, pur trovandosi in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 7 giugno 2022, non risultano in disavanzo.

• *La disciplina del predissesto e del dissesto finanziario degli enti locali*

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), reca, alla Parte II, Titolo VIII (articoli 242-269), le disposizioni concernenti gli enti locali in condizioni di sofferenza finanziaria e le relative procedure

di risanamento finanziario. Si distingue, a tal fine, tra enti strutturalmente deficitari (artt. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, artt. da 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (artt. 244 e seguenti).

Il riequilibrio finanziario pluriennale (cd. “predissesto”).

Gli articoli da 243-bis a 243-sexies TUEL disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. “predissesto”) di quei comuni o province che versino in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. L’istituto, introdotto dal D.L. n. 174/2012, si è affiancato alla disciplina del dissesto – introdotta nel 1989 – al fine di ampliare la possibilità per gli enti locali di correggere squilibri finanziari ed evitare le conseguenze negative di una dichiarazione di dissesto finanziario.

Il **presupposto** per l’applicazione della procedura è che il comune o la provincia si trovino in condizioni di squilibrio rilevante, potenzialmente in grado di dichiararne il dissesto finanziario, nel caso in cui gli strumenti ordinari di riequilibrio non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio. La condizione di squilibrio si sostanzia, in sintesi, nell’**incapacità dell’ente territoriale di adempiere alle proprie obbligazioni** a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile.

La procedura di predissesto, avviata autonomamente dall’ente, **evita il ricorso alla gestione commissariale** e lascia la gestione finanziaria in capo all’organo elettivo, sebbene l’ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.

La **procedura** può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l’adozione delle misure correttive di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011 – le quali possono portare, in caso di inadempimento dell’ente, alla eventuale dichiarazione di dissesto. La relativa **deliberazione di ricorso alla procedura di predissesto** deve essere trasmessa, entro 5 giorni, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno. Dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese, fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei conti.

Il **consiglio** dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, delibera un **piano di riequilibrio finanziario pluriennale**, di durata compresa tra 4 e 20 anni, contenente le misure necessarie a superare lo squilibrio e corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del Piano è determinata in base al rapporto tra le passività da ripianare in quest’ultimo e l’ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura, o dell’ultimo rendiconto approvato.

Il **piano**, in particolare, provvede alla: ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati, determinazione del disavanzo di amministrazione, emersione dei debiti fuori bilancio; determinazione delle misure di riequilibrio strutturale con indicazione dei tempi e degli esercizi di realizzo effettivo di queste; individuazione delle risorse, che possono consistere in entrate proprie, indebitamento e accesso al Fondo di rotazione.

Il piano è trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (**COSFEL** – art. 155 TUEL), nonché alla sezione regionale di controllo della **Corte dei conti**, ai fini dell’approvazione o del diniego entro 30 giorni. Tali

organi effettuano una valutazione di congruità e dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini di riequilibrio finanziario stabiliti.

In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, apposita pronuncia. La **delibera di approvazione o di diniego** del piano **può essere impugnata** entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano entro 30 giorni.

L'articolo 243-*quater*, comma 7, del TUEL dispone che comportano l'attivazione della procedura del **dissesto guidato**: il diniego dell'approvazione del piano; la mancata presentazione nei termini di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare; l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso.

Il dissesto finanziario

La normativa sul dissesto finanziario dei comuni e delle province è contenuta agli articoli 244 ss. TUEL. L'istituto, introdotto nell'ordinamento nel 1989, è attivabile laddove **l'ente locale non sia più in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero on sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili**. La deliberazione dello stato di dissesto, non revocabile, è adottata dal consiglio dell'ente locale e trasmessa, entro 5 giorni, al Ministero dell'interno e alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente a una relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

A seguito della dichiarazione di dissesto, si procede alla **nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione** (con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interio), il quale provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso dell'ente locale, e di un'amministrazione straordinaria, al fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva, alla gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento dell'ente e alla liquidazione e pagamento della massa passiva. Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.

L'**ipotesi di bilancio riequilibrato** è il documento con il quale l'amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. L'ente locale è tenuto a riorganizzare tutti i servizi secondo criteri di efficienza, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo le previsioni di spesa non finalizzate all'esercizio di servizi pubblici indispensabili, rideterminando, inoltre, la sua dotazione organica.

La **Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali** istruisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato e lo sottopone all'**approvazione del Ministro dell'interno** che vi provvede con proprio decreto, contenente prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente. Quest'ultimo provvede, poi alla deliberazione del bilancio dell'esercizio entro 30 giorni dall'approvazione ministeriale.

La **procedura** di risanamento dell'ente locale in dissesto ha la **durata di 5 anni**, decorrenti dall'anno di redazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Da ultimo, l'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 228/2021 ha previsto che per le province in dissesto finanziario, che abbiano presentato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, il termine di 5 anni per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario decorra dal 1° gennaio 2023.

Dall'ultimo rapporto bimestrale della **Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali** ([rapporto COSFEL 2023](#)) emerge che il fenomeno delle criticità finanziarie degli enti locali continua a riguardare numerose amministrazioni locali. In particolare, **i comuni e le province attualmente in dissesto finanziario sono 126**, in quanto non ancora trascorsi i 5 anni decorrenti dall'anno del bilancio stabilmente riequilibrato.

I dati confermano una **concentrazione delle dichiarazioni di dissesto nelle regioni meridionali del Paese**: in particolare, 40 enti nella regione Sicilia, 31 in Calabria, 31 in Campania. Risultano, poi, nominati 210 Organi straordinari della liquidazione, che continuano l'attività di gestione delle passività in enti in dissesto per i quali sono, ad oggi, decorsi i cennati 5 anni dall'anno del bilancio stabilmente riequilibrato.

Dal suddetto rapporto emerge, inoltre, come gli **enti locali attualmente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale siano 290**. I dati relativi alla distribuzione regionale delle procedure di riequilibrio attive registrano un **coinvolgimento di un numero maggiore di regioni**. Infatti, pur essendo confermata una concentrazione territoriale nelle regioni Calabria, Sicilia e Campania, il ricorso alla procedura ha interessato anche diverse amministrazioni locali distribuite sull'intero territorio nazionale. In particolare, si registrano, tra i più significativi, 40 enti nella regione Calabria, 49 in Campania, 49 in Sicilia, 25 in Puglia, 35 nel Lazio, 13 in Lombardia, 14 in Molise, 17 in Piemonte e 13 in Liguria.

Articolo 81 *(Contributi progettazione enti locali)*

L'articolo 81, modificato in sede referente, interviene in merito ai contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno, per interventi volti alla messa in sicurezza del territorio, disponendo che tali finanziamenti riguardano le attività di progettazione in generale.

L'articolo 81, modificato in sede referente, interviene sul comma 51 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), in cui sono previsti **contributi assegnati agli enti locali** da parte del Ministero dell'interno, per la **spesa di progettazione definitiva ed esecutiva** per interventi vari di **messa in sicurezza del territorio**.

L'intervento in esame specifica che tali contributi sono per **i livelli di progettazione** di lavori in generale (vedi il Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 36/2023 – nel successivo box).

In sede referente, l'incremento dei contributi previsti per i comuni pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità del periodo 2024-2026, è stato soppresso.

Il comma 51-ter dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha integrato di 100 milioni annui le risorse delle annualità 2024 e 2025. Per l'entità complessiva delle risorse previste si rinvia al successivo box.

I **commi da 51 a 58** dell'art. 1 della **legge di bilancio 2020** (L. n. 160 del 2019) disciplinano i **contributi** assegnati agli **enti locali** per la **progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio** da parte del Ministero dell'interno nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031; in tale ambito, l'art. 28, comma 4 del D.L. 17/2022 ha defanziato per 40 milioni, a favore di progetti per la rigenerazione urbana PNRR, i contributi per l'anno 2022; sono stati incrementate di 300 milioni annui le risorse per gli anni 2020 e 2021, per effetto del comma 51-bis introdotto dall'art. 45, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020; inoltre, il comma 51-ter, introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha integrato di 100 milioni annui le risorse delle annualità 2024 e 2025.

Tali **contributi** sono rivolti, in particolare, alla progettazione definitiva ed esecutiva per **interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade**.

A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle suddette risorse deve essere destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e

viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

In definitiva, i finanziamenti previsti per gli enti locali ammontano a circa 3,2 miliardi per il periodo 2020-2031.

Il **Codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. 36/2023) stabilisce, all'art. 41, che la **progettazione in materia di lavori pubblici**, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il **progetto di fattibilità tecnico-economica** e il **progetto esecutivo**, non prevedendo più il livello di progettazione definitiva, come invece indicava il precedente Codice dei contratti pubblici (art. 23 del D. Lgs. 50/2016).

In particolare, nel nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1° aprile 2023 ed avente efficacia dal 1° luglio 2023), l'art. 41, comma 6, dettaglia le finalità e il contenuto del **progetto di fattibilità tecnico-economica**, il quale:

- individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

- contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

- sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023;

- individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

- consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;

- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;

- contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Ai sensi dell'art. 41, comma 8, il **progetto esecutivo**, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

- è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;

- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

Articolo 81-bis
(Disposizioni a favore del comune di Poggioreale)

L'**articolo 81-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, assegna un contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026** per il recupero di un **immobile** sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune.

Nello specifico, il suo unico comma prevede che, per il **recupero** di un **immobile** sito nel [comune di Poggioreale](#) (Trapani), di proprietà del comune stesso, da destinare a Museo archeologico del comune di **Poggioreale**, è assegnato un contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni dal **2024** al **2026**. Conseguentemente, il fondo di cui all'art. 86, comma *2-bis* del presente provvedimento è corrispondentemente ridotto.

Articolo 81-ter
(Disposizioni a favore del comune di Montereale Valcellina)

L'articolo 81-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 81.0.501 (testo 2), assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN).

Come sopra segnalato, la disposizione in esame assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN).

Articolo 82, commi da 1 a 3
(Interventi per il Giubileo)

L'articolo 82, commi 1 – 3, **modificato in sede referente**, dispone **interventi per il Giubileo 2025**. È istituito, nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, un **fondo** da ripartire di **parte corrente** con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la **spesa**, per **interventi di conto capitale**, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1).

I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, **introdotti in sede referente**, recano misure relative all'**attivazione delle organizzazioni di volontariato** di protezione delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli **interventi di assistenza alla popolazione** funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto.

Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2).

Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

Il **comma 1, modificato in sede referente**, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la **pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento**, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **fondo da ripartire di parte corrente** con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026. A seguito di una **integrazione operata in sede referente**, si prevede che al predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il secondo periodo del comma 420 dell'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 31, comma 6, lettera d), del D.L. 13/2023, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le

celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il medesimo comma autorizza, inoltre, la spesa per **interventi di conto capitale** nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Sempre il comma 1 dispone, al terzo periodo, che le risorse di cui al comma in esame sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021.

Si ricorda che il comma 422 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, lett. c), del D.L. n. 36/2022, stabilisce che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi (inclusi quelli relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici) connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il [D.P.C.M. 15 dicembre 2022](#) è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo [D.P.C.M. 8 giugno 2023](#) sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, di tale ultimo D.P.C.M. il medesimo programma, entro sei mesi dalla data di adozione del medesimo decreto, può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021. Per approfondimenti sugli interventi contenuti nel programma dettagliato si rinvia alla [pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri](#).

I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, **introdotti in sede referente**, recano misure relative all'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni della Regione Lazio.

In particolare, il **comma 1-*bis*** prevede, al primo periodo, che il Commissario straordinario di cui al D.P.R. 4 febbraio 2022 può proporre al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di **coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile** iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali **delle altre Regioni e delle Province autonome** al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli **interventi di assistenza alla popolazione** funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi **carattere di**

particolare rilevanza e impatto. Il secondo periodo del comma in esame dispone che il Dipartimento della Protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 1-ter, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'**applicazione dei benefici** previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile).

L'art. 34 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone che l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'art. 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione (comma 1). Prevede, inoltre, che i soggetti di cui all'art. 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'art. 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile (comma 2) e che l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile (comma 3).

Si ricorda che l'art. 39 del D. Lgs. 1/2018 (rubricato "Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile") prevede, in sintesi, una serie di benefici da riconoscere ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, ai quali vengono garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale, impiegati nelle attività previste dal citato art. 39, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. L'art. 40 del medesimo D. Lgs. 1/2018 disciplina le modalità per il rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.

Il **comma 1-ter** stabilisce che per l'attuazione del comma 1-*bis* può essere **finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro** nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 1.

Il **comma 1-quater** affida al Commissario straordinario per il Giubileo, per le finalità di cui al comma 1-*bis*, il compito di provvedere:

- a) alla definizione, d'intesa con la Regione Lazio e con Roma Capitale, del **quadro esigenziale** in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all'intero anno giubilare, **comprensivo del piano di dispiegamento ed accoglienza dei volontari interessati**;
- b) alla **trasmissione al Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri **del quadro esigenziale**, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 1-*ter*.

Il **comma 2** prevede, al primo periodo, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, di **incrementare, nell'anno 2025**, in occasione del "Giubileo 2025", con le modalità di cui al suddetto articolo, **l'ammontare dell'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, **fino a 2 euro per notte** di soggiorno. Si dispone, al secondo periodo, che il relativo gettito rimanga nella disponibilità degli stessi enti per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Il D. Lgs. n. 23/2011 (recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") prevede, all'art. 4, comma 1, che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il medesimo comma 2, al terzo periodo, stabilisce inoltre che **per Roma Capitale e per il Comune di Venezia** il contributo previsto dall'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 1, comma 1129, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) può essere incrementato per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.

L'art. 14, comma 16, del D.L. 78/2010 prevede che, ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 24 della L. n. 42/2009, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro,

l'equilibrio della gestione ordinaria. Il citato comma 16 stabilisce, in particolare, che per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le apposite misure ivi elencate tra le quali rientra quella (di cui alla lettera e) del medesimo comma) concernente l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Il comma 1129 dell'articolo unico della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), come modificato dall'art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 228/2021, prevede che il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 23/2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 (cioè fino a 10 euro). Si ricorda che il citato comma 3-*bis* disciplina il contributo di sbarco da applicare, fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio di un'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il **comma 3** novella, infine, l'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011 al fine di aggiungere, tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno, anche la copertura dei **costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**.

Articolo 82, comma 2-bis
(Esenzione IMU Comune di Umbertide)

L'articolo 82, comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, prevede una esenzione dell'imposta municipale sugli immobili (IMU) per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

In particolare la disposizione in commento applica l'esenzione sopra descritta a condizione che i fabbricati ad uso abitativo siano risultati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. La medesima esenzione si applica per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, qualora tale ricostruzione o agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024, la definizione per i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione, comunque nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.

Articolo 82-bis
(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

L'articolo in titolo, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, reca uno **stanziamento a favore del Comune di Trento, pari a 500.000 euro per l'anno 2024**. Detto stanziamento è espressamente finalizzato a sostenere l'iniziativa denominata **"Trento Capitale europea del volontariato 2024"**.

Ai fini dell'inquadramento della disposizione in esame, si ricorda che la competizione per diventare capitale europea del volontariato è stata lanciata per la prima volta nel 2013 dal Centro Europeo del Volontariato (CEV) di Bruxelles, allo scopo di rafforzare e promuovere le attività di volontariato a livello locale. Istituito nel 1992, il CEV è una rete europea composta da oltre 60 organizzazioni dedicate alla promozione e al sostegno dei volontari e del volontariato in Europa a livello europeo, nazionale o regionale. La finalità principale è quella di spingere le città europee ad interrogarsi sul ruolo del volontariato per la comunità e di premiare le città che più esprimono i valori europei attraverso la promozione del volontariato e la sua pianificazione per il futuro. Qualsiasi città europea può partecipare alla selezione proponendo la propria candidatura. Il vincitore viene selezionato da una giuria internazionale composta da esponenti del mondo del volontariato, rappresentanti della società civile, del mondo profit, delle istituzioni europee e viene solitamente annunciato ogni anno nel mese di dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato. La vittoria garantisce l'ingresso nel network delle città vincitrici delle pregresse edizioni, creando occasioni di scambio e connessione con altre realtà. L'annuncio che nel 2024 la città di Trento sarà la Capitale europea del volontariato è giunto il 10 dicembre 2022 a Danzica, città che ha ottenuto il riconoscimento per il 2022 e ha ospitato la cerimonia di proclamazione alla quale hanno partecipato, oltre alle delegazioni delle due città in corsa per l'assegnazione del titolo, Trento e Leopoli, anche i rappresentanti di Berlino, vincitrice dell'edizione 2021, e Trondheim (Norvegia) capitale del volontariato 2023. Trento sarà la seconda città italiana, dopo Padova, che avrà l'occasione di dimostrare il valore e l'impegno degli oltre 5 milioni di cittadini impegnati in attività solidali. Nella scelta di Trento come Capitale Europea del Volontariato 2024 la giuria ne ha riconosciuto l'eccezionale credibilità quale Capitale europea del volontariato 2024 e ha sottolineato che la città è un candidato eccellente e ha ottenuto un punteggio molto alto per tutti i criteri richiesti, basati sul documento *Blueprint for Volunteering 2030* (BEV2030)". Esso è organizzato attorno a 5 concetti principali: impegno indipendente e inclusivo; nuovi volontari e metodi; responsabilizzazione; apprezzamento del contributo; risorse per più valore.

Le città vincitrici delle precedenti edizioni sono: Trondheim (2023), Danzica (2022), Berlino (2021), Padova (2020), Košice (2019), Aarhus (2018), Sligo (2017), Londra (2016), Lisbona (2015), Barcellona (2014).

Articolo 83 *(Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale)*

L'**articolo 83** reca, al **comma 1**, una **rideterminazione** delle risorse del **Fondo di solidarietà comunale** a decorrere **dall'anno 2025**, in **riduzione** di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031.

La **riduzione** riguarda, in particolare, la quota parte delle **risorse** del Fondo di solidarietà comunale – finanziata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022 - **destinate** al finanziamento e allo sviluppo dei **servizi sociali comunali**, al potenziamento degli **asili nido** comunali e al potenziamento del **trasporto scolastico di alunni con disabilità**, **vincolate** al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "**obiettivi di servizio**" (**comma 2, lettere a), b) e c)**).

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in **attuazione della [Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023](#)**, con la quale il giudice costituzionale ha **invitato il legislatore** ad intervenire sulla disciplina del Fondo al fine di **rimuovere l'anomalia** costituita dall'esistenza – all'interno di un fondo destinato alla perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell'art. 119, terzo comma, Costituzione – di poste di bilancio (introdotte con le leggi di bilancio 2021 e 2022) gravate da **vincolo di destinazione**.

Le risorse delle **annualità 2025-2029** e gran parte delle risorse dell'**annualità 2030** che vengono eliminate dal FSC vanno a costituire la **dotazione di un nuovo fondo**, denominato **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**, istituito dal successivo **articolo 84** del disegno di legge in esame (*cfr. la relativa scheda di lettura*).

La **lettera d)** del comma 2, infine, **integra** la disciplina di **riparto del Fondo** di solidarietà comunale, disponendo **l'assegnazione** ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna delle **risorse del Fondo di solidarietà comunale**, derivanti dai rifinanziamenti disposti dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, che autorizzano **contributi permanenti** per il potenziamento dei predetti servizi in ambito sociale:

- **1.100 milioni** a decorrere **dal 2029**, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli **asili nido**;
- **120 milioni** a decorrere **dal 2029**, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al **trasporto degli alunni con disabilità**;
- **763,9 milioni** a decorrere dal **2031**, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente, per la **funzione servizi sociali**.

Il **Fondo di solidarietà comunale** (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge n. 232/2016 e successive integrazioni) che ne fissa la **dotazione annuale (comma 448)**, composta in parte da risorse statali ed in parte attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla **trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard** che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.

Riguardo ai **criteri di ripartizione** delle risorse, il **comma 449** distingue tra la componente puramente **ristorativa** delle minori entrate derivanti ai comuni per le **esenzioni** e agevolazioni **IMU e TASI**, introdotte nel 2016, e la componente **tradizionale** del Fondo da distribuire, in parte, sulla base di **criteri di tipo compensativo** rispetto all'allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di **tipo perequativo**, sulla base della differenza tra **capacità fiscali e fabbisogni standard**. Apposite **somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione** stessa, a seguito degli effetti del meccanismo incrementale di perequazione delle risorse, avviato dal 2015. La dotazione del Fondo è stata, da ultimo, incrementata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, con l'inserimento di **risorse aggiuntive vincolate** al potenziamento e allo sviluppo di **alcune funzioni fondamentali** in ambito sociale (**servizi sociali comunali, asili nido, trasporto studenti disabili**).

Il riparto del Fondo è adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell'economia e finanze **previo parere tecnico** della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell'interno, e **previo accordo** da sancire in sede di **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali entro il 15 ottobre (comma 451). Il **riparto per il 2023** è stato definito con il [D.P.C.M. 13 giugno 2023](#). Sullo schema di DPCM **non è stato peraltro raggiunto l'Accordo** in sede di Conferenza Stato-città, a seguito del [parere negativo](#) espresso all'ANCI nella [seduta del 18 aprile 2023](#).)

Il **comma 1** – intervenendo sul **comma 448** dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 – **ridefinisce la dotazione annuale** del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire **dall'anno 2025**, rispetto agli importi a legislazione vigente stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 774, lett. a), legge n. 197 del 2022), **con una riduzione** di circa:

- **858,9 milioni** per il **2025**;
- **1.069,9 milioni** per il **2026**;
- **1.808,9 milioni** per il **2027**;
- **1.876,9 milioni** per il **2028**;
- **725,9 milioni** per il **2029**;
- **835,9 milioni** per il **2030**;
- **72 milioni** a decorrere dall'anno 2031.

Pertanto, il Fondo viene **rideterminato** dal comma in esame in **6.760,6 milioni** per gli anni **dal 2025 al 2028**, in **7.980,6 milioni** per l'anno **2029**, in **7.908,6 milioni** per l'anno **2030**, e in **8.672,5 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2031**.

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in **attuazione della [Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023](#)**, con la quale il giudice costituzionale ha **invitato il legislatore** ad intervenire sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale al fine di **rimuovere** dal suo ambito la quota parte delle **risorse assegnate** ai comuni con un preciso **vincolo di destinazione**, per la rimozione degli squilibri territoriali nell'erogazione di determinati servizi in campo sociale. Si tratta, in particolare, delle **risorse aggiuntive** stanziare nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale dalle leggi di bilancio per il 2021 e 2022 – ripartite ai sensi delle *lettere d-quinquies), sexies) e octies)* del comma 449, dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 – e destinate specificamente al finanziamento e allo sviluppo dei **servizi sociali comunali**, al potenziamento degli **asili nido** comunali e al potenziamento del servizio di **trasporto scolastico di alunni con disabilità**, in vista del raggiungimento di **specifici obiettivi di servizio**, **sfuggendo** dunque, alla disciplina costituzionale della **perequazione**, strutturata fin dalla sua istituzione secondo i canoni del **terzo comma dell'art. 119 Cost.** cui dovrebbero essere destinate le risorse aggiuntive statali.

Le **risorse estrapolate dal FSC dal 2025 al 2029**, nonché la **gran parte** delle **risorse decurtate nel 2030**, vanno a costituire, per effetto dell'**articolo 84** del disegno di legge di bilancio in esame, la **dotazione del nuovo e apposito Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**, volto alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione).

Per un approfondimento dei contenuti della Sentenza n. 71/2023 e della disciplina del nuovo Fondo speciale, si rinvia alla scheda di lettura del successivo articolo 84 del disegno di legge in esame.

Il **comma 2** dell'articolo in esame **modifica** la disciplina contenuta alle **lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449**, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che riguardano l'assegnazione ai comuni della quota del FSC destinata, rispettivamente, al potenziamento dei **servizi sociali**, al potenziamento degli **asili nido**, all'incremento del numero di **studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

In estrema sintesi, le modifiche sono essenzialmente volte a **espungere**, dalle lettere *d-quinquies), d-sexies) e d-octies)* del comma 449:

- **i contributi** previsti per tali finalità a decorrere **dal 2025** (i quali fino al 2030, come già detto, vengono **ricollocati al nuovo Fondo** speciale equità livello dei servizi);
- **le disposizioni** che prevedono il **recupero dei contributi già assegnati** ai comuni qualora, a seguito del **monitoraggio**, le risorse risultassero **non destinate ad assicurare il livello dei servizi** definiti sulla base degli obiettivi di servizio.

Riguardo alla soppressione delle disposizioni recanti il recupero delle risorse assegnate ai comuni in caso di **mancato utilizzo** per le finalità

indicate, il giudice costituzionale, nella [Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023](#), ha altresì **invitato il legislatore**, con un ulteriore **monito**, ad **introdurre strumenti sanzionatori adeguati** che siano “*in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali*”, ritenendo le disposizioni che prevedono la **mera restituzione** delle risorse non impiegate “*insufficienti a garantire gli obiettivi di servizio/LEP*”.

L’inadeguatezza della soluzione trova conferma, secondo la Corte, “*nel diverso e ben più coerente meccanismo che il legislatore ha strutturato in materia di diritto alla salute, prevedendo, come è noto, il commissariamento della regione che non garantisce i livelli essenziali di assistenza*”. Nella Sentenza, la Corte precisa che l’articolo 119, comma quinto, della Costituzione, quando sono in causa i LEP, “*fa sistema con l’art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l’intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale*”.

Si segnala, al riguardo, che **tale potere sanzionatorio** è ora disciplinato dai **commi da 3 a 6 dell’articolo 84 del disegno di legge in esame**, recante il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, laddove risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, a seguito del monitoraggio previsto dal citato articolo 84 e del monitoraggio di cui al comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge n. 232 del 2016.

Per un approfondimento sulla disciplina della procedura di monitoraggio e dei poteri sanzionatori e sostitutivi dello Stato, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 84, in particolare ai commi da 3 a 6.

Si rammenta che la **legge di bilancio per il 2021** (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020) ha **integrato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale** al fine di destinare **risorse aggiuntive** al finanziamento dei **servizi sociali comunali**, al potenziamento degli **asili nido** comunali e del **trasporto scolastico di alunni con disabilità**, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Tali risorse, integrate dalla successiva legge di **bilancio per il 2022** (commi 563 e 172-174, legge n. 234/2021), sono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalle norme, tenendo conto dei fabbisogni standard per le funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" ed "Istruzione" (art. 1, **comma 449, lettere d-quinquies**), *d-sexies*) e *d-octies*) della legge n. 232/2016).

Le norme citate prevedono l’attivazione di un **sistema di monitoraggio** e di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse assegnate ai comuni, e di verifica del raggiungimento dei livelli di servizi offerti, con la previsione del **recupero dei contributi** assegnati a valere sul Fondo di solidarietà comunale nel caso in cui le risorse risultassero **non destinate ad assicurare il livello dei servizi** definiti sulla base degli obiettivi di servizio.

Gli **importi incrementali** della dotazione del FSC, che discendono dalle suindicate norme di bilancio, sono indicati nella tabella seguente.

Il **comma 2**, come detto, **sopprime, a partire dall'anno 2025**, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi **sociali** comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna di cui alla lettera *d-quinquies*), agli **asili nido** di cui alla lettera *d-sexies*), al **trasporto studenti disabili** di cui alla lettera *d-octies*), del comma 449 della legge n. 232 del 2016.

<i>Risorse aggiuntive Fondo Solidarietà Comunale</i> (mln di euro)					
Comma 449	Servizi sociali comuni RSO <i>lett. d-quinquies</i>)	Servizi sociali comuni Sardegna e Sicilia <i>lett. d-quinquies</i>)	Asili nido <i>lett. d-sexies</i>)	Trasporto disabili <i>lett. d-octies</i>)	Totale risorse
2021	215,9				215,9
2022	254,9	44	120	30	448,9
2023	299,9	52	175	50	576,9
2024	345,9	60	230	80	715,9
2025	390,9	68	300	100	858,9
2026	442,9	77	450	100	1.069,9
2027	501,9	87	1.100	120	1.808,9
2028	559,9	97	1.100	120	1.876,9
2029	618,9	107	1.100	120	1.945,9
dal 2030	650,9	113	1.100	120	1.983,9

Per l'anno **2024**, pertanto, le **risorse** destinate al finanziamento e allo sviluppo dei tre predetti servizi – **servizi sociali comunali**, **asili nido** comunali e **trasporto di studenti disabili** – continueranno a essere contenute all'interno della **dotazione del Fondo di solidarietà comunale**. Tuttavia – come di seguito chiarito con l'esame in dettaglio delle *lettere a), b), c)* del comma 2 dell'articolo 83 in esame e come emerge dal testo a fronte collocato alla fine di questa scheda di lettura – mentre **permangono**, all'interno del citato **comma 449**, le **disposizioni procedurali** in materia di fissazione degli **obiettivi di potenziamento** dei predetti **servizi** e di fissazione delle **modalità di monitoraggio** dell'utilizzo delle predette risorse, **viene meno**, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 83 alle lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*) del comma 449, ogni riferimento a **procedure sanzionatorie e di recupero delle somme** che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate al raggiungimento dei predetti obiettivi di servizio. Tali disposizioni sono adesso contenute, insieme a quelle relative all'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi statali, nei **commi da 3 a 6 dell'articolo 84** del disegno di legge di bilancio, alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento.

Rimodulazione delle risorse per il finanziamento dei servizi sociali comunali (lettera a)

Nel dettaglio, il **comma 2, lettera a)**, modifica la **lettera d-quinquies**) del comma 449 della legge n. 232/2016, **riducendo i contributi destinati dal 2025**

al finanziamento e allo sviluppo dei **servizi sociali comunali** svolti, in forma singola o associata, dai comuni delle **RSO** - cui sono destinati importi del FSC pari a 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e a 650,9 milioni a decorrere dal 2030.

Le **risorse dal 2025 al 2030** sono ora **collocate nel nuovo Fondo** Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo **articolo 84** del ddl in esame.

Dal 2031, esse **rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale**, ai sensi della nuova lettera *d-undecies*) del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

La normativa vigente prevede che i contributi siano **ripartiti** in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del **fabbisogno standard** calcolato per la funzione "Servizi sociali", approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in modo che venga **gradualmente raggiunto entro il 2026 l'obiettivo di servizio** di un **rapporto tra assistenti sociali** impiegati nei servizi sociali territoriali **e popolazione residente pari a 1 a 6.500**.

Le modifiche apportate dal comma in esame **eliminano il riferimento all'anno 2026** per il raggiungimento del predetto obiettivo di servizio.

Viene altresì **soppressa la disposizione** di cui al **nono periodo** della *lett. d-quinquies*), il quale prevede che le somme assegnate ai comuni delle RSO e a quelli della regione Siciliana e della Sardegna, che, a seguito del monitoraggio risultassero **non destinate ad assicurare il livello dei servizi** definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, **sono recuperate** a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione è recuperata all'interno del **comma 5 dell'articolo 84** del disegno di legge di bilancio in esame.

Gli **obiettivi di servizio** e le modalità di **monitoraggio delle risorse**, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, sulla base di un'**istruttoria tecnica** condotta dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con i [D.P.C.M. 1 luglio 2021](#) e [D.P.C.M. 13 ottobre 2022](#) sono stati definiti gli **obiettivi di servizio** e le modalità di **monitoraggio** per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO **per il 2021 e per il 2022** (*cfr.* gli obiettivi di servizio approvati il [16 luglio 2021](#) e [5 luglio 2022](#)), prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso una apposita **scheda di monitoraggio**, da allegare al **rendiconto** annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a.

Per il 2023, per i comuni con un livello di spesa (spesa storica) inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (cd. Comuni sotto-obiettivo), le risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali previste per il 2023 sono

vincolate all'incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario. Pertanto, ai Comuni sotto-obiettivo è richiesto di rendicontare l'utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate per lo sviluppo dei servizi sociali, secondo le modalità definite nella [Nota metodologica - Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle RSO \(Anno 2023\)](#) – Allegato Obiettivi di Servizio Sociale – RSO, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Sono altresì **ridotti i contributi** destinati al finanziamento e allo sviluppo dei **servizi sociali** svolti dai **comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna dall'anno 2025** - assegnati in un importo del FSC pari a 44 milioni di euro per l'anno 2022, 52 milioni l'anno 2023, 60 milioni per l'anno 2024, **68 milioni per l'anno 2025, 77 milioni per l'anno 2026, 87 milioni per l'anno 2027, 97 milioni per l'anno 2028, 107 milioni per l'anno 2029 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.**

Le risorse dal 2025 al 2030 sono ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo **articolo 84** del ddl in esame.

Dal 2031, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera *d-undecies*) del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

Al riparto del contributo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati.

Le modifiche apportate dal comma in esame **eliminano la disposizione che prevede l'eventuale recupero dei contributi assegnati** per il raggiungimento del predetto obiettivo di servizio.

I contributi per l'anno 2022 (**44 milioni**) sono stati ripartiti con il [D.M. interno 8 agosto 2022](#), sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella [Nota metodologica](#) recante "Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2022" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 15 luglio 2022, contenuta nel decreto di riparto ([Allegato 1 - Comuni della regione Siciliana](#), [Allegato 2 - Comuni della regione Sardegna](#)).

Per l'anno 2023, risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna (**52 milioni**) sono state ripartite con il [D.M. interno 7 luglio 2023](#), sulla base degli obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e di rendicontazione definiti nella [Nota metodologica](#) approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023 ([Allegato 1 - Comuni della regione Siciliana](#), [Allegato 2 - Comuni della regione Sardegna](#)).

Rimodulazione delle risorse per l'incremento di posti disponibili negli asili nido (lettera b)

Il **comma 2, lettera b)**, modifica la **lettera d-sexies)** del comma 449 della legge n. 232/2016, **riducendo i contributi previsti dal 2025** per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna destinati ad **incrementare i posti disponibili negli asili nido**, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio - cui sono destinati importi complessivi del FSC pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022, 175 milioni per l'anno 2023, 230 milioni per l'anno 2024, **300 milioni per l'anno 2025, 450 milioni per l'anno 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027** (autorizzati dall'art. 1, comma 792, legge n. 178/2020, e art. 1, comma 172, legge n. 234/2021).

La quota di **risorse dal 2025 al 2028** viene **ricollocata nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**, di cui al successivo articolo 84 del ddl in esame.

Dal 2029, esse **rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale**, ai sensi della nuova lettera **d-novies)** del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

I contributi sono espressamente finalizzati ad incrementare i posti disponibili negli asili nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio. La disposizione fissa l'obiettivo del raggiungimento di un **livello minimo garantito** del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi) che ciascun comune o bacino territoriale deve garantire, per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, **fissato nel 33 per cento su base locale nel 2027**, considerando anche il servizio privato. Il raggiungimento di tale livello minimo avviene in maniera graduale, attraverso **obiettivi di servizio annuali incrementali** differenziati per fascia demografica.

Tale obiettivo di servizio è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni.

Riguardo al riparto, la normativa vigente prevede un decreto del Ministro dell'interno - previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) - da adottarsi entro il 28 febbraio 2022, in sede di prima applicazione, e poi **entro il 30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.

Con le modifiche apportate dal comma in esame:

- vengono **eliminati i termini entro cui deve essere ripartito il contributo** destinato al potenziamento del numero dei posti negli asili nido;
- viene **soppressa la disposizione** di cui all'**ottavo periodo** della *lett. d-sexies)*, la quale prevede che le somme assegnate ai comuni che, a seguito del monitoraggio, risultassero **non destinate** ad assicurare il potenziamento del **servizio asili nido sono recuperate** a valere sul FSC attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai

commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione è recuperata all'interno del **comma 5 dell'articolo 84** del disegno di legge di bilancio in esame.

Riguardo ai contributi finora assegnati, la CTFS il 16 maggio 2022 ha determinato per ciascun ente gli [obiettivi di servizio](#) per gli asili nido quali tappe di avvicinamento al LEP previsto per il 2027, il meccanismo di ripartizione delle risorse stanziato per il 2022 ed ha stabilito le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi assegnati. Il [D.M. 19 luglio 2022](#) ha ripartito tra i comuni il contributo di **120 milioni** di euro per l'anno 2022.

Per l'anno 2023, gli [obiettivi di servizio asili nido](#) e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti per il 2023 sono definiti nella [Nota metodologica](#) approvata dalla CTFS il 27 febbraio 2023. Con il [D.M. 26 aprile 2023](#) è stato ripartito l'importo di **175 milioni** per il potenziamento del servizio degli asili nido tra i comuni delle regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della Regione Sardegna (stanziati dal comma 172 della legge n. 234 del 2021).

Rimodulazione delle risorse per il servizio di trasporto di studenti disabili (lettera c)

Il **comma 2, lettera c)**, modifica la **lettera d-octies)** del comma 449 della legge n. 232/2016, **riducendo i contributi previsti dal 2025** per i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, **finalizzata all'incremento del numero di studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a **cui viene fornito il trasporto** per raggiungere la sede scolastica. La **lettera d-octies)** prevede per tale finalità risorse pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023, 80 milioni per l'anno 2024, **100 milioni per l'anno 2025 e per l'anno 2026 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027** (stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 174, legge n. 234/2021).

La quota di **risorse dal 2025 al 2028** viene **ricollocata nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**, di cui al successivo articolo 84 del ddl in esame. **Dal 2029**, esse **rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale**, ai sensi della nuova **lettera d-decies)** del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

Fino alla definizione dei LEP, la norma prevede la determinazione di **obiettivi di incremento** della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, secondo un percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti sul territorio.

Per il riparto dei contributi, la normativa vigente rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno - previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della (CTFS), tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" - da adottarsi entro il 28 febbraio 2022, in sede di prima applicazione, e poi **entro il 30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.

Le modifiche apportate dal comma in esame:

- **eliminano i termini entro procedere al riparto del contributo;**
- **sopprimono la disposizione** di cui al **quarto periodo** della *lett. d-octies*), la quale prevede il **recupero delle risorse** assegnate qualora, dal monitoraggio, risultassero **non destinate ad assicurare** l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione, come già detto, è recuperata all'interno del **comma 5 dell'articolo 84** del disegno di legge di bilancio in esame.

La ripartizione tra i comuni del contributo di **30 milioni** di euro per l'anno **2022**, quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, è stato definito con il [D.M.Interno 30 maggio 2022](#), sulla base della [Nota metodologica](#) recante gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, approvata dalla CTFS il 22 marzo 2022.

Per l'anno **2023**, gli [obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti disabili](#) e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti per il 2023 sono definiti nella [Nota metodologica](#) approvata dalla CTFS il 27 febbraio 2023. Il riparto di **50 milioni** di euro ai comuni beneficiari è stato effettuato con il [D.M. 17 maggio 2023](#).

La ricollocazione nel FSC delle risorse per il finanziamento dei tre servizi a decorrere dal 2029 (asili nido e trasporto studenti disabili) e a decorrere dal 2031 (servizi sociali comunali)

La **lettera d)** del comma 2, infine, integra il **riparto del Fondo di solidarietà comunale** disponendo **l'assegnazione a partire dall'anno 2029**, ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, delle **risorse** assegnate al Fondo dalle predette **leggi di bilancio 2021 e 2022**, finalizzate al potenziamento dei **servizi sociali comunali, asili nido e trasporto studenti disabili**, posto che tali disposizioni hanno autorizzato **contributi permanenti** per il potenziamento dei predetti servizi (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020, e art. 1, commi 172, 174, 563 e 564 della legge n. 234/2021). Secondo quanto evidenziato nella **Relazione illustrativa**, infatti, **una volta conseguiti** da parte di tutti i comuni gli **obiettivi di servizio** – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 84 del ddl in esame, che disciplina il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi – le risorse in questione **perderebbero la loro natura di interventi speciali** da inquadrare nel quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Pertanto esse riconfluirebbero **nel Fondo di solidarietà comunale**, destinato alla perequazione generale.

Come specificato dalla Relazione tecnica relativa **all'articolo 84**, il **Fondo speciale si esaurisce** definitivamente, infatti, a decorrere **dall'anno 2031**, data fissata per il

raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione.

In particolare, la lettera d) del **comma 2 aggiunge le lettere da *d-novies*) a *d-duodecies*) nel comma 449**, che specificano le destinazioni del Fondo di solidarietà comunale a partire **dall'anno 2029 per le funzioni sociali in questione**, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e della Sardegna:

- **1.100 milioni** a decorrere **dal 2029** per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli **asili nido (lettera *d-novies*)**);
- **120 milioni** a decorrere **dal 2029** per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al **trasporto degli alunni con disabilità (lettera *d-decies*)**);
- **763,9 milioni** a decorrere **dal 2031**, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente, per la **funzione servizi sociali (lettera *d-undecies*)**).

Infine, la lettera d) del comma 2 **aggiunge** l'ulteriore **lettera *d-duodecies*)** comma 449 della legge n. 232 del 2016, con la quale si prevede che, a decorrere **dall'anno 2030**, le **assegnazioni in favore di ciascun comune** delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle precedenti lettere del comma 449) **vengano ridotte di complessivi 71.982.000 euro** al fine di tener conto di quanto stabilito dal **comma 8, lettera f), dell'articolo 19 del D.L. n. 124 del 2023**, in materia di **potenziamento amministrativo** dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'**articolo 19**, commi da 1 a 9, del **D.L. n. 124/2023** autorizza, a decorrere **dal 2024**, le regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad **assumere**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di **2.200 unità**, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma citata di cui al **comma 8, lettera f)**, provvede alla **parziale copertura finanziaria, dal 2030**, degli oneri derivanti delle misure introdotte dall'articolo 19 - pari a complessivi 62,7 milioni di euro per il 2024 e a 97,3 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 – mediante corrispondente riduzione del **Fondo di solidarietà comunale** per un importo pari a 71.982.000 euro annui **a decorrere dal 2030**.

Si riporta, di seguito, il **testo a fronte** dell'art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 83 in esame, con la disciplina del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dal successivo art. 84.

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies) testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
	<p>1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:</p>
<p><i>d-quinquies)</i> destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026,</p>	<p>a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.</p> <p>I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026,</p>

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies)</i> <i>testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
<p>alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero</p>	<p>alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio.</p>

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies) testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
<p>dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,</p>	<p>I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;</p>

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies)</i> <i>testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
<p>secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p>	
<p><i>d-sexies)</i> destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di</p>	<p>b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.</p> <p>Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.</p> <p>In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del</p>

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies)</i> <i>testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
<p>servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio</p>	<p>comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.</p>

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies)</i> <i>testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
<p>sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;</p>	<p>I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;</p>
<p><i>d-septies) omissis</i></p>	
<p><i>d-octies)</i> destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il</p>	<p>c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.</p> <p>Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30</p>

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies)</i> <i>testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
<p>contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.</p>
<p><i>d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai</i></p>	

<p><i>Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies)</i> <i>testo coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 83 ddl di bilancio</i></p>	<p><i>Art. 84, comma 1, ddl bilancio Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi</i></p>
<p>comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;</p>	
<p><i>d-decies)</i> destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;</p>	
<p><i>d-undecies)</i> destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.</p>	
<p><i>d-duodecies)</i> a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.</p>	

Articolo 84 *(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)*

L'articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, un **Fondo speciale** per la **rimozione degli squilibri economici e sociali** e per favorire l'**effettivo esercizio dei diritti della persona**, denominato **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**.

Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della [sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023](#), con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un **monito**, a intervenire tempestivamente sulla **disciplina del Fondo di solidarietà comunale**, al fine di **superare la presenza**, all'interno di quest'ultimo, di **componenti perequative speciali**, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì **vincolate** al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.

L'articolo disciplina la **dotazione** del nuovo Fondo, sostanzialmente corrispondente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dall'articolo 83 del disegno di legge di bilancio, e determina le **finalità** cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i **comuni delle Regioni a statuto ordinario** e i comuni della **Regione siciliana** e della **Regione Sardegna**.

Agli **oneri** relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l'utilizzo delle **risorse rivenienti** dalla **rimodulazione** degli importi del **Fondo di solidarietà comunale**, disposta dall'**articolo 83, comma 1**, del disegno di legge di bilancio in esame.

L'articolo disciplina, infine, la procedura di **monitoraggio** del **raggiungimento** degli **obiettivi di servizio** e dei **livelli essenziali delle prestazioni** da parte dei **comuni beneficiari** delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell'**inadempimento** o del **mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati**, consistenti nel **commissariamento degli enti** risultati inadempienti. Si demanda a un **decreto del Ministero dell'interno**, da adottare **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle **modalità di attuazione** di tali procedure.

In dettaglio, l'articolo in esame istituisce, al **comma 1**, un nuovo **Fondo speciale** presso il **Ministero dell'interno**, denominato **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**, al fine di **rimuovere gli squilibri economici e sociali** e per favorire l'**effettivo esercizio dei diritti della persona**.

Il Fondo è istituito, come specifica il comma, in **attuazione** della **sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023**, a seguito della corrispondente soppressione

delle risorse del Fondo di solidarietà comunale effettuata dai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del disegno di legge di bilancio in esame.

Per un approfondimento sulla rimodulazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anch'essa prevista in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 83.

La **dotazione** del Fondo è fissata in:

- euro 858.923.000 per il **2025**;
- euro 1.069.923.000 per il **2026**;
- euro 1.808.923.000 per il **2027**;
- euro 1.876.923.000 per il **2028**;
- euro 725.923.000 per il **2029**;
- euro 763.923.000 per il **2030**.

La **dotazione del nuovo Fondo per gli anni dal 2025 al 2029 equivale** all'entità delle **riduzioni** previste sulla dotazione del **Fondo di solidarietà comunale** dall'**articolo 83, comma 1**, del disegno di legge di bilancio. La dotazione del nuovo Fondo per il **2030**, invece, **assorbe la gran parte** della **riduzione del Fondo di solidarietà comunale** prevista per il medesimo anno (pari a euro 835.905.000).

La sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023

La **Corte costituzionale**, con la **sentenza n. 71 del 2023**, ha dichiarato **inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, **commi 172, 174, 563 e 564**, della **legge 30 dicembre 2021, n. 234** (legge di bilancio per il 2022), sollevate dalla regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione.

Il contenuto delle disposizioni impugnate

Le norme impugnate **incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà comunale** con somme **destinate** specificamente al **finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale**, finalizzate, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei **servizi sociali comunali** svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna (comma 563) e al potenziamento degli **asili nido** (comma 172), nonché all'incremento del **numero di studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il **trasporto** per raggiungere la **sede scolastica** (comma 174). Tali **risorse**, inserite nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale dalla legge di bilancio per il 2021 ed integrate dalla legge di bilancio per il 2022, sono state **ripartite tra i comuni** sulla base di **criteri perequativi** espressamente indicati dalla norma, che fanno riferimento ai **fabbisogni standard** per le **funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" e "Istruzione"**.

Per assicurare che le **risorse aggiuntive** siano **effettivamente destinate** dai comuni al **potenziamento dei predetti servizi**, le norme impugnate hanno previsto, inoltre, **specifici obiettivi di servizio** e l'attivazione di un **sistema di monitoraggio e di rendicontazione** dell'utilizzo delle risorse e di verifica del raggiungimento di

determinati livelli di servizi offerti. Le **risorse** integrative assegnate con il vincolo di destinazione sono **recuperate**, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risultassero **non destinate** ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli **obiettivi di servizio**.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla regione Liguria hanno evidenziato come le disposizioni oggetto di impugnazione intervengano sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale incrementandone la dotazione, ma **assoggettando le risorse statali aggiuntive a specifici vincoli di destinazione**, legati alla **realizzazione** di specifici **obiettivi di servizio**, in maniera **incoerente** con la **disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione**, cui dovrebbero essere destinate le risorse aggiuntive statali.

Con il ricorso alla Corte, la regione ha chiesto, quindi, l'eliminazione dei vincoli di destinazione imposti alle maggiori risorse stanziare a valere sul Fondo di solidarietà comunale, dovendo tali somme aggiuntive essere destinate alla perequazione generale e verticale operata dallo Stato, e ripartite tra i comuni, quindi, in base alla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Sarebbe questo infatti, ad avviso della regione ricorrente, il criterio di riparto delle risorse della perequazione stabilito dall'**articolo 119, terzo comma Cost.**, a norma del quale "*La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante*"; criterio poi declinato dal legislatore ordinario nell'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

La decisione della Corte e il monito al legislatore

La Corte ha dichiarato **inammissibili** le **questioni** di legittimità costituzionale promosse dalla regione Liguria riguardo alle norme che rifinanziano il fondo di solidarietà comunale apponendo vincoli di destinazione, in considerazione del variegato e plurale «**ventaglio di soluzioni**» potenzialmente idonee a rimediare al *vulnus* alla Costituzione prodotto.

La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso **monito al legislatore** per un **urgente intervento di riforma**, in quanto una **soluzione perequativa ibrida non è coerente con l'art. 119 Cost.**

La Corte, in particolare, ha **stigmatizzato l'introduzione**, a partire dal **2021**, all'interno del **Fondo di solidarietà comunale**, di una **coesistenza** delle risorse riconducibili alla tradizionale **perequazione ordinaria** – strutturata, in base al citato art. 119, terzo comma, Cost., **senza alcun vincolo di destinazione**, in conformità alla valorizzazione dell'**autonomia finanziaria degli enti locali** costituzionalmente riconosciuta e garantita – e di **componenti perequative speciali**, riconducibili al **quinto comma dell'art. 119 Cost.**, il quale prevede la possibilità, per lo Stato, di effettuare "*interventi speciali*", diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando "*risorse aggiuntive*" con **vincolo di destinazione**, quando lo richiedano la coesione e la solidarietà sociale, la **rimozione di squilibri economici e sociali** o l'**effettivo esercizio dei diritti della persona**.

Questa seconda tipologia di componenti perequative all'interno del Fondo di solidarietà comunale configura un finanziamento diretto non più a colmare le differenze

di capacità fiscale tra enti locali, bensì al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio in specifiche funzioni fondamentali.

La Corte ha quindi ritenuto una siffatta ripartizione del FSC “*un’ibridazione estranea al disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria, il quale, a tutela dell’autonomia degli enti territoriali, mantiene necessariamente distinte le due forme di perequazione*”. Sicché, conclude la Corte, “*nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni storicamente esistente ai sensi dell’art. 119, terzo comma, Cost., non possono innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente allocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali*”.

Sempre ai sensi del comma 1, la **destinazione delle risorse** del neo-istituito Fondo speciale è **riservata a tre macroaree**:

- a) in primo luogo, il finanziamento e lo sviluppo dei **servizi sociali comunali** svolti in forma singola o associata dai **comuni delle regioni a statuto ordinario**, nonché dai **comuni della Regione siciliana** e della **Regione Sardegna**;
- b) in secondo luogo, l’**incremento in percentuale**, nei **comuni delle regioni a statuto ordinario**, della **Regione siciliana** e della **Regione Sardegna**, del **numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (asili nido)**, sino al raggiungimento di un **livello minimo** che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
- c) infine, l’**incremento**, nei **comuni delle regioni a statuto ordinario**, della **Regione siciliana** e della **Regione Sardegna**, del **numero di studenti disabili** frequentanti la **scuola dell’infanzia**, la **scuola primaria** e la **scuola secondaria di primo grado**, privi di autonomia, a cui viene fornito il **trasporto per raggiungere la sede scolastica**.

Come specificato dalla **Relazione tecnica**, il **Fondo** si esaurisce a decorrere **dall’anno 2031**, data fissata per il **raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni** connesse alla sua istituzione da parte dell’articolo in esame.

Più specificamente, come si vedrà in dettaglio nella tabella *infra*:

- a) le **risorse del nuovo Fondo** destinate al finanziamento dei **servizi sociali comunali** (sia nei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna) sono **stanziati fino al 2030**, a fronte del raggiungimento di un **obiettivo di servizio**, in termini di rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, **da raggiungere entro il 2026**;
- b) le **risorse del Fondo** destinate all’incremento dei **posti negli asili nido** sono **stanziati fino al 2028**, a fronte di un **obiettivo di servizio** fissato nel raggiungimento, **entro il 2027**, di un **numero dei posti equivalenti**, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione

alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, pari al 33 per cento su **base locale**;

- c) infine, le **risorse del Fondo** destinate al potenziamento del servizio di **trasporto scolastico di studenti disabili** sono **stanziati fino al 2028, rinviando, fino alla definizione dei LEP** nella suddetta materia, la determinazione degli **obiettivi** di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati da conseguire mediante l'utilizzo di tali risorse al **decreto del Ministro dell'interno** cui è demandato il **riparto** di tale quota di risorse del nuovo Fondo.

In collegamento con quanto previsto dall'articolo 84, comma 1, in merito all'orizzonte temporale di vita del nuovo Fondo, si ricorda che l'**articolo 83, comma 2**, del disegno di legge di bilancio (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento), nell'aggiungere le **lettere d-novies), d-decies) e d-undecies)** all'art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, prevede che il **Fondo di solidarietà comunale** sia **rifinanziato**, a decorrere **dal 2029**, in misura pari a **1,1 miliardi** di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi agli **asili nido**, e in misura pari a **120 milioni** di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi al **trasporto degli alunni con disabilità**, nonché che il medesimo FSC sia rifinanziato, a decorrere **dal 2031**, in misura pari a circa **763,9 milioni** di euro annui per il finanziamento dei **servizi sociali comunali**.

La **riconfluenza delle risorse** destinate al finanziamento dei LEP in queste tre materie **all'interno del FSC**, rispettivamente dal 2029 e dal 2031, si giustifica – come riporta la **Relazione illustrativa** – in ragione del fatto che, **una volta conseguiti**, da parte di tutti i comuni, gli **obiettivi di servizio** – determinati ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 in esame – cui è **vincolata** la **destinazione** delle risorse del nuovo **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**, le suddette risorse “*perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione*”, potendo riconfluire, dunque, all'interno del FSC, destinato alla perequazione generale dei comuni, in attuazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Si riportano, nella tabella di seguito, la disciplina prevista, rispettivamente, dalle **lettere a), b) e c) del comma 1** in riferimento alla procedura e alle tempistiche di riparto di quote di risorse del nuovo Fondo per ciascuna delle 3 predette finalità, nonché le categorie di comuni beneficiari, i criteri di riparto delle risorse e gli obiettivi di servizio da conseguire.

Art. 84, comma 1	Finalità ed enti beneficiari	Anno	Risorse
<i>Lettera a), primo periodo</i>	Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario	2025	390.923.000
		2026	442.923.000
		2027	501.923.000
		2028	559.923.000
		2029	618.923.000
		2030	650.923.000

I contributi di cui al primo periodo, destinati ai **comuni delle regioni a statuto ordinario**, sono **ripartiti in proporzione** del rispettivo **coefficiente di riparto del fabbisogno standard** calcolato per la **funzione “Servizi sociali”** e **approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, anche in osservanza del **livello essenziale delle prestazioni** definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della **legge n. 178 del 2020⁶⁷** (legge di bilancio 2021), in modo che sia gradualmente **raggiunto, entro il 2026, un rapporto tra assistenti sociali** impiegati nei servizi sociali territoriali e **popolazione residente pari a 1 a 6.500**.

In base a quanto stabilito dal **terzo periodo della lettera a)**, i **contributi** di cui al primo periodo, gli **obiettivi di servizio** e le **modalità di monitoraggio** per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO, sono **stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente** a quello di riferimento con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, sulla base di un’**istruttoria** tecnica condotta dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** con il supporto di **esperti del settore**, senza oneri per la finanza pubblica, e **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**. In caso di **mancata intesa** oltre il **quindicesimo giorno** dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **il d.P.C.M. può essere comunque emanato**.

Art. 84, comma 1	Finalità ed enti beneficiari	Anno	Risorse
<i>Lettera a), secondo periodo</i>	Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna	2025	68.000.000
		2026	77.000.000
		2027	87.000.000
		2028	97.000.000
		2029	107.000.000
		2030	113.000.000

⁶⁷ L’articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020 ha fissato, nell’ambito del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale determinato a livello regionale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Le risorse del Fondo destinate ai **comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna** sono **ripartite**, entro il **30 novembre dell'anno precedente** a quello di riferimento, con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei **fabbisogni standard**, sulla base di un'**istruttoria** tecnica condotta dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, allo scopo **integrata** con i **rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna**, con il supporto di **esperti del settore**, senza oneri per la finanza pubblica e **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il **medesimo decreto** sono disciplinati gli **obiettivi di servizio** e le **modalità di monitoraggio**.

Art. 84, comma 1	Finalità ed enti beneficiari	Anno	Risorse
<i>Lettera b)</i>	Quota di risorse destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario , della Regione siciliana e della Regione Sardegna , finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (articolo 2, comma 3, lett. a), d. lgs. n. 65 del 2017), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire	2025	300.000.000
		2026	450.000.000
		2027	1.100.000.000
		2028	1.100.000.000

La lettera b) stabilisce che il **livello minimo di posti nei servizi educativi per l'infanzia** da garantire è definito come **numero dei posti equivalenti**, in termini di **costo standard**, al **servizio a tempo pieno dei nidi**, in **proporzione alla popolazione** ricompresa nella fascia di **età da 3 a 36 mesi**, ed è fissato su **base locale nel 33 per cento**, inclusivo del servizio privato.

In considerazione delle risorse stanziato dal primo periodo della lettera b), i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il **raggiungimento del livello essenziale della prestazione** attraverso **obiettivi di servizio annuali**.

Tale obiettivo di servizio è fissato dando **priorità ai bacini territoriali più svantaggiati** e tenendo conto di una **soglia massima del 28,88 per cento**, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'**obiettivo di servizio** è poi progressivamente **incrementato annualmente** sino al raggiungimento, nell'**anno 2027**, del **livello minimo garantito del 33 per cento** su **base locale**, anche attraverso il servizio privato.

Il **contributo** di cui al primo periodo della lettera b) è **ripartito**, e l'**obiettivo di servizio**, per fascia demografica del comune o bacino territoriale di appartenenza, è **fissato** con **decreto del Ministro dell'interno**, adottato **entro il 30 novembre dell'anno precedente** a quello di riferimento, di **concerto** con il Ministro

dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, su **proposta** della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, tenendo conto, ove disponibili, dei **costi standard** per la **funzione "Asili nido"** approvati dalla stessa Commissione.

Con il suddetto decreto sono disciplinati, inoltre, gli **obiettivi di potenziamento** dei **posti di asili nido** da conseguire per **ciascuna fascia demografica del bacino territoriale** di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

I **comuni** possono procedere all'**assunzione** del **personale necessario** alla **diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia** utilizzando le risorse di cui alla lettera b) e nei limiti delle stesse. A tal riguardo, la lettera b) specifica che **si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Tale ultima norma stabilisce che, a decorrere **dal 2021**, le **spese di personale** riferite alle **assunzioni**, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della citata legge di conversione, **finanziate integralmente** da **risorse provenienti da altri soggetti** ed **espressamente finalizzate a nuove assunzioni**, nonché le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese **non rilevano** ai fini della verifica del **rispetto del valore-soglia** definito dall'**articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto-legge n. 34 del 2019** per le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Art. 84, comma 1	Finalità ed enti beneficiari	Anno	Risorse
<i>Lettera c)</i>	Quota di risorse destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario , della Regione siciliana e della Regione Sardegna , finalizzata a incrementare , nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado , privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica	2025	100.000.000
		2026	100.000.000
		2027	120.000.000
		2028	120.000.000

Il contributo di cui alla lettera c) è **ripartito entro il 30 novembre** dell'**anno precedente** a quello di riferimento con **decreto del Ministro dell'interno**, di **concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, su **proposta** della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, tenendo conto, ove disponibili, dei **costi standard** relativi alla **componente trasporto disabili** della **funzione "Istruzione pubblica"** approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, è altresì stabilito che con il citato decreto siano **disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati**, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Il **comma 2** stabilisce che agli **oneri** previsti dal **comma 1** si provvede mediante utilizzo delle **risorse rinvenienti** dalle **modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale** di cui all'**articolo 83, comma 1**, del disegno di legge di bilancio.

Per un approfondimento sulla rimodulazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 83.

Il **comma 3** stabilisce che, nel caso in cui, **a seguito del monitoraggio** previsto dalle **lettere a), b) e c) del comma 1** dell'articolo in esame, nonché dall'articolo 1, **comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies)** della **legge n. 232 del 2016** (legge di bilancio 2017), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il **mancato raggiungimento degli obiettivi** assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al successivo comma 6 del presente articolo, per gli esercizi 2021 e 2022, ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni, per gli esercizi 2023 e successivi, la **Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l'ente ad adempiere o a giustificare** le motivazioni del **mancato raggiungimento dell'obiettivo** entro e **non oltre i 30 giorni successivi**. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, **perduri l'inadempimento**, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica **comunicazione al Ministero dell'interno** che provvede con **proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme**, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

Il **comma 4** prevede che **entro i 30 giorni successivi alla comunicazione** effettuata da SOSE S.p.A. al **Ministero dell'interno**, quest'ultimo provvede alla **nomina di un commissario**, individuato nel **Sindaco pro tempore del comune inadempiente**. Il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'**invio della certificazione nei 30 giorni successivi alla nomina**.

Nel caso **non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio** assegnato, il **commissario** è tenuto ad **attivarsi** affinché questo e/o il livello essenziale delle prestazioni venga garantito. Nel caso in cui **perduri l'inadempimento** da parte dell'ente, il **Ministero dell'interno nomina**, con successivo decreto, un **commissario su designazione del Prefetto**.

Il **comma 5** prevede che le **somme erogate a ciascun comune beneficiario** ai sensi del comma 3 **restino nella disponibilità** di quest'ultimo, a seguito della nomina del commissario, per essere **destinate alle medesime finalità** originarie. Nel caso in cui il comune certifichi **l'assenza di utenti potenziali** del servizio o

prestazione, le **risorse** erogate vengono **recuperate** in favore del **bilancio dello Stato**, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012, per essere **riassegnate** al **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**, istituito dall'articolo in esame.

Al riguardo, si ricorda che il **comma 128** della legge n. 228 del 2012 (**legge di stabilità 2013**) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo **comma 129** prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i **comuni** interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le **province**, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3.

Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il **comma 6**, infine, demanda a un **decreto del Ministero dell'interno**, adottato, di **concerto** con il **Ministero dell'economia e delle finanze** e **sentita** la **Conferenza Stato-città e autonomie locali**, entro **30 giorni** dall'**entrata in vigore** della presente **legge di bilancio**, la disciplina delle **modalità di attuazione** dei **commi 3, 4 e 5** dell'articolo in esame.

La **Relazione tecnica** precisa, al riguardo, che alle attività previste dai commi da 3 a 6 dell'articolo 84 il Ministero dell'interno provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 85, commi da 1 a 4
(Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

L'**articolo 85** prevede l'istituzione nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** di un **fondo** con una dotazione di **30 milioni** di euro per l'anno **2024** in favore dei **comuni** delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, che presentano parametri di **criticità sociale** (commi 1 e 2).

Il **comma 3** reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di **servizi di pagamento**, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una **soglia per esentare i prestatori** di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di **prelievo del contante** per **importi non superiori a 250 euro al giorno**.

Il **comma 4** incrementa di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il **Fondo** per la valorizzazione e la promozione delle **aree territoriali svantaggiate confinanti** con le **regioni a statuto speciale** e le **Province autonome** di Trento e di Bolzano.

Nel dettaglio, il **comma 1** istituisce un nuovo **fondo** nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, con una dotazione di **30 milioni** di euro per l'anno **2024**, in favore dei **comuni** delle **regioni a statuto ordinario** e delle **regioni Sicilia e Sardegna** con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, che presentino **criticità** di ordine economico-sociale, legati principalmente al fenomeno dello **spopolamento**.

In particolare, il fondo è destinato ai comuni che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) una **popolazione** definitiva ISTAT, al **31 dicembre 2022**, **ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011**;
- b) un **reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale**, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;
- c) un indice di vulnerabilità sociale e materiale (**IVSM**) **superiore al valore medio nazionale**.

L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della vulnerabilità dei comuni italiani⁶⁸.

⁶⁸ Si tratta dei seguenti: 1) Incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; 2) Incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 3) Incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeto senza titolo di studio; 4) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie

Il Fondo è **ripartito in proporzione alla popolazione** definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, entro il **28 febbraio 2024** con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 2)**.

Il **comma 3** - mediante una novella all'**articolo 17, comma 6**, del **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**⁶⁹ - reca disposizioni agevolative in materia di **prestazione di servizi di pagamento**, con particolare riferimento alle **aree interne** e a **rischio di desertificazione**.

In particolare, la disposizione incide sull'adempimento degli **obblighi di adeguata verifica** della clientela dei **prestatori di servizi di pagamento** con riferimento al servizio di prelievo di contanti tramite reti di soggetti convenzionati.

Le modifiche apportate al citato comma 6 sono volte, in sostanza, ad introdurre **nel servizio di prelievo di contante una soglia di esenzione dagli obblighi** di adeguata verifica della clientela per i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via **occasionale**, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di **prelievo del contante per importi non significativi**. Tale **soglia** è fissata nell'importo complessivo di **250 euro al giorno**.

composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; 5) Incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 m² e più di 4 occupanti o in 40-59 m² e più di 5 occupanti o in 60-79 m² e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; 6) Incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; 7) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o percettore di pensione per precedente attività lavorativa. (si veda il documento ["Le misure della vulnerabilità: un'applicazione a diversi ambiti territoriali"](#), a cura dell'ISTAT, pagg. 9-10).

⁶⁹ Recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

<p align="center">Art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007 testo vigente</p>	<p align="center">Art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007 testo novellato dall'art. 85, comma 3 del disegno di legge di bilancio</p>
<p>Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.</p>	<p>Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.</p>

Il **comma 4** incrementa di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026** il **Fondo** per la valorizzazione e la promozione delle **aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale** e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

• Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Il **Fondo** (c.d. Fondo Letta) è stato istituito dall'**articolo 6, comma 7**, del decreto-legge n. 81 del 2007, e poi successivamente modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009).

Il Fondo, destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, è **gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio**⁷⁰ e viene erogato sulla base di **criteri e modalità** stabilite con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le somme autorizzate dallo Stato in favore del Fondo sono iscritte sul cap. 2149/MEF, per essere poi trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 446/Presidenza). Per quel che concerne le **risorse**, il Fondo, inizialmente dotato di **25 milioni** per il **2007**, è stato rifinanziato per il triennio 2008-2010 dall'art. 2, comma 44, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) di **10 milioni** per il **2008** e di **5 milioni** per gli anni **2009 e 2010**; successivamente, è stato rifinanziato dall'art. 2, comma 46, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria per il 2009) di ulteriori **22 milioni** per ciascuno degli anni **2009 e 2010** e di **27 milioni per il 2011**.

Il Fondo, che **dal 2011 non presentava più alcuna dotazione** in bilancio, è stato **rifinanziato dalle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019** (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1159 e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 969), per un complesso di risorse pari a **1 milione** di euro per l'anno **2018**, **15 milioni** per l'anno **2019**, **16 milioni** per l'anno **2020** e **20 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Ulteriori **4 milioni** per il **2020** e **24 milioni** di euro per l'anno **2022** sono stati disposti dalla **legge di bilancio per il 2022** (legge n. 178 del 2020)⁷¹. Da ultimo, l'**articolo 20-bis** del D.L. n. 198 del 2022 ha rifinanziato il **Fondo** di **5 milioni** di euro per l'anno **2023**.

Quanto all'ambito territoriale di riferimento del Fondo, i **destinatari** delle risorse sono **attualmente i comuni "confinanti" con le regioni a statuto speciale**.

Inizialmente, con il DPCM 28 dicembre 2007 sono state individuate quali destinatarie del fondo le **tre macroaree** costituite dal complesso dei comuni **confinanti** con la regione **Valle d'Aosta**, la regione **Trentino-Alto Adige** e la regione **Friuli-Venezia Giulia**; quota parte delle risorse per il 2007 sono state assegnate con il successivo D.M. 3 marzo 2008.

A seguito degli interventi normativi intervenuti nel corso del 2007-2008, i **criteri di ripartizione delle risorse** tra le tre macroaree sono stati **ridefiniti** con il **D.P.C.M. 13 ottobre 2011**, che ne ha altresì individuato i **singoli comuni beneficiari** (elencati nell'**Allegato 1** del DPCM). Con il **Decreto del 14 settembre 2012** sono state ripartite le risorse residuali del **2007**, nonché quelle stanziare per gli anni **2008, 2009, 2010, 2011**.

Per le risorse delle annualità **2018-2021** – essendo nel frattempo intervenuto il c.d. "**Accordo di Milano**", siglato in data **30 novembre 2009** e poi trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il **subentro delle Province autonome** di Trento e Bolzano allo Stato, nel **finanziamento** delle attività di perequazione in favore dei **comuni con**

⁷⁰ <https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/aree-svantaggiate-confinanti-con-regioni-autonome/>

⁷¹ Si segnala che gli importi relativi agli anni **2020 e 2021** sono stati **ridotti**, rispettivamente, a 15,6 milioni per il 2020 e a 19,5 milioni per il 2021, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi di **manovra di finanza pubblica** per il triennio 2020-2022, e incrementati di 4 milioni per l'anno 2020, con DRGS (decreto del Ragioniere generale dello Stato) n. 46624/2020.

essa confinanti⁷² – è stato necessario adottare un nuovo [D.P.C.M. 21 settembre 2020](#) per definire i destinatari del Fondo e i criteri per la ripartizione delle risorse tra le **due macroaree Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia**, con l’esclusione esplicita dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano⁷³.

Le **risorse** riferite alle **annualità 2018-2020** sono state ripartite tra le due macroaree e tra i singoli comuni, con il [decreto 10 dicembre 2020](#); quelle per l’annualità 2021 con il [decreto 23 settembre 2021](#), quelle per l’annualità 2022 con il [decreto 19 luglio 2022](#).

Da ultimo, in data **24 ottobre 2023**, il **Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare** sullo [schema di D.P.C.M.](#) relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per l’**annualità 2023**. Su tale schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 12 ottobre 2023. Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato dovranno pertanto esprimere il loro parere, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, entro il 13 novembre 2023.

⁷² Ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province autonome stesse e, pertanto, detti comuni non sono più destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

⁷³ Per tali comuni, è stato istituito un apposito “**Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti**” con le province autonome di Trento e Bolzano (**cd. Fondo Brancher**), ai sensi dell’articolo 2, commi 117-117-bis della legge n. 191 del 2009, il quale dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due **province autonome** assicura annualmente un **intervento finanziario** pari a **40 milioni di euro**. Le risorse stanziate dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all’Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009. Il territorio di riferimento è composto da **48 comuni**, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione **Lombardia** e alla Regione **Veneto**.

Articolo 85, commi da 4-bis a 4-quater
(Modalità per conguaglio ristori Covid-19 enti locali –
Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19)

I **commi da 4-bis a 4-quater** dell'articolo 85, introdotti nel corso dell'esame in sede **referente al Senato**, recano disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei **ristori assegnati** agli enti locali in relazione **all'emergenza COVID-19**.

In particolare, i commi **4-bis e 4-ter** riformulano le disposizioni che prevedevano il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato delle **risorse ricevute in eccesso** dagli enti locali, rispetto agli **effetti** generati dell'emergenza **Covid-19** sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite **all'entrata** del bilancio dello Stato **in quote costanti** in ciascuno degli **anni 2024, 2025, 2026 e 2027**, secondo i criteri che saranno definiti in sede di verifica a consuntivo con l'apposito decreto del Ministero dell'interno.

Il **comma 4-quater** prevede **l'istituzione di un Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di importo pari a **113 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2027**, da **destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadrienni 2024-2027**, agli **enti locali in deficit di risorse** rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dall'emergenza COVID-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali rispetto ai ristori erogati.

Le **disponibilità residue** del Fondo saranno assegnate agli enti locali con apposito **decreto del Ministro dell'interno**, entro il **15 febbraio 2024**.

Nel dettaglio le disposizioni in esame sono volte a definire le modalità finanziarie per il **conguaglio dei ristori** che sono stati assegnati agli enti locali in relazione **all'emergenza Covid-19**, in vista della **verifica a consuntivo** della effettiva **perdita di gettito** e dell'andamento delle **spese, rispetto alle risorse erogate** a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. "Fondone Covid").

Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la necessità di **interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali**, principalmente indirizzati alla compensazione della **perdita di gettito** delle entrate proprie dovuta all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che la pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le **risorse** per l'espletamento delle **funzioni fondamentali degli enti locali** sono state garantite mediante la costituzione di un apposito **Fondo** che, nel **2020** e nel **2021**, ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali rispetto ai

fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a **5,2 miliardi** di euro nel **2020** e a **1,5 miliardi** nel **2021** (c.d. **Fondone COVID**).

Le risorse del Fondo sono state **assegnate** agli enti locali con successivi decreti del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali (cfr. il *box* in calce alla scheda). Agli enti beneficiari è stato prescritto **l'obbligo** di periodiche **certificazioni**, volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni – alla cui mancata presentazione sono state collegate sanzioni di ordine finanziario⁷⁴ – sono tenute in conto ai fini della **verifica a consuntivo** prevista dall'**art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020**, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.

La **verifica a consuntivo** della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali, prevista dall'**art. 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020** – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo⁷⁵ – è stata da ultimo fissata al **31 ottobre 2023**, ai sensi dell'articolo 13 del **D.L. n. 4/2022** (c.d. *sostegni-ter*).

La **legge di bilancio per il 2023** (comma 785, legge n. 197 del 2022) è successivamente intervenuta sul comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, fissando al **31 ottobre 2023 l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisca i **criteri** e le modalità per la verifica a consuntivo e provveda all'eventuale **regolazione dei rapporti finanziari** tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita **rimodulazione dell'importo assegnato agli enti** nel biennio 2020 e 2021.

Riguardo al suddetto decreto, la **Relazione tecnica**, allegata all'emendamento governativo che ha introdotto le disposizioni in esame, sottolinea che i **criteri e le modalità per la verifica a consuntivo** della perdita di gettito e dell'andamento delle spese sono **in fase di elaborazione** da parte del **Tavolo tecnico**, istituito dall'art. 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 presso il Ministero dell'economia e finanze⁷⁶, con il compito specifico di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa

⁷⁴ Consistenti in una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province o del **fondo di solidarietà comunale**, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in **tre annualità**.

⁷⁵ La verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dall'**art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020** - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, dapprima al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al **31 ottobre 2023**, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. *sostegni-ter*).

⁷⁶ Istituito con D.M. economia 29 maggio 2020.

I **commi 4-bis e 4-ter** intervengono sulle disposizioni vigenti che prevedono il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato** delle **risorse** eventualmente ricevute in eccesso dagli enti locali.

In particolare, il **comma 4-bis** modifica il comma 1 dell'**articolo 106** del **decreto-legge n. 34 del 2020**, sostituendo la disposizione che prevede il **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato da parte degli enti locali delle **eventuali risorse ricevute in eccesso** negli anni 2020 e 2021.

La nuova formulazione stabilisce che le risorse ricevute in eccesso siano **acquisite all'entrata** del bilancio dello Stato in **quote costanti** in ciascuno degli **anni 2024, 2025, 2026 e 2027**, secondo le modalità indicate dal già citato decreto del Ministro dell'interno, che dovrà stabilire i criteri per la verifica a consuntivo. La nuova disposizione prevede che, in ogni caso, per **l'anno 2027** deve essere **assicurato un versamento all'entrata** del bilancio dello Stato **non inferiore a 70 milioni di euro**.

Il **comma 4-ter** modifica nello stesso senso il **comma 1 dell'articolo 13** del **decreto-legge n. 4 del 2022**, il quale ha consentito agli **enti locali l'utilizzo anche nell'anno 2022 delle risorse del cd. "Fondone Covid"** assegnate negli anni 2020-2021, nonché di quelle assegnate a titolo di **ristori specifici** di spesa per l'emergenza sanitaria, vincolandole alle medesime finalità per cui sono state assegnate.

L'art. 13, comma 1 prevede che le **risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione**, e non possono essere svincolate, ai fini del **successivo versamento** all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 4-ter** interviene sulla disposizione precisando che le risorse ricevute in eccesso **sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027**.

Secondo i dati riportati nella **Relazione tecnica** dell'emendamento nel testo originario che ha introdotto le disposizioni in esame, le **somme da versare** all'entrata del bilancio dello Stato sono stimate in un **ammontare complessivo di circa 457 milioni di euro**, di cui circa **392 milioni** provenienti dal comparto dei **comuni** e **64,6 milioni** dal comparto **province** e città metropolitane.

La **Relazione tecnica** riporta - in attesa della conclusione dell'iter di definizione del richiamato decreto del Ministro dell'interno - il seguente **quadro finanziario stimato** sulla base degli elementi al momento a disposizione:

- **Comparto Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane:**

Enti in deficit di risorse, circa 1.200 enti, per un importo di **138 milioni** di euro;

Enti in eccedenza di risorse, circa 2.700, per un importo di **253 milioni** di euro.

La Relazione tecnica precisa altresì che, **a livello di comparto comunale**, ai fini del **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato, oltre alle **risorse eccedenti** provenienti dal Fondo Covid, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, pari a 253 milioni di euro, vanno considerati **anche i ristori specifici di spesa non utilizzati**,

inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 139 milioni di euro. Pertanto, le risorse **da versare al bilancio** dello Stato sono stimate per un totale complessivo di **392 milioni** di euro

- **Comparto Province e Città metropolitane:**

Enti in deficit di risorse, circa 6 enti, per un importo di **6,8 milioni** di euro;

Enti in eccedenza di risorse, circa 19 enti, per un importo di **35,7 milioni** di euro.

Anche per il **comparto provinciale**, la Relazione tecnica precisa che oltre alle risorse eccedenti pari a 35,7 milioni di euro provenienti dal Fondone Covid, vanno considerati **anche i ristori specifici di spesa non utilizzati**, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 28,9 milioni di euro, per un totale di risorse da **versare all'entrata** del bilancio dello Stato stimate in complessivi **64,6 milioni** di euro.

Al fine di garantire l'integrazione dei ristori per gli **enti in deficit** di risorse, il **comma 4-quater** dispone l'istituzione di un **Fondo** nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** pari a **113 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2027**, per **complessivi 452 milioni** di euro, da destinare **prioritariamente** ed in **quote costanti** nel **quadriennio 2024-2027** agli **enti locali** che sono risultati **in deficit di risorse** con riferimento agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno ai fini della **verifica a consuntivo**, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020.

In base al quadro finanziario fornito dalla **Relazione tecnica** al testo dell'emendamento governativo originario, sopra illustrato, l'**importo stimato** per il reintegro degli **enti in deficit di risorse**, in relazione agli **effetti determinati dall'emergenza COVID-19** sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, è pari a complessivi **434,4 milioni** di euro, di cui **138 milioni** per il **comparto comunale** e **6,8 milioni** per il comparto **province e città metropolitane**.

Il **comma 4-quater** prevede, inoltre, che le **disponibilità residue** del Fondo sono assegnate, per ciascun anno, ai **comuni**, alle **province** e **città metropolitane**, con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro il 15 febbraio 2024**, **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, sulla base di criteri e modalità che saranno individuati dal medesimo decreto.

- *Le risorse e i decreti di ripartizione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*

Il **Fondo** per l'esercizio delle **funzioni fondamentali degli enti locali** è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di **3,5 miliardi** di euro per l'anno **2020** (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile **perdita di entrate locali connesse all'emergenza**

epidemiologica da **Covid-19**. Il Fondo è stato poi rifinanziato dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto"), nell'importo di **1,67 miliardi di euro per l'anno 2020** (di cui **1,22 miliardi ai comuni** e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), per garantire agli enti locali un **ulteriore ristoro della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito **Tavolo tecnico**, istituito presso il Ministero dell'economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).

Ai fini della **verifica** della effettiva **perdita di gettito** e dell'andamento delle spese nel 2020, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha **introdotto l'obbligo** per gli enti locali beneficiari di **inviare** per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze (RGS), una **certificazione** finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile **esclusivamente all'emergenza Covid-19**, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Alla mancata presentazione delle certificazioni sono state collegate sanzioni di ordine finanziario, consistenti nella **riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province, da acquisire al bilancio dello Stato in **tre annualità** a decorrere **dall'anno 2023**.

I criteri di **riparto** della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il **D.M. interno del 16 luglio 2020** – cfr. [Allegato A](#) per il comparto comuni e [Allegato B](#) per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'**intesa** raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del **15 luglio 2020**. L'effettiva **ripartizione** dei **3,5 miliardi** autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il **Decreto del 24 luglio 2020** del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziati dal D.L. n. 104/2020, con il **D.M. Interno 11 novembre 2020** è stato effettuato un primo **riparto** di un **acconto di 500 milioni di euro** (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo **D.M. 14 dicembre 2020** è stato **ripartito il saldo** delle risorse stanziati dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali è stato rifinanziato di **500 milioni di euro per l'anno 2021** dalla **legge di bilancio per il 2021** (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020), di cui **450 milioni di euro** in favore dei **comuni** e **50 milioni di euro** in favore di **province e città metropolitane**. Le risorse sono state poi ulteriormente incrementate dal **D.L. 22 marzo 2021, n. 41** (c.d. decreto Sostegni, art. 23) di **1.000 milioni di euro**, portando lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 a **1.500 milioni di euro**.

Per la **verifica della perdita di gettito nel 2021**, è **confermato l'obbligo** per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e finanze, una **certificazione** della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (**comma 827**). Anche in questo caso è prevista una **sanzione** di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione nei termini previsti (**comma 828**).

Le risorse complessivamente stanziati per il 2021 sono state ripartite tramite un primo **acconto di 220 milioni di euro** (**D.M. del 14 aprile 2021**) e poi a **saldo (1.280 milioni di euro)** con il **D.M. del 30 luglio 2021** (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione

per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli [allegati al decreto](#) contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.

Il comma 823 della legge n. 178/2020 ha espressamente **vincolato** i trasferimenti a carico del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali alla **esclusiva finalità di ristorare**, nel biennio 2020-2021, la **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche le risorse assegnate a titolo di **ristori specifici di spesa** legati all'emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state **vincolate** per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse **non utilizzate** per le predette finalità alla fine di ciascun esercizio **confluiscono nella quota vincolata** del risultato di amministrazione e **non possono essere svincolate**.

L'articolo 13 del **D.L. n. 4/2022** ha consentito agli enti locali di **utilizzare anche nell'anno 2022 le risorse assegnate** negli anni 2020-2021 per l'emergenza sanitaria a titolo di Fondo e di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste per il 2020 e 2021, per le medesime finalità per cui sono state assegnate, stabilendo che le risorse **non utilizzate** alla fine dell'esercizio 2022 **confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione** e non possono essere svincolate.

Si rammenta, inoltre, che con il sopraggiungere della **crisi energetica**, l'articolo 37-ter del **D.L. n. 21/2022** ha integrato la disposizione di cui sopra, prevedendo la **possibilità di impiegare le risorse del Fondo** nell'anno 2022 anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per **energia elettrica**. Tale facoltà è stata poi estesa dal **D.L. n. 50/2022** (art. 40, comma 3-bis) anche alle maggiori spese per il **gas**. L'articolo 40, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2022 ha previsto infine l'utilizzo degli eventuali **avanzi vincolati** derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 per fronteggiare gli **effetti dell'inflazione sulla Tari**, e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.

Entro il **31 ottobre 2023**, come ricordato, è fissata la data per l'**adozione del decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla **definitiva verifica a consuntivo** della perdita di gettito degli enti, ai fini della definizione del conguaglio finale con riferimento alle **complessive gestioni 2020, 2021 e 2022**, considerando le risorse del c.d. "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

Articolo 85, commi 4-quinquies e 4-sexies
(Riduzione di fondi destinati all'economia locale e agli investimenti dei piccoli comuni)

I **commi 4-quinquies e 4-sexies** dell'articolo 85, introdotti **in sede referente**, prevedono la riduzione delle risorse stanziato, rispettivamente, per la **concessione di contributi** destinati a promuovere l'**economia locale** a seguito dell'emergenza Covid-19, attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi (in misura pari a **68 milioni** di euro nel **quadriennio 2024-2027**), e per l'avvio, da parte dei **piccoli comuni**, di **programmi pluriennali** per potenziare alcune tipologie di **investimenti in infrastrutture** (in misura pari a **84 milioni** di euro nel **quadriennio 2024-2027**).

Il **comma 4-quinquies** reca una **riduzione delle risorse** stanziato a decorrere dall'anno 2020 dall'**articolo 30-ter** del decreto-legge n. 34 del 2019, per la **concessione di contributi** destinati a promuovere l'economia locale attraverso la **riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi**. La **riduzione** è disposta in misura pari a **19 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024 e 2025**, **13 milioni** di euro per l'anno **2026** e per **17 milioni** di euro nell'anno **2027**.

L'**articolo 30-ter del decreto-legge n. 34 del 2019** introduce, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la **riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi**. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **contributo** pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i **tre anni successivi**, per un totale di quattro anni. Le agevolazioni sono concesse in favore dei **soggetti esercenti attività imprenditoriali** nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove procedano **all'ampliamento di esercizi commerciali** già esistenti o alla **riapertura di esercizi chiusi** da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni sono tenuti a presentare al comune nel quale è situato l'esercizio apposita richiesta.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, i comuni istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi al cui finanziamento si provvede mediante le risorse di un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022, e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

In base alle richieste pervenute ai comuni, i contributi per gli anni 2021 e 2022 - pari, rispettivamente, a 458.088 euro per il 2020 ed a 409.019 euro per il 2021 -sono stati ripartiti con il [D.M. 29 dicembre 2022](#).

Nel **disegno di legge di bilancio 2024-2026** (A.S. 962, Sezione II), il **Fondo**, iscritto sul cap. 7267/Interno, presenta una dotazione pari a **20 milioni** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**.

• *Le agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*

L'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019 disciplina la **concessione di agevolazioni in favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti** (art. 30-ter, comma 1), esercenti attività nei settori (art. 30-ter, comma 2):

- dell'artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, limitatamente:

o agli esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

o alle medie strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Si ricorda, inoltre, che sono comunque esclusi da dette agevolazioni (art. 30-ter, commi 3 e 4):

- l'attività di compro oro;
- le sale per scommesse o che detengono al loro interno taluni apparecchi da intrattenimento;
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di **contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi**. La misura del contributo è rapportata alla **somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione**, fino al 100 per cento dell'importo (comma 5).

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione presentata, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio

considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse appositamente iscritte nel bilancio comunale (comma 9).

I comuni, infatti, sono stati chiamati ad istituire, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei suddetti contributi (comma 6, primo periodo).

Per il finanziamento di tale misura, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è stato istituito un fondo con una dotazione annuale originariamente prevista in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (comma 6, secondo periodo). In conseguenza delle riduzioni previste dal disegno di legge di bilancio 2024, le risorse disponibili dal 2024 in poi sono pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 7 milioni di euro per l'anno 2026, a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro l'anno dal 2028.

Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo (comma 6, terzo periodo). Le disposizioni attuative sono state adottate con D.M. 29 dicembre 2022.

Il **comma 4-sexies** reca una **riduzione delle risorse** stanziata a decorrere dal 2021 dall'**articolo 30, comma 14-bis**, del **decreto-legge n. 34 del 2019**, per l'avvio da parte dei **piccoli comuni** di un **programma pluriennale** per potenziare gli investimenti per la **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale** e per l'**abbattimento delle barriere architettoniche** a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di **efficientamento energetico** e sviluppo territoriale sostenibile.

La riduzione è disposta in misura pari a **44 milioni** di euro per l'anno **2024**, a **14 milioni** di euro per l'anno **2025** e a **26 milioni** di euro per l'anno **2027**.

Il citato **art. 30, comma 14-bis**, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun **comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

I contributi per gli anni 2021, 2022 e 2023, pari, rispettivamente, a 160 milioni di euro ed a 168 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono stati assegnati con i [D.M. 29 gennaio 2021](#), [D.M. 18 gennaio 2022](#) e [D.M. 20 gennaio 2023](#).

Le risorse autorizzate dall'art. 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019 sono iscritte in bilancio nel **capitolo 7262** del Ministero dell'interno.

Nel **disegno di legge di bilancio 2024-2026** (A.S. 962, Sezione II), il cap. 7262 presenta una dotazione di risorse pari a **172 milioni** per il **2024**, e **140 milioni** per ciascuno degli anni **2025** e **2026**.

Si segnala che **sulle risorse** del medesimo **art. 30, comma 14-bis**, del D.L. n. 34/2019 è posta **anche la copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal **nuovo comma 4-bis**

dell'articolo 80, inserito nel corso dell'esame in sede referente, che istituisce un **Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province** in procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale** o in stato di **dissesto finanziario**, con una dotazione di **10 milioni** di euro annui per il **2024** e il **2025**.

Articolo 85-bis, comma 1
(Contributo alla Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana)

La disposizione in esame assegna un contributo di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana.

Introdotta in sede referente, la disposizione **destina 100.000 euro annui per il triennio 2024-2026 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana.**

Nonché prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano di tale Fondazione per azioni strategiche di semplificazione delle procedure amministrative per una maggiore efficienza, anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*.

Siffatto potenziamento della capacità amministrativa muove “in coerenza”, recita la disposizione, con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si ricorda che il PNRR reca la Missione 1, Componente 1, dedicata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA (destinataria di complessivi 9,72 miliardi), in cui figura l’ambito d’intervento “Innovazione PA” (destinatario di complessivi 1,27 miliardi).

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è una fondazione di partecipazione. Lo [statuto](#) dell’ente chiarisce che non ha scopo di lucro ed è apolitica. Gli scopi sono riconducibili alla promozione e ricerca in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono membri della Fondazione il Fondatore promotore (l’avv. Enrico Michetti), gli aderenti istituzionali e i sostenitori.

Lo statuto attribuisce un ruolo di primo piano al fondatore promotore. Quanto agli aderenti istituzionali, si fa riferimento a soggetti “nominati tali previo parere favorevole del fondatore promotore, esclusivamente soggetti pubblici, enti, organismi istituzionali, società partecipate dal pubblico”. Questi ultimi partecipano mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nell’importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante conferimento dei beni.

La Fondazione svolge attività di ricerca volta all’introduzione dell’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

Articolo 85-bis, comma 2
(Contributo alla Fondazione per la Sussidiarietà)

La disposizione in esame assegna un contributo di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà.

Introdotta in sede referente, la disposizione **destina 500.000 euro annui per il triennio 2024-2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà.**

Al relativo onere si provvede attingendo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Tale Fondazione è un *think tank* nato nel 2002 con lo scopo di rendere la cultura sussidiaria un valore condiviso e alla base di iniziative sociali, economiche e istituzionali. Suo presidente è il prof. Giorgio Vittadini, ordinario di Statistica all'Università degli studi di Milano-Bicocca.

La Fondazione realizza attività di ricerca, formative ed editoriali su temi sociali, economici e politici, in particolare terzo settore e *welfare*, nella prospettiva della sussidiarietà. Elabora annualmente un Rapporto sulla sussidiarietà. Il Rapporto 2023 è intitolato *Sussidiarietà e ... governo delle infrastrutture*. L'anno precedente era su *Sussidiarietà e ... sviluppo sociale*; l'anno ancor precedente *Sussidiarietà è ... lavoro sostenibile*.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#), come convertito dalla legge n. 307 del 2004).

Articolo 85-ter **(Clausola di salvaguardia)**

L'articolo 85-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 85-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce quindi che le disposizioni della legge di bilancio 2024 non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)⁷⁷. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "*allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome*"⁷⁸.

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "*riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", di riforma del titolo V della parte seconda della

⁷⁷ In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023.

⁷⁸ Si veda Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n.156 del 2015 e n. 77 del 2015.

Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che, *"sino all'adeguamento dei rispettivi statuti"*, le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti *"per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*.

Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 85-quater
(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

L'articolo 85-quater – inserito nel corso dell'esame in sede referente mediante approvazione dell'emendamento 19.500, lettera e) - autorizza la spesa di 300.000 euro per il 2024 in favore del comune di Vogogna (VB) per finanziare, nell'ambito di attuazione della [Strategia nazionale aree interne](#) (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del contributo.

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato.

Per approfondimenti sulla Strategia si rinvia all'apposito [tema dell'attività parlamentare](#).

Secondo quanto si evince dal documento [Strategia la Green Community delle Valli Ossolane Aggiornamento Dicembre 2020](#), presente sul sito della regione Piemonte, pp. 42-3, la Strategia accoglie al suo interno l'iniziativa per il recupero nel Comune di Vogogna dell'ex Bulloneria Morino (vedi Intervento SL.6), in un contesto segnato da valori culturali emblematici della tradizione industriale ossolana. Il nucleo originale dell'impianto è datato 1890-92 e la sostanziale assenza di ampliamenti e di ammodernamenti delle strutture fa sì che si tratti oggi di un limpido esempio di archeologia industriale di fine '800.

In questo spazio si ipotizza l'opportunità di allestire spazi espositivi, permanenti e temporanee, momenti di animazione e comunicazione culturale e insieme di insediare laboratori di ricerca, spazi per la didattica e la formazione, laboratori attrezzati per l'incubazione di nuove attività e spazi di *co-working* che possano raccogliere attenzione, intelligenze e buone pratiche da tutto il territorio nazionale, favoriti da buoni valori di accessibilità e da una efficace integrazione con la rete dei centri di eccellenza per le funzioni di ricerca e formazione superiore che avrà il suo *hub* nell'area Expo.

Le azioni sono rivolte innanzitutto alla popolazione giovane inserita nel ciclo formativo universitario e *post* universitario ma anche alla popolazione attiva, per la formazione continua nonché al tessuto imprenditoriale.

Per questo le azioni di trasformazione fisica sono accompagnate da una azione immateriale volta a promuovere l'accreditamento della nuova realtà attraverso la realizzazione di *workshop* internazionali, il sostegno alla residenzialità dei

ricercatori, il sostegno al coinvolgimento delle azioni di ricerca e sviluppo di *start up* innovative del territorio.

Sotto l'insegna "di un Museo delle Economie Montane e della Sostenibilità" la Bulloneria Morino che conserva nei muri e nei macchinari la storia di una impresa e di una famiglia, si propone innanzitutto come occasione per raccontare la vicenda della prima industrializzazione nazionale, che proprio nelle montagne e lungo i corsi d'acqua ha visto fiorire i primi opifici.

Ambiente museale da intendere come spazio attrezzato per ospitare iniziative e attività culturali di varia natura e configurazione, eventi culturali, convegni, seminari di studio a partire dai temi della *green economy* e delle *green community* ma anche *performance* artistiche di diversa natura.

Attività culturale ad ampio spettro per l'orientamento alla fruizione ma anche allo sviluppo di attività di ricerca e Spazi per la ricerca associati senza soluzione di continuità alla presenza di locali di *co-working*, sedi di associazioni, spazi a supporto dello sviluppo di piccole imprese innovative che traggano alimento dall'*humus* delle funzioni di animazione culturale e delle funzioni formative e di ricerca.

Spazi infine per ospitare attività didattiche con la possibilità di promuovere corsi di perfezionamento, Master di I e II livello interateneo, corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interateneo, corsi di dottorato e *summer school*, nella prospettiva di una Scuola di Dottorato per la montagna - lo scambio e la mobilità studentesca di docenti e ricercatori a tutti i livelli formativi, attraverso iniziative congiunte di seminari, tirocini, *stage* - attività di aggiornamento permanente (*life long learning*), anche mediante accordi con industrie, associazioni, enti.

La complessità e la multifunzionalità della iniziativa propone con tutta evidenza l'esigenza di ipotizzare una attuazione del progetto per *stralci funzionali*, il primo dei quali è quello inserito nella Strategia.

A questo primo lotto seguiranno anche a breve altri interventi che lo studio di fattibilità ha consentito di mettere a fuoco, a partire dal completamento degli interventi sul corpo di fabbrica centrale che consentiranno l'inserimento delle funzioni propriamente didattiche, interventi che potranno trovare le risorse necessarie negli stanziamenti recentemente operati dalla Legge di Stabilità per l'edilizia scolastica nelle aree interne.

Questa complessità impone anche l'esigenza di immaginare da subito una *governance* del progetto e della sua gestione sofisticata, che garantisca uno stretto raccordo tra i comuni che garantiscono la disponibilità degli immobili, la Provincia e l'Università del Piemonte Orientale attraverso apposita convenzione, il mondo delle imprese e quello della cultura.

Per ulteriori dettagli si veda la Scheda Intervento SL.6 alle pagine 112-3 del documento sopra richiamato. Si veda altresì il seguente prospetto presente alla pagina 49.

Le risorse pubbliche complessive sono declinate in 18 interventi/azioni progettuali che sono riferibili a 12 risultati attesi, classificati secondo la tassonomia definita dalla SNAI con riferimento al livello nazionale

AREE TEMATICHE	AZIONI	FONTI FINANZIARIE	IMPORTO COMPLESSIVO
	Bulloneria Recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino a Vogogna come Struttura culturale, formativa e di Ricerca- "Museo delle Economie Montane e della Sostenibilità"	FESR	1.000.000
SL6		Comune di Vogogna	250.000

Articolo 86, comma 1 (Tabelle A e B)

L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle **tabelle A e B**, allegate al disegno di legge in esame.

Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Gli importi complessivi della **tabella A** (fondo speciale di parte corrente) dell'A.S. 926 ammontano a 455,85 milioni per il 2024; 848,27 milioni per il 2025; 865,77 per il 2026. Nel **corso dell'esame in sede referente** tali accantonamenti di parte corrente sono stati ridotti di 95,34 milioni per il 2024; di 87,59 milioni per il 2025; di 92,92 milioni per il 2026.

Gli importi complessivi della **tabella B** (fondo speciale di conto capitale) dell'AS 926 ammontano a 496,25 milioni per il 2024; 586,90 milioni per il 2025; 586,90 milioni per il 2026. Nel **corso dell'esame in sede referente** tali accantonamenti di conto capitale sono stati ridotti di 51 milioni per il 2024; di 59,30 milioni per il 2025; di 49,30 milioni per il 2026.

Il prospetto che segue riporta gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio.

(in milioni di euro)

TABELLA A			
	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	291,02	335,77	335,77
A.S. 926	455,85	848,27	865,77
A.S. 926-A	360,51	760,68	772,85
TABELLA B			
	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	401,25	486,90	486,90
A.S. 926	496,25	586,90	586,90
A.S. 926-A	445,25	527,60	537,60

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

La **relazione illustrativa** annessa al disegno di legge presentato alle Camere (A.S. n. 926) espone le **finalizzazioni** relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B. Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio. Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

Ministero dell'economia e delle finanze

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	60.839,48	72.439,48	72.439,48
A.S. 926	60.839,48	119.439,48	117.439,48
A.S. 926-A	57.357,85	115.377,78	113.377,78

Finalizzazioni:

- Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy* ([A.C. 1341](#)).
- Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (A.S. 317-A; [A.C. 1457](#)).
- Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ([A.S. 866](#); A.C. 536-A).
- Interventi a sostegno della competitività dei capitali (A.S. 674; [A.C. 1515](#)).

- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

Ministero delle imprese e del *made in Italy*

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	21.273,02	21.273,02	21.273,02
A.S. 926	34.765,02	54.268,02	69.416,02
A.S. 926-A	33.995,02	54.268,02	69.416,02

Finalizzazioni:

- Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy* ([A.C. 1341](#)).
- Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (A.S. 571; [A.C. 1406](#)).
- Interventi diversi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	15.918,10	17.838,10	17.838,10
A.S. 926	28.883,10	57.938,10	40.943,10
A.S. 926-A	28.883,10	57.938,10	40.943,10

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della giustizia

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	6.760,63	12.964,24	12.964,24
A.S. 926	11.396,63	56.637,24	57.614,24
A.S. 926-A	6.751,47	50.547,29	51.508,86

Finalizzazioni:

- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ([A.S. 808](#)).
- Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	58.942,81	57.144,29	57.144,29
A.S. 926	77.834,81	89.794,29	91.599,29
A.S. 926-A	68.834,81	80.794,29	82.559,29

Finalizzazioni:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (A.C. 922; [A.S. 865](#)).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (A.S. 563; [A.C. 1150](#)).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (A.S. 613; [A.C. 1149](#)).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (A.S. 676; [A.C. 1260](#)).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 684; [A.C. 1387](#)).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (A.S. 694; [A.C. 1388](#)).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 ([A.S. 857](#)).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 ([A.C. 1451](#)).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Ulteriori ratifiche.
- Interventi diversi.

Ministero dell'istruzione e del merito

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	13.004,72	16.504,72	16.504,72
A.S. 926	18.578,72	47.737,72	47.659,72
A.S. 926-A	17.878,72	44.737,72	44.659,72

Finalizzazioni:

- Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (A.S. 403; [A.C. 1424](#))
- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (A.S. 878; [A.C. 1517](#))
- Interventi diversi.

Ministero dell'interno

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	7.480,09	11.717,70	11.717,70
A.S. 926	28.894,09	57.000,70	48.673,70
A.S. 926-A	6.809,62	33.557,44	19.410,13

Finalizzazioni:

- Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; [A.S. 787](#)).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	4.535,41	35,41	35,41
A.S. 926	7.201,41	30.061,41	31.843,41
A.S. 926-A	7.201,41	30.061,41	31.843,41

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	21.073,57	25.725,89	25.725,89
A.S. 926	31.245,57	52.557,89	57.759,89

A.S. 926-A	23.148,82	50.361,71	55.883,71
-------------------	------------------	------------------	------------------

Finalizzazioni:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

Ministero dell'università e della ricerca*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	23.298,91	23.298,91	23.298,91
A.S. 926	51.693,91	44.974,91	47.520,91
A.S. 926-A	31.193,91	44.974,91	47.520,91

Finalizzazioni:

- Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata nelle giovani generazioni (A.S. 317; [A.C. 1457](#)).
- Interventi diversi.

Ministero della difesa*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	21.304,63	21.304,63	21.304,63
A.S. 926	39.047,63	66.754,63	73.657,63
A.S. 926-A	23.252,01	48.327,31	55.230,31

Finalizzazioni:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	23.401,65	36.292,65	36.292,65
A.S. 926	27.069,65	48.859,65	57.069,65
A.S. 926-A	21.700,17	42.489,52	50.699,52

Finalizzazioni:

- Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (A.S. 17; [A.C. 1304](#)).
- Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy* ([A.C. 1341](#)).
- Istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana" ([A.C. 1419](#)).
- Interventi diversi.

Ministero della cultura*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	293,46	1.793,46	1.793,46
A.S. 926	18.783,46	44.311,46	45.409,46
A.S. 926-A	18.783,46	44.311,46	45.409,46

Finalizzazioni:

- Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; [A.C. 1295](#)).
- Interventi diversi.

Ministero della salute*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	351,03	901,03	901,03
A.S. 926	5.131,03	35.707,03	36.807,03
A.S. 926-A	231,03	20.707,02	21.807,03

Finalizzazioni: interventi diversi.**Ministero del turismo***(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	12.538,75	16.538,75	16.538,75
A.S. 926	14.488,75	42.229,75	42.538,75
A.S. 926-A	14.488,75	42.229,75	42.538,75

Finalizzazioni:

- Disciplina della professione di guida turistica ([A.S. 833](#))
- Interventi diversi.

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale**Ministero dell'economia e delle finanze***(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	142.648,00	157.648,00	157.648,00
A.S. 926	142.648,00	157.648,00	157.648,00
A.S. 926-A	126.299,26	142.904,62	143.094,99

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero delle imprese e del *made in Italy****(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	10.000,00	15.000,00	15.000,00
A.S. 926	24.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 926-A	22.259,91	27.363,22	27.420,90

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero del lavoro e delle politiche sociali***(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	15.753,00	20.753,00	20.753,00
A.S. 926	15.753,00	20.753,00	20.753,00
A.S. 926-A	14.057,98	18.943,80	18.968,86

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della giustizia*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.S. 926	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.S. 926-A	13.135,62	13.670,89	13.710,45

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.S. 926	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A.S. 926-A	17.764,6	18.249,30	18.280,60

- **Finalizzazioni:** Interventi diversi.

Ministero dell'istruzione e del merito*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	25.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 926	29.000,00	35.000,00	35.000,00
A.S. 926-A	25.812,86	31.941,63	31.991,05

- **Finalizzazioni:** Interventi diversi.

Ministero dell'interno*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A.S. 926	34.000,00	35.000,00	35.000,00
A.S. 926-A	32.259,91	33.670,89	33.710,45

Finalizzazioni:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	25.000,00	35.000,00	35.000,00
A.S. 926	30.000,00	40.000,00	40.000,00
A.S. 926-A	26.796,17	36.505,75	36.561,20

Finalizzazioni:

- Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ([A.S. 795](#)).
- Interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	10.850,00	25.500,00	25.500,00
A.S. 926	25.850,00	35.500,00	35.500,00

A.S. 926-A	22.818,18	22.390,90	32.583,68
-------------------	------------------	------------------	------------------

- **Finalizzazioni:** Interventi diversi.

Ministero dell'università e della ricerca

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	27.000,00	27.000,00	27.000,00
A.S. 926	32.000,00	37.000,00	37.000,00
A.S. 926-A	28.473,38	33.760,13	33.819,11

- **Finalizzazioni:** Interventi diversi.

Ministero della difesa

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	21.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 926	25.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 926-A	22.781,25	27.820,56	27.420,90

Finalizzazioni:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	13.000,00	35.000,00	35.000,00
A.S. 926	18.000,00	35.000,00	35.000,00
A.S. 926-A	16.302,55	32.210,32	31.991,05

Finalizzazioni:

- Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy* ([A.C. 1341](#)).
- Interventi diversi.

Ministero della cultura*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	36.000,00	36.000,00	36.000,00
A.S. 926	36.000,00	41.000,00	41.000,00
A.S. 926-A	32.772,04	37.941,63	37.733,14

Finalizzazioni:

- Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy* ([A.C. 1341](#)).
- Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; [A.C. 1295](#)).
- Interventi diversi.

Ministero della salute*(in migliaia di euro)*

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A.S. 926	25.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 926-A	22.310,03	27.377,52	27.420,90

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero del turismo

(in migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Bilancio a legislazione vigente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.S. 926	24.000,00	25.000,00	25.000,00
A.S. 926-A	21.407,27	22.849,85	22.893,73

Finalizzazioni:

- Disciplina della professione di guida turistica ([A.S. 833](#))
- Interventi diversi.

Articolo 86, comma 1-bis
(Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa di un contributo in favore dell'ANAS)

La disposizione, **introdotta in sede referente**, riduce di **7.270.000 euro per il 2024** l'autorizzazione di spesa - pari a 25 milioni per il medesimo anno - relativa al **contributo in favore dell'ANAS a compensazione della diminuzione degli introiti da pedaggi delle concessionarie autostradali**, a seguito della riduzione della circolazione stradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione da COVID-19.

Si tratta dell'autorizzazione prevista dall'articolo 214, comma 1, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), come convertito dalla legge n. 77 del 2020. Tale comma 214 autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S.

Il comma 1 dell'art. 214 del D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo straordinario, a favore dell'ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale canone sui pedaggi è stato istituito dall'art. 10, comma 3, della legge 537/1993. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dal comma 1020 della L. 296/2006, dall'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 e dall'art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.

Il citato comma 1020 ha fissato la misura del canone annuo al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21% di tale canone (percentuale fissata dal comma 362 della L. 190/2014) è corrisposto direttamente all'Anas che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo.

Come ricordato nella relazione della Corte dei conti sulle concessionarie autostradali (delibera 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), il canone sui pedaggi è corrisposto “in unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, si provvede a richiedere la certificazione degli introiti e copia della quietanza di versamento della quota dello Stato. Inoltre, viene richiesta ad Anas conferma dei pagamenti ricevuti”.

L'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 ha incrementato il canone in questione, incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (in precedenza previsto dal comma 1021 della L. 296/2006, abrogato dal comma 9-bis). Tale sovrapprezzo è calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 9 millesimi a km per i veicoli pesanti. Tali risorse, per espressa previsione del comma 9-bis, sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta, riducendo corrispondentemente i trasferimenti dello Stato all'Anas a titolo di corrispettivo del contratto di programma

(parte servizi). Lo stesso comma prevede che i concessionari recuperino il suddetto importo mediante l'equivalente incremento della tariffa di competenza non soggetto a canone.

Il comma 4 dell'art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente previsto un ulteriore aumento della misura del canone annuo corrisposto all'ANAS dai concessionari autostradali dei seguenti importi calcolati sulla percorrenza chilometrica: 1 millesimo di euro a km per i veicoli leggeri e 3 millesimi di euro a km per i veicoli pesanti a decorrere dal 1° luglio 2010; 2 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 6 millesimi di euro a km per quelli pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il successivo comma 5, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, ha precisato che i pagamenti dovuti all'ANAS a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.

Nel bilancio ANAS 2019 le entrate derivanti dal canone, in virtù del disposto del comma 1020 della L. 296/2006, sono pari a circa 32 milioni di euro, mentre le entrate derivanti dalle integrazioni al canone (disposte con D.L. 78/09 e D.L. 78/10) sono pari a 671 milioni.

Per la prevista compensazione, il comma 1 dell'art. 214 del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa complessiva massima di 350 milioni di euro (25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034).

Il successivo comma 2 prevede che la compensazione di cui trattasi è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dal comma 1, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà essere emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2021.

Lo stesso comma precisa che l'emanazione dovrà avvenire previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021, di una rendicontazione fornita dall'ANAS sulla riduzione delle entrate in questione.

Articolo 86, comma 2
(Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione)

L'articolo 86, comma 2, come modificato in sede referente, incrementa il **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione.

Nel dettaglio, il **comma 2**, come risultante dalle modifiche apportate in **sede referente**, reca un **incremento** di 1.240.828 euro per l'anno 2024, di 1.761.854 euro per l'anno 2025, di 1.961.854 euro per l'anno 2026, di 10.316.301 euro per l'anno 2027, di 12.116.301 euro per l'anno 2028 e di 12.816.301 euro a decorrere dall'anno 2029 del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 ([legge n. 190 del 2014](#)).

Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076).

Nel disegno di legge di bilancio iniziale (AS 926) il Fondo, a seguito del rifinanziamento di 100 milioni di euro a decorrere dal 2024 disposto dalla Sezione I, presentava uno stanziamento, sia in conto competenza sia in conto cassa, pari a 188.521.890 euro per il 2024, 206.712.741 euro per il 2025 e 368.656.605 euro per il 2026.

Articolo 86, comma 2-bis
(Fondo per interventi legislativi in materia di investimenti pubblici)

L'articolo 86, comma 2-bis, introdotto in sede referente, istituisce un **fondo per interventi legislativi in materia di investimenti pubblici**.

Nel dettaglio, il **comma 2-bis**, introdotto in sede referente, al fine di dare attuazione a **interventi legislativi in materia di investimenti pubblici**, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un **fondo con una dotazione di 828 euro** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Articolo 86, comma 2-ter
(Fondo per interventi strutturali di politica economica)

L'articolo 86, comma 2-ter, come modificato in sede referente, riduce la dotazione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

Nel dettaglio, il **comma 2-ter**, come risultante dalle modifiche apportate in **sede referente**, reca una riduzione di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3075).

Nel disegno di legge di bilancio iniziale (AS 926) il Fondo, a seguito delle riduzioni disposte dalla Sezione I, presentava uno stanziamento, sia in conto competenza sia in conto cassa, pari a 240.739.784 euro per il 2024, 306.177.957 euro per il 2025 e 302.436.155 euro per il 2026.

Articolo 87
(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

L'articolo 87 rfinanzia per **2 miliardi di euro** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il **Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame reca il rifinanziamento di **2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3035).

Il comma **autorizza inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire le risorse** del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad **assegnare direttamente le medesime risorse**, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono **conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo**.

Articolo 88, comma 1
(Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale)

L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Si stabilisce, inoltre, che questa Commissione proceda, anche sentiti il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La disposizione, infine, precisa che ai componenti della Commissione non sono dovuti, per le attività espletate, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

La disposizione in commento concerne l'istituzione di una Commissione, che è composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tale Commissione - che viene istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - ha il compito di procedere alla valutazione dei criteri e dei parametri da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, la predetta rivalutazione, sulla base dell'indice del costo della vita, anche tenendo in considerazione il deflatore del prodotto interno lordo. Ciò a decorrere dal 1° gennaio 2027.

La relazione tecnica specifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dell'espressa previsione che esclude la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati ai componenti della richiamata Commissione.

Parimenti - come sottolineato nella medesima relazione tecnica - è espressamente previsto che dall'attuazione delle finalità ivi previste non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 88, commi 2 e 2-bis
(Requisiti di anzianità contributiva per i trattamenti pensionistici anticipati e adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita)

Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale⁷⁹, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal [decreto](#) del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella⁸⁰ sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. Il successivo **comma 2-bis – inserito in sede referente – riduce nella misura di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024, il limite di spesa previsto per il riconoscimento della pensione anticipata in base al suddetto requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci.**

Il requisito di anzianità contributiva per il trattamento pensionistico anticipato è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne ovvero a 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci (uomini e donne). Nelle fattispecie in oggetto il trattamento decorre (su domanda) decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo⁸¹.

Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), e successive modificazioni; il trattamento anticipato è riconosciuto in base al suddetto requisito specifico nel rispetto di un determinato limite di spesa; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità

⁷⁹ Riguardo all'assenza di effetti, cfr. la **relazione tecnica** allegata all'originario disegno di legge di bilancio per il 2024 (tale **relazione** è reperibile nell'[A.S. n. 926](#)).

⁸⁰ La novella concerne gli articoli 15, comma 2, e 17, comma 1, del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#).

⁸¹ Riguardo ai termini di decorrenza specifici in alcune gestioni pensionistiche, cfr. la scheda di lettura relativa al precedente **articolo 33, commi da 1 a 5-bis**.

della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda⁸². Come detto, il **comma 2-bis** – inserito **in sede referente** – riduce nella misura di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024, il suddetto limite di spesa per il riconoscimento della pensione anticipata in base al requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci.

La **relazione tecnica** allegata all'emendamento governativo 33.1000 – con l'approvazione del quale è stato introdotto (dalla 5^a Commissione del Senato) il suddetto **comma 2-bis** – afferma, in base al monitoraggio svolto sul flusso di domande, che la riduzione di tale limite non compromette il riconoscimento delle domande relative al beneficio in oggetto.

⁸² Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico relativo ai cosiddetti precoci, cfr. - oltre ai commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni, e al suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al [D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87](#).

Articolo 88, commi da 3 a 6
(Spending review dei Ministeri)

L'**articolo 88, comma 3**, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a **821,7 milioni** di euro **per il 2024**, a **877,2 milioni** di euro **per il 2025** e a **898,1 milioni** di euro a decorrere **dal 2026**. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il **comma 4** prevede la **possibilità di modificare**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, **le rimodulazioni delle spese in conto capitale** operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, **inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali** in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione a quanto previsto dai commi precedenti.

Il **comma 6** stabilisce che le misure previste dai Ministeri nell'ambito del processo annuale di revisione e valutazione della spesa (disciplinato dall'art. 22-bis della legge di contabilità) sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi da 3 a 6** dell'articolo 88 disciplinano il **concorso** alla finanza pubblica per le **Amministrazioni centrali dello Stato**, in termini di riduzione della spesa. In particolare, il **comma 3** dispone una **riduzione** per gli anni **2024, 2025** e a decorrere **dall'anno 2026** delle **dotazioni** di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei **Ministeri**, ai fini del **concorso delle Amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.

Le riduzioni sono dettagliate, per Ministero, Missione e Programma, nell'**Allegato VI** annesso al disegno di legge in esame.

Il taglio complessivo ammonta a **821,7 milioni** di euro **per il 2024**, a **877,2 milioni** di euro **per il 2025** e a **898,1 milioni** di euro a decorrere **dal 2026**.

Di seguito si riporta una **tabella** con le **riduzioni complessive** delle dotazioni di spesa per Ministero.

(migliaia di euro).

MINISTERO	2024	2025	2026
Economia e finanze	371.864	378.598	392.340
Imprese e <i>made in Italy</i>	39.000	65.700	92.300
Lavoro e politiche sociali	37.476	80.819	35.011
Giustizia	13.400	17.480	24.480
Esteri	54.608	55.725	56.960
Istruzione e merito	44.042	44.808	11.900
Interno	37.327	41.885	42.459
Ambiente	7.708	10.130	9.300
Infrastrutture e trasporti	29.381	39.981	57.581
Università e ricerca	82.075	19.500	27.500
Difesa	51.288	64.430	90.400
Agricoltura	10.603	11.220	11.173
Cultura	23.473	23.751	23.742
Salute	13.816	19.763	21.091
Turismo	5.635	3.408	1.915
TOTALE	821.696	877.198	898.152

Il comma prevede altresì che su **proposta** dei Ministri competenti, le riduzioni di spesa disposte nell'Allegato VI **possono essere rimodulate**, in termini di competenza e cassa, nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa, con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, fermo restando** il conseguimento dei **risparmi di spesa** realizzati in **termini di indebitamento netto** della pubblica amministrazione e a **invarianza** di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che, con riferimento alla **manovra di finanza pubblica per gli anni 2024-2026**, i **risparmi di spesa** richiesti alle **Amministrazioni centrali**, quale concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici, sono stati definiti dal **DEF 2023**, in termini di indebitamento netto, negli importi di **300 milioni** nel **2024**, **500 milioni** nel **2025** e di **700 milioni** di euro dal 2026, da realizzarsi con la legge di bilancio, nell'ambito della procedura prevista dall'**articolo 22-bis della legge di contabilità e finanza pubblica** (legge n. 196 del 2009).

Con il **D.P.C.M. 7 agosto 2023** – che dà attuazione, per il ciclo di bilancio 2024-2026, alla citata disposizione di *spending review* prevista dalla legge n. 196/2009 - gli **obiettivi di risparmio** indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto **sono stati ripartiti tra i Ministeri**.

Come espressamente riportato nel **DEF 2023**, le **riduzioni di spesa** richieste per gli anni **2024-2026** “*si aggiungono a quanto già previsto con la precedente manovra di bilancio*” – facendo seguito al percorso di revisione della spesa già avviato lo **scorso anno** con il **DEF 2022** ed attuato con il **D.P.C.M. 4 novembre**

2022⁸³ – per un **complessivo risparmio di spesa** delle Amministrazioni centrali pari a **1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026**.

Risparmi di spesa, in termini di minore indebitamento netto, fissati dai DEF 2022 e 2023 e attuati, rispettivamente, dai DPCM 4 novembre 2022 e 7 agosto 2023

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	dal 2026
DEF 2022	800	1.200	1.500	1.500
DEF 2023	-	300	500	700
TOTALE	800	1.500	2.000	2.200

Nella **NADEF 2023** (pag. 17 e pag. 111-112) il Governo ha preannunciato **ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024**, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal DPCM 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di *spending review*.

Rispetto all'**obiettivo di razionalizzazione della spesa** stabilito dal **DEF 2023 e ripartito tra i Ministeri** con il citato **D.P.C.M. 7 agosto 2023**, i **risparmi di spesa** effettivamente richiesti alle Amministrazioni centrali dello Stato al disegno di legge di bilancio in esame – ripartiti tra i Ministeri con l'**Allegato VI** – risultano **più consistenti**, raggiungendo, in termini di minore saldo netto da finanziare, gli importi di **821,7 milioni** di euro per il **2024**, a **877,2 milioni** per il **2025** e a **898,1 milioni** a decorrere **dal 2026**.

Sarebbe opportuno chiarire, tuttavia, se gli obiettivi di risparmio di spesa indicati nell'Allegato VI sono ulteriori rispetto a quelli fissati nel DEF 2023 e attuati dal DPCM 7 agosto 2023, o se, invece, questi ultimi sono ricompresi nel perimetro delle riduzioni di spesa di cui all'Allegato VI. Ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 88, comma 3, del ddl di bilancio non reca alcun riferimento al predetto DPCM.

Nella relazione tecnica, l'**Allegato 3** riporta gli **effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica** derivanti dall'articolo 88, comma 3, del disegno di legge, i quali ammontano, in termini di minore spesa corrente e minore spesa in conto capitale, alle cifre esposte nella tabella che segue:

dati in milioni di euro

SPENDING REVIEW (ART. 88, COMMA 3)	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO/INDEBITAMENTO NETTO		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
- Parte corrente	-769,6	-780,3	-753,4	-769,6	-780,3	-753,4
- Conto capitale	-52,0	-96,9	-144,7	-46,2	-87,6	-129,5

⁸³ I risparmi di spesa assegnati alle Amministrazioni centrali dello Stato, in termini di indebitamento netto, per il triennio di programmazione 2023-2025 ammontano a 800 milioni per l'anno 2023, 1.200 milioni per l'anno 2024 e 1.500 milioni per l'anno 2025 (a decorrere), secondo quanto definito nel DEF 2022.

SPENDING REVIEW (ART. 88, COMMA 3)	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO/INDEBITAMENTO NETTO		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
TOTALE RISPARMI DI SPESA	-821,6	- 877,2	-898,1	-815,8	-867,9	-882,9

L'Allegato VI evidenzia, inoltre, che una **parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa** è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri **predeterminate per legge**, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

SPENDING REVIEW (ART. 88, COMMA 3)	2024		2025		2026	
	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>	Riduzioni	<i>di cui predeterminate per legge</i>
TOTALE	-821,696	-492,157	-877,2	-541,409	-898,151	-521,694

L'Allegato VI, peraltro, nell'articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, **ripartisce le riduzioni** medesime a livello di **Missioni e Programmi**, **non specificando**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio interessati** dalle predette **riduzioni**.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla spending review prevista dall'articolo 88, comma 3.

Si ricorda che una **riduzione delle dotazioni di missioni e programmi** di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal **decreto-legge n. 145 del 2023**, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 23, comma 7, lettera a) per un importo complessivo **di 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023**, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, indicati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge.

Il **comma 4** prevede, inoltre, che **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, da adottare entro l'anno 2024, è possibile modificare**, in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, **le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate con la Sezione II** del ddl di bilancio (ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica) **relative al riparto dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali** (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, e dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019).

Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

In **Sezione II** le **riprogrammazioni delle spese in conto capitale** che riguardano i predetti **Fondi per gli investimenti** delle amministrazioni centrali ammontano complessivamente a **3,9 miliardi** di euro, che sono stati **ridotti nel triennio 2024-2026** e **riprogrammati negli anni successivi al triennio**.

Come precisato nel successivo comma 6 dell'articolo in esame, tali **riprogrammazioni non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa** stabiliti dal disegno di legge di bilancio.

L'**articolo 23, comma 3**, della **legge n. 196 del 2009** consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, all'interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese corrente. È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, legge n. 196 del 2009);
- b) il **rifinanziamento, definanziamento e la riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali **variazioni** di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto **non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica**.

• I Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato

Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, a partire dal 2016 sono stati istituiti **tre distinti Fondi**.

Il **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) con una dotazione di **47,5 miliardi** per gli anni **dal 2017 al 2032**, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) per complessivi **36,115 miliardi** di euro per gli anni **dal 2018 al 2033**, finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana.

L'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito il **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**, con una dotazione complessiva di circa **43,6 miliardi** di euro per gli anni **dal 2019 al 2033**. Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana da Milano fino al comune di Monza.

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha istituito un diverso **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**, destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione complessiva di circa **20,8 miliardi** di euro per gli anni **dal 2020 al 2034**.

Per un approfondimento sui Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali si rimanda a [questa pagina](#) del sito della Camera dei deputati.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 3 e 4.

Al fine di **semplificare e rafforzare il monitoraggio**, da parte del **Ministero dell'economia e delle finanze**, delle **misure** volte al conseguimento dei risparmi di spesa previsti in relazione all'**articolo 22-bis, comma 3**⁸⁴, della legge di contabilità e finanza pubblica, il **comma 6** dell'articolo 88 in esame stabilisce che le misure di revisione della spesa proposte dai Ministeri ai sensi del citato articolo 22-bis sono oggetto di **specifico monitoraggio** da parte del MEF.

I **contenuti**, le **modalità** e i **termini** di tale specifico monitoraggio sono definiti secondo le nuove [Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato](#) adottate dalla **Ragioneria generale dello Stato** il **29 dicembre 2022**.

I **singoli Ministeri** sono tenuti a **fornire gli elementi necessari** per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al **Ministero dell'economia e delle finanze**, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi.

L'ultimo periodo dispone che **le riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dal ddl di bilancio** in esame **concorrono al raggiungimento degli obiettivi di spesa** definiti ai sensi dell'art. 22-bis, **valorizzando** a tal fine **anche le eventuali variazioni di bilancio** disposte ai sensi del **secondo periodo del comma 3** – vale a dire, le rimodulazioni proposte dai Ministri competenti in relazione alle riduzioni di spesa indicate nell'Allegato VI.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi su quali riduzioni di spesa, tra quelle indicate nell'Allegato VI, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, alle quali sarà applicato lo specifico monitoraggio previsto dal comma 6 in esame.

Si ricorda che gli **obiettivi di risparmio di spesa** previsti ai sensi del citato articolo 22-bis sono stati definiti dal **DEF 2023** e successivamente ripartiti tra i Ministeri, negli importi indicati dalla tabella che segue, allegata al menzionato DPCM 7 agosto 2023.

⁸⁴ L'articolo 22-bis, comma 3, della legge di contabilità prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo successivo, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa provvedano a definire in **appositi accordi** le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa prefissati nella legge di bilancio, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Descrizione Amministrazione Centrale	2024		2025		2026	
	Obiettivo di risparmio		Obiettivo di risparmio		Obiettivo di risparmio	
		di cui il massimo risparmio in conto capitale		di cui il massimo risparmio in conto capitale		di cui il massimo risparmio in conto capitale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	129,4	38,8	215,8	64,7	302,1	90,6
di cui Presidenza del consiglio dei Ministri	14,2	4,3	22,8	6,8	31,9	9,6
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	39,3	11,8	66,5	20,0	93,1	27,9
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3,4	1,0	6,0	1,8	8,4	2,5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10,8	3,2	17,6	5,3	24,6	7,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7,9	2,4	13,2	4,0	18,5	5,6
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	4,9	1,5	8,5	2,5	11,9	3,6
MINISTERO DELL'INTERNO	10,1	3,0	15,2	4,6	21,3	6,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	5,2	1,6	6,7	2,0	9,3	2,8
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,4	8,8	44,0	13,2	61,6	18,5
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10,7	3,2	19,5	5,8	27,3	8,2
MINISTERO DELLA DIFESA	36,2	10,9	65,4	19,6	91,6	27,5
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	3,2	1,0	5,1	1,5	7,2	2,2
MINISTERO DELLA CULTURA	6,0	1,8	10,5	3,1	14,7	4,4
MINISTERO DELLA SALUTE	2,7	0,8	4,8	1,5	6,8	2,0
MINISTERO DEL TURISMO	0,8	0,2	1,1	0,3	1,6	0,5
Totale complessivo	300,0	90,0	500,0	150,0	700,0	210,0

Non concorrono, invece, al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa le riprogrammazioni relative al riparto dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali effettuate ai sensi del comma 4.

• *Il processo di revisione della spesa pubblica (cd. spending review)*

Attraverso la revisione della spesa pubblica si persegue l'obiettivo di favorire una **riqualificazione della spesa sostenuta dalle amministrazioni**, individuando le misure legislative, amministrative e gestionali idonee a tale scopo.

Per le amministrazioni centrali dello Stato la *spending review* è stata **inserita all'interno del processo di bilancio**, con l'assegnazione di **obiettivi annuali di risparmio ai singoli ministeri** e la previsione di un obbligo (gradualmente esteso anche alle altre amministrazioni pubbliche) di redigere una **relazione** che illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti. La procedura è disciplinata dall'**articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009** e prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici e dal cronoprogramma delle riforme indicati nel Documento di economia e finanza (DEF), entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio. In relazione a tali obiettivi, definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, **i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il successivo disegno di legge di bilancio.**

Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi **accordi** (definiti con decreti interministeriali) le modalità e i termini per il **monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa**. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi che possano avere effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Il **PNRR** contiene l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro giuridico esistente, una revisione annuale della spesa che consenta risparmi di bilancio diretti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita. In particolare la **Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica** (Riforma 1.13) intende **rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa** all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge n. 196/2009). In particolare si prevede un rafforzamento delle strutture esistenti e l'implementazione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze.

In attuazione del primo traguardo della Riforma stabilito al 31 dicembre 2021 (M1C1-100), il decreto-legge n. 152/2021, all'articolo 9, commi 8 e 9, ha istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa**, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.

In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la [relazione](#) "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri. La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le citate "[Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato](#)".

Per quel che concerne i **risparmi** conseguiti, in attuazione del traguardo M1C1-104, il **DEF 2022** ha stabilito nel triennio 2023-2025 i seguenti risparmi di spesa da parte delle amministrazioni centrali dello Stato: **800 milioni** per il 2023; **1.200 milioni** per il 2024; **1.500 milioni** per il 2025. Il [D.P.C.M. 4 novembre 2022](#) ha quindi ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo di riduzione di spesa indicato nel DEF 2022. La legge di bilancio per il 2023 ha disposto le riduzioni di spesa per Ministeri in attuazione di quanto previsto dal DEF, per la gran parte attraverso definanziamenti disposti in Sezione II, che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi: 809,7 milioni di euro nel 2023; 1.234,8 milioni nel 2024; 1.412,1 milioni a partire dal 2025. Le ulteriori riduzioni di spesa utili al raggiungimento degli obiettivi complessivi sono state realizzate attraverso interventi normativi introdotti in Sezione I (commi da 878 a 890).

Il **DEF 2023** ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire, in termini di minore indebitamento netto, pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Nel DEF 2023 il Governo afferma che la revisione della spesa pubblica e la capacità di intervenire sulle sue determinanti assume un ruolo ancor più rilevante nel contesto della riforma della *governance* europea che si va definendo. In questo nuovo quadro, infatti, l'allineamento del tasso di crescita della spesa primaria delle amministrazioni pubbliche ad un parametro prestabilito potrebbe assumere un ruolo centrale nella programmazione finanziaria e nella sorveglianza fiscale. Si prevede pertanto un rafforzamento delle attività di analisi e valutazione della spesa e un ulteriore investimento in competenze specialistiche.

La **fissazione degli obiettivi di risparmio dei singoli Ministeri** e delle relative aree di intervento è stata disposta con il [D.P.C.M. 7 agosto 2023](#). Le proposte di riduzione da parte dei singoli Ministeri relative ai settori di spesa di competenza possono essere formulate con riferimento a voci di spesa di natura corrente e a voci di spesa di natura capitale ad esclusione di quelle relative ai progetti a valere sul PNRR, sul PNC, per la ricostruzione a seguito di calamità naturali e per la transizione 4.0 e devono intervenire prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte inerenti la spesa di natura capitale non possono superare la percentuale massima del 30 per cento dell'obiettivo di risparmio assegnato.

Nella **NADEF 2023** il Governo ha affermato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento degli interventi previsti dalla legge di bilancio, continuando il percorso già avviato dallo scorso anno, di una rinnovata attività di valutazione e revisione della spesa. Le predette amministrazioni assicureranno, con un'attività di revisione della spesa, il proprio concorso alla prossima manovra di finanza pubblica. Nella manovra per il 2024 si preannunciano, pertanto, **ulteriori misure di riduzione della spesa** rispetto a quanto previsto nel DEF 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di *spending review*.

Le **riduzioni di spesa** utili per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio delle **amministrazioni centrali** nella manovra 2024-2026 sono state **disposte dall'articolo 88, comma 3**, del ddl di bilancio in esame.

Si ricorda infine che alla fine del 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato delle [Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato](#), al fine di orientare il processo di analisi per la revisione della spesa e il monitoraggio delle amministrazioni, allo scopo di garantire loro un'adeguata assistenza per raggiungere gli obiettivi di maggiore efficienza.

Nelle Linee guida è prevista la realizzazione, in via sistematica e strutturale, di attività di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della spesa, programmate e organizzate in specifici piani triennali. Tali attività mirano a rendere disponibili indicazioni approfondite sull'efficacia delle politiche e sull'efficienza dei processi, con l'obiettivo di fornire al decisore e a chi è chiamato a dare attuazione alle politiche pubbliche informazioni su quali interventi sia più conveniente investire, quali ridimensionare o in che modo sia più utile riorganizzare il sistema di produzione e di offerta dei servizi. In tema di **monitoraggio** degli interventi si prevede un **processo di reportistica ad intervalli trimestrali**.

Articolo 88, comma 7
(Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

L'**articolo 88, comma 7**, determina il **concorso alla finanza pubblica** del comparto delle **regioni a statuto ordinario** per gli anni **dal 2024 al 2028**, pari a **350 milioni di euro annui**; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'**articolo 88, comma 7**, disciplina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni **dal 2024 al 2028**.

La norma richiama, a fondamento della previsione, come già avvenuto in passato, la **tutela dell'unità economica della Repubblica**, la necessità del **contenimento della spesa pubblica**, nonché il rispetto del **principio di coordinamento della finanza pubblica**. Viene inoltre aggiunto il riferimento alle **nuove regole della governance economica europea**, in attesa della definizione delle quali è dettata la disciplina in esame sul contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni.

Le **Regioni a statuto ordinario** concorrono al contenimento della spesa pubblica con un contributo annuo complessivo pari a **350 milioni di euro**.

Il **contributo** dovrà essere **ripartito tra le regioni**, in sede di **autocoordinamento**, entro il **30 aprile 2024**. Il riparto è quindi **formalizzato** con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In **assenza di accordo** tra le **regioni**, il riparto è effettuato, **entro il 31 maggio 2024** in **proporzione agli impegni di spesa corrente** risultanti dal **rendiconto generale 2022** o, in caso di mancanza, dall'**ultimo rendiconto** approvato. Il riparto è operato, tuttavia, **al netto** delle **spese** correlate ai settori **diritti sociali, politiche sociali e famiglia** (Missione 12) e **tutela della salute** (Missione 13).

Ciascuna regione a statuto ordinario provvederà a **versare all'entrata del bilancio dello Stato** – sul capo X – capitolo n. 3465 – art. 2 (“Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario”) – gli **importi del concorso alla finanza pubblica**, come stabiliti con le modalità sopra descritte, **entro il 30 giugno** di ciascun anno **dal 2024 al 2028**. In caso di **mancato versamento** entro il termine stabilito, la **Ragioneria generale dello Stato** è autorizzata ad operare una **corrispondente riduzione** delle **risorse a qualsiasi titolo spettanti** alla regione inadempiente.

Il **concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario** è stato disciplinato negli anni nell'ambito delle **manovre di finanza pubblica**, che hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto sia in termini di

indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato).

La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il **taglio di trasferimenti statali**, la **revisione della spesa regionale**, la **rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato**. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l'entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono **concordate** in sede di **Conferenza Stato-Regioni**. Si rammenta, inoltre, che **dall'esercizio 2017** le **regioni a statuto ordinario** sono tenute al conseguimento del **pareggio di bilancio**, ovvero al conseguimento del **saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali** (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016).

Si rammenta, infine, che per le **regioni a statuto speciale** e le **province autonome di Trento e di Bolzano**, il **contributo dovuto a decorrere dal 2022**, è determinato, in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla **legge di bilancio 2022** (legge n. 234 del 2021) per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559, **integrato dall'art. 18, comma 2, del decreto legge n. 44 del 2023**, convertito con legge n. 74 del 2023). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il concorso alla finanza pubblica è stabilito dall'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, in particolare i commi 4-bis e 4-ter) come modificato, da ultimo, dal decreto legge n. 145 del 2023, art. 9, comma 3).

Una misura di concorso alla finanza pubblica è stata stabilita, per gli **anni 2023-2025**, dalla legge di **bilancio 2021**, come modificata dalla legge di bilancio 2022 (legge 178 del 2020, commi 850, 851 e 852 e legge 234 del 2021, comma 556) a carico di tutte le **regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna**.

Per le restanti autonomie speciali il concorso alla finanza pubblica è disciplinato in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa della legge di bilancio 2021 (comma 852): l'articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972) per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori e la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n.154 del 2019 per la Regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali.

Si tratta di un contributo stabilito in complessivi **196 milioni di euro annui** richiesto alle regioni in relazione con i risparmi ottenuti da ciascuna di esse grazie alla razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, ottenuto anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.

Le norme della legge di bilancio 2021 stabiliscono che il riparto del contributo tra i vari enti è effettuato in sede di autocoordinamento entro il 31 maggio 2022 e formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato entro il 30 settembre 2022, comunque previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La **ripartizione del contributo per l'anno 2023**, su proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento (con nota informale), è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 88, comma 7-bis
(Imposta municipale propria – regione Friuli Venezia Giulia)

L'articolo 88, comma 7-bis, introdotto in sede referente, applica, dal periodo d'imposta 2023, anche alla regione **Friuli Venezia Giulia** l'imposta municipale propria (IMU).

Nel dettaglio, l'articolo 88, comma 7-bis, in esame, introdotto in sede referente, dispone di applicare, dal periodo d'imposta 2023, anche all'imposta locale immobiliare autonoma della regione **Friuli Venezia Giulia**, istituita dalla [legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022](#), le disposizioni inerenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, comma 1, del [decreto legislativo n. 23 del 2011](#) (recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

Articolo 88, commi da 7-ter a 7-sexies
(Misure sul trasporto aereo nel Friuli Venezia Giulia e incremento del Fondo di solidarietà di cui al decreto-legge n. 249 del 2004)

L'articolo 88, nei commi da 7-ter a 7-sexies, reca misure sul il **trasporto aereo** nella regione autonoma del **Friuli Venezia Giulia e l'incremento del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale**, di cui al decreto legge n. 249 del 2004.

E' anzitutto **abolita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco**, prevedendosi che la **Regione autonoma compensi i comuni** per la perdita di gettito.

E' **incrementata** – a partire dall'esercizio 2024 - la dotazione del citato **Fondo di solidarietà** di **1.925.000 euro**. Si dispone infine che – di tale ultima dotazione – **575 mila euro** all'anno siano destinati ai **comuni**.

Più in dettaglio, i commi da **7-ter a 7-sexies** dell'art. **88** sono stati aggiunti dal Senato.

In primo luogo, il comma **7-ter** abolisce l'**addizionale comunale sui diritti d'imbarco** – dovuti dal viaggiatore – negli aeroporti per tutto il territorio della regione autonoma del **Friuli Venezia Giulia**.

Per completezza, si rammenta che il **principale aeroporto civile** del Friuli VG è lo scalo di **Trieste – Ronchi dei Legionari** ([qui il sito](#)).

L'**Aeroclub** d'Italia gestisce a sua volta l'aeroporto **turistico di Udine-Campoformido**.

Gli scali aerei **militari** sono:

- Aviano (PN);
- Casarsa (PN);
- Gorizia ("Amedeo d'Aosta", dismesso)
- Rivolto (UD).

L'addizionale sui diritti d'imbarco è prevista – nella misura di **1 euro a passeggero imbarcato** – dall'**alinea** dell'art. **2, comma 11**, della legge finanziaria per il **2004** (n. **350** del **2003**).

Il **secondo periodo** del comma **7-ter** qui in commento prevede che la Regione autonoma tuttavia **ristori annualmente i comuni** che perderanno gettito dall'abolizione.

Il comma **7-quater** – a sua volta – prevede che (anche in esecuzione del concorso regionale alla finanzia pubblica, ai sensi del decreto legislativo n. 154 del 2019, il quale, giova sottolineare, non è un provvedimento attuativo di delega parlamentare bensì di recepimento di accordo con lo Stato e, quindi, di attuazione dello Statuto di autonomia) che entro il **30 aprile di ciascun anno** il Friuli VG versi all'**entrata del bilancio** dello Stato **2 milioni e 500 mila euro**.

Indi, il comma **7-quinquies incrementa** – a partire dall’esercizio 2024 - la dotazione del **Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale**, di cui all’art. **1-ter del decreto legge n. 249 del 2004, di 1.925.000 euro annui**.

Si rammenta che il **Fondo** di cui al citato art. 1-ter ha istituito un fondo speciale per il **sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale** del personale del settore del **trasporto aereo**, volto a favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità e a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori.

Il comma **7-sexies** dispone che, a partire dal **2024, 575 mila euro all’anno** siano destinati alle finalità individuate dalle **lett. a) e b)** del citato art. **2, comma 11**, della menzionata **legge finanziaria per il 2004**. Si ricorda, al riguardo, che tali finalità sono le seguenti:

a) il **40 per cento** del totale a favore dei **comuni del sedime aeroportuale** o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, il **60 per cento** del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie

La successione dei commi **7-quinquies** e **7-sexies** fa pensare che l’importo di 575 mila euro annui – sebbene non specificato – sia preso dal Fondo di solidarietà di cui al decreto legge n. 249 del 2004 (appositamente incrementato) e stornato sui proventi dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco.

Articolo 88, commi da 8 a 10
(Contributo degli enti locali alla finanza pubblica)

L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i **comuni**, le **province** e le **città metropolitane** delle **regioni a statuto ordinario** e delle **regioni Sicilia e Sardegna** assicurano un **contributo alla finanza pubblica** pari a **250 milioni di euro annui** per ciascun anno dal **2024 al 2028**, di cui **200 milioni** di euro annui a carico dei **comuni** e **50 milioni** di euro annui a carico delle **province** e delle **città metropolitane**.

Dall'obbligo di assicurare tale contributo sono **esclusi**, peraltro, gli **enti locali in dissesto finanziario** o in **procedura di riequilibrio finanziario**, ai sensi del Testo unico degli enti locali, nonché gli enti che abbiano **sottoscritto con il Governo gli accordi** per il **ripiano del disavanzo** o per l'avvio percorsi di **riequilibrio strutturale** previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro il termine del 31 gennaio 2024**, **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città e autonomie locali**.

L'articolo 88, comma 8, disciplina il **concorso alla finanza pubblica** del comparto degli **enti locali** delle **regioni a statuto ordinario** e delle **regioni Sicilia e Sardegna** per gli anni **dal 2024 al 2028**.

La norma richiama, a fondamento della previsione di tale contributo, come già avvenuto in passato, la **tutela dell'unità economica della Repubblica**, le esigenze di **contenimento della spesa pubblica**, nonché il rispetto del **principio di coordinamento della finanza pubblica**. Viene inoltre aggiunto il riferimento alle **nuove regole della governance economica europea**, in attesa della definizione delle quali è dettata la disciplina in esame sul contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni.

Si ricorda, a tal proposito, che il **26 aprile 2023** la **Commissione europea**, all'esito di un'ampia e articolata discussione svoltasi a livello europeo sull'opportunità di riformare le regole economiche e di bilancio dell'Unione europea, ha presentato **tre proposte legislative** per **riformare** il quadro di regole della **governance economica dell'UE**. Si tratta, in particolare:

- ◆ della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio](#) che sostituisce e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1466/1997](#) per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (cd. “**braccio preventivo**” del **Patto di stabilità e crescita**);
- ◆ della [proposta di regolamento del Consiglio](#) che modifica il [regolamento \(CE\) n. 1467/1997](#) per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di

attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (cd. “**braccio correttivo**” del **Patto di stabilità e crescita**);

◆ della [proposta di direttiva del Consiglio](#) che modifica la [direttiva 2011/85/UE](#) relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Il **comma 8** prevede, in dettaglio, che i **comuni**, le **province** e le **città metropolitane** delle **regioni a statuto ordinario** e delle **regioni Sicilia e Sardegna** assicurano un **contributo alla finanza pubblica** pari a **250 milioni** di euro annui per **ciascuno degli anni dal 2024 al 2028**.

Di questi, **200 milioni** di euro annui sono previsti a carico dei **comuni**, mentre **50 milioni** sono a carico delle **province** e **città metropolitane**.

Il **contributo alla finanza pubblica** richiesto agli enti locali a partire dal 2020 è stato assicurato, oltre che attraverso le regole e gli obiettivi del patto di stabilità interno (disciplina peraltro sostituita, a decorrere dal 2016, dalla nuova regola fiscale del **pareggio di bilancio**), anche tramite interventi di progressiva **riduzione delle risorse** a disposizione delle Amministrazioni locali, allocate sui c.d. Fondi di riequilibrio istituiti a seguito del varo della legge di attuazione del federalismo fiscale (per i comuni, ora Fondo di solidarietà comunale), che hanno obbligato gli enti ad intraprendere percorsi di **revisione della spesa corrente**.

Il contributo finanziario cumulato richiesto dai **tre principali interventi di spending review** (decreto-legge n. 95 del 2012, decreto-legge n. 66 del 2014 e legge n. 190 del 2014), in termini di riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni, poi scesi dal 2019 a 3,8 miliardi, anno in cui sono venuti meno gli effetti del decreto-legge n. 66 del 2014.

Quanto al **criterio di riparto** di tale contributo, il comma precisa che esso è ripartito in **proporzione agli impegni di spesa corrente**, al **netto** della spesa relativa alla **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.

Il contributo è ripartito, inoltre, **tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente** alla data del **31 dicembre 2023**, così come risultanti dal **sistema informativo ReGiS**, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato e disciplinato dall'articolo 1, comma 1043, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

La disposizione **esclude** espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al predetto concorso alla finanza pubblica gli **enti locali in dissesto finanziario**, ai sensi dell'**articolo 244 del TUEL** (d. lgs. n. 267 del 2000) o in **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**, ai sensi dell'**articolo 243-bis del TUEL**, alla data del **1° gennaio 2024**, o che abbiano **sottoscritto**, con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato:

- gli **accordi** di cui all'[articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022) stipulati, per il ripiano del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti, dai comuni sede di

capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro;

- gli **accordi** di cui all'[articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022](#) (cd. Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, stipulati, per il ripiano del disavanzo di amministrazione, dai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro.

Per un approfondimento su queste due tipologie di accordi e sugli enti locali che hanno proceduto alla loro stipula, si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 79 del disegno di legge di bilancio in esame, in materia di patti con i Comuni.

Il **comma 9** stabilisce che gli **importi** del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 8 e **a carico di ciascun ente** sono determinati con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città e autonomie locali**.

Nel caso in cui l'**intesa non venga raggiunta entro 20 giorni** dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle suddette riduzioni all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali, **il decreto è comunque adottato**.

Il **comma 10** prevede che il **contributo alla finanza pubblica**, come determinato ai sensi del comma 9, è **trattenuto dal Ministero dell'interno** a valere sulle somme spettanti a titolo di **Fondo di solidarietà comunale** – art. 1, comma 380, legge n. 228 del 2012 – per i **comuni**, e sulle spettanze a titolo di **fondo unico distinto** per le **province** e le **città metropolitane** – art. 1, comma 783, legge n. 178 del 2020.

Si tratta, in questo secondo caso, dei due specifici fondi nei quali sono confluiti, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, da ripartire in base a un meccanismo di **perequazione delle risorse** che tiene progressivamente conto della differenza tra i **fabbisogni standard** e le **capacità fiscali**, secondo un **modello analogo** a quello applicato per i **comuni**, con il **progressivo abbandono dei criteri storici** di attribuzione delle risorse anche per tali enti.

Per un approfondimento sul **Fondo di solidarietà comunale**, si rinvia alla scheda di lettura relativa all'**articolo 83** del disegno di legge di bilancio in esame, in materia di rimodulazione delle risorse del predetto Fondo.

Gli **enti locali accertano in entrata** le **somme** rispettivamente **spettanti** sulle base delle sopracitate norme di legge, e **impegnano in spesa** il **concorso alla finanza pubblica** nella misura determinata ai sensi del comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza in entrata.

In caso di **incapienza dei menzionati fondi**, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.

Al riguardo, si ricorda che il **comma 128** della legge n. 228 del 2012 (**legge di stabilità 2013**) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a

qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo **comma 129** prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i **comuni** interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le **province**, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3.

Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Articolo 88, comma 11
(Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali)

L'**articolo 88, comma 11**, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Più in particolare il **comma 11** dell'articolo 88 stabilisce che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁸⁵, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo Testo unico e che al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del predetto Testo unico.

Il richiamato articolo 79 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilisce che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento⁸⁶.

La disposizione prevede, inoltre, che i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni

⁸⁵ Si rammenta che il citato articolo 2 prevede che ai fini del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

⁸⁶ Si prevede altresì che, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Il citato articolo 79 dispone poi che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni sopra indicate hanno altresì diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Il successivo articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che le assenze dal servizio di cui all'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

Come emerge dal quadro normativo sopra richiamato, le disposizioni attualmente vigenti escludono l'applicazione del meccanismo di rimborso previsto dall'articolo 80 del citato Testo unico nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, fra i quali sono da ricomprendersi gli enti locali di cui all'articolo di cui all'articolo 2 del Testo unico medesimo⁸⁷. L'intervento in commento modifica tale normativa estendendo l'applicabilità del predetto meccanismo di rimborso anche a favore dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni

⁸⁷ Sulla portata del richiamato articolo 80 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel senso qui ricordato è, in particolare, intervenuta a più riprese la Corte dei Conti in sede consultiva (si vedano, al riguardo, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 182/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 346/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 198/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 256/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 90/2022/PAR). Tali pronunce hanno, tra l'altro, ribadito che l'implicita esclusione della generalità degli enti pubblici istituzionali dal novero dei datori di lavoro aventi titolo al rimborso è ricavabile "a contrariis" dalla testuale attribuzione di tale diritto, oltreché ai soggetti privati, ai soli enti pubblici economici.

di amministratori pubblici in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

Articolo 88, comma 12
(Proroga norme di contenimento costi Agenzie fiscali)

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le **Agenzie fiscali** dalla legislazione vigente.

Nel dettaglio, il comma in esame **estende al 2026 le disposizioni di risparmio** della spesa pubblica recate dall'articolo 6, comma 21-*sexies*, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il comma precisa inoltre che rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)).

Si ricorda che l'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, consentiva alle Agenzie fiscali di assolvere - per gli anni dal 2011 al 2020 - alle disposizioni di **contenimento della spesa** vigenti per le amministrazioni dello Stato effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'**1 per cento** delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Tale disposizione è stata prorogata più volte, da ultimo al 2023 dall'articolo 1, comma 1133, lettera d), della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)).

Il suddetto articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2020 dispone che a decorrere dall'anno 2020, i soggetti della PA di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Tale disposizione non si applica alle agenzie fiscali, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Articolo 88, comma 13
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del [Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo](#).

A tal fine, novella l'art. 13, comma 2, secondo periodo, della L. 220/2016.

La RT osserva che la riduzione del Fondo dal 2024 concorre alla copertura della manovra nella misura di 50 mln di euro.

Secondo quanto si evince dalla *Relazione sul rendiconto generale dello stato 2022* (documento XIV, n. 1), [Volume I Tomo II - I conti dello Stato e le politiche di bilancio 2022](#), pp. 213-214, le risorse finanziarie del Fondo sono in parte allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 39, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220). Ad eccezione dei contributi relativi agli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (le cui risorse finanziarie sono in parte allocate sul capitolo 8599 PG 2 dello stato di previsione del Ministero della cultura - Direzione generale cinema e audiovisivo e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), sono stati versati nella Contabilità Speciale n. 6071 (con decreto dirigenziale del 15 novembre 2017 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6071 presso la Tesoreria dello Stato di Roma), denominata "DG CINEMA INT IND CIN AUDIO IT" e relativa alla gestione del Fondo Cinema e Audiovisivo, oltre 216 milioni per l'anno 2022. Nel corso del 2022 si è provveduto all'erogazione di risorse per circa 165,38 milioni per tutte le linee di intervento. La giacenza al 31 dicembre 2022 del conto n. 6071 ammonta a circa 489,85 milioni.

La L. 220/2016 ha istituito, all'art. 13, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento. Si tratta di incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore (il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni

televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili), per un importo che, originariamente, non poteva essere inferiore a € 400 mln annui, elevati dal 2021 – a seguito di quanto disposto dall'art. 1, co. 583, lett. a), della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) – a € 640 mln annui.

Prima dell'intervento della L. 178/2020, l'art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con [delibera CIPE n. 31/2018](#) al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza dell'allora MIBACT. In base alla relazione tecnica all'A.S. 1586/XVIII, tali risorse erano allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.

Infine, l'articolo 1, comma 348, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), ha incrementato le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui. La relazione tecnica all'A.S. 2448/XVIII sottolineava, in particolare, le crescenti necessità relative al credito di imposta destinato alla produzione nazionale e al credito di imposta per l'attrazione di investimenti internazionali in Italia. In particolare, il fabbisogno per il 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammontava ad € 804,5 mln, a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in € 516,6 mln. Evidenziava, inoltre, che, il credito di imposta aveva potenziato la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Parallelamente, aveva favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.

Il riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:

- per il 2017, con [DM 13 luglio 2017](#);
- per il 2018, con [DM 148 del 15 marzo 2018](#);
- per il 2019, con [DM 149 del 14 marzo 2019](#), [DM 179 del 2 aprile 2019](#), [DM 199 del 24 aprile 2019](#), [DM 520 del 7 novembre 2019](#) e [DM 7 febbraio 2020](#);
- per il 2020, con [DM 187 del 22 aprile 2020](#), [DM 405 del 12 agosto 2020](#), [DM 574 del 9 dicembre 2020](#) e [DM 615 del 30 dicembre 2020](#);
- per il 2021, con [DM 65 del 3 febbraio 2021](#), [DM 154 del 9 aprile 2021](#), e [DM 268 del 23 luglio 2021](#);
- per il 2022: [DM 49 del 4 febbraio 2022](#) e [DM 255 del 23 giugno 2022](#).

Articolo 88, comma 14
(Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato)

L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato.

Più nel dettaglio la **lett. a)** del comma 14 abroga il comma 1-ter dell'articolo 16 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui disciplina la **notifica**, anche per **posta elettronica certificata**, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

L'abrogando comma 1-ter consente, infatti, **agli uffici giudiziari di notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento** del contributo unificato anche tramite **posta elettronica certificata** nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di segreteria o di cancelleria dell'autorità giudiziaria competente. La disposizione specifica che la notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TU (vedi *infra*). L'invio per posta elettronica certificata presuppone l'elezione di domicilio presso il difensore; in alternativa la sanzione deve essere notificata mediante deposito presso l'ufficio competente, individuato dall'art. 247 del Tu nell'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo presso il magistrato dove è depositato l'atto per il quale è dovuto il pagamento del contributo. Il comma 1-ter, in altri termini, consente la possibilità di **anticipare**, già all'atto **dell'invio dell'avviso di pagamento** e con le modalità per questo previste dall'art. 248 – e dunque anche a mezzo PEC – “la sanzione irrogata” in caso di mancato rispetto del termine di un mese previsto dall'art. 248 del TU per regolarizzare il pagamento del contributo

La **lett. b)** del comma 14 dell'articolo in commento, interviene invece sull'articolo 248 del TU spese di giustizia

L'**art. 248 del TU** disciplina l'**invito al pagamento del contributo unificato** nei casi di omissione o di insufficiente versamento prevedendo che sia l'ufficio presso il magistrato competente **a notificare alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto**, quale risulta tra il valore della causa e il corrispondente scaglione, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di **mancato pagamento entro un mese**. L'invito è notificato anche a mezzo posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositato presso l'ufficio.

Il disegno di legge modifica l'articolo 248 TU spese di giustizia prevedendo che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale ma anche all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16 comma 1-bis.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 16 TU spese di giustizia, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), esclusa la detrazione ivi prevista. Il richiamato articolo 71 prevede che se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52⁸⁸ la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

Come si precisa nella relazione illustrativa l'intervento legislativo in esame appare finalizzato a semplificare la procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione. A ben vedere "l'attuale impianto normativo, oltre a non incentivare l'adempimento dell'obbligo di tempestivo e integrale pagamento del contributo unificato, a generare una tendenza pluriennale alla riduzione degli incassi di tale tributo, e ad aumentare le procedure di recupero, delinea una procedura di recupero inefficiente per l'erario e penalizzante per il debitore". Con il comma in commento si interviene sulla procedura, riducendo "a una sola la fase di riscossione bonaria e ad una sola la fase di riscossione a mezzo ruolo". Il disegno di legge prevede quindi "un'unica fase di riscossione coattiva comprendente anche il pagamento degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della causa in relazione alla quale il contributo unificato non è stato, in tutto o in parte versato".

⁸⁸ Art. 52 ...*omissis*...4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria

Articolo 88, comma 15
(Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari)

Il **comma 15** interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

Il comma 15 dell'articolo 88 abroga l'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2006, il quale disciplina i compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

A questi, ai sensi dell'articolo 14, è corrisposto un **gettone di presenza** per ciascuna seduta. La definizione dell'entità del gettone è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I **Consigli giudiziari** – disciplinati dagli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 - sono costituiti presso ciascun distretto di Corte d'Appello.

Essi sono composti da:

- il Presidente della Corte d'Appello, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta, e lo presiede
- il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, anch'egli membro di diritto, in ragione della funzione svolta
- magistrati con funzioni giudicanti
- magistrati con funzioni requirenti
- uno o più professori universitari in materie giuridiche
- due o più avvocati (art. 9 d.lgs. n. 25 del 2006).

I magistrati con funzioni giudicanti e requirenti, che per essere eletti devono essere in servizio nel distretto di riferimento, sono votati da tutti i magistrati del distretto stesso.

I professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione delle facoltà di giurisprudenza del territorio di competenza del Consiglio giudiziario.

Gli avvocati, che devono avere esercitato per almeno 10 anni la professione, sono nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Il numero dei componenti, siano essi magistrati, professori universitari o avvocati, varia proporzionalmente in funzione del numero complessivo di magistrati in servizio nel distretto.

Si tratta, quindi, di un organo che rispecchia la composizione "mista" (magistrati, professori universitari, avvocati) del CSM, così da garantire la rappresentanza di tutte le professioni forensi.

Il fatto che i componenti dei Consigli giudiziari siano in parte eletti dai magistrati del distretto e in parte designati dalle facoltà di giurisprudenza e dai Consigli dell'Ordine del distretto serve ad assicurare competenza tecnica, professionalità specifica, nonché conoscenza attuale e diretta delle condizioni di efficienza e funzionalità degli uffici giudiziari del distretto, nonché dei magistrati che vi operano.

Infine, per i provvedimenti riguardanti i giudici onorari, presso ogni Consiglio giudiziario è istituita la sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, composta da: i due componenti di diritto, un numero variabile di magistrati e avvocati eletti fra i componenti del Consiglio giudiziario stesso e un numero altrettanto variabile di giudici onorari di pace e vice procuratori onorari eletti fra quelli in servizio nel distretto, così da garantire la rappresentanza anche a quest'ultima categoria di soggetti. Il numero varia in relazione al numero di magistrati in servizio nel distretto (art. 10 d.lgs. n. 25 del 2006, come modificato da ultimo dall'art. 3 d.lgs. n. 92 del 2016).

I Consigli giudiziari (fatti salvi i due componenti di diritto) durano in carica 4 anni. La risoluzione CSM del 13 maggio 2020 detta le [linee guida per l'organizzazione dei Consigli giudiziari](#)

I Consigli giudiziari sono definiti organi “ausiliari” del Consiglio superiore della magistratura.

Essi, cioè, su numerose materie e provvedimenti di competenza del CSM, esprimono motivati pareri, fornendo elementi fondamentali per il corretto esercizio dei poteri del CSM stesso, poiché tali organi hanno una conoscenza diretta del magistrato o dell'ufficio interessato.

I principali ambiti su cui sono espressi i pareri sono:

- le tabelle di composizione degli uffici (cioè i criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni e dei procedimenti ai singoli magistrati)
- le valutazioni di professionalità dei magistrati
- il trattenimento in servizio o la cessazione dall'impiego dei magistrati
- l'incompatibilità dei magistrati
- gli incarichi extragiudiziari dei magistrati
- il passaggio di funzioni dei magistrati
- le attitudini al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Infine, i Consigli giudiziari vigilano sul corretto funzionamento degli uffici del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al CSM e al Ministro della Giustizia.

I componenti non magistrati partecipano esclusivamente alle decisioni relative alle tabelle di composizione degli uffici e alle funzioni di vigilanza.

I Consigli giudiziari emettono, poi, pareri anche in altre materie, su richiesta del CSM, che può riguardare specifici casi o essere in generale prevista in circolari.

Tali organi (e nello specifico la sezione autonoma per i giudici onorari di pace) si occupano, infine, sempre attraverso pareri o proposte, dei diversi provvedimenti inerenti i magistrati onorari.

Articolo 88, comma 16
(Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale)

L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

Il comma 16 dell'articolo 88 modifica l'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), **abrogando i commi 1089 e 1090 a decorrere dal 1° gennaio 2025.**

Il comma 1089 ha **istituito** nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **Fondo per il commercio equo e solidale**, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al successivo comma 1090, ai sensi del quale le **pubbliche amministrazioni** che bandiscono gare di **appalto** per la **fornitura di prodotti di consumo** alle proprie strutture **possono prevedere**, nei capitolati di gara, **meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.**

In favore delle imprese aggiudicatrici, la norma riconosce un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo. Con [D.M. 23 agosto 2022](#) del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.

Articolo 88, comma 17 ***(Fondo italiano per il clima)***

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

Il comma in esame dispone l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 494 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Si ricorda che i commi da 488 a 497 dell'art. 1 della citata legge di bilancio hanno istituito e disciplinato il Fondo italiano per il clima (v. *infra*). In particolare, il primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del FIC, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – ha previsto che la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire, tra l'altro, mediante l'impiego delle risorse della gestione separata. Il secondo ed ultimo periodo del medesimo comma – che viene abrogato dalla norma in esame – dispone che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del FIC secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica (ora dell'ambiente, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).

• ***Il Fondo italiano per il clima (FIC)***

I commi da 488 a 497 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) hanno istituito un fondo rotativo, denominato "Fondo italiano per il clima" (FIC), con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027.

Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Oltre a quanto richiamato, il comma 488 dispone inoltre, tra l'altro, che con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

In attuazione di tale disposizione, la disciplina di dettaglio del FIC è stata emanata con il [D.M. 21 ottobre 2022](#).

Il comma 488-*bis* (inserito dall'art. 45, comma 2-*bis*, del D.L. 13/2023) prevede che le risorse del FIC sono impignorabili, mentre il successivo comma 489 dispone che, per le finalità individuate dal comma 488, il FIC può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se

l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

Il comma 493 dispone invece che il FIC è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica (ora dell'ambiente, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).

In base al primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

Il secondo periodo del comma 494 (di cui viene disposta l'abrogazione dal comma in esame) prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale (che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, non è mai stato adottato).

Per assicurare la *governance* del FIC sono istituiti (dal comma 496) due organi interministeriali: il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo.

La disciplina di tali organi è stata emanata con il [D.M. 21 ottobre 2022](#), come modificato dal [D.M. 15 giugno 2023](#).

L'articolo 13 del [D.L. 181/2023](#) (in corso di conversione), rfinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a **200 milioni di euro per l'anno 2024** per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

Articolo 88, comma 18
(Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)

L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, **possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza**, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze

Nel dettaglio la disposizione in esame interviene sull'articolo 22 della legge n. 125 del 2014 che reca la “**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo**”, prevedendo la soppressione del comma 4-*bis* di tale articolo il quale attualmente contempla la richiamata possibilità di ricorso alla garanzia dello Stato per le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

In relazione alla disposizione in esame il Governo, nella **relazione illustrativa** allegata al disegno di legge, fa presente che la soppressione in esame è **finalizzata ad armonizzare** e razionalizzare le **disposizioni in materia di garanzie** statali, al fine di adeguarne il contenuto al mutato contesto economico e per equipararne la disciplina ad altri strumenti di garanzia medio tempore introdotti.

Nel dettaglio il Governo fa presente che la disposizione di cui si propone la soppressione necessita “di decreti attuativi interministeriali, (proposta MEF) **ad oggi mai adottati**, per la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato su operatività svolte dal gestore, con risorse proprie, in parallelo all'attività svolta, per il perseguimento delle medesime finalità, avvalendosi delle risorse dedicate che costituiscono la dotazione specifica dei due fondi”.

• ***Il ruolo di Cassa Depositi S.P.A quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo***

In via generale si ricorda che il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla richiamata legge [legge 11 agosto 2014, n. 125](#).

In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", e che essa “si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato”.

A sua volta **Cassa depositi e prestiti SpA** è autorizzata ad assolvere ai compiti di **istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo** (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una [convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti \(CDP\)](#) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014.

L'articolo 8 della legge n. 125/2014 prevede che la Cassa depositi e prestiti possa essere autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a concedere, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (CICS), anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa agli Stati destinatari, banche centrali o enti pubblici degli Stati destinatari, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.

Si tratta, in sostanza, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Tali crediti erano originariamente concessi da Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

La platea dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 125 è composta da popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative in corso.

Ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 125, la Cassa depositi e prestiti assolve ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, regolati da apposita convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Ai sensi del comma 4, CDP può destinare, nel limite annuo stabilito dalla convenzione, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato.

Articolo 88, comma 19
(Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa)

La previsione in esame **rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa**, per gli anni **dal 2024 al 2029** (con l'eccezione del 2025). **L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.**

I programmi di spesa del Ministero della difesa, e le relative consegne, sono riprogrammati secondo la seguente tempistica:

- per il 2024: riduzione di 95 milioni;
- per il 2025: nessuna rimodulazione;
- per il 2026: riduzione di 1.546,78 milioni;
- per il 2027: aumento di 96,25 milioni;
- per il 2028: riduzione di 245,63 milioni;
- per il 2029: aumento di 1.791,15 milioni.

La **rideterminazione dei programmi** e del calendario delle acquisizioni, necessari per garantire la prevista rimodulazione delle risorse, deve essere stabilita **entro il 30 gennaio 2024, con decreto del Ministro della difesa**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto è adottato **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.**

Il parere parlamentare è necessario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 536-bis del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) anche sui singoli programmi interessati dalla rimodulazione, sui quali le commissioni competenti abbiano già espresso (prima della rimodulazione) il proprio parere.

Ai sensi del medesimo Codice (art. 536 ess.) per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio (ad eccezione di quelli che riguardano il mantenimento delle dotazioni o il ripianamento delle scorte), lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni competenti (entro quaranta giorni dalla data di assegnazione). Qualora il governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle commissioni, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le commissioni esprimano parere contrario, a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il Documento programmatico pluriennale (su cui vedi *infra*), il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Si ricorda che l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare prevede che il Ministro della difesa presenti alle Camere, entro il 30 aprile, un **Documento**

programmatico pluriennale. Oltre al quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate (comprehensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive) e alle spese relative alla funzione difesa (comprehensive delle risorse assegnate da altri Ministeri), il documento riassume l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicando le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni (sono compresi anche i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).

Per il triennio 2023/25 il documento è stato presentato alle Camere lo scorso 11 ottobre (su cui si veda il [dossier di documentazione](#)).

Anche tale documento potrebbe essere interessato dalla rimodulazione delle spese previste dalla disposizione in esame.

Articolo 88-bis
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 in tema di giustizia tributaria)

L'articolo 88-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l'istituzione presso il **Ministero dell'economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria**.

Per effetto delle modifiche in esame:

- viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la nomina del **Capo del Dipartimento della giustizia tributaria**;
- viene fissato al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla **riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica**, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché **all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria**.

Sono poi introdotte **disposizioni transitorie**, volte a **garantire il funzionamento del Dipartimento** nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione.

Si ricorda preliminarmente che l'**articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies** del decreto-legge n. 44 del 2023, apportando modificazioni al D. Lgs. n. 300/1999 e introducendo altresì le necessarie disposizioni organizzative, **ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria** nell'ambito del **Ministero dell'economia e delle finanze**. In particolare, le norme in esame hanno trasferito al nuovo dipartimento le attività svolte, presso il Dipartimento Finanze, dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le competenze previste dalla legge di riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022) in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni si rinvia al [dossier](#) relativo al decreto-legge n. 44 del 2023.

Si segnala inoltre che, al momento della redazione del presente *dossier*, è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari [l'Atto del Governo n. 99](#) che reca lo schema di decreto legislativo in materia di contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Esso dà attuazione ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da a) ad h) della citata legge n. 111 del 2023, recante principi e criteri direttivi per interventi di riforma del contenzioso tributario. Si rinvia al relativo [dossier](#) per ulteriori informazioni.

Il comma *2-quater* dell'articolo 20, modificato dalle norme in esame, reca disposizioni volte a garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della

giustizia tributaria in attesa della riorganizzazione del MEF, più precisamente nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero previsto dal successivo comma *2-quinquies*.

In particolare, la norma vigente prevede che, a decorrere dal 22 giugno 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023) si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria.

Con le modifiche in commento (**comma 1**) si dispone che la **nomina del Capo del Dipartimento deve avvenire non oltre il 31 dicembre 2023**.

Al riguardo si segnala che la legge di bilancio – salvo specifiche disposizioni - è destinata a entrare in vigore il 1° gennaio 2024. Le disposizioni in esame dunque introducono un termine che, a rigore, risulterebbe già scaduto all'entrata in vigore della legge medesima.

Il comma *2-quater* dispone inoltre che il Capo del Dipartimento si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria (come individuata dagli articoli 11, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103; 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021; 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130).

Si avvale inoltre degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo in esame apporta modifiche al successivo comma 2-quinquies.

Nella formulazione vigente esso prevede che, entro il termine del 30 ottobre 2023 si provveda alla conseguente **riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze**, alla **ridefinizione della dotazione organica**, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché **all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria**.

Per effetto delle modifiche in esame il termine per le predette operazioni di riorganizzazione e di ridefinizione della dotazione organica è posticipato al **30 giugno 2024**.

La disposizione in esame inserisce un periodo al termine del richiamato **comma 2-quinquies**, ai sensi del quale, nelle **more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione**, a decorrere **dal 1° gennaio 2024** il **Dipartimento della giustizia tributaria**, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella 1 di cui all'**allegato VII al provvedimento in esame**.

Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei **preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria** con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze.

Si stabilisce infine che gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessino con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria.

Il **comma 3** modifica il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, inserendo dopo l'allegato 8 la **tabella I di cui all'allegato VII** alla presente legge.

Articolo 88-ter

(*Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75*)

L'articolo 88-ter, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica la disciplina della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, introdotta dal decreto-legge n. 75 del 2023. Le norme in esame dispongono che della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani e integrano la dotazione organica della medesima con **due posti di funzione dirigenziale di livello non generale**.

In particolare il **comma 1**, con l'obiettivo di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, apporta modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge n. 75 del 2023, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze una **Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare**. Essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Le disposizioni dell'articolo 28-quinquies chiariscono le modalità di individuazione della struttura tecnica a supporto della Cabina di regia e, infine, recano la copertura finanziaria dell'intervento.

Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo [*dossier*](#).

Più in dettaglio, l'**articolo 1, comma 1, lettera a)** modifica il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 28-quinquies, che reca la composizione della Cabina di regia. Con le modifiche in commento, si dispone che **della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani**.

La **lettera b)** modifica il comma 3 dell'articolo 28-quinquies, che disciplina la struttura tecnica della Cabina di regia.

Con le **modifiche in commento**, tale struttura viene **integrata di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale**. Conseguentemente si dispone l'**incremento della dotazione organica** del Ministero dell'economia e delle finanze del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate dalle norme modificate e il comma 3 dell'articolo 28-quinquies, terzo periodo, è altresì **modificato** al fine di apportarvi le opportune novelle di coordinamento.

Il **comma 2** individua gli oneri derivanti dalle norme in esame in 352.937 euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal provvedimento in esame.

Articolo 89

(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

L'articolo 89 reca la **valutazione della spesa per interessi passivi** sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del **ricorso all'indebitamento** autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'articolo 89 reca la seguente **valutazione degli interessi passivi** sui titoli del **debito pubblico** derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica ([risoluzione in Assemblea n. 6/00045](#)) e dalla Camera dei deputati ([risoluzione in Assemblea n. 6/00058](#)) l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della [legge n. 243 del 2012](#):

- 215 milioni di euro per l'anno 2024,
- 568 milioni di euro per l'anno 2025,
- 662 milioni di euro per l'anno 2026,
- 580 milioni di euro per l'anno 2027,
- 597 milioni di euro per l'anno 2028,
- 656 milioni di euro per l'anno 2029,
- 692 milioni di euro per l'anno 2030,
- 731 milioni di euro per l'anno 2031,
- 775 milioni di euro per l'anno 2032,
- 818 milioni di euro per l'anno 2033
- e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di **indebitamento netto**, a:

- 291 milioni di euro per l'anno 2024,
- 642 milioni di euro per l'anno 2025,
- 617 milioni di euro per l'anno 2027,
- 657 milioni di euro per l'anno 2028,
- 703 milioni di euro per l'anno 2029,
- 751 milioni di euro per l'anno 2030,
- 798 milioni di euro per l'anno 2031,
- 846 milioni di euro per l'anno 2032,
- 891 milioni di euro per l'anno 2033
- e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Articolo 89-bis
(Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo 89-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze **due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale**, da trasferire al **bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri**, ciascuno dei quali con una **dotazione di circa 4,7 milioni** di euro annui per **ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure per gli enti locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

La norma, in particolare, istituisce, al **comma 1**, un **Fondo di parte corrente** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al **bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri** con una dotazione di **4.655.172 euro annui**, per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, nonché in materia di infrastrutture e in materia di sport e cultura.

Il **comma 2** istituisce un ulteriore **Fondo di conto capitale** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – anche per questo si prevede il relativo **trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri** – avente la **medesima dotazione annua**, per gli anni **2024, 2025 e 2026**, del Fondo di parte corrente istituito dal comma precedente. Il Fondo di conto capitale è destinato alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Il **comma 3** prevede che con **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro **30 giorni** dalla data di **entrata in vigore della legge di bilancio** in esame, si provvede alla **ripartizione delle risorse dei Fondi** di cui ai due commi precedenti. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal **Codice Unico di Progetto (CUP)** e monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (recante le norme di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

Articolo 108, comma 31
(Modifiche al bilancio derivanti dalla riorganizzazione dei Ministeri)

Il **comma 31** dell'articolo 108, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, prevede che **con la nota di variazioni al disegno di legge di bilancio in esame sono apportate le modifiche alla struttura di bilancio derivanti dai D.P.C.M.**, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, **recanti le riorganizzazioni delle amministrazioni centrali** effettuate in seguito all'incremento delle dotazioni organiche previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), gli **effetti finanziari** derivanti dalle **modifiche** apportate da ciascuna Camera **alla prima sezione** del disegno di legge di bilancio sono **incorporati**, per ciascuna unità di voto parlamentare, **nella seconda sezione**, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita **nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale**. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

Con il comma in esame si stabilisce che la nota di variazioni, che sarà presentata in Assemblea al Senato, conterrà anche le **modifiche alla struttura di bilancio derivanti dai D.P.C.M.**, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, **recanti le riorganizzazioni delle amministrazioni centrali** effettuate in seguito all'incremento delle dotazioni organiche previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.

Si ricorda che il **decreto-legge n. 44 del 2023**, all'articolo 1, comma 2, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri elencati all'allegato 1, tabella A, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato. Tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree.

In merito all'incremento delle dotazioni organiche, il comma 2 prevede che le relative modifiche ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati siano adottate **entro il 30 ottobre 2023**, secondo la procedura stabilita dalla norma transitoria di cui all'articolo 13 del D.L. 11 novembre 2022, n. 173.

Quest'ultimo prevede che fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del

Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tale normativa costituisce una deroga alla procedura ordinaria in materia - procedura che contempla, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La proroga del termine del 30 giugno 2023 non concerne le possibili modifiche regolamentari inerenti alla riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale, modifiche che possono essere adottate secondo la procedura suddetta e in relazione al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 14 del **decreto-legge n. 132 del 2023** ha ulteriormente prorogato dal 30 ottobre 2023 al **30 novembre 2023** il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale sopra descritta, delle modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Al momento i due regolamenti di organizzazione per i quali è stata prevista la proroga non risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023 sono stati adottati i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- D.P.C.M. 25/09/2023, n. 163. Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2023, n. 268.
- D.P.C.M. 18/09/2023, n. 164. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2023, n. 269.
- D.P.C.M. 17/10/2023, n. 167. Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2023, n. 273.
- D.P.C.M. 30/10/2023, n. 173. Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2023, n. 281.
- D.P.C.M. 30/10/2023, n. 174. Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2023, n. 281.
- D.P.C.M. 30/10/2023, n. 177. Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2023, n. 284.

- D.P.C.M. 16/10/2023, n. 178. Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2023, n. 285.
- D.P.C.M. 30/10/2023, n. 179. Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2023, n. 286.
- D.P.C.M. 30/10/2023, n. 180. Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2023, n. 286.
- D.P.C.M. 30/10/2023, n. 186. Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2023, n. 291.

Articolo 108, commi 32-33
(Nuova determinazione del finanziamento alla Corte dei Conti)

I **commi 32 e 33** dell'articolo 108, **inseriti nel corso dell'esame in sede referente**, recano disposizioni per la determinazione delle **risorse** finanziarie annuali da destinare al **bilancio autonomo della Corte dei conti**.

A partire **dall'esercizio finanziario 2024**, le risorse da assegnare alla Corte dei conti saranno quantificate in **misura percentuale** delle **spese finali** del **bilancio dello Stato**, come previste in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio di previsione**, al **netto degli interessi passivi** e delle **risorse relative al PNRR**, secondo le seguenti percentuali: 0,41 per mille per il 2024; 0,437 per mille per il 2025; 0,45 per mille a decorrere dal 2026.

Si prevede che dal nuovo sistema di quantificazione delle risorse da destinare alla Corte dei Conti non possano comunque derivare importi finanziari inferiori a **325 milioni di euro annui**.

È altresì previsto che la **Corte dei conti**, in sede di **approvazione del conto consuntivo** di ciascun anno, provveda a **versare la quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato**.

Il **comma 32** dell'articolo 108 reca disposizioni per la **determinazione annuale delle risorse finanziarie** da destinare al **bilancio autonomo della Corte dei conti**, per il suo funzionamento, a partire dall'esercizio 2024.

In particolare, il comma dispone che il finanziamento venga quantificato in **misura percentuale** delle **spese finali** del bilancio dello Stato, come previste in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio di previsione**, nella misura dello **0,41 per mille** per il 2024, 0,437 per mille per il 2025, 0,45 per mille a decorrere dal 2026.

La norma prevede altresì che dal nuovo sistema di quantificazione delle risorse **non possono** comunque **derivare** alla Corte dei Conti importi finanziari **inferiori a 325 milioni** di euro anni a decorrere dal 2024.

Ai fini del computo percentuale, le **spese finali** del bilancio dello Stato sono considerate dalla norma in esame **al netto** degli **interessi passivi** e delle **risorse relative al PNRR**.

Con riguardo allo **scorporo delle risorse relative al PNRR**, si evidenzia come la norma in esame non specifichi quali poste di bilancio relative al PNRR debbano intendersi scorporate dal computo delle spese finali del bilancio dello Stato, ai fini della definizione dello stanziamento annuale in favore della Corte dei Conti.

Si precisa, a tal proposito, che nel **disegno di legge di bilancio per il 2024 non figurano** più gli stanziamenti del **Fondo di rotazione per il Next generation EU-Italia**, istituito dalla legge di bilancio 2021 quale anticipazione, **fino al 2023**, rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea (ex cap. 8003/MEF).

In base al [D.M. 11 ottobre 2021](#), che reca le procedure relative alla **gestione finanziaria delle risorse** previste nell'ambito del **PNRR**, le risorse per la realizzazione degli interventi del Piano sono gestite attraverso **contabilità fuori bilancio**⁸⁹, fatta **eccezione** per le risorse dei **progetti in essere**, che risultano invece **contabilizzati in bilancio**.

Nel ddl di bilancio per il 2024 (A.S. 962) risultano peraltro una serie di capitoli con stanziamenti a favore di **personale, per attività correlate all'attuazione del PNRR**.

Si vedano, a titolo di esempio, nello stato di previsione del MEF i capitoli: 2812 (spese relative alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR); 2199 (somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la struttura di missione PNRR); 3063 (fondo da ripartire per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR); 3064 (fondo da ripartire per contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR); 3066 (fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR per le spese di personale degli uffici di coordinamento delle relative attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo).

Attualmente, il **disegno di legge di bilancio 2023-2025** assegna alla **Corte dei conti** per il suo **funzionamento** uno stanziamento – iscritto al **capitolo 2160** dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** – pari a **324,5 milioni** per il **2024**, **329,4 milioni** per il **2025** e **329,8 milioni** per il **2026**.

Esse costituiscono l'entrata prevalente per il bilancio autonomo dell'Istituto (il [bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023](#) della Corte dei conti, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2023, reca entrate totali pari a circa 502,2 milioni di euro, di cui 157 milioni quale avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario precedente).

⁸⁹ Il [decreto 11 ottobre 2021](#) del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce che le risorse erogate dall'UE in favore dell'Italia per la realizzazione del *Next Generation EU* sono accreditate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» gestito dall'IGRUE. Le risorse destinate al PNRR sono versate dall'IGRUE, tramite girofondo, su due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Le quote di risorse sono trasferite o direttamente alle Amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle Amministrazioni titolari ovvero alle Amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime Amministrazioni. Con il [decreto 6 agosto 2021](#) del Ministro dell'economia e finanze è stato definito il riparto delle risorse finanziarie del PNRR (191,5 miliardi di euro) tra le Amministrazioni centrali titolari degli interventi, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse (tabella A) e la ripartizione delle risorse in relazione ai traguardi e agli obiettivi da conseguire, per ciascuna scadenza semestrale (tabella B). La tabella A allegata al D.M. 6 agosto 2021 è stata modificata da ultimo con il [D.M. 23 febbraio 2023](#).

Ulteriori somme sono **trasferite** alla Corte dei conti per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli **investimenti** e lo **sviluppo infrastrutturale**, pari a **5 milioni** di euro per il **2024** e per il **2025** e a **25 milioni** per l'anno **2026** – iscritte al **cap. 7270/MEF** – per le finalità previste dall'art. 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018.

Si tratta del **progetto di acquisizione degli immobili** che sono in locazione passiva per la Corte dei conti, oltre che di **progetti di riqualificazione e ristrutturazione delle altre sedi** dell'Istituto, sia centrali che regionali, come riportato nel bilancio d'esercizio 2023 della Corte.

Applicando il metodo di calcolo introdotto dal comma in esame, definito in termini di **quota percentuale** rispetto alle **spese finali del bilancio dello Stato** previste nel **disegno di legge di bilancio** per il 2024 (A.S. 962), la dotazione del capitolo 2160/MEF risulterebbe, per ciascun anno del triennio 2024-2026, come riportato nella tabella seguente.

Si precisa che gli **importi** relativi alle **spese del PNRR** nel triennio 2024-2026 da scorporare dal computo delle spese finali del bilancio dello Stato, ai fini dell'individuazione della base di calcolo percentuale degli stanziamenti annuali in favore della Corte dei conti, sono stati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Somma da assegnare alla Corte dei conti - Cap 2160/MEF (dati di competenza)

(milioni di euro)

	2024	2025	2026
Spese finali bilancio dello Stato (A.S. 962)	886.482	862.148	842.521
<i>Interessi passivi e altri oneri finanziari⁹⁰</i>	<i>96.917</i>	<i>106.861</i>	<i>112.546</i>
<i>Risorse relative al PNRR</i>	<i>2.849</i>	<i>2.596</i>	<i>1.646</i>
Spese finali al netto	786.716	752.691	728.329
% da applicare ai sensi dell'art. 108, comma 33	0,41/1000	0,437/1000	0,45/1000
Nuovo stanziamento cap. 2160	322,55	328,93	327,75
Limite minimo dello stanziamento: 325 mln			
<i>Attuale stanziamento cap. 2160, ddl A.S. 962</i>	<i>324,5</i>	<i>329,4</i>	<i>329,8</i>

Il **comma 32** dispone, inoltre, che il **Segretario generale della Corte dei conti** provveda, in sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, al **versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato**.

Secondo quanto indicato nel bilancio di previsione [per l'esercizio 2023](#), l'avanzo presunto dell'esercizio precedente, iscritto al capitolo 1400, viene determinato in via prudenziale in **€ 157.152.163**.

Nel bilancio di previsione si riporta che l'importo è **costituito prevalentemente da quote vincolate** del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario

⁹⁰ Dato tratto dai quadri riassuntivi del disegno di legge del bilancio dello Stato (A.S. 962), secondo la classificazione economica per categorie di spesa – dato di competenza

precedente. Nel dettaglio, l'avanzo risulta composto da: risorse accantonamenti relativi alla mancata definizione del contenzioso in atto sull'applicazione del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter della legge 6 dicembre 2011, n. 201; risorse accertate quali economie da cessazione del personale di magistratura ed accantonate per la copertura delle spese per nuove assunzioni; risorse di parte capitale destinate alle finalità previste dall'art. 1 comma 95 della legge di bilancio n. 145 del 2018, rinvenienti da esercizi precedenti e non ancora utilizzate.

Il **comma 33** chiarisce, infine, che gli **stanziamenti per il funzionamento della Corte dei conti**, come definiti secondo la procedura di cui al comma precedente, **non tengono conto**:

- delle **somme** da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del **rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro**, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- dei **trasferimenti per investimenti** a valere sul **cap. 7270 del Ministero dell'economia e delle finanze**.

La **Corte dei conti** è un **organo ausiliario di rilievo costituzionale** (art. 100 Cost.), nonché giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103, comma 2, Cost.).

In tale veste, essa esercita in via esclusiva le seguenti funzioni di controllo costituzionalmente attribuite, riferendo direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (art. 100, comma 2, Cost.):

- controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo;
- controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- partecipazione, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Accanto alle predette funzioni, individuate direttamente dall'art. 100 della Costituzione, la Corte è titolare di ulteriori funzioni di controllo attribuite da leggi ordinarie – in particolare, dalla legge n. 20 del 1994 – le quali trovano il loro fondamento costituzionale nell'art. 97 (principio del buon andamento dei pubblici uffici), nell'art. 81 letto congiuntamente all'art. 97 (equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni) e nell'art. 119 (coordinamento della finanza pubblica). Si tratta, in particolare, del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, alla Corte dei Conti è stato attribuito il controllo successivo sulla gestione (di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994) con riguardo alle valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (articolo 7, comma 7, decreto-legge n. 77 del 2021). All'esito di tale controllo, la Corte riferisce al Parlamento, almeno semestralmente, sullo stato di attuazione del PNRR.

La ulteriore funzione di cd. controllo "concomitante" (disciplinato dall'articolo 11, comma 2, legge n. 15 del 2009) sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, attribuita alla Corte dall'articolo 22, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020, è stata espressamente esclusa dal legislatore con riferimento ai piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (art. 1, comma 12-*quinquies*, lettera b), decreto-legge n. 44 del 2023).

La legge assicura l'indipendenza della corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo (art. 100, comma 3, Cost.).

La Corte dei conti è dotata di autonomia finanziaria, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie alle proprie attività istituzionali. La Corte delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese (art. 4, comma 1, L. 20/1994).

Le risorse finanziarie per il funzionamento della Corte sono allocate in un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2160). Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 4, comma 1, L. 20/1994).

Il Regolamento di amministrazione e contabilità della Corte dei conti (RAC) è stato adottato con delibera della Corte medesima del 31 ottobre 2012 e successivamente modificato nel 2019 e 2020.

La gestione finanziaria della Corte si svolge in base al bilancio annuale di previsione, è approvato, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, dal Presidente della Corte entro il 31 dicembre di ogni anno con proprio decreto. Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e da altre entrate eventuali. Le spese nel loro complessivo importo non possono superare le entrate.

Il bilancio di previsione della Corte dei conti è articolato in programmi di spesa, capitoli e piani gestionali. Il bilancio è accompagnato da una nota integrativa, composta di due sezioni: la prima sezione indica il quadro di riferimento complessivo in cui la Corte opera e definisce i criteri utilizzati per le previsioni di spesa; la seconda riporta il contenuto di ciascun programma e le corrispondenti assegnazioni finanziarie (art. 4 RAC).